



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 466

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 9 dicembre 2020

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 18) Pag. 5

Commissioni congiunte

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni-Senato) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 3) Pag. 6

Commissioni riunite

3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa):

Plenaria Pag. 7

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria (antimeridiana) » 10

Plenaria (notturna) » 494

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) » 495

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 496

Plenaria » 497

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 501

4^a - Difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 90) » 505

Plenaria » 505

5^a - Bilancio:

Plenaria » 508

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	518
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 140)</i>	»	520
<i>Plenaria</i>	»	520
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	529
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	532
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 203)</i>	»	545
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 156)</i>	»	546
<i>Plenaria</i>	»	546
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 163)</i>	»	559
<i>Plenaria</i>	»	559
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	566

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato XX prevenzione e repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria (Riunione n. 5)</i>	<i>Pag.</i>	585
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	586
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	593
Per la semplificazione:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	600
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:		
<i>Plenaria</i>	»	601
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	602

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Mercoledì 9 dicembre 2020

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 18

*Presidenza del Presidente
GASPARRI*

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 11,30

AUDIZIONE INFORMALE DELLA DOTTORESSA PERRA, PRESIDENTE DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

COMMISSIONI CONGIUNTE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

della Camera dei deputati

Mercoledì 9 dicembre 2020

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

*Presidenza della Presidente della IX Commissione della Camera
PAITA*

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 15,20

AUDIZIONI INFORMALI DEL DOTTOR ZENO D'AGOSTINO, NELL'AMBITO DELLA PROPOSTA DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE (N. 67), E DEL DOTTOR PINO MUSOLINO, NELL'AMBITO DELLA PROPOSTA DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA DEL MARE TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE (N. 68), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Mercoledì 9 dicembre 2020

Plenaria

12^a Seduta

Presidenza della Presidente della 4^a Commissione

PINOTTI

Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Merlo e il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2020 (n. 219)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

La presidente PINOTTI ricorda che nella scorsa seduta i relatori avevano illustrato il provvedimento e nel corso della discussione generale erano emerse alcune richieste di chiarimenti al Governo.

Il sottosegretario di Stato MERLO risponde alla questione sollevata dal senatore Malan nella precedente seduta, concernente la presunta destinazione di parte dei fondi di cooperazione, previsti dalla deliberazione per

le missioni internazionali per l'area del Medio Oriente, ad organizzazioni della società civile italiane che operano in Palestina congiuntamente a ONG locali che potrebbero essere, a suo giudizio, vicine ad ambienti terroristici.

Peraltro, come ricordato dallo stesso Senatore, la questione era stata sollevata anche in una sua interrogazione del 2 luglio 2019, la numero 3-00975.

Segnala che il Governo ha comunque puntualmente fornito risposta all'interrogazione a risposta scritta 4-06584 avente quesito affine e presentata dall'onorevole Formentini lo scorso agosto.

Chiarisce che nessuno dei progetti di cooperazione citati dal senatore Malan è stato finanziato con risorse previste sul Fondo per le missioni internazionali di cui al presente decreto del Presidente del Consiglio di riparto. Neanche negli anni precedenti tali progetti erano stati finanziati con precedenti deliberazioni sulle missioni internazionali.

Nello specifico, a valere sulle risorse della deliberazione missioni di quest'anno, non si prevede, per i Territori Palestinesi, alcun finanziamento per progetti di organizzazioni della società civile locale ma esclusivamente contributi all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi per un valore di 2,5 milioni di euro e, all'Autorità Nazionale Palestinese, nell'ambito di un programma dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro per il contrasto alla disegualianza di genere, per un totale di 258.000 euro. Sono, inoltre, previste attività realizzate direttamente dalla sede dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo a Gerusalemme, per rafforzare l'accesso alle cure essenziali di emergenza-urgenza a Gaza, per un totale di 238.000 euro.

Assicura, pertanto che non vi è alcun collegamento tra le risorse previste dal decreto in esame e le iniziative di cooperazione realizzate da organizzazioni della società civile e richiamate dal senatore Malan nel suo intervento della precedente seduta.

Ribadisce la massima disponibilità a fornire ogni ulteriore chiarimento sui progetti realizzati nei Territori Palestinesi da ONG locali.

Auspica che le Commissioni riunite possano procedere ad approvare il parere sull'atto in esame con un consenso il più possibile ampio tra le forze politiche, in linea con quanto avvenuto negli anni passati, confermando, in tal modo, il sostegno trasversale all'impegno e al ruolo dell'Italia nel mondo, a favore della pace, della sicurezza e della stabilizzazione di aree di prioritario interesse nazionale.

Il sottosegretario di Stato CALVISI interviene a sua volta per rispondere ad alcuni rilievi sollevati nel corso della scorsa seduta dalla senatrice Rauti. Con riferimento alla Missione di addestramento delle forze di sicurezza libanesi, evidenzia come la sua mancata connotazione quale Missione Militare Bilaterale Italiana (MIBIL) sia unicamente ascrivibile alle necessità di riportare nelle tabelle indicazioni sintetiche, rimarcando, di contro, come nella relazione tecnica venga correttamente riportato il titolo della Missione nella sua interezza.

In ordine alla mancata menzione degli interventi profusi in Libano a sostegno delle autorità locali a seguito dell'esplosione avvenuta nell'area del porto di Beirut lo scorso 4 agosto, precisa come essi siano stati attuati ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), non rientrando dunque nel novero degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente Schema di decreto.

La presidente PINOTTI, constatato che non vi sono altri iscritti a parlare, chiede ai relatori di formulare una proposta di parere sul documento in esame.

I relatori DI MICCO (*M5S*) e ALFIERI (*PD*) propongono uno schema di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare per dichiarazioni di voto, la presidente PINOTTI, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole presentato dai relatori, che viene approvato.

La presidente PINOTTI si compiace dell'esito unanime della votazione.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 9 dicembre 2020

Plenaria

12^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
PESCO

La seduta inizia alle ore 12,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il Gruppo Lega-Salvini Premier-Psd'Az ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REFERENTE

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 dicembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato i subemendamenti relativi al subemendamento 1.1000/3000 del Governo.

Comunica inoltre che sono stati presentati gli ulteriori emendamenti e subemendamenti 2.0.2 (testo 2), 5.81 (testo 2), 8.61 (testo 2), 10.0.107 (testo 3), 17.0.2 (testo 2), 17.0.7 (testo 2), 18.0.1 (testo 2), 31.2 (testo 2), 31.0.1 (testo 2), 31.0.2 (testo 2), 33.0.25 (testo 2), 1.1000/147 (testo 2), 1.1000/220 (testo 3), 1.1000/279 (testo 2), 1.1000/345 (testo 3), 1.1000/345 (testo 2), 1.1000/447 (testo 2), 1.1000/499 (testo 2), 1.1000/512 (testo 2), 1.1000/513 (testo 2), 1.1000/3000/253 (testo 2), 1.1000/3000/353 (testo 3), 1.1000/3000/353 (testo 2), 1.1000/3000/391 (testo 2), 1.1000/3000/441 (testo 2), 1.1000/3000/553 (testo 2) e 1.1000/950, e gli ordini del giorno G/1994/43/5-6, G/1994/44/5-6 e G/1994/45/5-6, (*pubblicati in allegato*).

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 31.1 e 31.3, nonché il subemendamento 1.1000/500.

Segnala che i subemendamenti 1.1000/3000/326 e 1.1000/3000/543, a differenza di quanto precedentemente indicato, non sono da considerarsi ritirati.

Informa altresì che gli emendamenti 1.84 e 1.1000/30 sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/1994/41/5-6 e G/1994/42/5-6, (*pubblicati in allegato*).

Il presidente PESCO, in via preliminare, informa che vi è la possibilità, presso le strutture sanitarie, di sottoporsi ai *test* diretti a rilevare la positività da Covid-19, auspicando che i partecipanti ai lavori intendano cogliere tale occasione in modo da rafforzare le condizioni di sicurezza sanitaria nel prosieguo dell'esame.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) chiede come mai sia stato imposto ai componenti della 5^a e della 6^a Commissione di sottoporsi a tampone COVID-19.

Alla richiesta di chiarimenti formulata dal senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), risponde il presidente PESCO fornendo ragguagli.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva l'impossibilità di mantenere, nella sede ove sono in corso i lavori, il necessario distanziamento tra i presenti, e chiede pertanto alla Presidenza di garantire adeguate condizioni di sicurezza anche dal punto di vista logistico e organizzativo, aggiungendo che, in caso contrario, la seduta non potrebbe continuare.

Il presidente PESCO, dopo aver fornito rassicurazioni al riguardo, informa che la presente seduta sarà dedicata all'illustrazione degli emendamenti, in attesa della dichiarazione delle improponibilità, su cui sono in corso interlocuzioni con la Presidenza del Senato.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che la dichiarazione delle improponibilità, come più volte rappresentato, ha carattere pregiudiziale rispetto all'illustrazione degli emendamenti.

Il presidente PESCO risponde che non vi sono ostacoli procedurali all'avvio dell'illustrazione delle proposte emendative, in attesa della definizione del quadro delle improponibilità, reso particolarmente complesso dall'*iter* d'esame del provvedimento.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene inaccettabile la risposta del Presidente, anche alla luce del fatto che vi è stato tempo a sufficienza per completare l'istruttoria sulle improponibilità. Più in generale, rileva come l'esame del provvedimento sia stato caratterizzato fin dall'inizio da una impostazione del tutto anomala e molto discutibile, con l'innesto in corso d'opera di più decreti sotto forma di emendamenti e subemendamenti, che hanno reso estremamente complicato e difficoltoso il lavoro dei parlamentari.

Chiede pertanto alla Presidenza di assicurare la correttezza e la regolarità della conduzione dei lavori, aggiungendo che, altrimenti, il prosieguo dell'*iter* diventerà inevitabilmente problematico.

Il senatore FERRO (*FIBP-UDC*), alla luce della raccomandazione formulata dal Presidente in relazione alla possibilità di effettuare *test* per rilevare il *virus* COVID-19, richiama l'attenzione sull'opportunità di compiere una verifica sui partecipanti alla seduta.

Il PRESIDENTE ribadisce l'invito ai Gruppi parlamentari a organizzare gli interventi dei propri componenti in modo da assicurare, se possibile, il contingentamento delle presenze nella sala ove è in corso la seduta, al fine di evitare pericolosi assembramenti.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che i senatori di altre Commissioni non possono considerarsi spettatori passivi, ma sono pienamente titolati a partecipare attivamente alla seduta, a partire dalla illustrazione degli emendamenti.

Fa poi presente che l'urgenza non può giustificare lo stravolgimento delle regole e la mortificazione del Parlamento, compiuti dal Governo con interventi senza precedenti e al di fuori del quadro costituzionale.

Invita quindi la Presidenza a farsi interprete del disagio espresso da molti senatori, sia dal punto di vista procedurale che in merito alle condizioni di sicurezza sanitaria.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) interviene per rimarcare che non può configurarsi alcun obbligo in capo ai senatori di sottoporsi ai *test* COVID-19, se non ricorrono le condizioni stabilite dalle misure sanitarie di carattere generale.

Il presidente PESCO precisa di non aver prospettato in alcun modo l'obbligo dei senatori a sottoporsi a verifiche sanitarie, limitandosi a dare una serie di informazioni dirette a consentire uno svolgimento dei lavori quanto più possibile sicuro, spedito e regolare.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, in base al comma 1 dell'articolo 31, ogni senatore può partecipare alle sedute di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, senza diritto di voto, nonché illustrare, nel rispetto del comma 9 dell'articolo 100, gli emendamenti di cui è firmatario o aggiungere la propria firma ad altri emendamenti. Non condivide quindi l'invito che il Presidente ha rivolto ad alcuni senatori di seguire i lavori da un *monitor* in locali diversi dalla sala Koch.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) chiede se la Presidenza sia in grado di garantire la sicurezza dei lavori delle Commissioni riunite.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda criticamente che il Governo ha stabilito la prevalenza del diritto alla salute su tutti gli altri diritti costituzionalmente riconosciuti. Invita quindi la maggioranza ad essere conseguente, individuando dei locali idonei per il prosieguo dei lavori, così da non esporre ad ulteriori rischi tutti coloro che sono presenti all'interno della sala Koch.

La senatrice BOTTICI (*M5S*), in qualità di Questore del Senato, informa che i lavori delle Commissioni riunite potranno proseguire presso l'Aula legislativa, in modo da assicurare le condizioni di sicurezza sanitaria.

Il PRESIDENTE sospende la seduta per proseguire i lavori presso l'Aula legislativa.

La seduta, sospesa alle ore 12,40, è ripresa alle ore 12,50.

Il PRESIDENTE rinnova l'invito ai Gruppi parlamentari a collaborare per il miglior andamento dei lavori delle Commissioni riunite.

Il senatore De Bertoldi (*FdI*) ricorda che alle ore 14 è convocata la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario e chiede se sia possibile interrompere la seduta per permettere ai senatori che ne fanno parte di partecipare ai relativi lavori.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), nel convenire sulla difficoltà da parte di tutte le forze politiche e della Presidenza di organizzare i lavori, dovuta alla complessità dell'*iter* del provvedimento, nella consapevolezza dei termini stabiliti per la discussione del decreto-legge, ritiene opportuno attivare un'interlocuzione politica, anche a livello dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, per definire, se possibile, modalità condivise di prosecuzione dei lavori.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), ritornando sui profili di sicurezza sanitaria, informa che, a quanto gli consta, non è più possibile nella

giornata odierna sottoporsi a *test* di rilevazione del *virus* e richiama, a tale proposito, il dovere della Presidenza delle Commissioni riunite di farsi carico dell'incolumità dei partecipanti.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) chiede una sospensione dei lavori e sottolinea le possibili responsabilità della Presidenza nel caso in cui la seduta proseguisse e poi si registrasse la positività di qualche senatore.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ribadisce che non è stato imposto alcun obbligo di sottoporsi ad accertamenti sanitari, aggiungendo che subordinare la prosecuzione dei lavori in Commissione a tali verifiche appare in contraddizione con la partecipazione alla successiva seduta dell'Assemblea, convocata alle ore 16. Conclude pertanto che, al di là delle raccomandazioni e degli auspici di carattere precauzionale, valgono le regole generali stabilite per fronteggiare l'emergenza pandemica.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), richiamando le parole iniziali del presidente Pesco, reputa che vi sia stato un cambio di posizione della Presidenza sui profili concernenti le misure di sicurezza.

Per quanto riguarda poi la questione delle improponibilità, ricorda che la Presidenza, in altra seduta, aveva comunque assicurato che, in sede di illustrazione degli emendamenti, avrebbe anticipato le conclusioni dell'istruttoria sulle singole proposte illustrate, e chiede pertanto conto della valutazione sull'emendamento 1.375.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che non era presente nella seduta in cui, pur in assenza delle inammissibilità, è stato deciso di procedere con l'illustrazione degli emendamenti. Ricorda tuttavia che, salvo che non sia diversamente specificato dal Regolamento, anche in Commissione si seguono le disposizioni contenute nell'articolo 100. Giudica infine di buon senso che non si proceda ad illustrare un emendamento che poi verrà dichiarato inammissibile.

Il PRESIDENTE fa presente che, in base all'articolo 41 del Regolamento del Senato, la disciplina sulla discussione e sulla votazione in Assemblea trovano specificamente applicazione all'esame in Commissione in sede deliberante, mentre la sede referente è, per prassi consolidata, caratterizzata da maggiore flessibilità.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Presidente a quale articolo si stia facendo riferimento.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) contesta l'interpretazione del Presidente e chiede di informare la Presidenza del Senato e di convocare la Giunta per il Regolamento.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la necessità di disporre dei precedenti, nonché di convocare la Giunta per il regolamento.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) propone alla Presidenza una sospensione dei lavori per permettere ai senatori di valutare i precedenti citati.

Il presidente PESCO ribadisce che non vi è alcun obbligo di far precedere l'illustrazione degli emendamenti dalla dichiarazione delle improponibilità, come peraltro risulta da diversi precedenti, a partire dal decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto «decreto Agosto»).

Ritiene comunque opportuno, al fine di consentire un approfondimento dei profili procedurali, concludere la seduta e disporre un'ulteriore convocazione per stasera alle ore 21.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE informa che, come convenuto poc'anzi, le Commissioni riunite torneranno a riunirsi oggi, mercoledì 9 dicembre, alle ore 21.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

(al testo del decreto-legge)

G/1994/41/5-6 (già em. 1.84)

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994 di «conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene improrogabili misure per il sostegno ai settori economici maggiormente colpiti dalle ulteriori misure restrittive adottate con il DPCM 24 ottobre 2020 volte al contenimento del virus e alla tutela della salute dei cittadini;

al comma 1 dell'articolo 1, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", si riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633 del 1972, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto;

in particolare, il comma 3 dello stesso articolo 1 stabilisce che il valore soglia per aver titolo al contributo è previsto che sia calcolato sul raffronto tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019;

considerato che:

tale misura appare penalizzare fortemente le imprese del settore termale e turistico, che proprio nel mese di aprile abitualmente non registrano introiti in linea con la media annuale;

la pandemia di coronavirus (COVID-19) ha innescato una crisi senza precedenti nell'economia del settore, dovuta all'immediato e forte shock che ha investito il comparto. Per sua natura, il turismo, oltre ad essere il settore più colpito da questo evento di natura straordinaria, sarà quello che ripartirà più lentamente degli altri settori industriali italiani;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adeguare, anche nei successivi provvedimenti, il valore soglia di riferimento di questo strumento alle reali caratteristiche dei predetti settori, utilizzando come riferimento la media calcolata sul periodo gennaio/agosto 2020, rispetto al corrispondente periodo del 2019.

G/1994/42/5-6 (già em. 1.1000/30)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994 di «conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene improrogabili misure per il sostegno ai settori economici maggiormente colpiti dalle ulteriori misure restrittive adottate con il DPCM 24 ottobre 2020 volte al contenimento del virus e alla tutela della salute dei cittadini;

l'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e l'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 prevedono che il contributo a fondo perduto spetti a chi abbia subito una riduzione di oltre un terzo del fatturato del mese di aprile;

pur apprezzando le motivazioni che hanno indotto a commisurare alla prima erogazione l'ammontare della seconda tranche del contributo a fondo perduto, al fine di accelerare la definizione delle pratiche e l'erogazione del contributo, occorre evidenziare come l'applicazione di tale criterio sia suscettibile di determinare, in alcuni casi, conseguenze paradossali. Ad esempio, non viene considerato il danno subito dalle attività ubicate in montagna, che hanno visto svanire il fatturato di marzo legato alle settimane bianche. O quello subito dalle imprese delle località balneari, che hanno riaperto i battenti a maggio. Inoltre, non si considera in alcun modo il danno effettivo subito a seguito dei provvedimenti restrittivi relativi al periodo autunnale, rischiando di riconoscere un contributo maggiore a chi ha subito un danno minore e viceversa;

ne consegue una ingiusta disparità di trattamento, che non aveva ragion d'essere nel mese di maggio e rischia di risultare assurda nel mese di novembre;

la pandemia di coronavirus (COVID-19) ha innescato una crisi senza precedenti nell'economia del settore, dovuta all'immediato e forte shock che ha investito il comparto. Per sua natura, il turismo, oltre ad essere il settore più colpito da questo evento di natura straordinaria, sarà quello che ripartirà più lentamente degli altri settori industriali italiani;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire, anche nei successivi provvedimenti, che, a richiesta degli interessati, il contributo venga ricalcolato assumendo a riferimento un mese diverso, presumibilmente quello in cui l'impresa avrà subito il maggior danno.

G/1994/43/5-6

ALFIERI, STEGER, ROJC, VATTUONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1994,

premesso che:

il provvedimento in esame è finalizzato alla predisposizione di ulteriori misure di sostegno ai lavoratori, alle imprese, nonché in materia di salute, giustizia e sicurezza, a seguito dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, che definiscono ulteriori misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

le economie dei comuni italiani di frontiera da sempre sono legate al flusso della clientela in entrata dai Paesi limitrofi, flusso che consente il mantenimento in vita delle principali attività commerciali di questi territori;

l'acuirsi nuovamente della crisi epidemiologica da Covid-19 ha portato all'adozione di nuove misure restrittive imposte ai fini del contenimento del contagio;

i predetti territori si sono trovati, dunque, a subire massicce perdite di presenze provenienti da oltre confine con pesanti ricadute per le economie degli stessi, economie peraltro ancora profondamente segnate dagli esiti del lockdown della scorsa primavera;

considerato che:

l'articolo 59 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri;

come già evidenziato anche i comuni di frontiera registrano significative presenze di cittadini provenienti dai paesi esteri confinanti, che finiscono con l'essere il principale volano per l'economia delle fasce territoriali di confine. Pertanto, a fronte di una situazione che presenta diverse

analogie con i comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ristorati dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, appare necessario estendere la portata della stessa misura anche ai predetti comuni;

impegna il Governo:

a riconoscere un contributo a fondo perduto per i comuni citati in premessa allo scopo di ristorare le economie di territori tra i più colpiti dalle misure restrittive e di contenimento del contagio da Covid-19 disposte con i decreti del Presidente del Consiglio del 24 e del 3 novembre 2020.

G/1994/44/5-6

MIRABELLI, PITTELLA, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1994,

premessi che:

il provvedimento in esame è finalizzato alla predisposizione di ulteriori misure di sostegno ai lavoratori, alle imprese, nonché in materia di salute, giustizia e sicurezza, a seguito dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, che definiscono ulteriori misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 23 giugno 2020, recante Definizione dei criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive, disciplina l'erogazione ai comuni dei contributi per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive a valere sul Fondo per gli interventi di demolizione di opere abusive;

in particolare, il comma 3, dell'articolo 3 del predetto decreto ministeriale dispone che le somme assegnate ai Comuni per ciascun intervento siano pari al 50% del costo totale dello stesso. Tali somme, tuttavia, vengono anticipate dai Comuni stessi, che a loro volta si trovano spesso in situazioni di difficoltà finanziaria, laddove non anche in situazioni di dissesto;

alla mancanza di fondi occorre aggiungere le spese di giustizia che le Amministrazioni si trovano a sostenere nei casi di ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato degli occupanti;

nonostante le misure di ristoro disposte dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché dai diversi provvedimenti approvati dall'inizio della crisi epidemiologica dovuta alla diffusione del virus Covid-19, i Comuni italiani si trovano co-

munque a vivere una situazione di difficoltà economica dovuta alle minori entrate;

considerato che:

tra le diverse disposizioni introdotte con il provvedimento *de quo*, si segnala l'articolo 4 che dispone per le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, già sospese ai sensi dell'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ulteriore sospensione fino alla data del 31 dicembre 2020, rendendo, al contempo, inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

considerato, inoltre, che:

alle difficoltà già esposte si aggiungano le ulteriori criticità legate all'esecuzione degli ordini di abbattimento di edifici occupati da interi nuclei familiari a fronte delle misure di contenimento approvate da Governo con il Decreto del Presidente del Consiglio del 24 ottobre 2020 e quello del 3 novembre 2020;

in questo contesto, infatti, i Comuni si troverebbero a dover fronteggiare sia occasioni di contagio vista la necessità per tali famiglie di trovare una nuova collocazione, che occasioni di scontro e tensioni sociali;

a tal riguardo, si evidenzia come l'assessore alla Legalità, Sicurezza e Immigrazione della Regione Campania, Mario Morcone, con una lettera al Prefetto di Napoli abbia chiesto la sospensione delle demolizioni di immobili abusivi per il periodo dell'emergenza legata alla pandemia. La richiesta al Prefetto fa seguito ad una mozione approvata all'unanimità dai gruppi dell'assemblea regionale e rappresenta come possa finire con l'essere controproducente in una fase così difficile, dare esecuzione a provvedimenti che rischiano solo di alimentare le difficoltà di un tessuto sociale già duramente provato dalla crisi epidemiologica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, alla luce di quanto esposto in premessa, di sospendere l'esecuzione degli ordini di abbattimento fino alla fine dello stato di emergenza, allo scopo di non apportare ulteriori criticità ai diversi Comuni del territorio nazionale, già duramente colpiti dalla crisi epidemiologica.

G/1944/45/5-6

GIROTTI, CROATTI, COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle im-*

prese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (A.S. 1994),

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

come ormai noto, la contaminazione ambientale è una possibile fonte di infezione da SARS-CoV-2. Gli studi sinora condotti si sono concentrati, attraverso campionamenti di superfici ed aria, sull'analisi della permanenza del virus nell'ambiente. In particolare, è emerso che il virus espirato da individui infetti può essere disperso da flussi d'aria nell'ambiente anche in assenza di procedure che generano aerosol;

la sanificazione degli ambienti interni è divenuta, dunque, di stringente attualità per la pandemia da Covid-19;

considerato che:

uno studio dell'Università di Padova, condotto dall'équipe del Professor Andrea Crisanti, ha dimostrato l'efficacia del plasma freddo nell'eliminare il Covid-19. Nello studio si afferma che i sanificatori d'ambiente al plasma freddo uccidono il Covid al 99,99999% dopo soli 30 minuti di esposizione; ciò lascia supporre che il raggiungimento dell'abbattimento previsto dalle norme tecniche (4 unità logaritmiche) possa occorrere per tempi considerevolmente minori. Ciò accade con un adeguato numero di apparecchiature, in funzione delle caratteristiche ambientali e delle dimensioni degli spazi;

la moderna tecnologia oggetto dello studio (Non Thermal Plasma - NTP) è basata sul fenomeno della ionizzazione. Un fenomeno fisico generato a temperatura ambiente utilizza l'aria come miscela gassosa trasformandola in un gas ionizzato costituito da varie particelle cariche elettricamente: elettroni, ioni, atomi e molecole che scontrandosi tra loro producono specie ossidanti, la reattività delle particelle provoca poi fenomeni di ossidazione in grado di disaggregare i composti organici volatili, batteri, microorganismi, odori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire il regolare svolgimento delle attività economiche aperte al pubblico, senza limitazioni orarie, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che si dotino di sistemi di sanificazione dell'aria in grado di provvedere velocemente all'abbattimento della carica virale previsto dalle norme tecniche, anche prevedendo misure di carattere fiscale volte a sostenere i medesimi soggetti, in particolare quelli che operano in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.

Art. 1.**1.1000/147 (testo 2)**

COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del presente articolo, nonché quelle previste dall'articolo 8, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).».

1.1000/220 (testo 3)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) dopo l'**articolo** 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Lavoratori impatriati altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti:

''2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, i soggetti in possesso di un titolo di studio *post lauream* che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, nel periodo d'imposta in corso alla data di approvazione della presente legge, risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. La percentuale di cui al precedente periodo è ridotta al venti per cento per i predetti lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo e al cinque per cento per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo.

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.''

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 4,8 milioni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 della presente legge.».

1.1000/279 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), capoverso «Art. 13-ter.», dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, in caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus Covid-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi professionisti dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché consulenti del lavoro, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i termini degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nel periodo tra il 1 gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono differiti di trenta giorni.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai termini a carico dei professionisti ivi indicati per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Il mandato deve essere stato conferito al professionista o alla società di servizi di cui quest'ultimo sia unico socio avente il requisito di iscrizione di cui al comma 4-bis.».

1.1000/345 (testo 3)

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera l) capoverso «Art. 13-quinquies» dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il *bonus* è riconosciuto, altresì, ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.».

1.1000/345 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera l) capoverso «Art. 13 quinquies») dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il bonus è riconosciuto, altresì, ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.».

Conseguentemente, al comma 6 le parole: «il limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 milioni di euro per l'anno 2020 e, per quanto specificamente attiene ai benefici di cui al comma 3-bis, 5 milioni per l'anno 2021».

Conseguentemente, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come rifinanziato dall'articolo 34 del presente decreto.».

1.1000/447 (testo 2)

CONZATTI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, lettera o), dopo il capoverso: «Art. 19-quater» aggiungere il seguente:

«Art. 19-quinquies.

(Misure urgenti per il rafforzamento del sistema sanitario nazionale)

1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, garantire l'erogazione dei livelli essenziali e fronteggiare la carenza di medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, anche in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le misure previste dall'art. 30-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono estese anche ai medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le misure previste dall'art. 30-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono estese altresì ai medici dell'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro».

1.1000/499 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera r), capoverso «Art. 31-bis.», dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 ed al fine di assicurare che le consultazioni elettorali di cui ai precedenti commi 1 e 2 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, indipendentemente dalle finalità di cui ai richiamati commi 1 e 2, le elezioni degli Ordini e Collegi professionali già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate e si svolgono non prima di 90 giorni e non oltre i 150 giorni successivi alla stessa data.».

«4-ter Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994 n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti.».

1.1000/512 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera r), dopo il capoverso: «31-ter», è inserito il seguente:

«Art. 31-quater.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale''.

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: ''In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del consiglio deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi''.

3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera *m*) è inserita la seguente:

''*m*-bis) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato''.

4. All'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 è inserito, in fine, il seguente periodo: ''Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto, dei membri che compongono il Consiglio''.

5. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: "nel registro dei revisori contabili" sono aggiunte le seguenti: "assicurando l'equilibrio di genere di modo che il genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi"*;

6. All'articolo 25 del *decreto legislativo* 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo:*

"In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del Consiglio nazionale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi.";

b) *al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *dopo le parole: "nel rispetto delle proporzioni" sono inserite le seguenti: "e dell'equilibrio tra i generi"*;

- *è inserito, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato"*.

7. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali".

8. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: *"assicurando l'equilibrio tra i generi di modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi"*.

1.1000/513 (testo 2)

CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera r), dopo il capoverso «31-ter», è inserito il seguente:

«Art. 31-quater.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è inserito il seguente:

”Art. 20-bis.*(Istituzione commissione elettorale)*

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature di cui all’articolo 21, comma 5, secondo periodo, il presidente dell’Assemblea costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati.

2. Quando il Consiglio dell’Ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico di cui all’articolo 21, comma 10-bis, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenza alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal Consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del Consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, terzo periodo, il Consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal Consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso di cui al comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente e segretario sono svolte rispettivamente dal presidente e dal segretario del Consiglio. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto dell’equilibrio tra i generi, ed anche delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 1 e 9, e 21, commi 5, 6 e 7 della presente legge e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti.

6. terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l’ordine di presentazione.

7. La commissione è coadiuvata, per la sola fase dello scrutinio delle schede elettorali, da due scrutatori scelti dal Presidente, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti e che non risultino candidati.”.

2. All’articolo 21 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 10 è inserito il seguente: ”10-bis. I Consigli dell’Ordine possono altresì, con propria delibera, disporre che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico, le cui caratteristi-

che ed esigenze di tutela saranno oggetto del regolamento elettorale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera p).".

b) Al comma 13 dopo le parole: "il presidente" sono inserite le seguenti: "della commissione elettorale di cui all'articolo 20-bis" e dopo le parole: "fra gli elettori presenti" sono inserite le seguenti: "secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 7".

c) Al comma 15 dopo le parole: "il presidente" sono inserite le seguenti: "della commissione elettorale di cui all'articolo 20-bis".

3. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I revisori possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due".».

1.1000/950

I RELATORI

All'emendamento 1.1000, comma 1, lettera o), capoverso "Art. 19-ter", nel comma 1, lettera b), comma 5-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «90 per cento», con le parole: «95 per cento».

1.1000/3000/1

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) alla lettera a), dopo il punto 1 inserire il seguente:

"1-bis) il comma 3, primo periodo è sostituito dal seguente: 'Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nel mese di aprile 2020, ovvero nel trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019'».

1.1000/3000/2

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) alla lettera a), dopo il numero 1, inserire il seguente:

"1-bis) al comma 3, sostituire le parole: 'aprile 2020', con le seguenti: 'dicembre 2020', e le parole: 'aprile 2019', con le seguenti: 'dicembre 2019'».

1.1000/3000/3

RAMPI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) alla lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

''1-bis) al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: 'Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede ai sensi dell'articolo 34''».

1.1000/3000/4

PAROLI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), anteporre la seguente:

«0a) alla lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

''1-bis) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: ', nonché ai soggetti che a partire dalla stessa data, pur avendo operato una trasformazione della società hanno mantenuto lo stesso codice Ateco.'''».

1.1000/3000/5

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) alla lettera a), dopo il punto 1) inserire i seguenti:

''1-bis) dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, dopo le parole: aprile '2019', aggiungere le seguenti: 'oppure, a richiesta del beneficiario, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del trimestre marzo-maggio 2020 o del trimestre giugno-agosto 2020 e l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi rispettivamente del trimestre marzo-maggio 2019 e del trimestre giugno-agosto 2019,';

1-ter) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ', così come modificato dal presente decreto, ovvero, a richiesta del beneficiario, secondo i criteri stabiliti per i soggetti di cui al comma 6';

2) alla lettera *b*), sopprimere la parola: '4' e aggiungere, in fine, le seguenti: ', così come modificato dal presente decreto'''».

1.1000/3000/6

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) alla lettera *a*), dopo il numero 1), è inserito il seguente:

''1-bis) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro'''».

1.1000/3000/7

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) alla lettera *a*), dopo il numero 1), è inserito il seguente:

''1-bis) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

''9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.'''».

1.1000/3000/8

ROMANI, QUAGLIARIELLO, BERUTTI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) alla lettera *a*), punto 3, dopo il capoverso ''14-ter'', aggiungere i seguenti:

''14-quater. È riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 149 del 2020 anche in favore dei soggetti i cui codici Ateco non sono ricompresi negli Allegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge

n. 149 del 2020 e siano stati colpiti, anche indirettamente, dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19.

14-*quinquies*. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 14-*quater* spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

14-*sexies*. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 14-*quater* è determinato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Coloro che risultino beneficiari del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 come convertito in legge, qualora l'ammontare del contributo, a seguito del calcolo effettuato ai sensi del presente comma, risulti inferiore a quello determinato in base al presente comma, hanno diritto ad un'integrazione di quanto corrispondente per differenza."».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede nel limite di euro 100 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

1.1000/3000/9

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) alla lettera b), capoverso "Art. 1-*bis*", dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti titolari di partita IVA che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni confinanti con le aree del territorio nazionale, per le quali è riconosciuto uno scenario di massima gravità e un livello di rischio alto."».

1.1000/3000/10

MANCA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) alla lettera b), capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti titolari di partita IVA che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni confinanti con le aree del territorio nazionale, per le quali è riconosciuto uno scenario di massima gravità e un livello di rischio alto."».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «570 milioni».

1.1000/3000/11

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), sostituire il capoverso «Art. 1-bis.1» con il seguente:

«Art. 1-bis.1.

*(Estensione dell'applicazione dell'articolo 1
ad ulteriori attività economiche)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del presente decreto.

2. Le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 e classificato totalmente montano di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 che nel mese di aprile non hanno subito una riduzione del fatturato possono richiedere il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 in base alla riduzione del fatturato di uno dei tre mesi successivi maggio, giugno o luglio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 451 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 338 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

1.1000/3000/12

PEROSINO

Al subemendamento 1.100/3000, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», dopo le parole «Allegato 4» aggiungere le seguenti: «ed ai soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.».

Conseguentemente, al comma 2 le parole: «446», sono sostituite dalle seguenti: «556» e le parole: «338» dalle seguenti: «438».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 100 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo della legge n. 196 del 2009.

1.1000/3000/13

VACCARO, CROATTI, ANASTASI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché ai soggetti che abbiano dichiarato di svolgere attività di produzione, vendita di prodotti artigiani, anche se escluse dall'allegato 4 del presente decreto».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/14

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», all'allegato 4 ivi richiamato, dopo il codice ATECO:

«46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno» sono inseriti i seguenti:

Codice ATECO	%
43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca	200%
45.20.10 - Riparazioni meccaniche di autoveicoli	100%
45.20.30 - Riparazioni di impianti elettrici di autoveicoli	100%
45.20.40 - Riparazione e sostituzione di pneumatici	100%
45.20.91 - Lavaggio auto	100%
46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette	150%
46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche	150%
46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	200%
46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	150%
46.6 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture	150%
47.29.90 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca	200%
47.30.00 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione	100%
47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante	100%
49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	400%
56.29.10 - Mense	100%
56.29.20 - <i>Catering</i> continuativo su base contrattuale	100%
70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione	200%
73.11.0 - Agenzie pubblicitarie	200%
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie	200%
73.11.02 - Conduzione di campagne di <i>marketing</i> e altri servizi pubblicitari	200%
73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari	200%
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine <i>web</i>	200%
74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici	200%
74.90.99 - Altre attività professionali nca	200%
79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio	200%
79.12.0 - Attività dei <i>tour operator</i>	200%
82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca	200%
92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera	150%
92.00.11 - Servizi riguardanti i tavoli da gioco	200%
92.00.12 - Gestione di apparecchi da intrattenimento	200%
92.00.13 - Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo	200%
92.00.19 - Altri servizi riguardanti il gioco	200%
92.00.20 - Servizi riguardanti le scommesse	200%
92.00.29 - Altri servizi riguardanti le scommesse	200%

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente disposizione, stimati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

1.1000/3000/15

IANNONE, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», all'allegato 4 ivi richiamato, aggiungere il seguente:

Codice ATECO	%
47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	100,00%

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 17 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

1.1000/3000/16

IANNONE, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», all'allegato 4 ivi richiamato, aggiungere il seguente:

Codice ATECO	%
47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) (Descrizione: Commercio al dettaglio di articoli per puericultura, modellismo, articoli pirotecnici per le feste)	100,00

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 17 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

1.1000/3000/17

IANNONE, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», all'allegato 4 ivi richiamato, aggiungere il seguente:

Codice ATECO	%
46.75.02 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria (Descrizione: Commercio all'ingrosso di articoli pirotecnici)	100,00

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 17 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

1.1000/3000/18

IANNONE, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», all'allegato 4 ivi richiamato, aggiungere il seguente:

Codice ATECO	%
47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini	100,00

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 17 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

1.1000/3000/19

CANTÙ, ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di erogare interventi di sostegno ai settori economici individuati dai Codici ATECO 86.21.00 - Servizi degli studi medici di medicina generale, 86.22 - Servizi degli studi medici specialistici, 86.23.00 - Attività degli studi odontoiatrici, 87.10.00 - Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani, 87.20.00 - Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti, 87.30.00 - Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili, 87.90.00 - Altre strutture di assistenza sociale residenziale, nonché finanziare attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita il Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, di seguita denominato "Fondo". Il Fondo è alimentata da donazioni liberamente erogate dai lavoratori del settore pubblica e privato che abbiano delegato il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o sua i multipli in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di COVID-19, fissata per il 18 marzo di ciascun anno. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo.

1-ter. Chiunque svolga una professione sanitaria e socio-sanitaria e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, consistente in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla Tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177. L'indennizzo di cui al presente comma, integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, ha decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda e non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-quater. Qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19 sia derivata la morte dei soggetti di cui al comma 1-ter, in sostituzione dell'indennizzo è erogato un assegno *una tantum* nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carica nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori,

fratelli maggiorenni inabili al lavoro. L'assegno non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testa unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-quinquies. L'indennizzo di cui al comma 1-*ter* l'assegno *una tantum* di cui al comma 1-*quater* sana erogati dal Ministero della salute a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1-*bis*, nonché dei fondi di cui agli articoli 22-*bis* e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei limiti di capienza dei medesimi.

1-sexies. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui al comma 1-*ter* o l'assegno *una tantum* di cui al comma 1-*quater* presentano domanda al Ministero della salute entro il termine perentorio di tre anni, decorrente dalla data in cui, sulla base della documentazione di cui ai successivi periodi, l'avente diritto risulti aver avuta conoscenza del danno. Alla domanda di indennizzo è allegata la documentazione comprovante la data delle diagnosi e le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni e dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto. Alla domanda di assegno *una tantum* è allegata la documentazione comprovante la data della diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e il decesso.

1-septies. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra l'infezione da COVID-19 e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La presenza di concause preesistenti certificate, che abbiano determinato l'insorgenza dell'infezione da COVID-19, non preclude il diritto all'indennizzo di cui al comma 1-*ter* o all'assegno *una tantum* di cui al comma 1-*quater*. Nel verbale della commissione medico ospedaliera di cui al presente comma è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità, ai sensi della Tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Avversa il giudizio della commissione è ammessa ricorso al Ministero della salute, da promuovere a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data della notifica e dalla piena conoscenza del giudizio. Entro sei mesi dalla data di presentazione del ricorso, il Ministro della salute decide con atto comunicato al ricorrente entro i successivi trenta giorni. La mancata decisione nel termine di cui al secondo periodo equivale ad accoglimento.

1-octies. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinnanzi al giudice ordinaria competente entro un anno dalla comunicazione della decisione di rigetto sul ricorso. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessata può presentare domanda di revisione al Ministero della salute entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio di aggravamento si osserva la procedura di cui al comma 1-*sexies.*».

Conseguentemente, alla lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», al comma 2, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dal» inserire le seguenti: «comma 1 del».

1.1000/3000/20

CANTÙ, ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAL, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di erogare interventi di sostegno ai settori economici individuati dai Cadici ATECO 86.21.00 - Servizi degli studi medici di medicina generale, 86.22 - Servizi degli studi medici specialistici, 86.23.00 - Attività degli studi odontoiatrici, 87.10.00 - Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani, 87.20.00 - Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti, 87.30.00 - Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili, 87.90.00 - Altre strutture di assistenza sociale residenziale, nonché finanziare attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19, pressa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è alimentata da donazioni liberamente erogate dai lavoratori del settore pubblico e privata che abbiano delegato il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o suoi multipli in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di COVID-19, fissata per il 18 marzo di ciascun anno. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo.

1-ter. Nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta da medici e personale sanitario e socio-sanitario operanti nel settore privato e pubblico, in occasione di lavoro, tale infezione è inquadrata e trattata come infortunio sul lavoro, anche-ai fini assicurativi, ancorché i suoi effetti si manifestino non immediatamente, salvo sia dimostrato che il contagio sia avvenuto per cause estranee all'attività-lavorativa e professionale. I soggetti di cui al periodo precedente che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla preciso individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, e non abbiano ottenuto risarcimento da parte delle imprese assicurative, hanno diritto a un indennizzo da parte dello Stato consistente in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177. L'indennizzo di cui al presente comma, integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, ha decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda e non concorre alla formazione

del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-quater. Per le medesime finalità di cui al comma *1-ter*, secondo periodo, qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui al comma *1-ter*, in sostituzione dell'indennizzo è erogato un assegno una tantum nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro l'assegno non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-quinquies. L'indennizzo di cui al comma *1-ter* e l'assegno una tantum di cui al comma *1-quater* sono erogati dal Ministero della salute a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma *1-bis*, nonché dei fondi di cui agli articoli *22-bis* e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertita, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei limiti di capienza dei medesimi.

1-sexies. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui al comma *1-ter* o l'assegno una tantum di cui al comma *1-quater* presentano domanda al Ministero della salute entro il termine perentorio di tre anni, decorrente dalla data in cui, sulla base della documentazione di cui ai successivi periodi, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. Alla domanda di indennizzo è allegata la documentazione comprovante la data delle diagnosi e le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto. Alla domanda di assegno una tantum è allegata la documentazione comprovante la data della diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e il decesso.

1-septies. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra l'infezione da COVID-19 e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La presenza di concause preesistenti certificate, che abbiano determinato l'insorgenza dell'infezione da COVID-19, non preclude il diritto all'indennizzo di cui al comma *1-ter* o all'assegno una tantum di cui al comma *1-quater*. Nel verbale della commissione medico ospedaliera di cui al presente comma è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità, ai sensi della tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Avverso il giudizio della commissione è ammesso ricorso al Ministero della salute, da promuovere a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio. Entro sei mesi dalla data di presentazione del ricorso, il Ministro della salute decide con atto comunicato al ricorrente entro i successivi trenta giorni. La mancata decisione nel termine di cui al secondo periodo equivale ad accoglimento.

1-octies. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinnanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione di rigetto sul ricorso. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle le-

sioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministero della salute entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio di aggravamento si osserva la procedura di cui al comma 1-*sexies*.».

Conseguentemente, al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), capoverso « Art. 1-bis.1», al comma 2 dopo le parole: «Agli oneri derivanti dal» inserire le seguenti: «comma 1 del».

1.1000/3000/21

AUGUSSORI, CANTÙ, ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di erogare interventi di sostegno ai settori economici individuati dai Codici ATECO 86.21.00 - Servizi degli studi medici di medicina generale, 86.22 - Servizi degli studi medici specialistici, 86.23.00 - Attività degli studi odontoiatrici, 87.10.00 - Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani, 87.20.00 - Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti, 87.30.00 - Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili, 87.90.00 - Altre strutture di assistenza sociale residenziale, nonché finanziare attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, di seguito denominata "Fondo". Il Fondo è alimentato da donazioni liberamente erogate dai lavoratori del settore pubblico e privata che abbiano delegato il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o suoi multipli in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di COVID-19, fissata per il 18 marzo di ciascun anno. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerta con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fonda.

1-ter. Chiunque svolga una professione sanitaria e socio-sanitaria e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, consistente in un assegno non reversibile determinata nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177. L'indennizzo di cui al pre-

sente comma, integrata dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, ha decorrenza dal primo giorno successivo a quella di presentazione della domanda e non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-quater. Qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19 sia derivata la morte dei soggetti di cui al comma *1-ter*, in sostituzione dell'indennizzo è erogata un assegno una tantum nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carica nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro. L'assegno non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-quinquies. L'indennizzo di cui al comma *1-ter* e l'assegno una tantum di cui al comma *1-quater* sono erogati dal Ministero della salute a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma *1-bis*, nonché dei fondi di cui agli articoli *22-bis* e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei limiti di capienza dei medesimi.

1-sexies. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui al comma *1-ter* o l'assegno una tantum di cui al comma *1-quater* presentano domanda al Ministero della salute entro il termine perentorio di tre anni, decorrente dalla data in cui, sulla base della documentazione di cui ai successivi periodi, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. Alla domanda di indennizzo è allegata la documentazione comprovante la data delle diagnosi e le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto. Alla domanda di assegno una tantum è allegata la documentazione comprovante la data della diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e il decesso.

1-septies. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra l'infezione da COVID-19 e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La presenza di concause preesistenti certificate, che abbiano determinato l'insorgenza dell'infezione da COVID-19, non preclude il diritto all'indennizzo di cui al comma *1-ter* o all'assegno una tantum di cui al comma *1-quater*. Nel verbale della commissione medico ospedaliera di cui al presente comma è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità, ai sensi della tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Avverso il giudizio della commissione è ammesso ricorso al Ministero della salute, da promuovere a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio. Entro sei mesi dalla data di presentazione del ricorso, il Ministro della salute decide con atto comunicato al ricorrente entro i successivi trenta giorni. La mancata decisione nel termine di cui al secondo periodo equivale ad accoglimento.

1-*octies*. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinnanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione di rigetto sul ricorso. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministero della salute entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio di aggravamento si osserva la procedura di cui al comma 1-*sexies*.

1-*novies*. A decorrere dall'anno accademico 2021-2022, nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, sono istituite borse di studio riservate agli orfani del personale sanitario rimasto vittima del COVID-19 nel corso dell'anno 2020, a totale o parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza, in essere o futura, del corso di laurea in medicina o in altri corsi universitari per le professioni sanitarie. Le borse di studio di cui al presente comma sono esenti da ogni imposizione fiscale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di erogazione delle borse di studio di cui al presente comma. Ai conseguenti oneri, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», al comma 2 dopo le parole: «Agli oneri derivanti dal» inserire le seguenti: «comma 1 del».

1.1000/3000/22

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), capoverso «Art.1-bis.1», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire misure di sostegno agli operatori del settore economico individuato dal Codice ATECO 88.10.00, alle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti, accreditate e contrattualizzate con il Sistema sanitario nazionale, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di misure di isolamento degli utenti contagiati, di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo denominato Fonda di sostegno per le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti, volto a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 700 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto-legge, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennizzo di cui al periodo precedente. Al conseguente onere, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

Conseguentemente, al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», al comma 2 dopo le parole: «Agli oneri derivanti dal» inserire le seguenti: «comma 1 del».

1.1000/3000/23

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alinnea, alla lettera a), al capoverso «Art. 1-bis.1», dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91 7, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.

1-ter. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.

1-quater. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo-unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

1-quinquies. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio - dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

1-sexies. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrecentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

1-*septies*. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma I, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

1-*octies*. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

1-*nonies*. L'ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell'importo dei contributi spettanti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149.

1-*decies*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1-*undecies*. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.».

1.1000/3000/24

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), al capoverso «Art. 1-bis.1», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano altresì agli esercenti in via prevalente, qualora aventi sede o unità locali nelle località sciistiche, una delle attività di cui ai Codici ATECO 55.10.00 (Alberghi), 55.10.10 (Villaggi turistici), 55.10.20 (Ostelli della gioventù), 55.10.30 (Rifugi di montagna) e 55.10.51 (Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, *bed and breakfast, residence*) in misura del 20 per cento dei ricavi conseguiti nel primo quadrimestre dell'anno 2018 e comunque non inferiore ad euro 5.000,00. Per i soggetti di cui ai seguenti periodi che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo ammonta al 50 per cento del fatturato del mese di gennaio 2019 ed in misura comunque non inferiore ad euro 5.000,00».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1-bis.1, secondo comma, le parole: «446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 338 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «596 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 588 milioni per l'anno 2021»;*

b) *alla lettera o), articolo 34 apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 5, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni»;

2) al comma 61 alinea, le parole: «19.071,356 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «19.221,356 per l'anno 2020»;

3) al comma 6, lettera a) le parole: «860 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «900 milioni»;

4) al comma 6, lettera b), le parole: «1.680 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.730 milioni»;

5) al comma 6, lettera c), le parole: «3.390 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.450 milioni»;

c) *alla lettera p), punto2), allegato 5, la cifra del livello massimo del ricorso al mercato finanziario è rideterminata in 749.840 in competenza ed in 797.840 in cassa.*

1.1000/3000/25

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), al capoverso «Art. 1-bis.1», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano altresì agli esercenti in via prevalente l'attività di cui al Codice ATECO 49.39.01 (Gestioni di funicolari, *ski-lift* e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano) in misura del 20 per cento dei ricavi conseguiti nell'anno 2018 e comunque non inferiore ad euro 50.000,00. Per i soggetti di cui ai precedenti periodi che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo ammonta al 50 per cento del fatturato del mese di gennaio 2019 ed in misura comunque non inferiore ad euro 50.000,00».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1-bis.1, secondo comma, le parole: «446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 338 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «596 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 588 milioni per l'anno 2021»;*

b) *alla lettera o), articolo 34 apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 5, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni»;

2) al comma 6, alinea, le parole: «19.071,356 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «19.221,356 per l'anno 2020»;

3) al comma 61 lettera a) le parole: «860 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «900 milioni»;

4) al comma 6, lettera b), le parole: «1.680 milioni» sono sostituite dalle parole: «1.730 milioni»;

5) al comma 6, lettera c), le parole: «3.390 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.450 milioni»;

c) alla lettera p), punto 2), allegato 5, la cifra del livello massimo del ricorso al mercato finanziario è rideterminata in 749.840 in competenza ed in 797.840 in cassa.

1.1000/3000/26

CARIO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), al capoverso «Art. 1-bis.1», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, allegato 4) aggiungere i seguenti codici Ateco:

''01.41.00 - allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo - 200%

01.42.00 - allevamento di bovini e Bufalini da carne - 200%

01.45.00 - allevamento di ovini e caprini - 200%

01.50.00 - coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali - 200%

01.26.00 - coltivazione di frutti oleosi (olivi per olio extravergine e per olive da tavola) - 200%''».

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: «446 milioni» con le seguenti: «546 milioni» e le parole: «338 milioni» con le seguenti: «438 milioni».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «500 milioni», al comma 6 sostituire le parole: «19.071,356» con le seguenti: «19.171,356» e alla lettera a) sostituire le parole: «860» con le seguenti: «960».

1.1000/3000/27

PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), al capoverso «Art. 1-bis.1», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, si applicano per ciascuna sede o unità operativa di un operatore dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

1.1000/3000/28

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, DAMIANI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), al capoverso «Art. 1-bis.1», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«3. Il limite dell'importo del contributo di cui all'articolo 1, comma 8, si applica per ciascuna sede o unità operativa di un operatore dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

1.1000/3000/29

LANZI, VACCARO, CROATTI, ANASTASI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.1», inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.1.

(Fondo per il ristoro delle attività commerciali ricadenti nei Comuni sotto i 100.000 abitanti)

1. Al fine di ristorare le attività commerciali ricadenti nei Comuni sotto i 100.000 abitanti, oggetto di ulteriori restrizioni per gli orari di apertura a seguito di ordinanze sindacali comunali maggiormente restrittive rispetto a quanto in vigore a livello nazionale o regionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di euro di euro 1 milione per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/30

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.1», inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.1.

(Disposizioni in materia di valutazione delle rimanenze per le attività di commercio al dettaglio nel settore moda)

''1. Per l'anno 2021, con esclusivo riguardo alle attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, il valore delle rimanenze, determinato secondo i criteri di cui ai commi da 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 92 del Testo unico delle imposte sui redditi, pubblicato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, può essere ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari al venticinque per cento.

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso articolo 34, comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «500 milioni''».

1.1000/3000/31

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.1», inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.1.

(Ulteriori misure di sostegno a favore dei beneficiari di «Resto al sud» per far fronte all'emergenza sanitaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 245 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un fondo di ulteriori 100 milioni di euro per il 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente: ''Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021''.

1.1000/3000/32

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.1» inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.1.

(Aumento del Fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021";

b) al primo periodo le parole: "5 milioni di euro," sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente di 5 milioni di euro e 20 milioni di euro";

c) al secondo periodo, dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2020", aggiungere le seguenti: "e 20 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/33

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.1» inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.1.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. Il fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/34

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.1», aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.1.1.

(Disposizioni riguardanti le vendite straordinarie)

1. Al fine di rispondere alle difficoltà del settore commerciale a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia da Covid-19, in deroga all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le regioni possono anticipare la data di inizio delle vendite di fine stagione e delle vendite promozionali sin dal 10 dicembre 2020 e prorogarle fino a 60 giorni dal termine dello stato di emergenza».

1.1000/3000/35

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alea, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.1» inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.1.

(Misure per la promozione dell'occupazione giovanile)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, anche in ragione delle gravi conseguenze in termini occupazionali della crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le misure di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono prorogate per l'anno 2021».

1.1000/3000/36

FENU, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.2», comma 1, dopo le parole: «che registrino una significativa perdita di fatturato» aggiungere le seguenti: «nonché per l'assegnazione di misure di ristoro ai soggetti che non abbiano registrato fatturato nell'anno 2019

per sospensione, per causa di forza maggiore, di attività relative a codici ATECO destinatari di misure fiscali e di ristoro».

1.1000/3000/37

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), capoverso «Art. 1-bis.2» dopo le parole: «può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi» inserire le seguenti: «nonché l'erogazione di ulteriori contributi a fondo perduto per i soggetti che registrano una perdita di fatturato calcolata su base almeno semestrale.».

1.1000/3000/38

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), capoverso «Art. 1-bis.2», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Una quota del fondo di cui al comma 1, non inferiore a 200 milioni di euro, è destinata, quale contributo a fondo perduto, alle imprese che gestiscono servizio di trasporto funiviario. Il contributo di cui al presente comma spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono individuate le modalità di attuazione del presente comma».

1.1000/3000/39

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alea, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.2» inserire il seguente:

«Art. 1-bis.2.1.

(Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali del settore aereo)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali del settore del trasporto aereo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il Fondo è finalizzato al salvataggio delle imprese del settore di cui all'art. 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e a garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul

piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i livelli occupazionali dando la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021 mediante l'accesso a trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria.

3. Il Fondo opera riconoscendo alle imprese che presentino o abbiano in corso domande di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria l'esonero, per l'anno 2021, dal contributo addizionale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, nella misura di quanto già corrisposto da ciascuna per tale contributo nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

4. Le aziende che dopo la data prevista dal comma 6 del precedente articolo 54 avranno necessità di procedere a licenziamenti collettivi nel corso del 2021 cesseranno di aver diritto all'esonero a partire dalla data di avvio della procedura.

5. I periodi di Cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui al comma 3, non si computano ai fini della determinazione dei limiti di durata, di cui all'articolo 22, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e la loro proroga o una nuova richiesta di autorizzazione non è assoggettata al rispetto degli intervalli ivi previsti.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

7. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

8. Agli oneri di cui ai comma 1, pari ad euro 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/40

ROMANO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3», aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.3.1.

(Disposizioni concernenti l'indennità a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, di seguito decreto mini-

steriale, adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è nuovamente erogata *una tantum* anche per il mese di dicembre 2020 elevata all'importo di 1.000 euro.

2. L'indennità di cui al comma 1 spetta ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al predetto decreto ministeriale. Ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennità si applicano le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 ottobre 2020 e del termine per l'iscrizione agli enti di previdenza obbligatoria di diritto che è esteso dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Le domande per l'accesso all'indennità per i soggetti di cui al presente comma devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. L'indennità di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale è riconosciuta ed erogata anche ai professionisti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell'anno 2019 e entro il 31 ottobre 2020, purché nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto ministeriale attestino un reddito professionale entro i limiti ivi indicati e che siano stati già beneficiari dell'indennità di cui al decreto ministeriale stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite delle disposizioni di cui all'articolo 34.»

1.1000/3000/41

SANTANGELO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3», inserire il seguente:

«Art. 1-bis.3.1.

(Misure urgenti a sostegno dei familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Ai familiari dei membri dell'equipaggio a bordo di imbarcazioni da pesca sequestrate da autorità di Paesi non appartenenti all'Unione europea è riconosciuto un indennizzo commisurato ai giorni di detenzione nel limite massimo di euro 600 al mese.

2. Sono esclusi dalla percezione del trattamento di cui al comma 1 coloro che risultano trattenuti legittimamente dalle autorità di Paesi stranieri.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione dell'indennizzo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.».

1.1000/3000/42

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.4.

(Misure per le aree colpite da eventi sismici)

1. L'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è abrogato.».

1.1000/3000/43

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3», aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.4.

(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle c.d. Zone Rosse)

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56 (attività dei servizi di ristorazione) localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanza del Ministro della salute adottata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come introdotto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nel periodo intercorrente tra il 3 novembre 2020 e il 31 marzo 2021, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 per

l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto o di consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie o di terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10 mila euro al mese per ciascuna delle unità locali del beneficiario attive alla data del 1° gennaio 2021, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/44

FARAONE, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3», aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.4.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2020" sono inserite le seguenti: "e 2021";

b) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

”a-bis) adozione di sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCREDIA e probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione con degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;”».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 400 milioni di euro per l’anno 2021».

1.1000/3000/45

CARBONE, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3», inserire il seguente:

«Art. 1-bis.4.

(Deposito cauzionale per avviamento Agenzia del lavoro)

1. All’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: ”di un deposito cauzionale di 350.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: ”di un deposito cauzionale di 150.000 euro”».

1.1000/3000/46

CENTINAIO, SIRI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3», aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.4.

(Misure di sostegno al settore pirotecnico italiano)

1. Al fine di sostenere gli operatori del settore pirotecnico interessati dalle misure restrittive per contenere la diffusione dell’epidemia ”Covid-19”, è riconosciuto, per l’anno 2021, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di essere in possesso di autorizzazione di pubblica sicurezza, in corso di validità, per la fabbricazione e/o il deposito di articoli pirotecnici ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

e dei capitoli 11° e/o 111°, e/o IV e/o VI° dell'allegato B del Regolamento di esecuzione al T.U.I.P.S. (regio decreto 6 maggio 1940 n. 635). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei corrispondenti mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando le percentuali previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei rispettivi mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 2019 sulla base dei criteri stabiliti dal comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera *c*), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

4. All'importo calcolato in base al comma 3 va detratto l'eventuale contributo già erogato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

8. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, paria 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/47

LEONE, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3», aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.4.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta affitti)

1. Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì nella misura dell'ottanta per cento, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, alle imprese il cui volume di ricavi e compensi registrato nel periodo semestrale che va da maggio a ottobre 2020 abbia registrato una contrazione superiore al 50 per cento rispetto allo stesso semestre del precedente periodo d'imposta.».

Conseguentemente, alla lettera o), al capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «585 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/48

LANZI, VACCARO, CROATTI, ANASTASI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3», aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.4-bis.

(Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nei settori della ristorazione e dell'alloggio)

1. Al fine di favorire investimenti volti a rilanciare il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del Covid-19, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito della Sezione ATECO I (Attività dei servizi di alloggio e ristorazione) che risultino essere beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente decreto, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli strettamente funzionali all'esercizio dell'attività sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) l'acquisto di macchinari per la conservazione e la lavorazione degli alimenti;

b) l'acquisto di attrezzature professionali per la ristorazione e l'ospitalità;

c) l'acquisto di impianti per il trattamento dell'acqua;

d) l'acquisto di strumenti e articoli professionali utilizzati per la conservazione e la trasformazione dei prodotti alimentari.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta fino ad un massimo pari al 100 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente decreto ricevuto da ogni beneficiario, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 possono optare per la sua cessione anche parziale, anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/49

Pietro PISANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3» inserire il seguente:

«Art. 1-bis.4.

(Misure per i gestori degli impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti)

1. In considerazione dei danni subiti da i gestori degli impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione del fatturato conseguente al decremento dei traffici sulle strade e autostrade nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media del fatturato registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri recati dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per-far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 11 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/50

PERGREFFI, CAMPARI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3» inserire il seguente:

«Art. 1-bis.4.

(Misure per attività site all'interno di stazioni ferroviarie ed aeroporti)

1. In considerazione dei danni subiti da bar, ristoranti, tabaccherie, edicole e ogni altra attività collocata all'interno di stazioni ferroviarie

ed aeroporti a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione del fatturato conseguente al decremento dei traffici in stazioni e aeroporti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media del fatturato registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento del ristoro di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri recati dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/51

DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) dopo l'articolo 1-bis.3 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.4.

(Parificazione trattamento fiscale per i fondi di previdenza complementare)

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo il periodo: "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" è aggiunto il seguente: "e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento."».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1.1000/3000/52

DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) dopo l'articolo 1-bis.3 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.4.

(Misure urgenti in favore degli Enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno n. 509 del 1994, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da inviare ai Ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica».

1.1000/3000/53

DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) dopo l'articolo 1-bis.3 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.4.

(Misure economiche in favore delle Casse di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti)

1. In esecuzione delle delibere assunte per interventi assistenziali in favore dei propri iscritti dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021, le indennità e contributi riconosciuti dalle Casse di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 non si considerano proventi conseguiti in sostituzione di redditi o a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi e pertanto non costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, come disciplinati dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917».

1.1000/3000/54

DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) dopo l'articolo 1-bis.3 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.4.

(Abolizione del super bollo delle automobili)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 170 milioni di euro, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/55

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3», inserire il seguente:

«Art. 1-bis.4.

(Detassazione per le start-up innovative)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le *start-up* innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le condizioni ai quali le *start-up* innovative devono attenersi per poter accedere ai benefici previsti dal comma 1.

3. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per i prestiti agevolati garantiti dallo Stato, denominato "Fondo StartItalia", con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate

le modalità di funzionamento del Fondo StartItalia prendendo in considerazione per il riparto delle risorse:

- a) l'età anagrafica inferiore ai 35 anni del titolare della nuova società;
- b) la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e politici;
- c) l'alto valore aggiunto dell'azienda nell'ambito agro-alimentare, biotecnologico, dell'economia verde, delle nanotecnologie, dell'informatica, della meccatronica o della salute.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto».

1.1000/3000/56

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3», inserire il seguente:

«Art. 1-bis.4.

1. Ai datori di lavoro privati, titolari di start-up innovative, che a decorrere dal 1° gennaio 2021, assumono lavoratori, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro annui per ciascun lavoratore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/3000/57

PARAGONE

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) alla lettera a), dopo il punto 1) è inserito il seguente:

1-bis) al comma 3 sostituire le parole: "del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019" con le seguenti: "del periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019"».

1.1000/3000/58

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alea, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

”e-bis) all'articolo 6, dopo il comma 3, inserire il seguente:

’3-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. Considerata l'eccezionalità della situazione e la crisi che ha colpito in particolare modo le imprese del settore agricolo, i cofinanziamenti sono concessi in deroga ai limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti Stato di importanza minore (*de minimis*);

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus;

d) per la realizzazione delle azioni riportate nel presente comma, sono messi a disposizione ulteriori 100 milioni di euro per il 2021'.”».

Conseguentemente al comma 4 dopo le parole: «pari a 350 milioni di euro», aggiungere le seguenti: «e 100 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/59

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo la lettera e), è inserita la seguente:

”e-bis) all’articolo 4, dopo il comma, 1 è aggiunto il seguente:

’1-bis. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall’emergenza epidemiologica, le indennità di cui all’articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.’».

1.1000/3000/60

COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

”e-bis) all’articolo 5, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

’7-bis. Per l’anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d’imposta di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell’annualità di riferimento investimenti per l’adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell’onere derivante dal presente comma, quantificata in 30 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.’».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 570 milioni di euro per l’anno 2021.».

1.1000/3000/61

SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

”e-bis) all’articolo 5, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

’5-bis. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico delle attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nei limiti di spesa di cui al comma 5-ter, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite *Voucher* di importo non superiore a 5.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (*’de minimis’*), concessi ai soggetti di cui al presente comma per l’acquisto di software, hardware o servizi che consentano lo sviluppo di soluzioni di *e-commerce*. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti lo schema *standard* di bando e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente comma.

5-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.””».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 585 milioni di euro per l’anno 2021.».

1.1000/3000/62

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

”e-bis) all’articolo 5, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

’7-bis. Per l’anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all’articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20,7 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.””».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 579,3 milioni di euro per l'anno 2021.».

1.1000/3000/63

RAMPI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo la lettera d), inserire la seguente:

''d-bis) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

'Art. 5-bis.

1. All'articolo 181, comma 181-*bis*, della legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: 'decreto legislativo 31 marzo 1998', n. 114, è aggiunto il seguente periodo: 'nonché alle attività di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337''».

1.1000/3000/64

RAMPI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo la lettera d), inserire la seguente:

''d-bis) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

'Art. 5-bis.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola: 'balneari', è aggiunta la frase: 'e i parchi divertimento''».

1.1000/3000/65

COLTORTI, FLORIDIA, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserita la seguente», con le seguenti: «sono inserite le seguenti»;*

2) *alle parole: «c-bis)» premettere le seguenti:*

«c.1) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

”Art. 3-bis.

(Fondo per la ricerca e sviluppo della mobilità sostenibile)

1. È istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento dell'attività di ricerca, sviluppo e realizzazione delle aziende con sede in Zone Economiche Speciali operanti nel settore del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile di veicoli a basse emissioni, con valore inferiore ai 50gCO₂/km.”».

Conseguentemente, al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera o) al capoverso «art. 3», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2021», con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/66

PESCO, ACCOTO, DESSÌ, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserita la seguente», con le seguenti: «sono inserite le seguenti»;*

2) *alle parole: «c-bis)» premettere le seguenti:*

«c1) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

”Art. 4-bis.

(Fondo per i proprietari di immobili oggetto di sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa)

1. Al fine di sostenere i proprietari di immobili oggetto di sospensione ai sensi dell'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni per l'anno 2021, destinato alla concessione di un contributo a fondo perduto, fino all'esaurimento delle risorse.

2. Possono presentare la domanda di accesso al fondo i proprietari immobiliari che versino in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

3. Il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate ed è pari al 30 per cento dell'ammontare dei canoni non riscossi, previa presentazione

di apposita di istanza, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021. L'Agenzia delle Entrate provvede al monitoraggio del-rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.'».

1.1000/3000/67

FENU, DESSÌ, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserita la seguente», con le seguenti: «sono inserite le seguenti»;*

2) *alle parole: «c-bis)» premettere le seguenti:*

«c1) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ristoro per i proprietari di immobili oggetto di sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa)

1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere i seguenti commi:

''1-bis. Al fine di sostenere i proprietari di immobili oggetto di sospensione ai sensi del comma 1, è riconosciuto un contributo per il mese di gennaio 2021, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito i sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-ter. L'indennità di cui al presente articolo è riconosciuta a condizione che il richiedente il contributo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui L'indennità è erogata dall'Agenzia delle Entrate, previa presentazione di apposita di istanza, nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2021. L'Agenzia delle Entrate provvede al

monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

1-quater. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del periodo precedente, sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.'».

1.1000/3000/68

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'alinea, le parole:* «è inserito il seguente articolo», *sono sostituite dalle seguenti parole:* «sono inseriti i seguenti articoli»;
- b) *dopo il capoverso:* «Art. 6-bis» *è aggiunto il seguente:*

«Art. 6-ter.

(Investimenti in stampa grafica e cartotecnica pubblicitaria e commerciale funzionali alla ripresa delle attività produttive colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per l'anno 2021, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% per cento degli investimenti effettuati che effettuano investimenti in stampati pubblicitari e commerciali e/o cartotecnici di cui al comma 2, alle imprese rientranti nelle attività rientranti nei codici Ateco:

- a) Alberghi: 55.10.00
- b) Ostelli: 55.20.20
- c) Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte:
55.30.00
- d) Terme: 96.04.20
- e) Agenzie di Viaggio: 79.11.00
- f) *Tour operator* 79.12.00
- g) Ristorazione: 56.1; 56.2
- h) Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali:
93.29.20
- i) Porti turistici: 52.22.09
- l) Nautica: 77.21.02 ; 77.34.00; 50.10.00; 30.12.00
- m) Autotrasporto viaggiatori: 49.39.09

- n) Trasporto ferroviario di passeggeri: 4 9 .10-. 00
- o) Impianti di risalita: 49.39.09; 49.39.01
- p) Attività dei servizi connessi al trasporto aereo: 52.23.00
- q) *Catering* aereo: 56.29.20,
- r) Servizi di pulizie compagnie aeree: 81.22.02
- s) Parchi di divertimento e parchi tematici: 93.21.00, 92.33.00, 91.04.00, 93.29.90
- t) Intrattenimento e discoteche: 93.29.1 O
- u) Convegni e fiere: 82.30.00
- v) Organizzazione di Feste e Cerimonie: 96.09.05
- z) Organizzazione eventi culturali, teatrali, concerti: 90.02.09
- aa) Imprese culturali e creative: 90.0; 91.02; 91.03
- bb) Attività di musei: 91.02.00
- cc) Attività di biblioteche ed archivi: 91.01.00
- dd) Centri Sportivi Aziendali: 93.11.00
- ee) Servizi di *Tax Free Shopping*: 64.99.6
- ff) *Travel Retail*: 4 7.19.9; 56.10.11; 46.17 .O; 11.02.2; 4 7.24.2; 56.10.3; 56.30.
- gg) Cambiavalute: 66.12.00

2. Le tipologie di stampati pubblicitari e commerciali e/o cartotecnici le cui spese connesse sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 sono quelle indicate dai codici Prodcom Ateco 2007:

- a) 17231230: buste (incluse le bustine)
- b) 17231250: biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta;
- e) 18121230: cataloghi commerciali; stampati;
- d) 18121250: materiale pubblicitario stampato (esclusi i cataloghi commerciali);
- e) 18121449: cartoline postali stampate, illustrate o meno;
- f) 18141030: rilegatura e finitura di *brochure*, riviste, cataloghi, campioni, volantini pubblicitari e articoli simili (piegatura, assemblaggio, cucitura, incollaggio, taglio, applicazione della copertina)

3. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 15,2 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2021.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione dei beneficiari del credito d'imposta, agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE)

n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimi", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.1000/3000/70

RAMPI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'alinea, sostituire le parole:* «è inserito il seguente articolo», *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti articoli»;
- b) *dopo il capoverso «Art. 6-bis», inserire il seguente:*

«Art. 6-ter.

(Investimenti in stampa grafica e cartotecnica pubblicitaria e commerciale funzionali alla ripresa delle attività produttive colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per l'anno 2021, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% per cento degli investimenti effettuati che effettuano investimenti in stampati pubblicitari e commerciali e/o cartotecnici di cui al comma 2, alle imprese rientranti nelle attività rientranti nei codici Ateco:

- a) Alberghi: 55.10.00
- b) Ostelli: 55.20.20
- c) Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte:
55.30.00
- d) Terme: 96.04.20
- e) Agenzie di Viaggio: 79.11.00
- f) Tour operator 79.12.00-
- g) Ristorazione: 56.1; 56.2

- h) Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali: 93.29.20
 - i) Porti turistici: 52.22.09
 - l) Nautica: 77.21.02; 77.34.00; 50.10.00; 30.12.00
 - m) Autotrasporto viaggiatori: 49.39.09
 - n) Trasporto ferroviario-di passeggeri: 49.10.00
 - o) Impianti di risalita: 49.39.0.9; 49.39.01
 - p) Attività dei servizi connessi al trasporto aereo: 52.23.00
 - q) *Catering* aereo: 56.29.20,
 - r) Servizi di pulizie compagnie aeree: 81.22.02
 - s) Parchi di divertimento e parchi tematici: 93.21.00, 92.33.00, 91.04.00, 93.29.90
 - t) Intrattenimento e discoteche: 93.29.1 O
 - u) Convegni e fiere: 82.30.00
 - v) Organizzazione di Feste e Cerimonie: 96.09.05
 - z) Organizzazione eventi culturali, teatrali, concerti: 90.02.09
 - aa) Imprese culturali e creative: 90.0; 91.02; 91.03
 - bb) Attività di musei: 91.02.00
 - cc) Attività di biblioteche ed archivi: 91.01.00
 - dd) Centri Sportivi Aziendali: 93.11.00
 - ee) Servizi di *Tax Free Shopping*: 64.99.6
 - ff) *Travel Retail*: 47.-19.9;56.10.11; 46.17.0; 11.02.2; 47.24.2; 56.10.3; 56.30.
 - gg) Cambiavalute: 66.12.00

2. Le tipologie di stampati pubblicitari e commerciali e/o cartotecnici le cui spese connesse sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 sono quelle indicate dai codici Prodcom Ateco 2007:

- a) 17231230: buste (incluse le bustine)
- b) 17231250: biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta;
- e) 18121230: cataloghi commerciali; stampati;
- d) 18121250: materiale pubblicitario stampato (esclusi i cataloghi commerciali);
- e) 18121449: cartoline postali stampate, illustrate o meno;
- f) 18141030: rilegatura e finitura di *brochure*, riviste, cataloghi, campioni, volantini pubblicitari e articoli simili (piegatura, assemblaggio, cucitura, incollaggio, taglio, applicazione della copertina)

3. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 15,2 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2021.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione dei beneficiari del credito d'imposta, agli inve-

stimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura,

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.1000/3000/71

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti parole: «sono inseriti i seguenti»*

b) *dopo l'alea: «Art. 6-bis» è aggiunto il seguente articolo:*

«Art. 6-ter.

(Investimenti in stampa grafica e cartotecnica pubblicitaria e commerciale funzionali alla ripresa delle attività produttive colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per l'anno 2021, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati che effettuano investimenti in stampati pubblicitari e commerciali e/o cartotecnici di cui al comma 2, alle imprese rientranti nelle attività rientranti nei codici Ateco:

a) Alberghi: 55.10.00

- b) Ostelli: 55.20.20
- c) Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte:
55.30.00
- d) Terme: 96.04.20
- e) Agenzie di Viaggio: 79.11.00
- f) Tour operator 79.12.00
- g) Ristorazione: 56.1; 56.2
- h) Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali:
93.29.20
- i) Porti turistici: 52 .22.09
- l) Nautica: 77.21.02; 77.34.00; 50.10.00; 30.12.00
- m) Autotrasporto viaggiatori: 49.39.09
- n) Trasporto ferroviario di passeggeri: 49.10.00-
- o) Impianti-di risalita: 49.39.09; 49.39.01
- p) Attività dei servizi connessi al trasporto aereo: 52.23.00
- q) Catering aereo: 56.29.20,
- r) Servizi di pulizie compagnie aeree: 81.22.02
- s) Parchi di divertimento e parchi tematici: 93.21.00, 92.33.00,
91.04.00, 93.29.90
- t) Intrattenimento e discoteche: 93.29.10
- u) Convegni e fiere: 82.30.00
- v) Organizzazione di Feste e Cerimonie: 96.09.05
- z) Organizzazione eventi culturali, teatrali, concerti: 90.02.09 aa)
- Imprese culturali e creative: 90.0; 91.02; 91.03
- bb) Attività di musei: 91.02.00
- cc) Attività di biblioteche ed archivi: 91.01.00
- dd) Centri Sportivi Aziendali: 93.11.00
- ee) Servizi di Tax Free Shopping: 64.99.6
- ff) Travel Retail: 47.19.9; 56.10.11; 46.17.0; 11.02.2; 47.24.2;
56.10.3; 56.30
- gg) Cambiavalute: 66.12.00

2. Le tipologie di stampati pubblicitari e commerciali e/o cartotecnici le cui spese connesse sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 sono quelle indicate dai codici Prodcod Ateco 2007:

- a) 17231230: buste (incluse le bustine)
- b) 17231250: biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta;
- c) 18121230: cataloghi commerciali; stampati;
- d) 18121250: materiale pubblicitario stampato (esclusi i cataloghi commerciali);
- e) 18121449: cartoline postali stampate, illustrate o meno;
- f) 18141030: rilegatura e finitura di brochure, riviste, cataloghi, campioni, volantini pubblicitari e articoli simili (piegatura, assemblaggio, cucitura, incollaggio, taglio, applicazione della copertina)

3. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 14,7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2021.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione dei beneficiari del credito d'imposta, agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 /2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 14,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1000/3000/72

COLLINA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «è inserito il seguente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti articoli»*

b) *dopo l'alinea: «Art. 6-bis» è aggiunto il seguente articolo:*

«Art. 6-ter.

(Investimenti in stampa grafica e cartotecnica pubblicitaria e commerciale funzionali alla ripresa delle attività produttive colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per l'anno 2021, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati che effettuano investimenti in stampati pubblicitari e commerciali e/o cartotecnici di cui al comma 2, alle imprese rientranti nelle attività rientranti nei codici Ateco:

- a) Alberghi: 55.10.00
- b) Ostelli: 55.20.20
- c) Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte:
55.30.00
- d) Terme: 96.04.20
- e) Agenzie di Viaggio: 79.11.00
- f) Tour-operator 79.12.00
- g) Ristorazione: 56.1; 56.2
- h) Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali:
93.29.20
- i) Porti turistici: 52.22.09
 - l) Nautica: 77.21.02; 77.34.00; 50.10.00; 30.12.00
- m) Autotrasporto viaggiatori: 49.39.09
 - n) Trasporto ferroviario di passeggeri: 49.10.00
 - o) Impianti di risalita: 49.39.09; 49.39.01
 - p) Attività dei servizi connessi al trasporto aereo: 52.23.00
 - q) Catering aereo: 56.29.20,
 - r) Servizi di pulizie compagnie aeree: 81.22.02
 - s) Parchi di divertimento e parchi tematici: 93.21.00, 9223:00,
91.04.00, 93.29.90
 - t) Intrattenimento e discoteche: 93. 29.10
 - u) Convegni e fiere: 82.30.00
 - v) Organizzazione di Feste e Cerimonie: 96.09.05
 - z) Organizzazione eventi culturali, teatrali, concerti: 90.02.09
 - aa) Imprese culturali e creative: 90.0; 91.02; 91.03
 - bb) Attività di musei: 91.02.00
 - cc) Attività di biblioteche ed archivi: 91.01.00
 - dd) Centri Sportivi Aziendali: 93.11.00
 - ee) Servizi di Tax Free Shopping: 64.99.6
 - ff) Travel Retail: 47.19.9; 56.10.11; 46.17.0; 11.02.2; 47.24.2;
56.10.3; 56.30
 - gg) Cambiavalute: 66.12.00

2. Le tipologie di stampati pubblicitari e commerciali e/o cartotecnici le cui spese connesse sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 sono quelle indicate dai codici Prodcom Ateco-2007:

- a) 17231230: buste (incluse le bustine)

- b) 17231250: biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta;
- c) 18121230: cataloghi commerciali; stampati;
- d) 18121250: materiale pubblicitario stampato (esclusi i cataloghi commerciali);
- e) 18121449: cartoline postali stampate, illustrate o meno;
- f) 18141030: rilegatura e finitura di brochure; riviste, cataloghi, campioni, volantini pubblicitari e articoli simili (piegatura, assemblaggio, cucitura, incollaggio, taglio, applicazione della copertina)

3. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma I è autorizzata la spesa di 14,7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2021.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione dei beneficiari del credito d'imposta, agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso Art. 34, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: « 585,3 milioni».

1.1000/3000/73

ROSSOMANDO, COLLINA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *le parole:* «è inserito il seguente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono inseriti i seguenti articoli»
- b) *dopo il capoverso «Art. 6-bis», aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 6-ter.

(Disposizioni in materia di provvedimenti relativi ai consorzi di garanzia fidi)

1. Allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività a sostegno delle micro e piccole medie imprese da. Parte dei Confidi iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 855, i provvedimenti di revoca di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 2 aprile 2015, conseguenti al raggiungimento e/o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro, sono sospesi sino al 31 dicembre 2022».

1.1000/3000/74

ROSSOMANDO, COLLINA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *le parole: «è inserito il seguente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti articoli»;*
- b) *dopo il capoverso «Art. 6-bis», aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 6-ter.

(Disposizioni in materia di esercizio prevalente dell'attività di garanzia dei consorzi di garanzia fidi)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo"».

1.1000/3000/75

ROSSOMANDO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'alinea, le parole: «è inserito il seguente articolo» sono sostituite dalle seguenti parole: «sono inseriti i seguenti articoli»;*
- b) *dopo il capoverso: «Art. 6-bis» è aggiunto il seguente articolo:*

«Art. 6-ter.

(Fondi interconsortili)

1. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", inserire le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci"».

1.1000/3000/76

CARIO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c) sostituire le parole «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Contributo a fondo perduto per le imprese del settore zootecnico)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nei settori zootecnico e agricolo delle zone montane e svantaggiate del Paese, che si trovano a fronteggiare maggiori difficoltà dovute ai fenomeni siccitosi straordinari dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020, e anche ai maggiori costi causati dall'emergenza epidemiologica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura di 100 milioni per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

2. Il contributo spetta ai soggetti che abbiano subito nell'aprile 2020 una riduzione pari al 30 per cento del fatturato rispetto al fatturato del mese di aprile 2019 e che siano contraddistinti dai seguenti codici Ateco:

01.41.00 - allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo

01.42.00 - allevamento di bovini e Bufalini da carne

01.45.00 - allevamento di ovini e caprini.

01.50.00 - coltivazioni agricole-associate all'allevamento di animali.

01.26.00 - coltivazione di frutti oleosi (olivi per olio extravergine e per olive da tavola).

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 1 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso Art. 34, comma 5, sostituire le parole «600- milioni» con le seguenti «500 milioni».

1.1000/3000/77

FAGGI, CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, in legge 17 luglio 2020 che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.

1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.

1-quater. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1-bis, è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del quindici per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e successive modifiche ed integrazioni. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.

1-quinquies. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-sexies. L'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio 2021 provvede all'erogazione del contributo sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77.

1-septies. Il contributo di cui-ai precedenti commi:

a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020,

recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche"».

1.1000/3000/78

NENCINI, SBROLLINI, NANNICINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere le imprese di produzione del settore dello spettacolo danneggiate dall'emergenza della diffusione del COVID-19, quota parte delle risorse di cui al comma 1 è destinata:

a) ai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni che abbiano percepito nell'anno 2019 introiti, sia a percentuale che a compenso fisso, per un ammontare totale che sia superiore al contributo ministeriale assegnato con D.D. 11 luglio 2019, n.1100;

b) ai soggetti non beneficiari del contributo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), che abbiano effettuato durante l'anno un minimo di milletrecento giornate lavorative e un minimo di centodieci giornate recitative.

1-ter. Per i soggetti di cui al comma 1-bis, lettera b), la base di calcolo è data dal valore del totale degli incassi conseguiti nel 2019, detratta per intero l'eventuale somma già percepita in virtù del D.D. 20 novembre 2020.

1-quater. Le risorse di cui al comma 1-bis sono ripartite tra i soggetti beneficiari proporzionalmente ai contributi previdenziali versati nel 2019.

1-quinquies. In ogni caso, l'importo di ciascun contributo a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis non può essere superiore a 800.000 euro.».

1.1000/3000/79

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d) al capoverso «Art. 9-bis.1», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, iscritti alla previ-

denza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

1.1000/3000/80

CENTINAIO, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c) capoverso «Art. 6-bis», al comma 2, sostituire le parole: «10 milioni» le parole: «20 milioni», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le imprese di trasporto pubblico non di linea, le cui attività sono riferite al codice ATECO 493909».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/81

MALLEGNI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), capoverso «Art. 6-bis», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «15 milioni» e al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «350 milioni», con le seguenti: «345 milioni».

1.1000/3000/82

PITTELLA, MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera c), capoverso «Art. 6-bis», comma 2, le parole: «esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00» sono sostituite con le seguenti parole: «esercenti le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, limitatamente alle attività effettuate mediante autobus scoperti nonché alle attività di gestione di servizi di linea di granturismo, aventi lo scopo di servire località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche, e di gestione di linee di collegamento città-aeroporto o città-stazione».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «575 milioni».

1.1000/3000/83

PARAGONE

Al subemendamento 1.1000/3000 lettera c), capoverso «Art. 6-bis», al comma 2, le parole: «esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00» sono sostituite dalle seguenti: «esercenti le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, limitatamente alle attività effettuate mediante autobus scoperti nonché alle attività di gestione di servizi di linea di granturismo, aventi lo scopo di servire località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche, e di gestione di linee di collegamento città-aeroporto o città-stazione».

1.1000/3000/84

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», al comma 2, le parole: «esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00», sono sostituite dalle seguenti: «esercenti le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, limitatamente alle attività effettuate mediante autobus scoperti nonché alle attività di gestione di servizi di linea di granturismo, aventi lo scopo di servire località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche, e di gestione di linee di collegamento città-aeroporto o città-stazione.»

1.1000/3000/85

DE BERTOLDI, DE CARLO, CALANDRINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c-bis) all'articolo 6-bis, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: «alle parole: esercenti, mediante autobus scoperti; le attività riferite al codice ATECO 49.31.00,» sono sostituite dal seguente periodo: «esercenti le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, limitatamente alle attività effettuate mediante autobus scoperti nonché alle attività di gestione di servizi di linea di granturismo, aventi lo scopo di servire località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche, e di gestione di linee di collegamento città-aeroporto o città-stazione».

1.1000/3000/86

CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», le parole: «esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00» sono sostituite con le seguenti: «esercenti

le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, limitatamente alle attività effettuate mediante autobus scoperti nonché alle attività di gestione di servizi di linea di granturismo, aventi lo scopo di servire località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche, e di gestione di linee di collegamento città-aeroporto o città-stazione».

1.1000/3000/87

DI GIROLAMO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», al comma 2, al secondo periodo sostituire le parole: «esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00» con le seguenti: «esercenti le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, limitatamente alle attività effettuate mediante autobus scoperti, ovvero alla gestione di linee di collegamento città-aeroporto o città-stazione,»

1.1000/3000/88

DAMIANI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), al capoverso «Art. 6-bis» (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione), al comma 2, sostituire le parole: «esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00» con le seguenti: «esercenti le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, limitatamente alle attività effettuate mediante autobus scoperti ovvero alla gestione di linee di collegamento città-aeroporto o città-stazione».

1.1000/3000/89

PITTELLA, MANCA, COLLINA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», comma 3, sostituire le parole: «perdite subite dal settore» con le seguenti: «perdite subite dai settori termale e».

1.1000/3000/90

PEROSINO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», al comma 3, sostituire le parole: «perdite subite dal settore» con le seguenti: «perdite subite dai settori termale e».

1.1000/3000/91

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), paragrafo «Art. 6-bis», comma 3, sostituire le parole: «perdite subite dal settore» con le seguenti: «perdite subite dai settori termale e».

1.1000/3000/92

PARRINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2021 per il ristoro delle perdite subite dai professionisti titolari di imprese operanti nel settore del restauro, qualora non abbiano usufruito di altre forme di ristoro, nonché in favore di collaboratori e tecnici del restauro che dimostrino di avere certificazioni di lavori eseguiti per almeno 9 anni fino al 2015».

1.1000/3000/93

MANCA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2021 per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi all'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «599 milioni».

1.1000/3000/94

MIRABELLI, MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: "i festival musicali e operistici italiani", sono inserite le seguenti: "e le orchestre giovanili italiane", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini".

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis si provvede a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163».

Conseguentemente, nel titolo della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: «dei festival musicali e operistici italiani», inserire le seguenti: «e delle orchestre giovanili italiane».

1.1000/3000/95

MANCA, MIRABELLI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera e), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "a decorrere dalla data di pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "nelle more della pubblicazione"».

1.1000/3000/96

MONTEVECCHI, CIOFFI, TRENTACOSTE, VANIN, LANZI, DONNO, MAIORINO

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera e), capoverso «Art. 6-bis», comma 4, sostituire le parole: «e 89», con le seguenti: «, 89 e 90».

1.1000/3000/97

D'ALFONSO, MANCA, PITTELLA, ROJC

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 5, inserirei seguenti;

«5-bis. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati-nei territori dei comuni anche aderenti ai l'Associazione nazionale città delle Grotte, in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere la epidemia "COVID-19", è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni le attività culturali e per il turismo un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione per il 2021 di 2 milioni di euro.

5-ter Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse agli enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento della diffusione dell'epidemie "COVID-19"».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «598 milioni».

1.1000/3000/98

MALLEGNI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), al capoverso «Art. 6-bis. - (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e con relazione alle perduranti restrizioni applicate al settore del turismo scolastico, per i soggetti di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il contributo a valere sul fondo di cui al medesimo articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto, altresì, nei casi in cui l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da agosto a dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Il contributo di cui al presente comma integra il contributo a fondo perduto eventualmente ricevuto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 135 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

1.1000/3000/99

MALLEGNI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), al capoverso «Art. 6-bis. - (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

''12-bis.1. Gli organizzatori che non hanno ricevuto i voucher per i viaggi scolastici sospesi ovvero a causa della chiusura della struttura straniera che avrebbe dovuto accogliere gli studenti, possono cedere allo Stato il credito nei confronti dei fornitori o delle compagnie inadempienti, e ottenere un credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione

con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari, in misura pari agli acconti pagati ai fornitori medesimi o alle compagnie straniere.”».

1.1000/3000/100

PAROLI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 216, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ultimo periodo, sostituire le parole da: ”può rilasciare”, fino alla fine del periodo, con le seguenti: ”può rilasciare un voucher fiscale consistente in una attestazione dell’importo non goduto, corrispondente al periodo di chiusura, comprensiva degli estremi del pagamento. L’importo del predetto voucher fiscale è totalmente detratto dal soggetto acquirente, in sede di dichiarazione dei redditi”».

Conseguentemente, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 34, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2020.

1.1000/3000/101

MALLEGNI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), al capoverso «Art. 6-bis. - (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l’internazionalizzazione)», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 357 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ”i quali compiono diciotto anni di età nel 2020”, sono sostituite dalle seguenti: ”i quali compiono tredici anni di età nel 2020 e nel 2021” e dopo le parole: ”di 190 milioni di euro per l’anno 2020” sono inserite le seguenti: ”e di 240 milioni di euro per l’anno 2021”».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni», con le seguenti: «360 milioni».

1.1000/3000/102

MALLEGGNI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), al capoverso «Art. 6-bis. - (Misure urgenti- per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

''12-bis.1. Agli organizzatori che, prima della scadenza del voucher, provvedono al rimborso in denaro all'istituto scolastico o all'esercente la potestà genitoriale nel caso di contratto stipulato direttamente tra l'organizzatore e l'esercente la potestà genitoriale, risolvendo altresì il contratto con la scuola o rinunciando all'aggiudicazione del bando, è riconosciuto un credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi da i propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari, pari al 25 per cento del valore del contratto o del bando a suo tempo assegnato''».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto.

1.1000/3000/103

NENCINI, SBROLLINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 59, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono applicate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana'' sono rimosse.

b) dopo il punto b), è aggiunto il seguente: ''c) per i restanti comuni, in numero di due terzi o pari a quello dei residenti degli stessi comuni.''».

1.1000/3000/104

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere le attività agrituristiche, all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale" sono aggiunte le seguenti: "nonché per la valutazione del rapporto di connessione." e dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis, per un importo massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, e sue proiezioni, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

1.1000/3000/105

VACCARO, CROATTI, ANASTASI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera c), capoverso «Art. 6-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di sostenere, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, gli agenti di commercio del settore del turismo che abbiano un contratto di mandato con *Tour Operator* Alberghiero, Compagnie aeree, GSA, DMC, Compagnie di navigazione, Compagnie ferroviarie, Forniture Alberghiere, Enti del turismo, Operatori Congressuali o *Network* turistici, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021.

6-ter. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli agenti, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

6-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 6-bis, in considerazione della crisi delle attività professionali e imprenditoriali legate al turismo e dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'Istituto nazionale di statistica di concerto con l'Agenzia delle entrate, le Camere di Commercio ed i Ministeri competenti, provvede all'aggiornamento della clas-

sificazione ATECO 2007 allo scopo di individuare uno specifico codice ATECO per la classificazione dei soggetti di cui al comma 1.»;

b) *al comma 7, sostituire le parole: «140 milioni» con le seguenti: «165 milioni».*

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «575 milioni per l'anno 2021.».

1.1000/3000/106

CALIGIURI, BATTISTONI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le risorse previste dal comma 6 del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane del settore agricolo anche per il tramite di progetti presentati dalle organizzazioni rappresentative del settore di rilevanza nazionale nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. I cofinanziamenti sono concessi nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti Stato comunque non ricorrendo al regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus».

1.1000/3000/107

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le risorse previste dal comma 6, sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane del settore agricolo anche per il tramite di progetti presentati dalle organizzazioni rappresentative del settore di rilevanza nazionale nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. I cofinanziamenti sono concessi nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti Stato comunque non ricorrendo al regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.».

1.1000/3000/108

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso, «Art. 6-bis. (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le risorse previste dal comma 6 del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane del settore agricolo anche per il tramite di progetti presentati dalle organizzazioni rappresentative del settore di rilevanza nazionale nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. I cofinanziamenti sono concessi nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti Stato comunque non ricorrendo al regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal

1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.».

1.1000/3000/109

TARICCO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le risorse previste dal comma 6 del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane del settore agricolo anche per il tramite di progetti presentati dalle organizzazioni rappresentative del settore di rilevanza nazionale nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. I cofinanziamenti sono concessi nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti Stato comunque non ricorrendo al regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.».

1.1000/3000/110

PEROSINO

Al subemendamento 1.100/3000, lettera e), al capoverso «Art. 6-bis.», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:*

«6-bis. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

6-ter. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e culturale, in coerenza con l'arti-

colo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

6-quater. Il Fondo opera, nel limite di spesa di cui al primo comma e fino a esaurimento delle risorse, riconoscendo al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni immobili di cui al comma 1, per le spese documentate di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 512 del 1982, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

6-quinquies. La detrazione di cui al precedente comma è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni.

6-sexies. I soggetti beneficiari del credito di imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

6-septies. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.»;

b) *il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 6 pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da *6-bis* a *6-septies*, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/111

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis.», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«*6-bis.* Al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai Collegi Universitari di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è riconosciuto un contributo di 4 milioni per l'anno 2021.»;

b) *al comma 7, le parole: «140 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «144 milioni».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo, cultura, università e per l'internazionalizzazione».

1.1000/3000/112

SAVIANE, TESTOR, CENTINAIO, BERGESIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAL, MONTANI, BORGHESI, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis.», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, per i mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, dispone, con propri provvedimenti, l'esonero dalla spesa sostenuta dalle imprese turistico-ricettive e termali, di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, per le utenze elettriche connesse in bassa tensione, diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo 153 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituiscono tetto di spesa.».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente comma, pari a 153 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 54,5 milioni di euro per il 2020 e a 153 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 98,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 57 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico, per 9,5 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per 32 milioni di euro per l'anno 2020.

1.1000/3000/113

FERRAZZI, MANCA, PITTELLA, ALFIERI, ASTORRE, BOLDRINI, BINI, BITI, CIRINNÀ, D'ARIENZO, FEDELI, GIACOBBE, IORI, LAUS, ASSUNTOLA MESSINA, PINOTTI, RAMPI, ROJC, ROSSOMANDO, STEFANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, VERDUCCI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis.», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34, comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «550 milioni.»

1.1000/3000/114

IANNONE, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6-bis.», dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

«6-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

6-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare"».

1.1000/3000/115

IANNONE, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6-bis.», dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. L'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2005 si interpreta nel senso che per trasferimento si intende qualsiasi forma di cessione a qualunque titolo, anche temporanea in forma di affitto di azienda o del solo diritto d'uso della frequenza, in conformità alla direttiva 2009/140/CE e all'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 259 del 2003».

1.1000/3000/116

IANNONE, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo - Servizio II Attività Teatrali e non ancora liquidati, in favore delle associazioni ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilitate alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma dell'aprile 2009, s'intendono comunque erogati come contributi straordinari».

1.1000/3000/117

IANNONE, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo - Servizio II Attività Teatrali e non ancora liquidati, in favore delle associazioni ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilitate alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma dell'aprile 2009, s'intendono comunque erogati, fatta salva successiva rendicontazione.».

1.1000/3000/118

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale" sono aggiunte le seguenti: "nonché per la valutazione del rapporto di connessione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

1.1000/3000/119

MANCA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del *Temporary Framework* da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e da parte delle amministrazioni statali."».

1.1000/3000/120

MANCA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese operanti nel settore turistico ricettivo in località sciistiche e montane, a condizione che l'ammontare del loro fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di novembre e dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.

7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 7-bis».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

1.1000/3000/121

MANCA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto in favore dei gestori degli impianti di risalita e delle piste da sci nelle località in località sciistiche e montane, a condizione che l'ammontare del loro fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di novembre e dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.

7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 7-bis».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

1.1000/3000/122

FERRARI, MANCA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai Collegi Universitari di merito, riconosciuti e accreditati ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è riconosciuto un contributo di 4 milioni per l'anno 2021».

Conseguentemente:

a) *alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «596 milioni»;*

b) *sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo, cultura, università e per l'internazionalizzazione».*

1.1000/3000/123

Assuntela MESSINA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 104 è sostituito dal seguente:

''104. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi degli articoli 8 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446''».

1.1000/3000/124

STEFANO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; al comma 2, lettera a), le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2021'' e le parole: ''6 anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 anni''.

7-ter. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alla lettera c), sostituire le parole: ''fino a 72 mesi'' con le seguenti: ''fino a 15 anni''».

1.1000/3000/125

ROSSOMANDO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 183 comma 2 del decreto-legge 198 maggio 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ''di cui al comma 3'' sono inserite le seguenti: ''nonché dei concessionari dei servizi aggiuntivi di cui agli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42''.

7-ter. Al fine di limitare il danno subito dalle imprese del settore, le concessioni che abbiano ad oggetto la gestione dei luoghi e istituti della cultura di cui all'articolo 101 del medesimo decreto legislativo, incluse quelle aventi ad oggetto la gestione dei servizi aggiuntivi di cui all'art.

117 del medesimo decreto, in essere alla data del 11 marzo 2020 e in scadenza non oltre il 31 dicembre 2021, affidate ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 con procedure di evidenza pubblica, possono, sussistendo i presupposti contrattuali, essere rinnovate per un tempo non superiore alla durata dell'affidamento .e, in ogni caso, devono essere prorogate per il tempo necessario per assicurare l'equilibrio economico finanziario della concessione, comunque non superiore alla durata originaria della concessione medesima'».

1.1000/3000/126

IANNONE, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis», è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.1.

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e micro dimensioni operanti nel settore dello spettacolo dal vivo)

1. Per gli aumenti di capitale delle società indicate al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presentano un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta chiuso nel 2019, non superiore a cinque milioni di euro e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codice ATECO riportati nell'Allegato 4-bis al presente decreto, compete il credito di imposta previsto al comma 8 del medesimo articolo 26, nella misura del 100 per cento, a prescindere dalla esposizione di perdite nel bilancio della società conferitaria.

2. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 100.000.

3. Il credito d'imposta compete per i conferimenti eseguiti entro il 30 giugno 2021, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso nel 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021 non può essere ceduto a terzi da parte della società conferitaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 26, sommi da 1 a 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e ai relativi provvedimenti attuativi».

Conseguentemente, alla lettera p), punto 2), dopo l'allegato 4, è inserito il seguente:

Allegato 4-bis
(articolo 6-bis.1, comma 1)

CODICI ATECO

49094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi

799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

855209 - Altra formazione culturale

900101 - Attività nel campo della recitazione 900109 - Altre rappresentazioni artistiche

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie

900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

1.1000/3000/127

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c-bis), dopo l'articolo 6-bis., è inserito il seguente:

«Art. 6-ter.

(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da P MI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento e, di conseguenza all'articolo 34, comma 5, sostituire le parole: "600 milioni di euro" con le seguenti: "590 milioni di euro"».

1.1000/3000/128

BITI, MANCA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Fondo per attività di organizzazione di eventi fieristici)

1. Al fine di sostenere il comparto relativo alle attività di organizzazione di eventi fieristici è istituito un apposito Fondo, con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per l'erogazione di contributi a fondo perduto ai soggetti esercenti di attività d'impresa di organizzazione convegni ed eventi fieristici in proprio che nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020 abbiano organizzato eventi culturali, ludici e ricreativi con presenza di musica dal vivo, sale da ballo e locali assimilati e della durata minima di 30 giorni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° giugno al 30 settembre-2019.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, è determinato nella misura del 80 per cento tra la differenza dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 10 giugno al 30 settembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1° giugno al 30 settembre 2019.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre-1997, n. 446.

5. Con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione

del Fondo di cui al comma 1, coerentemente con le norme presenti nei commi 2, 3 e 4».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «595 milioni di euro».

1.1000/3000/129

MANCA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis.», aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Deroghe all'attuazione dei contratti di sviluppo in corso di realizzazione a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Ai contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19; al fine di consentirne l'accelerazione ovvero il completamento degli interventi previsti, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A., sino al 30 giugno 2021, è autorizzata a concedere:

a) proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione non superiori a ventiquattro mesi dalla scadenza prevista dal contratto, su richiesta motivata dei soggetti proponenti;

b) variazioni delle agevolazioni concesse tra i proponenti e gli aderenti entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

c) aumenti fino al quarantacinque per cento delle spese per opere murarie e assimilate e, per i programmi di sviluppo di attività turistiche, fino all'ottanta per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili.

2. Le variazioni del programma di investimenti, derivanti dall'applicazione delle deroghe concesse ai sensi del comma 1, sono comunque sottoposte all'istruttoria tecnica dell'Agenzia per la verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma e dei singoli progetti che lo compongono, le cui conclusioni sono comunicate al Ministero dello Sviluppo Economico».

1.1000/3000/130

SBROLLINI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis.», aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Misure urgenti per il sostegno del settore degli impianti di innevamento programmato e delle piste da sci)

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, dopo le parole: "impianti a fune" aggiungere le seguenti: "nonché degli impianti di innevamento programmato e delle piste da sci".

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/131

FERRAZZI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis», inserire il seguente.

«Art. 6-bis.1.

(Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale)

1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e culturale, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Il Fondo opera, nel limite di spesa di cui al primo comma e fino a esaurimento delle risorse, riconoscendo al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni immobili di cui al comma 1, per le spese documentate di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 512 del 1982, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

4. La detrazione di cui al precedente comma è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione di cui all'articolo 3 della Legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni.

5. I soggetti beneficiari del credito di imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

6. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto, previsto dal presente articolo.

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: « 599 milioni».

1.1000/3000/132

MALLEGNI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis. (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», inserire il seguente:

«Art. 6-bis.1.

(Fondo in favore di giovani artisti e artigiani)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/3000/133

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Disposizioni in materia di canone speciale di abbonamento al servizio pubblico radio-televisivo)

1. All'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

''1-bis. Per le imprese turistico ricettive, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.'';

b) alla lettera *d)*, dopo la parola ''affittacamere'', sono inserite le seguenti parole: ''gestori professionali di affitti brevi''.

2. Agli oneri recati dal presente articolo, stimati complessivamente in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/134

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis.» inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Rifinanziamento del Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

1. All'articolo 195, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''50 milioni di euro per l'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 milioni di euro annui per l'anno 2020 e per l'anno 2021''.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/135

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis.» inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Disposizioni in materia di emittenti di radiodiffusione)

1. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

2. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione-sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare".

3. L'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si interpreta nel senso che per trasferimento si intende qualsiasi forma di cessione a qualunque titolo, anche temporanea in forma di affitto di azienda o del solo diritto d'uso della frequenza, in conformità alla direttiva 2009/140/CE e all'articolo 14-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 253.».

1.1000/3000/136

MANCA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art.-6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste)

1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto

non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/137

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis», inserire il seguente:

«Art. 6-bis.1.

(Ulteriori misure urgenti per il settore turismo)

1. Al fine di garantire idonee misure di sostegno economico al comparto del turismo interessato dai provvedimenti restrittivi adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, alle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, che operano nel settore turistico ricettivo, extralberghiero e all'aperto, la cui attività di impresa è stata danneggiata dalle chiusure previste per la stagione invernale 2020-2021, è concesso un contributo a fondo perduto in misura pari al 30 per cento del fatturato 2019, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo, denominato «Fondo emergenza turismo» con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi.

5. Il contributo di cui al comma 1, è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407 /2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.».

1.1000/3000/138

VERDUCCI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis», inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Estensione dell'Art Bonus alle Fondazioni di Lirica Ordinaria)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: «'dei teatri nazionali,' sono aggiunte le seguenti: ', delle Fondazioni di Lirica Ordinaria,'.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

1.1000/3000/139

MALLEGGNI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis. - (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», inserire il seguente:

«Art. 6-bis.1

(Agevolazioni per le imprese che realizzano manufatti in marmo, bronzo, metalli vari, mosaici e ceramica)

1. Ai fini del presente articolo, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici.

2. Lo Stato, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n.288, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali, fatte salve le competenze regionali.

3. Ai fini del presente articolo sono considerate imprese che svolgono attività artigianali di cui al comma 1, le imprese individuali o familiari o con dipendenti, anche se rivestono carattere societario che comunque producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero me-

dianche impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

4. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione delle cave di marmo e lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i criteri di applicazione di un regime fiscale agevolato per le imprese artigiane artistiche di cui al presente articolo e sono individuate le relative risorse.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/3000/140

MALLEGNI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il l capoverso «Art. 6-bis. - (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», inserire il seguente:

«Art. 6-bis.1.

(Istituzione del Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/3000/141

MALLEGNI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 6-bis. - (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», inserire il seguente:

«Art. 6-bis.1.

(Censimento e mappatura dei depositi dei musei)

1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

6. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/3000/142

MALLEGGNI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il l capoverso «Art. 6-bis. - (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», inserire il seguente:

«Art. 6-bis.1.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di ART-BONUS)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, le parole: "nella misura del 65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 100 per cento".

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dal 2021. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

1.1000/3000/143

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alea, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell'emergenza Covid-19, è riconosciuto:

a) un contributo a fondo perduto a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20% nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. L'importo del contributo di cui alla presente lettera non può essere superiore a 5 milioni di euro;

b) un contributo a fondo perduto a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le so-

cietà titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1° marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. L'importo del contributo di cui alla presente lettera non può essere superiore a 1 milione di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato:

a) nella misura di complessivi di 40 milioni di euro a finanziare il contributo di cui al comma 1, lettera a);

b) nella misura di complessivi 10 milioni di euro a finanziare il contributo di cui al comma 1, lettera b).

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della misura di cui al comma 1 ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque paramtrate alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell'impresa.

4. Le imprese interessate di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/144

CANGINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 6-bis. - (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di guide turistiche)

1. Al fine di limitare alle guide turistiche professioniste i danni economici causati dalle disposizioni introdotte nel corso dell'anno 2020 per contenere il diffondersi del contagio da Covid-19, l'applicazione dell'arti-

colo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, è sospesa per il biennio 2021/2022.».

1.1000/3000/145

PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera e), dopo il capoverso «Art. 6-bis», è inserito il seguente:

«Art. 6-ter.

(Misure urgenti per il servizio di illuminazione votiva cimiteriale)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possono prorogare con apposito atto amministrativo il termine di durata delle concessioni in essere per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Quella, in virtù della proroga di cui al presente comma, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia.

2. Ai fini della concessione della proroga di cui al comma 1, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione maturati sino al 2019, al Comune concedente.».

1.1000/3000/146

FARAONE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «art. 6-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Ulteriori misure per il sostegno della cultura)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per finanziare nel predetto limite l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle imprese per i lavoratori che operano negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione

dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/147

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Ammissione medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria)

1. Per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate ed accreditate ai sensi dei decreti ministeriali D.M. n. 68 del 4 febbraio 2015 e D.M. n. 402 del 13 giugno 2017,- il periodo di almeno tre mesi trascorso presso le aziende sanitarie ed ospedaliere in relazione all'emergenza COVID-19 è considerato come punteggio aggiuntivo ai fini della predisposizione della graduatoria finale. Con decreto del Ministero dell'Università sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.».

1.1000/3000/148

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Esonero contributi universitari studenti uditori disabili)

1. All'articolo 8, comma 1, del D.P.C.M. 09 aprile 2001 dopo le parole: "di tale provvidenza e gli studenti", sono inserite le seguenti: ", nonché gli uditori,".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 0,4 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 della presente legge.».

1.1000/3000/149

LAUS

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera e), dopo il capoverso «Art. 6-bis.» inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

1. A seguito del protrarsi della emergenza pandemica da Covid-19, per tutti i soggetti che effettuano operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggette a certificazione mediante scontrino e/o ricevuta fiscale, con volume d'affari nell'anno 2018 inferiore ad euro 400.000 e per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 sino al 30 giugno 2021, l'obbligo di acquisto ed attivazione del registratore telematico per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è prorogato al 30 giugno 2021. Tale maggior termine è concesso indipendentemente dal regime contabile e fiscale adottato.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, è prorogato al 30 giugno 2021 il termine per l'ottenimento del contributo di cui al comma 6-*quinquies* del medesimo l'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il quale potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale da tutti i contribuenti a prescindere dal regime contabile e fiscale adottato nell'anno di sostenimento della spesa e nei successivi fino ad esaurimento del credito.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono adottare, sino al 1° luglio 2021, la procedura transitoria prevista al comma 6-*ter*, ultimo periodo, del medesimo l'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Il medesimo termine del 1° luglio 2021 è stabilito per l'adozione del nuovo tracciato XML delle fatture elettroniche, a tal fine prevedendo che il Sistema di interscambio accetti sino a tale data le fatture elettroniche predisposte sia con il precedente tracciato telematico che con il nuovo tracciato telematico, a tal fine di consentire ai contribuenti di adeguare i loro sistemi informatici alle nuove specifiche tecniche per la compilazione e la trasmissione delle e-fatture.».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «575 milioni».

1.1000/3000/150

MALLEGGNI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis. (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», inserire il seguente:

«Art. 6-bis.1.

1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e design, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.

3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili al 100 per cento.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/3000/151

MALLEGGNI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 6-bis. (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», inserire il seguente:

«Art. 6-bis.1.

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal comma 1, valutati in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/3000/152

MALLEGGNI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 6-bis. (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», inserire il seguente:

«Art. 6-bis.1.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

''e-quater) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;''.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicativi del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/3000/153

MALLEGGI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 6-bis. (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», inserire il seguente:

«Art. 6-bis.1.

1. Al fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 2.

2. I titolari delle imprese di cui al comma 1, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».

1.1000/3000/154

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 il comma 4-sexies è sostituito dal seguente:

''4-sexies. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNIEC 2030, tutti gli impianti già iscritti in posizione utile nei

registri di cui ai decreti del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 159 del 10 luglio 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 150 del 29 giugno 2016, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi a causa dell'errata indicazione della data del titolo autorizzativo o del titolo concessorio, in sede di registrazione dell'impianto, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per i suddetti decreti. La riammissione avviene esclusivamente a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo o del titolo concessorio, quale unica causa del diniego di accesso agli incentivi, non abbia effettivamente portato all'impianto alcun vantaggio in relazione alla posizione in graduatoria."».

1.1000/3000/155

RAMPI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, spetta anche per gli investimenti, sempre facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto di mobili, arredi e dotazioni simili da parte delle sole imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I / Divisione 55 - Ateco Istat 2007), e finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive.».

1.1000/3000/156

ORTIS, TRENTACOSTE, DONNO, ROMANO

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) sostituire la lettera d), con la seguente:

''d) sostituire l'articolo 7, con il seguente:

'Art. 7. - (*Imprese artigiane*) - I. All'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;''».

1.1000/3000/157

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) all'articolo 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

”1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio di carburante per auto-trazione, sia su viabilità ordinaria che autostradale.”».

1.1000/3000/158

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

”d-bis) all'articolo 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

’1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio di carburante per auto-trazione, sia su viabilità ordinaria che autostradale.’”».

1.1000/3000/159

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) dopo la lettera d), è inserita la seguente:

”d-bis) all'articolo 8, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

’2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.’”».

1.1000/3000/160

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) alla lettera e), al capoverso "Art. 8-bis", è premesso il seguente:

"Art. 8.1.

(Ulteriori misure in materia di crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. All'articolo 125 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, sono apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

'1-bis. Ai soggetti di cui a comma 1, spetta un credito di imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2020 per l'effettuazione, anche periodica, di *test* sierologici e di tamponi per conto dei datori di lavoro ai propri lavoratori e dipendenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 160 milioni di euro per l'anno 2020.';

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

'6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 168 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

b) per 54 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 54 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della Missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.'».

1.1000/3000/161

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«c-bis) alla lettera e), capoverso "Art. 8-bis.", al comma 1, dopo la parola: "ATECO", inserire la seguente: «25.12.20».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/162

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) alla lettera e), capoverso "Art. 8-bis.", dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del presente articolo, nonché quelle previste dall'articolo 8, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

1.1000/3000/163

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 8-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.1.

(Credito d'imposta per il noleggio a breve termine di autovetture senza conducente)

1. Alle persone fisiche spetta un credito d'imposta in misura pari al 3 per cento delle spese sostenute nel 2021 relative ai contratti di noleggio a breve termine di autovetture senza conducente stipulati presso gli aeroporti e le stazioni ferroviarie ubicate sul territorio nazionale. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 500 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compen-

sazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente sostituire l'alinea della lettera e) con la seguente: «dopo l'articolo 8, inserire i seguenti» e alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 575 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/164

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) alla lettera e), dopo il capoverso "Art. 8-bis", aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.1.

(Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici)

1. All'articolo 28-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, le parole da: "le amministrazioni concedenti" fino al termine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "i pagamenti dei suddetti canoni è sospeso fino al termine di cui termine dello stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite di 50 milioni per l'anno 2021 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190'».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2021.».

1.1000/3000/165

ACCOTO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«e-bis) alla lettera g), capoverso "Art. 9-bis", al comma 1, sostituire le parole da: "ubicati nei Comuni" fino alla fine del comma con le seguenti: "e gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis"».

1.1000/3000/166

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), premettere la seguente:

«0-d) alla lettera f), dopo il numero 1), è inserito il seguente:

"1-bis) al comma 1, le parole: ", a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;" sono sostituite dalle seguenti: "; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti *ex lege* di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126;"».

1.1000/3000/167

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), premettere la seguente:

«0-d) alla lettera f), dopo il numero 1), è inserito il seguente:

"1-bis) al comma 1, dopo le parole: ", a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate", aggiungere le seguenti: "o che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate"».

1.1000/3000/168

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), premettere la seguente:

«0-d) alla lettera f), dopo il numero 1), è inserito il seguente:

''1-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: '1-bis. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugi, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo''».

1.1000/3000/169

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), premettere la seguente:

«0-d) alla lettera f), dopo il numero 1), è inserito il seguente:

''1-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: '1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è oltre sì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50% del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone''».

1.1000/3000/170

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d) capoverso «art. 9-bis.1» premettere il seguente:

«Art. 9-bis.0.1.

(Misure a favore dei comuni sardi colpiti dalle alluvioni occorse il 28 novembre 2020)

1. Al fine di far fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attività economiche e produttive relativamente agli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno interessato i territori della Regione Sardegna, sono concessi, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti, pubblici e privati, ed alle attività economiche e produttive danneggiate.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sentito il Presidente della Regione Sardegna, sono stabiliti i requisiti di accesso ed i criteri di riparto dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34».

1.1000/3000/171

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d) capoverso «Art. 9-bis.1» premettere il seguente:

«Art. 9-bis.0.1.

(Disposizioni per incentivare il presidio medico piccoli centri e per il sostegno dei piccoli comuni montani)

1. Al fine di sperimentare un sistema di incentivi, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *m*-quater), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per favorire la presenza dei medici di medicina generale nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti almeno 3 giorni la settimana, è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, definisce, nei limiti delle dotazioni del Fondo, le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse alle Regioni che ne abbiano fatto richiesta per le finalità di cui al presente comma.

3. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

1.1000/3000/172

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni»;

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 177, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), le parole:* «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate» *sono soppresse;*

b) *il comma 3, è sostituito dal seguente:*

«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.».

1-ter. all'articolo 78, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettere b), le parole:* «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate» *sono soppresse;*

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modifiche».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 208,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

1.1000/3000/173

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, le parole: «che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni» sono abrogate;*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:*

«2. All'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 78, comma 1, lettere b) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse.

3. Il comma 3 dell'articolo 177, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

4. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

1.1000/3000/174

MALLEGGNI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1 - (Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU)» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le parole: «che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni»;*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«2. All'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 78, comma 1, lettere b) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse.

3. Il comma 3 dell'articolo 177, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

''3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche''.

4. Il comma2 dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dal seguente:

''2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche''».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

1.1000/3000/175

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni» sono soppresse;*

b) *dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 78, comma 1, lettere b) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: ''a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate'' sono soppresse.

1-ter. Il comma 3 dell'articolo 177, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

''3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche''.

1-*quater*. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dal seguente:

''2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche''».

1.1000/3000/176

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, dopo le parole: «indicate dalle predette disposizioni», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di cui all'Allegato 1 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente».

1.1000/3000/177

PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di cui all'Allegato 1 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

1.1000/3000/178

RIZZOTTI, PICETTO FRATIN

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1» al comma 1 aggiungere infine, le seguenti parole: «nonché agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di cui all'Allegato 1 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 che hanno subito una diminuzione

del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

1.1000/3000/179

LANNUTTI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché agli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività di agenzia di viaggi e tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

Conseguentemente al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera o), al capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «598,8 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/180

MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», aggiungere le seguenti parole: «ivi comprese le fiere».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «585 milioni».

1.1000/3000/181

DE LUCIA, LICHERI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito con il seguente:

''3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per l'anno 2021 e, limitatamente agli immobili di cui al comma 1, lettera d), anche per l'anno 2022.'';

b) al comma 5, sostituire le parole: "9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "15,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 9,2 milioni di euro per l'anno 2022".

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/182

SANTANGELO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 741, lettera c), n. 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "abitazione principale" sono inserite le seguenti: ", anche se appartenenti agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP e regolarmente assegnati".

1-ter. Agli oneri derivanti all'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2-014, n. 190.».

1.1000/3000/183

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 1, si applicano agli immobili ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020; si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/184

TOFFANIN

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 1, si applicano agli immobili ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis».

1.1000/3000/185

PEROSINO

Al subemendamento 1.100/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 1, si applicano agli immobili ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis».

1.1000/3000/186

PITTELLA, MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1.», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 1, si applicano agli immobili ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis».

1.1000/3000/187

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1.», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 1, si applicano agli immobili ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis».

1.1000/3000/188

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1.», dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 1, si applicano agli immobili ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis.».

1.1000/3000/189

MANCA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1.», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-*ter*. A far data dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica

all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

1-quater. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 30 giugno 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma *1-bis*, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture-amovibili 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-quinquies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto-legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-sexies. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma *1-bis*, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato dell'importo di 127,5 milioni di euro per l'anno 2021. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi *1-quinquies*. Il Fondo di cui all'articolo 181, comma *1-quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato dell'importo di 37,5 milioni di euro per l'anno 2021.

1-septies. Alla ripartizione tra gli enti interessati delle risorse dei Fondi di cui al comma *1-sexies* si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «435 milioni di euro».

1.1000/3000/190

CANTÙ, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), dopo il capoverso «Art. 9-bis.1.» inserire il seguente:

«Art. 9-bis.2.

(Individuazione dei soggetti esenti dalla comunicazione del domicilio digitale)

1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i medici di età superiore i 75 anni, non più titolari di partita Iva e che non esercitano più la professione ma ancora iscritti ai rispettivi Albi o Ordini, sono esentati dall'obbligo di comunicazione del proprio domicilio digitale di cui all'articolo 16 comma 7, del richiamato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.».

1.1000/3000/191

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), dopo il capoverso «Art. 9-bis.1.», inserire il seguente:

«Art. 9-bis.2.

(Esenzione versamento IMU 2021)

1. In considerazione degli ulteriori provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive, incluse le relative pertinenze.

2. Qualora il soggetto passivo nell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico ricettiva, il corrispettivo dovuto dall'impresa turistico ricettiva per la disponibilità dell'immobile ovvero dell'azienda è ridotto, sino a concorrenza, di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.

3. A fronte del mancato gettito relativo alla quota di maggiorazione deliberata dai comuni derivante dall'attuazione del comma 1, agli stessi è riconosciuto un ristoro di 75,55 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili all'imposta immobiliare semplice e all'imposta municipale immobiliare delle province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. A fronte delle minori entrate derivanti dal comma 4, alle province autonome di Trento e Bolzano è riconosciuto un ristoro di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 412,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/192

MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), dopo il capoverso «Art. 9-bis.1.» aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.2.

(Revisione dei termini di deliberazione TARI)

1. A decorrere dal 2021, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.».

1.1000/3000/193

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le parole: «sono inseriti i seguenti», e dopo l'articolo 9-bis.1, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.2.

(Proroga sfratti per morosità per immobili ad uso abitativo e non, con ristoro per locatori, al fine della definizione e avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza "Next Generation Italia" - Piano nazionale per l'abitare sostenibile, la rigenerazione urbana e l'inclusione sociale)

1. Al fine di consentire la definizione e l'avvio del Piano nazionale per l'abitare sostenibile, la rigenerazione urbana e l'inclusione sociale nel-

l'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza "Next Generation Italia", l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità, anche se riferiti ad immobili ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2021.

2. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si è applicata la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai locatori ai quali si applica la disposizione di cui al presente articolo è riconosciuta per l'anno 2021 un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa nel limite delle risorse di cui al comma 6.

3. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

4. L'indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite complessivo massimo di 400 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il medesimo anno come incrementato dall'articolo 34, comma 5, del presente decreto.

7. Le amministrazioni comunali ai fini della determinazione dell'Imu possono procedere in sede di bilancio alla riduzione fino all'azzeramento dell'imposta municipale sugli immobili per i proprietari ai quali si applica la sospensione di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.1000/3000/194

PEROSINO

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), dopo il capoverso «Art. 9-bis.1.», inserire il seguente:

«Art. 9-bis.2.

(Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale)

1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e culturale, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Il Fondo opera, nel limite di spesa di cui al primo comma e fino a esaurimento delle risorse, riconoscendo al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni immobili di cui al comma 1, per le spese documentate di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 512 del 1982, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

4. La detrazione di cui al precedente comma è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni.

5. I soggetti beneficiari del credito di imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

6. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/195

COMINCINI, CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), dopo il capoverso «Art. 9-bis.1.» inserire il seguente:

«Art. 9-bis.2.

(Incentivi per il risparmio idrico degli edifici residenziali)

1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta una detrazione del 75 per cento da applicare alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari riguardanti:

a) la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;

b) la sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

2. Le detrazioni sono riconosciute con riferimento alle spese sostenute, nel limite di euro 650,00 per singolo vaso sanitario e di euro 500,00 per singolo apparecchio erogatore, relative a:

a) fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

b) fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

3. Le detrazioni spettanti ai sensi del presente articolo sono ripartite tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute fino al 31 dicembre 2021 si applica la detrazione nella misura del 110 per cento. Alle detrazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 24,35 milioni annui per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 della presente legge.».

1.1000/3000/196

COMINCINI

Al subemendamento 1.100/3000, alla lettera d) dopo il capoverso «Art. 9-bis.1», inserire il seguente articolo:

«Art. 9-bis.2.

(Misure fiscali a favore dei cittadini non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale)

1. A decorrere dall'anno 2021 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni inerenti alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

1.1000/3000/197

PEROSINO

Al subemendamento 1.100/3000, lettera c), dopo il capoverso «Art. 9-bis.1», inserire il seguente:

«Art. 9-bis.2.

(Fondo emergenze emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informa-

tivi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.«.

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni», con le seguenti: «550 milioni».

1.1000/3000/198

PEROSINO

Al subemendamento 1.100/3000, lettera d), dopo il capoverso «Art. 9-bis.1», è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.2.

(Fondo ristoro autotrasportatori)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per il ristoro dei maggiori costi sostenuti dalle imprese di autotrasporto merci in conseguenza degli eccezionali eventi piovosi del 2 ottobre 2020 che hanno interdetto il transito del tunnel di Tenda costringendo alla percorrenza forzata di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi con una dotazione di 2.250.000 euro per l'anno 2021.

2. Con successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione dei ristori e di presentazione delle domande dagli aventi diritto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.250.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34, comma 5.».

1.1000/3000/199

PEROSINO

Al subemendamento 1.100/3000, lettera d), dopo il capoverso «Art. 9-bis.1.», è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.2.

(Voucher Case di Riposo)

1. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un fondo con una dotazione di due milioni di euro per l'anno 2021 per la concessione di un voucher di euro 500 da utilizzare per i ricoveri nelle residenze per anziani.

2. Con successivo decreto del Ministero della Salute sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione dei ristori e di presentazione delle domande dagli aventi diritto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2 milioni euro per l'anno 2021 dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/200

PEROSINO

Al subemendamento 1.100/3000, lettera d), dopo il capoverso «Art. 9-bis.1.», inserire il seguente:

«Art. 9-bis.2.

(Modifiche al decreto-legge 9 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge 9 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo la lettera a) inserire la seguente lettera:

''a bis) dai proprietari unici di edifici costituiti da più unità immobiliari.''.».

1.1000/3000/201

PESCO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), dopo il capoverso: «Art. 9-bis.1» inserire il seguente:

«Art.-9-bis.2.

(Intervento per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali)

1. Per l'anno 2021, ai locatori che, pur avendo i requisiti per procedere all'intimazione di sfratto, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, dell'immobile ad uso abitativo che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, procedano in luogo della medesima intimazione alla riduzione dei canoni dei contratti di locazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della riduzione del canone nel limite di 5.000 euro per singolo proprietario.

2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il proprietario provvede a trasmettere all'Agenzia delle entrate il contratto contenente la rimodulazione del canone di affitto.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai locatori che pur avendo già intimato lo sfratto, provvedano alla rinuncia al giudizio.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono individuate le modalità applicative del presente articolo nonché le modalità di monitoraggio sui nuovi contratti registrati che attestino la riduzione dei canoni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/202

PESCO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), dopo il capoverso: «Art. 9-bis.1» inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1.2.

(Incentivi al locatore per riduzione canoni su contratti di locazione non abitativa)

1. In caso di rinegoziazioni dei contratti di locazione per immobili ad uso non abitativo, che comportino una riduzione dei relativi canoni e che siano effettuate entro il 30 giugno 2021, al locatore spetta, a seguito di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, un credito di imposta pari al 33 per cento della riduzione concordata, entro il limite di 333 euro mensili.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è calcolato sulla base dei nuovi canoni derivanti dalla rinegoziazione, effettivamente pagati, per un periodo massimo di anni 2 e comunque non eccedente alla durata residua del contratto. Il credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente in sede di detrazione delle imposte.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/203

PESCO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), dopo il capoverso: «Art. 9-bis.1» inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1.2.

(Incentivi al locatore per riduzione canoni su contratti di locazione non abitativa)

1. A seguito di comunicazione all’Agenzia delle Entrate di rinegoziazioni di contratti di affitto, effettuate entro il 30 giugno 2021, con riduzione di canoni di locazione per immobili ad uso non abitativo, al locatore è concessa la garanzia pubblica sul pagamento dei canoni di locazione per un periodo di mesi 36 a decorrere dalla data di rinegoziazione contratto di affitto e comunque non oltre la scadenza dello stesso.

2. La garanzia di cui al comma 1 copre il rischio di mancato pagamento con un limite di 6 canoni mensili. La percentuale di copertura di cui al periodo precedente è pari al doppio della percentuale di riduzione del canone di locazione, con un limite pari all’80 per cento dell’importo del nuovo canone concordato.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2021 e 3 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/204

PESCO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), dopo il capoverso: «Art. 9-bis.1.» inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1.2.

(Incentivi al locatore per transazioni saldo e stralcio canoni locazione mesi oggetto di lockdown)

1. Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, nonché di cui all’articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nella misura del 75% in caso di transazione con saldo e stralcio effettuata tra locatore e conduttore entro il 30 giugno 2021 con riferimento ai canoni di locazione non pagati di cui al presente articolo.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzato esclusivamente tramite cessione al locatore, previa sua accettazione, in luogo del paga-

mento integrale dei canoni relativi. L'accettazione equivale alla sottoscrizione del saldo e stralcio di cui al comma 1 e libera il locatario dalle relative obbligazioni di pagamento del residuo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/205

MANCA

Al subemendamento 1.100/3000, lettera d), dopo il capoverso «Art. 9-bis.1.», aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.2.

(Modalità di riscossione della TARI)

1. I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che la TARI, di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresе fornitrici dell'energia elettrica.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo previsti dall'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti termini e modalità per il riversamento, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta. I provvedimenti di cui al periodo precedente possono prevedere un avvio sperimentale, anche con riferimento a un gruppo limitato di comuni, comunque non inferiore a duecento unità e con popolazione complessiva non inferiore a 6 milioni di abitanti.».

1.1000/3000/206

MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo fa lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) alla lettera g) dopo il capoverso »Art. 9-ter.« aggiungere il seguente:

”Art. 9-quater.

(Proroga Fondo garanzia debiti commerciali)

1. All’articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ‘A partire dall’anno 2021’, sono sostituite dalle seguenti: ‘A partire dall’anno 2022’».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 5, sostituire le parole: « 600 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

1.1000/3000/207

SBROLLINI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo la lettera g), inserire la seguente:

”g-bis) dopo l’articolo 10, è inserito il seguente:

’Art. 10-bis.

(Misure fiscali a favore delle attività sportive)

1. Limitatamente all’anno 2021, ai costi di iscrizione sostenuti per la partecipazione ad attività sportive non professionistiche di cui al Codice ATECO 93.13, si applica l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto ridotta al 10 per cento di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34.», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 550 milioni di euro per l’anno 2021».

1.1000/3000/208

SUDANO

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis). Dopo la lettera g), inserire la seguente:

’’g-bis) dopo l’articolo 10, è inserito il seguente:

’Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di compensazione tra crediti e debiti tributari)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, e di cui all’articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, anche per l’anno 2020 e 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2019 e 2020.’’».

1.1000/3000/209

DAMIANI, TOFFANIN, PICCHETTO FRATIN

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo la lettera g) inserire la seguente:

’’g-bis) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

’Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di provvedimenti relativi ai consorzi di garanzia fidi)

1. Allo scopo di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività a sostegno delle micro e piccole medie imprese da parte dei Confidi iscritti all’albo unico di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 855, i provvedimenti di revoca di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 53 del 2 aprile 2015, conseguenti al raggiungimento e/o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro, sono sospesi sino al 31 dicembre 2022.’’».

1.1000/3000/210

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo la lettera g), è inserita la seguente:

”g-bis) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

’Art. 10-bis.

1. All’articolo 13, comma 20, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi’, sono inserite le seguenti: o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci.’».

1.1000/3000/211

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo la lettera g), è inserita la seguente:

”g-bis) dopo l’articolo 10, è inserito il seguente:

’Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di esercizio prevalente dell’attività di garanzia dei consorzi di garanzia fidi)

1. All’articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: L’esercizio prevalente dell’attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall’ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell’attivo.’».

1.1000/3000/212

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo la lettera g), è inserita la seguente:

”g-bis) dopo l’articolo 10, è inserito il seguente:

'Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di provvedimenti relativi
ai consorzi di garanzia fidi)*

1. Allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività a sostegno delle micro e piccole medie imprese da parte dei Confidi, i provvedimenti di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 53 del 2 aprile 2015, conseguenti al raggiungimento e/o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro, sono sospesi sino al 31 dicembre 2022'.'».

1.1000/3000/213

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo la lettera h), è inserita la seguente:

''h-bis) all'articolo 12, dopo il comma 14, è inserito il seguente:

'14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro'.'».

1.1000/3000/214

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo la lettera h), è inserita la seguente:

''h-bis) all'articolo 12, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio'.'».

1.1000/3000/215

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) alla lettera *h*), è premessa la seguente:

''*0-h*) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

'*1-bis*. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane'.''».

1.1000/3000/216

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) alla lettera *h*) dopo le parole: ''è abrogato'', inserire le seguenti: ''e, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

'*16-bis*. Le misure di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021.

16-ter. Agli oneri di cui al comma *3-bis*, pari a 1 milione di euro l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34'.''».

1.1000/3000/217

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), capoverso «Art. 12-bis.1.», dopo il comma 1, inserire, in fine, i seguenti:

«*1-bis*. Il termine di invio delle domande per i trattamenti di integrazione salariale di cui articolo 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e riferiti alle sospensioni o riduzioni dell'attività per i mesi da agosto a ottobre è fissato entro il 31 gennaio 2021.

1-ter. I lavoratori assunti dopo il 1° dicembre 2020 con un contratto di lavoro a termine stagionale possono accedere, in ogni caso, alla prestazione con un'anzianità aziendale di almeno sette giorni alla data di sospensione dell'attività».

1.1000/3000/218

PACIFICO

Al subemendamento 1.1000/3000, all'articolo 12-bis.1 dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 12, 12-bis e di cui al comma 1 del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi».

1.1000/3000/219

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e) dopo il capoverso «Art. 12-bis.1.» inserire il seguente:

«Art. 12-bis.2.

(Lavoratori impatriati altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti:

''2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, i soggetti in possesso di un titolo di studio *post lauream* che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, nel periodo d'imposta in corso alla data di approvazione della presente legge, risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo, previo versamento di un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. La percentuale di cui al precedente periodo è ridotta al venti per cento per i lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo e al cinque per cento per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo.

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione''.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 4,8 milioni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 della presente legge».

1.1000/3000/220

ROMANO, MATRISCIANO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3.000, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «è inserito il seguente articolo», *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti articoli»;

b) *dopo il capoverso «Art. 12-bis.1.», inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.1.1.

(Piani di recupero occupazionale)

1. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni, nonché le restanti risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna, dall'articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Lazio, degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nelle regioni Sicilia e Sardegna e per l'area di crisi industriale complessa di Isernia, nonché ulteriori 200 milioni di euro a valere sul Fondo Sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni, sulla base delle risorse utilizzate nel 2020 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinate nell'anno 2021, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Per la medesima finalità del comma 1, le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2021, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della citata legge n. 205 del 2017, sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che negli anni 2020/2021 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 25-*ter* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell'anno 2021, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2021. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché con ulteriori 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nell'anno 2020 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ciascuna regione.

4. Le disposizioni di cui l'articolo 1, comma 492, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 sono prorogate, alle medesime condizioni, per l'anno 2021, entro il limite massimo di spesa delle risorse residue già previste dall'articolo 1, comma 492, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e come suddivise tra le regioni interessate con il decreto-legge n. 13 del 7 aprile 2020.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono prorogate nel 2021, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi e si riferiscono, nei limiti della parte non utilizzata, alle risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni.».

1.1000/3000/221

D'ANGELO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 12-bis.1.», inserire il seguente:

«Art. 12-bis.2.

(Contributo a fondo perduto per i titolari di partita iva)

1. Al fine di consentire una ripartenza economica delle attività commerciali i cui esercenti sono risultati positivi al COVID-19, ed hanno dovuto interrompere per inabilità lavorativa il proprio servizio commerciale, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita iva aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività commerciale risulti cessata alla data di pubblicazione della presente legge.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di partita iva che abbiano avuto un calo di fatturato pari ad almeno il 50 per cento nel mese di inattività dell'anno 2020 rispetto al fatturato del corrispondente periodo riferibile all'anno 2019.

4. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo 2020 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2019.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi del comma 3, per un importo non inferiore a 600 euro.

6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

7. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 8.

8. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni nel presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

9. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 7, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 "Fondi di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/3000/222

LUPO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera e), dopo il capoverso «Art. 12-bis.1.», aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.2.

(Disposizioni in favore del settore aereo)

1. Per gli anni 2021 e 2022, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 2, per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, previo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, può essere concessa la proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *b*) del citato decreto e all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro n. 94033 del 2016, sino al limite massimo di sei mesi ed entro il limite complessivo di spesa di 765 milioni di euro per l'anno 2021 e di 151,9 milioni di euro per l'anno 2022.

2. La durata dei trattamenti erogati ai sensi del comma 1, non viene computata ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Le imprese che fanno ricorso ai trattamenti di cui al comma 1 sono tenute al versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementato di 51,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 9,3 milioni di euro per l'anno 2022.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 51,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 9,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/223

AIMI, GASPARRI, RIZZOTTI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 12-bis.1.», inserire il seguente:

«Art. 12-bis.1-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e per tutta la durata dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del virus da Covid-19, agli incarichi attribuiti al personale medico e al personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in

conseguenza del collocamento a riposo, si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. I redditi di cui al comma 1, non sono soggetti a ritenute IRPEF fino ad un massimo di euro 30.000 euro nell'esercizio in cui sono ricevuti.

3. Agli oneri derivanti da presente articolo, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto.».

1.1000/3000/224

LAUS

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 12-bis.1.», inserire il seguente:

«Art. 12-bis.1.1.

(Misure in materia di progetti di formazione o riqualificazione per i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale)

1. Al fine di favorire la ripresa occupazionale a seguito della crisi causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, valorizzando la competenza dei lavoratori nelle imprese, per l'anno 2021, i lavoratori beneficiari dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, possono partecipare a progetti di formazione o riqualificazione predisposti dai datori di lavoro dell'impresa di appartenenza. L'inserimento del lavoratore nelle attività dei progetti di cui al presente comma può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le parti sociali.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del comma 1.».

1.1000/3000/225

MALLEGNi

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'alinea, le parole: «è inserito il seguente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti articoli»;*
- b) *dopo il capoverso: «Art. 12-bis.1.», è aggiunto il seguente:*

«Art. 12-bis.2.

(Misure per favorire lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e la liquidità delle imprese)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento, i soggetti richiedenti il regime di sostegno di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, possono richiedere il rilascio dei certificati bianchi per le unità di cogenerazione, in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al GSE. La restante quota è rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, a conclusione delle procedure per il riconoscimento effettuate dal GSE.

2. I soggetti richiedenti il rilascio dei certificati bianchi per le unità di cogenerazione secondo le modalità di cui al comma 1, presentano al GSE idonea fideiussione bancaria o assicurativa di valore pari all'importo richiesto.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenerazione ad alto rendimento.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.1000/3000/226

FEDE, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente:» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:»;*
- b) *dopo il capoverso «Art. 12-bis.1.» inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.2.

(Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. Al fine di garantire omogeneità dei trattamenti in favore dei lavoratori dell'area di crisi industriale complessa Piceno, Valle del Tronto Val

Vibrata, è assegnato alla Regione Marche, per le competenze relative all'annualità 2020, un contributo di 7 milioni di euro per la concessione del trattamento di mobilità in deroga.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.1000/3000/227

PESCO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera e), dopo il capoverso: «Art. 12-bis.1.» inserire il seguente:

«Art. 12-bis.2.

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che avviano nel corso degli anni 2021-2023 attività imprenditoriali)

1. In via sperimentale, ai datori di lavoro privati che avviano un'attività imprenditoriale nel corso degli anni 2021-2023, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nelle medesime annualità 2021-2023, di lavoratori che, al momento dell'assunzione, non abbiano ancora compiuto 35 anni di età, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispon-

dente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/228

FEDELI, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), dopo il capoverso: «Art. 12-bis.1.», inserire il seguente:

«Art. 12-bis.1.1

(Misure in favore degli operatori volontari del servizio civile universale)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nell'anno 2021 sono ammessi a svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo anno di età e non superato il ventinovesimo, a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.».

1.1000/3000/229

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

”i-bis) all'articolo 13-bis:

1) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

’3-bis. Gli architetti ed ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, hanno facoltà di sospendere i termini relativi ai versamenti dei contributi minimi previdenziali e assistenziali e dei premi per assicurazione obbligatoria dovuti per l'anno 2020.

3-ter. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per l'anno 2020 dagli architetti ed ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa, calcolati applicando le relative aliquote contributive previste dallo Statuto e Regolamento di Inarcassa, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.”».

1.1000/3000/230

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera t), premettere la seguente:

«0-f) alla lettera 1), premettere la seguente:

''0-1) all'articolo 13, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

''2-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021''».

1.1000/3000/231

COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), al numero 1), premettere il seguente:

«01) al capoverso ''Art. 13-bis'', comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La mancata regolarità del DURC non preclude la sospensione di cui al presente articolo''».

1.1000/3000/232

RIZZOTTI, PICETTO FRATIN

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), capoverso «Art. 13-ter.1», sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per i soggetti, esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, di cui all'Allegato 1 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

- b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

1.1000/3000/233

PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), capoverso «Art.13-ter.1-», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per i soggetti, esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, di cui all'allegato 1, e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni:

- b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

1.1000/3000/234

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), capoverso «Art. 13-ter.1», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per i soggetti, esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, di cui all'allegato 1 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono

regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali».

1.1000/3000/235

NUGNES

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art.13-ter.1», comma 1, sopprimere le parole da: «e che hanno» fino alle seguenti: «dell'anno precedente».

e dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, per un importo massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1000/3000/236

CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1», comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;».

1.1000/3000/237

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, DAMIANI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), al capoverso «Art. 13-ter.1», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini di far fronte alla mancata riscossione dei canoni di locazione e affitto d'azienda non percepiti, la sospensione del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, di cui alla lettera b), del precedente comma, si applica anche alle imprese contraddistinte dal Codice Ateco 68.20.01 e 68.20.02 per i canoni di locazione degli immobili a uso non

abitativo e affitto d'azienda, che non siano stati effettivamente percepiti, a fronte della comprovata intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Tale sospensione rimarrà in essere finché i suddetti canoni non verranno effettivamente riscossi dal locatore. I presunti redditi derivanti da tali contratti di locazione e affitti d'azienda, non percepiti, non concorrono a formare il reddito d'impresa e conseguentemente non devono essere inclusi nella base imponibile tassabile».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

1.1000/3000/238

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), capoverso «Art. 13-ter.1», sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, o dei provvedimenti delle regioni e delle province autonome adottati sulla base del documento del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, o come individuate dai provvedimenti delle regioni e delle province autonome sopra citati, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al medesimo decreto-legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, o come individuate dai provvedimenti delle regioni e delle province autonome sopra citati.

3-bis. I Presidenti delle regioni e delle province autonome trasmettono all’Agenzia delle Entrate i propri provvedimenti ai fini dell’applicazione delle misure di cui al comma 3».

1.1000/3000/239

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), punto 1), capoverso «Art. 13-ter.1»: al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1,» inserire le seguenti: «ai soggetti esercenti attività alberghiera e»;*
- b) *sopprimere le parole: «l’attività alberghiera.».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 350 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

1.1000/3000/240

MALLEGNI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «art. 13-ter.1» (Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre) al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1,» inserire le seguenti: «ai soggetti esercenti attività alberghiera e»;*
- b) *sopprimere le parole: «l’attività alberghiera»;*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede:

a) quanto a 48 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire II dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 52 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/241

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera f), punto 1, all'Art. 13-ter.1, al comma 3, dopo le parole: «fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1,» inserire le seguenti: «ai soggetti esercenti attività alberghiera e».

Conseguentemente, di seguito, le parole: «l'attività alberghiera» sono soppresse.

1.1000/3000/242

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), capoverso «art. 13-ter.1.», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1,» inserire le seguenti: «ai soggetti esercenti attività alberghiera e»;*

b) *sopprimere le parole: «l'attività alberghiera».*

1.1000/3000/243

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1», comma 3, dopo le parole: «ristorazione», sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli forniti dagli agriturismi», dopo la parola: «alberghiera», inserire le seguenti: «ivi compresi i servizi di alloggio forniti dagli agriturismi».

1.1000/3000/244

TARICCO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1» comma 3, dopo le parole: «ristorazione», inserire le seguenti: «ivi compresi quelli forniti dagli agriturismi» e dopo la parola: «alberghiera», inserire le seguenti: «ivi compresi i servizi di alloggio forniti dagli agriturismi».

1.1000/3000/245

CALIGIURI, BATTISTONI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1.», comma 3, dopo la parola: «ristorazione», inserire le seguenti: «ivi compresi quelli forniti dagli agriturismi» e dopo la parola: «alberghiera», inserire le seguenti: «ivi compresi i servizi di alloggio forniti dagli agriturismi».

1.1000/3000/246

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f) all'articolo «13-ter.1.», comma 3, dopo le parole: «ristorazione», sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli forniti dagli agriturismi» dopo la parola: «alberghiera», inserire le seguenti: «ivi compresi i servizi di alloggio forniti dagli agriturismi».

1.1000/3000/247

RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art.13-ter.1.», al comma 3, dopo le parole: «settori economici individuati» aggiungere le seguenti: «nell'Allegato 1 di cui al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 10 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

1.1000/3000/248

PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1.», comma 3, dopo le parole: «settori economici individuati» inserire le seguenti parole: «nell'Allegato 1 e».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni», con le seguenti: «400 milioni».

1.1000/3000/249

CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1.», comma 3, dopo le parole: «settori economici individuati» aggiungere le seguenti: parole: «nell'Allegato 1 di cui al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e».

1.1000/3000/250

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), capoverso «Art. 13-ter.1.», al comma 3, dopo le parole: «settori economici individuati», inserire le seguenti: «nell'Allegato 1 e».

1.1000/3000/251

LANZI, VACCARO, CROATTI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), capoverso «Art. 13-ter.1.», comma 3, sostituire le parole da: «l'attività di agenzia di viaggio o tour operator» sino alla fine del periodo, con le seguenti: «l'attività di agenzia di viaggio o tour operator, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.».

1.1000/3000/252

FENU, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), capoverso «Art. 13-ter.1.», comma 4, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sei».

1.1000/3000/253 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1.», dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, in caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus Covid-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi professionisti dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché consulenti del lavoro, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i termini degli adempimenti tri-

butari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nel periodo tra il 1 gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono differiti di trenta giorni.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano anche ai termini a carico dei professionisti ivi indicati per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Il mandato deve essere stato conferito al professionista o alla società di servizi di cui quest'ultimo sia unico socio avente il requisito di iscrizione di cui al comma 4-*bis*.

4-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*.».

1.1000/3000/253

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, Alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1.», dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, in caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus Covid-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i termini degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nel periodo tra il 1 gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono differiti di trenta giorni.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano anche ai termini a carico dei professionisti ivi indicati per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Il mandato deve essere stato conferito al professionista o alla società di servizi di cui quest'ultimo sia unico socio avente il requisito di iscrizione di cui al comma 4-*bis*.

4-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Salute, da adottare entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*.».

1.1000/3000/254

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1.», dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«6. I debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici in relazione al periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi così come determinate dal verbale di accertamento ispettivo o dalla sentenza, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

7. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

8. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 6, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9. Il debitore manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 7.

10. Nella dichiarazione di cui al comma 9 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;

in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

11. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

12. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

13. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 9 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

14. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

15. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 7, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

16. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 15, non si produce e non sono dovuti interessi.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 6 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 6, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

1.1000/3000/255

PICHELTO FRATIN

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1.», dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«6. I debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici in relazione al periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi così come determinate dal verbale di accertamento ispettivo o dalla sentenza, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

7. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

8. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 6, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9. Il debitore manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 7.

10. Nella dichiarazione di cui al comma 9 il debitore-indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione

di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

11. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo; anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

12. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, 'gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

13. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 9 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

14. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

15. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 7, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

16. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 15, non si produce e non sono dovuti interessi.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 6 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 6, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti pre-deducibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

1.1000/3000/256

COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), al capoverso «Art. 13-ter.1.» dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«6. I debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici in relazione al periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi così come determinate dal verbale di accertamento ispettivo o dalla sentenza, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

7. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

8. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 6, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le 279 disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9. Il debitore manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 7.

10. Nella dichiarazione di cui al comma 9 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

11. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

12. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

13. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 9 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

14. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

15. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 7, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

16. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 15, non si produce e non sono dovuti interessi.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 6 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 6, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

1.1000/3000/257

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1.», dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis* I debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici in relazione al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi così come determinate dal verbale di accertamento ispettivo o dalla sentenza, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

5-*ter*. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

5-*quater*. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 6, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5-*quinquies*. Il debitore manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità

alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale-intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 7.

5-sexies. Nella dichiarazione di cui al comma 9 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

5-septies. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

5-octies. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

5-nonies. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 9 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

5-decies. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

5-undecies. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 7, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti

per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

5-duodecies. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 15, non si produce e non sono dovuti interessi.

5-ter decies. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 6 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

5-quater decies. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 6, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

1.1000/3000/259

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), capoverso «Art. 13-ter.1.», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano agli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di gennaio e febbraio 2021 con riferimento ai soggetti che hanno usufruito della medesima proroga disposta per i mesi di aprile e maggio 2020, provvedendo al versamento degli importi dovuti con i relativi interessi. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2021 entro il 31 luglio 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.».

1.1000/3000/260

PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1.», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di far fronte alla mancata riscossione dei canoni di locazione e affitto d'azienda non percepiti, la sospensione del versamento

dell'imposta sul valore aggiunto, di cui alla lettera *b*) del comma 1, si applica anche alle imprese contraddistinte dal Codice Ateco 68.20.01 e 68.20.02 per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, che non siano stati effettivamente percepiti, a fronte della-comprovata intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Tale sospensione rimarrà in essere finché i suddetti canoni non verranno effettivamente riscossi dal locatore. I presunti redditi derivanti da tali contratti di locazione e affitti d'azienda, non percepiti, non concorrono a formare-il reddito d'impresa e conseguentemente non devono essere inclusi nella base imponibile tassabile».

Consequentemente, alla lettera a), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

1.1000/3000/261

PACIFICO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), punto 1, all'articolo 13-ter.1., dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. In caso di pagamento tardivo delle imposte effettuato entro il 16 marzo 2021, ai soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non ricompresi tra i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, del presente articolo, si applica una sanzione pari al massimo al 2 per cento delle somme dovute.».

1.1000/3000/262

PACIFICO

Al subemendamento 1.1000/3000 alla lettera f), punto 1, all'articolo 13-ter.1., dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. I dottori commercialisti, i ragionieri commercialisti ed i consulenti del lavoro, iscritti ai rispettivi albi professionali, che hanno contratto il Covid-19 e il cui studio sia stato chiuso o la cui attività professionale sia stata sospesa, possono adempiere agli adempimenti tributari e ai loro obblighi professionali, previa presentazione di documentazione certificata, entro il 16 marzo 2021 senza applicazione di sanzioni ed interessi.».

1.1000/3000/263

COMINCINI, CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.1.», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.1.1.

(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari Covid-19)

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente comma:

''189-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 182-189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1° febbraio - 15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di-euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma ZOO, della legge 23 dicembre 2014, n. 190./».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso: «Art. 34.», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2021.».

1.1000/3000/264

ACCOTO, DELL'OLIO, FENU, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.1.1.

(Disposizioni in materia di tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti)

1. All'articolo 1, comma 2 della legge 30 novembre 2017 n. 179 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ai lavoratori e collaboratori di imprese titolari di pubbliche concessioni, o di imprese che svolgono servizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte della pubblica amministrazione"».

1.1000/3000/265

TARICCO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1.», aggiungere il seguente:

«Art. 13-ter.1-bis.

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è aggiunto il seguente:

"4-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 non pregiudica la possibilità per il soggetto interessato di procedere al versamento presso i competenti enti previdenziali delle somme necessarie per l'integrale adempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti. All'esito della procedura di cui al terzo periodo del comma 1, l'agente della riscossione invia un'apposita comunicazione al soggetto interessato che dovrà manifestare, entro 30 giorni dalla notifica, la volontà di procedere al versamento integrale, anche in forma rateale fino ad un massimo di 60 rate mensili, delle quote comprese nell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione all'ente previdenziale. Trascorso tale termine, in assenza di manifestazione di volontà, le quote annullate sono definitivamente disaccantonate ed eliminate dalle scritture patrimoniali."».

1.1000/3000/266

FENU, ACCOTO, DELL'OLIO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.1.1.

(Registro unico operatori di gioco)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera c) è sostituita con la seguente:

''e) i soggetti: 1) produttori e 2) proprietari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), e), e-bis) e c-ter), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 3) possessori o detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita'';

b) al comma 3, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

''g-bis) i concessionari delle lotterie istantanee'';

c) al comma 4, dopo le parole: «regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,» sono inserite le seguenti: «ove previste, '1;

d) al comma 7, dopo le parole: ''con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze'' sono inserite le seguenti: ''al fine di garantire omogeneità fra i diversi ambiti di gioco, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la legalità del settore e l'affidabilità degli operatori sono individuati ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione al Registro e'' e dopo le parole: ''alla cancellazione'' sono inserite le seguenti: ''e sospensione'';

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ''Al fine di consentire la necessaria informazione sulla effettiva iscrizione al Registro dei singoli operatori del gioco pubblico, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica sul proprio sito istituzionale i dati identificativi degli iscritti e l'indirizzo degli esercizi ove viene effettuata la raccolta di gioco'';

f) al comma 10, le parole: ''novantesimo giorno'' sono sostituite dalle seguenti: ''centocinquantesimo giorno'' e le parole: ''è abrogato'' sono sostituite dalle seguenti: ''cessa di avere efficacia''».

1.1000/3000/267

PESCO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.1.1.

(Incentivi agli acquisti, tramite payback, verso attività che abbiano subito perdite fatturate nel periodo pandemico)

1. Alla legge del 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, dopo il comma 289-ter, è inserito il seguente:

''289-quater. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 289 dispone, altresì, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, l'erogazione di rimborsi di valore pari al 200 per cento di quelli di cui al comma 288, per un massimo di euro 1.000 annuali, con riferimento agli acquisti al dettaglio effettuati verso soggetti titolari di Partite Iva che abbiano subito nel corso dei primi tre trimestri dell'anno 2020 un calo fatturato maggiore del 33 per cento rispetto al corrispondente periodo 2019. I soggetti titolari di Partite Iva si iscrivono entro il 31 gennaio 2021 presso un elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate ed espongono al pubblico il numero registrazione e la percentuale di rimborso concessa.''.».

1.1000/3000/268

PESCO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.1.1.

(Estensione della platea dei beneficiari del Fondo centrale di garanzia per le PMI)

1. Al comma 1, dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera g-quater), è aggiunta la seguente:

''g-quinqies) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette

al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere attestati dai soggetti beneficiari mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.'».

1.1000/3000/269

PESCO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.1-bis.

(Estensione della platea dei beneficiari del Fondo centrale di garanzia per le PMI)

1. All'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, dopo la lettera *m*-bis) è inserita la seguente:

''*m*-ter) la garanzia di cui alla lettera *m*) è altresì concessa in favore di microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che alla data del 31 dicembre 2019 risultino in difficoltà classificate come inadempienze probabili ovvero come esposizioni scadute ovvero sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), del paragrafo 2 della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le stesse abbiano raggiunto un accordo preventivo con le banche creditrici, subordinato all'ottenimento della garanzia, per la rimodulazione del debito attraverso una sostanziale estensione temporale di ammortamento e la concessione di nuova finanza netta per un importo superiore al 25 per cento del debito.'».

1.1000/3000/270

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1-bis.», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.1-bis.

(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti per il periodo di emergenza da Covid-19)

1. All'articolo 40, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2020, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "autostradale", sono soppresse;
- b) al comma 2, le parole: "autostrada" sono soppresse;
- c) al comma 3, dopo le parole: "Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: "da emanarsi entro 160 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto"».

1.1000/3000/271

FENU, EVANGELISTA, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.1.1.

(Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali)

1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 28 novembre 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio del comune di Bitti (provincia di Nuoro) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 28 novembre 2020 e il 30 novembre 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, scadenti rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° febbraio 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/272

MANTOVANI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso «Art. 13- ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.1.1.

(Esonero contributivo a favore delle imprese delle filiere ortofrutticole).

1. A favore delle imprese appartenenti alle filiere ortofrutticole è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/273

PESCO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.1.1.

(Sviluppo di attività di vendita online)

1. Allo scopo di sostenere l'attività di vendita di prodotti e servizi da parte di esercenti, professionisti e titolari di partita iva in genere, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60 per cento, nel limite massimo di 10.000 euro, delle spese sostenute nei primi nove mesi dell'anno 2021 per la realizzazione e la gestione di siti web finalizzati alla vendita online di prodotti e servizi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al primo periodo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/274

PESCO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.1.1.

(Utilizzo dei saldi attivi di crediti fiscali ai fini della compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno)

1. I saldi attivi di crediti fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che abbiano scadenza in anni successivi, sono utilizzabili attraverso la conversione in liquidità ad un valore attuale con percentuali di sconto aggiornate trimestralmente dall'Agenzia delle Entrate, ai fini della compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, di cui all'articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto al comma 1, l'Agenzia delle Entrate stipula accordi e convenzioni con istituti di credito e società di assicurazioni per l'ulteriore cessione dei crediti fiscali compensati.»

1.1000/3000/275

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, Alla lettera f) capoverso «Art. 13-ter.1.», inserire il seguente:

«13-ter.1-bis. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/276

CALIGIURI, BATTISTONI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.1.», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.1-bis.

(Estensione delle agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati a tutti i datori di lavoro agricolo)

1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, primo periodo, la parola "venticinque" è sostituita con "cinquanta"».

1.1000/3000/277

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso «13-ter.1.» è inserito il seguente articolo:

«Art. 13-ter.1-bis.

(Estensione delle agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati a tutti i datori di lavoro agricolo)

1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, primo periodo, la parola: "venticinque" è sostituita con: "cinquanta"».

1.1000/3000/278

FAZZOLARI, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera f, n. 1), il capoverso «Art. 13-ter.2.» è sostituito con il seguente:

«1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, non è dovuto il secondo acconto relativo a all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società e all'imposta regionale sulle attività produttive, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

Conseguentemente dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia

e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.1000/3000/279

CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, Alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.2.», il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, nonché i soci di società di persone esercenti tali attività ovvero i soci di associazioni tra professionisti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni di soggetti esteri sul territorio nazionale, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto sulle imposte sui redditi, dell'IRAP e dei contributi previdenziali in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.».

1.1000/3000/280

FAZZOLARI, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera f, n. 1), capoverso «Art. 13-ter.2.» sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 3, e parole: «nel primo semestre» sono sostituite con le seguenti: «nei primi tre trimestri»;

Il comma 2 è sostituito con il seguente:

«All'Articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2) è sostituito con il seguente: "Le disposizioni di cui al comma I, si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei primi tre trimestri dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

Conseguentemente, a decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclu-

sione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.1000/3000/281

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), capoverso «Art. 13-ter.2.», sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, aventi domicilio fiscale sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, o come individuate dai provvedimenti delle regioni e delle province autonome adottati sulla base del documento del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, o come individuate dai provvedimenti delle regioni e delle province autonome sopra citati.

4-bis. I Presidenti delle regioni e delle province autonome trasmettono all'Agenzia delle Entrate i propri provvedimenti ai fini dell'applicazione delle misure di cui al comma 4.».

1.1000/3000/282

MALLEGNI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.2. - (Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle im-

poste sui redditi e dell'IRAP) al comma 4 dopo le parole: "del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma,", inserire le seguenti: "ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «5 per cento.».

1.1000/3000/283

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), punto 1), capoverso «Art. 13-ter.2.», al comma 4, dopo le parole: «del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma,» inserire le seguenti: «ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.».

1.1000/3000/284

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera f), punto 1, al capoverso: «Art. 13-ter.2.», al comma 4, dopo le parole: «del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma,» inserire le seguenti: «ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.».

1.1000/3000/285

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), capoverso: «Art. 13-ter.2.», al comma 4, dopo le parole: «del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma,» inserire le seguenti: «ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.».

1.1000/3000/286

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, all'articolo: «13-ter.2.», comma 4, dopo le parole: «ristorazione», sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli forniti dagli agriturismi».

1.1000/3000/287

CALIGIURI, BATTISTONI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), al capoverso «Art. 13-ter.2.», comma 4, dopo le parole: «ristorazione», inserire le seguenti: «ivi compresi quelli forniti dagli agriturismi».

1.1000/3000/288

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), all'articolo «13-ter.2.», comma 4, dopo le parole: «ristorazione», sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli forniti dagli agriturismi».

1.1000/3000/289

PITTELLA, MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso: «Art. 13-ter.2.», comma 5, dopo le parole: «in unica soluzione entro il 30 aprile 2021.» aggiungere le seguenti: «o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021.».

1.1000/3000/290

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso: «Art. 13-ter.2.», al comma 5, dopo le parole: «30 aprile 2021», aggiungere le seguenti: «o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021.».

1.1000/3000/291

FAZZOLARI, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera f), n. 1), capoverso: «Art. 13-ter.2.» dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai fini del calcolo con metodo storico degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 va assunta nella misura del 40 per cento di quella dovuta per tale periodo, ferma restando la possibilità di avvalersi, per detta rata, del metodo previsionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154.

5-ter. Le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

5-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

A decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.1000/3000/292

FAZZOLARI, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera f), n. 1), capoverso: «Art. 13-ter.2.», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1), la parola: "ottanta" è sostituita dalla parola: "quaranta"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

A decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.1000/3000/293

MANCA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso: «Art. 13-ter.2.», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso: «Art. 34.», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «580 milioni».

1.1000/3000/294

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso: «Art. 13-ter.2.», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

1.1000/3000/295

COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), capoverso: «Art. 13-ter.2.», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "1 ottobre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021".

6-ter. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale a carico dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 novembre 2020, se regolarizzati entro il 10 dicembre 2020 non sono soggetti ad applicazione di sanzione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.»;

b) *alla rubrica, le parole: «e dell'Irap» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Irap e altre proroghe».*

1.1000/3000/296

URSO, DE BERTOLDI, DE CARLO, CALANDRINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso lettera «1)», dopo l'articolo 13-ter.2 aggiungere il seguente:

«Art. 13-ter.2-bis.

(Sospensione applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 sulla definizione di default)

1. In considerazione del permanere dello stato di emergenza pandemica da Covid-19, l'applicazione dell'articolo 178, paragrafo 2, lettera

d), del regolamento (UE) n. 575/2013 è sospesa per il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more, la Banca d'Italia adotta nuove misure di attuazione del citato articolo 178, paragrafo 2, lettera *d*), del regolamento (UE) n. 575/2013 nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità, al fine di offrire adeguata considerazione agli effetti della situazione pandemica sopravvenuta rispetto alle modificazioni apportate con il Regolamento 17 aprile 2019, n. 21019/360/UE, e della conseguente crisi economica dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche».

1.1000/3000/297

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.2», inserire il seguente:

«Art.13-ter.2-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, il comma 691, è sostituito dal seguente:

''691. I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti''».

1.1000/3000/298

DELL'OLIO, FENU, ACCOTO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.2» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.2.1.

(Proroga esonero TOSAP e COSAP)

1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2021'';

b) al comma 2 le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2021'';

c) al comma 3 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";

d) al comma 5 dopo le parole: "un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di 93 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/299

FENU, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), capoverso «Art. 13-ter.2», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«Art. 13-ter.2.1.

(Disposizioni in materia di TOSAP e COSAP)

1. All'articolo 181, comma 1-bis, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) dopo le parole: "dal pagamento della tassa dell'occupazione temporanea" sono aggiunte le seguenti: "e permanente";

c) dopo le parole: «e del canone per l'occupazione temporanea» sono aggiunte le seguenti: «e permanente»;

d) dopo le parole: «15 dicembre 1997, n. 446» sono aggiunte le seguenti: «nonché dal versamento di ogni tipologia di canone o corrispettivo a titolo di servizio a domanda individuale per le occupazioni nei mercati in sede propria con strutture fisse e/o mobili».

2. Gli operatori commerciali su aree pubbliche, titolari di concessioni e di autorizzazioni, sono esonerati per l'anno 2021 dal versamento del Canone Unico, per le occupazioni temporanee e permanenti, di cui all'articolo 1 commi 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843 ed 844 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/300

FENU, ACCOTO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13.ter.2» inserire il seguente:

«Art. 13.ter.2.1.

(Proroga esonero Tosap/Cosap per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

1.1000/3000/301

PACIFICO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), punto 1, all'articolo 13-ter.3, comma 1, le parole: «al 10 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2021», e dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«2. Il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 21-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è rinviato al 30 aprile 2021.

3. I termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, di capitali, di enti commerciali ed equiparati, degli enti non commerciali ed equiparati, sono rinviati al 30 aprile 2021».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo viene sostituita dalla seguente: «(Proroga dei termini per la presentazione di dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, sul valore aggiunto e Irap).

1.1000/3000/302

TARICCO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.3», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2017, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovunque è indicato: "1 ottobre 2020", sostituire con "28 febbraio 2021"».

1-ter. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale a carico dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 novembre 2020, se regolarizzati entro il 10 dicembre 2020 non sono soggetti ad applicazione di sanzione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata».

1.1000/3000/303

FENU, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), capoverso: «Art. 13-ter.3», dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra il 17 settembre 2020 e il 31 gennaio 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 febbraio 2021.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché rimessione in termini e sospensione del versamento degli avvisi bonari».

1.1000/3000/304

FAZZOLARI, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, il comma 1, lettera f), numero 1, capoverso «Art. 13-ter.4», è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: "il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 30 giugno 2021, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018. Decorso il termine del 30 giugno 2021, in assenza del versamento di cui al precedente periodo, la dilazione prosegue con la rimodulazione del piano rateale, dovendosi procedere, alla prima scadenza fissata, al pagamento della prima rata non pagata dell'originario piano"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

A decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.1000/3000/305

BAGNALI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), al capoverso «Art. 13.ter.4», al comma 1 le parole: «10 marzo 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021, con pagamento in un'unica rata o in un massimo di sei rate mensili a partire dal 31 marzo 2021».

1.1000/3000/306

FAZZOLARI, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera f), numero 1, capoverso «Art. 13.ter.4» dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Sono prorogati al 31 luglio 2021, i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b) accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dell'articolo 52

del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

1-*ter*. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 28 febbraio 2021.

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 28 febbraio 2021, dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

1-*quinquies*. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2021 o, a decorrere da tale data, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

*A decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle fi-*

nanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.1000/3000/307

FAZZOLARI, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1, capoverso «Art. 13-ter.4», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 28 febbraio 2021.

1-ter. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, e il 28 febbraio 2021, possono essere effettuati entro il 30 aprile 2021, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

1-quater. I versamenti di cui al comma 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 aprile 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

Conseguentemente a decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.1000/3000/308

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.4», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2019, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 gennaio 2021, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 28 febbraio 2021;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 28 febbraio 2021, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 30 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° febbraio 2021. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 14 febbraio 2021».

1.1000/3000/309

PESCO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), capoverso: «Art. 13-ter.4», aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.4.1.

(Proroga accesso cd. Fondo Gasparrini)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, con legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) al comma 2-bis le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

1.1000/3000/310

MANCA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.4», aggiungere il seguente:

«Art. 13-ter.4-bis.

(Proroga dell'accesso al Fondo Gasparrini)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "24 mesi";

b) al comma 2-bis, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

1.1000/3000/311

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.4», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.4.1.

(Proroga esonero Tosap/Cosap per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma 1-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2021"».

1.1000/3000/312

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), dopo il capoverso «Art. 13-ter.4», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.4-bis.

1. I pagamenti sospesi ai sensi dell'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e in-

teressi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021».

1.1000/3000/313

DELL'OLIO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.4», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.4.1.

(Disposizioni in materia di pagamento delle accise sui prodotti energetici immessi in consumo)

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di gennaio, febbraio, marzo dell'anno 2021, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere eseguiti nella misura dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, e il relativo saldo delle somme dovute è effettuato entro il termine del 16 giugno 2021 senza applicazione di interessi.».

1.1000/3000/314

PICETTO FRATIN, TOFFANIN

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.5», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

”6-bis. Ai fini di un maggiore controllo per il divieto di accesso ai minori agli apparecchi di intrattenimento indicati al comma 6, lettere a) e b) è da intendersi che gli accessi potranno avvenire, oltre che con la tessera sanitaria come previsto dall'articolo 9-*quater* della legge 9 agosto 2018, n. 96, anche mediante l'esibizione e la verifica di documenti personali di riconoscimento che siano in corso di validità. Le violazioni delle prescrizioni qui contenute sono punite con la sanzione amministrazione di euro 15 mila per ciascun apparecchio utilizzato in difformità delle prescrizioni.”».

Conseguentemente, alla rubrica del capoverso «Art. 13-ter.5», aggiungere le seguenti parole: «e misure a tutela dei minori».

1.1000/3000/315

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), al capoverso «Art. 13-ter.5», dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Salvo diversa determinazione della Regione o della Provincia Autonoma di riferimento, le finanziarie regionali e delle Province Autonome di cui all'Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016, al fine di accedere a tutti gli strumenti finanziari europei e nazionali in vista delle emergenze derivanti dalla pandemia Covid-19, non sono ricomprese nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'Istat in applicazione del Regolamento UE n. 549/2013.

1-ter. Ai soggetti di cui al comma 1-bis, si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di comunicazioni dei dati e informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica».

1.1000/3000/316

PEROSINO

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), punto 1), capoverso «Art. 13-ter.5», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, della gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento, della raccolta di scommesse in rete fisica di su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, e del gioco del bingo in sala riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità economica delle reti di raccolta dei giochi e dell'esercizio delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;

b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico delle apparecchiature e delle modalità di gioco, per evitare il rischio di obsolescenza e potenziare le funzioni di prevenzione delle dipendenze.

2-ter. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33, 4 ottobre 2002, n. 240 ed all'articolo 1, commi 727 e 729, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.1000/3000/317

DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), al capoverso «Art. 13-ter.5», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, della gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento, della raccolta di scommesse in rete fisica di su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, e del gioco del bingo in sala riordinate con uno o più decreti del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità economica delle reti di raccolta dei giochi e dell’esercizio delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;

b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico delle apparecchiature e delle modalità di gioco, per evitare il rischio di obsolescenza e potenziare le funzioni di prevenzione delle dipendenze.

2-ter. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33, 4 ottobre 2002, n. 240, ed all’articolo 1, commi 727 e 729, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed all’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.1000/3000/318

DAMIANI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso «Art. 13-ter.5», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.5-bis.

(Ampliamento dei punti di raccolta del gioco del lotto)

1. Al fine di ridurre l’impatto della crisi generata dalla pandemia in corso sui concessionari di giochi pubblici e di ampliare i punti di raccolta del gioco del lotto, dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è aggiunto il seguente:

”1-bis. I punti di raccolta possono altresì essere collocati presso le strutture aperte al pubblico dei concessionari di giochi pubblici, ivi comprese le sale Bingo, e di scommesse ippiche e sportive che ne facciano richiesta, secondo le modalità individuate nel comma 1, a condizione che dispongano di comprovata esperienza in materia di giochi e scommesse, nonché di locali idonei, in termini di superficie dedicata ai giochi

rispetto alla superficie totale e di orari di apertura pari o superiori ai punti di raccolta del gioco del lotto già autorizzati”.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, saranno stabilite la disciplina e le modalità di attuazione del comma 1, tenendo conto di quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 13 della citata legge n. 528 del 1982».

1.1000/3000/319

D'ARIENZO

Al subemendamento 1.100/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.5», aggiungere il seguente:

«Art. 13-ter.5-bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano agli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di gennaio e febbraio 2021, con riferimento ai soggetti che hanno usufruito della medesima proroga disposta per i mesi di aprile e maggio 2020 provvedendo al versamento degli importi dovuti con i relativi interessi. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2021 entro il 31 luglio 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno».

1.1000/3000/320

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.5», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.5.1.

(Proroga delle concessioni degli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma 4-bis, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con successive modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: "2020" è sostituita con la seguente: "2021".

2. All'articolo 1, comma 1180, legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola: "2020" è sostituita con la seguente: "2021"».

1.1000/3000/321

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.5», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.5-bis.

(Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

1. In attesa della definizione dei giudizi pendenti innanzi alla Corte Costituzionale della Repubblica, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'emanazione da parte delle Regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, e prorogato al 31 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 125-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 2021, e con esso gli effetti delle leggi approvate.

2. Per effetto della proroga di cui al comma 1:

a) è prorogato al 30 settembre 2023 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal comma 1-quater, secondo periodo, dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, prorogato al 31 luglio 2022 dall'articolo 125-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) sono prorogati al 30 settembre 2025 i due termini del 31 dicembre 2023 previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, prorogati al 31 luglio 2024 dall'articolo 125-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) è prorogato al 31 dicembre 2021 il termine del 31 marzo 2020 previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, prorogato al 31 ottobre 2020 dall'articolo 125-bis, comma 3, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. All'articolo 125-bis, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "sette mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventuno mesi".

4. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025".

5. Al fine di uniformare la disciplina italiana a quella prevalente negli altri Stati dell'Unione europea, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), comma 2 dell'articolo 6, regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW».

1.1000/3000/322

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», comma 5, dopo le parole: «è intervenuta la decadenza dal beneficio.» inserire le seguenti: «nonché, le somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per le quali non è stata perfezionata la definizione o è intervenuta la decadenza.».

1.1000/3000/323

FAZZOLARI, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 13-ter.6», sostituire il seguente:

«6. All'articolo 68, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "relativamente ai debiti per i quali si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-*quater*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, i debitori decaduti possono presentare istanza di riammissione alla definizione entro il 30 giugno 2021. Il pagamento delle residue somme è effettuato: a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021; b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022. In alternativa, è concessa la facoltà di rinunciare al beneficio della definizione agevolata presentando istanza ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativamente al debito originario ridotto degli importi già versati».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

Conseguentemente, a decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclu-

sione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.1000/3000/324

FAZZOLARI, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 13-ter.6», inserire il seguente:

«7. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente: "relativamente alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché agli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 di cui al periodo precedente, compresi gli atti notificati a partire dal 1° gennaio 2021, non possono essere iniziate nuove azioni esecutive fino al 31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

Conseguentemente, a decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.1000/3000/325

MANCA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.6-bis.

(Misure velocizzare l'incasso degli assegni attraverso la firma digitale)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera *d*) ed *e*) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo''».

1.1000/3000/326

FENU

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13-bis.6-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 301, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

''*g-bis.* Il provvedimento di confisca, anche amministrativa ai sensi dell'articolo 20 comma 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è immediatamente esecutivo e la disponibilità del bene è assegnata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli anche in pendenza dei ricorsi giurisdizionali, salvo indennizzo in caso di revoca o annullamento del provvedimento di confisca, calcolato sulla base del valore del bene al momento del seque-

stro, da corrisponderci in favore del proprietario da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.”;

b) all’articolo 301-*bis* le parole: ”devono chiedere preventiva autorizzazione all’organo dell’autorità giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta» sono sostituite dalle seguenti «devono inviare informativa all’Autorità giudiziaria competente che può opporsi alla richiesta di affidamento o di distruzione con provvedimento motivato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta”;

c) dopo l’articolo 301-*bis* è inserito il seguente:

”301-*ter*. In caso di mancato perfezionamento della notificazione degli atti relativi ai procedimenti di sequestro e confisca adottati, ai sensi degli articoli 301 e 301-*bis*, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e qualora non sia possibile procedere alle notificazione secondo le procedure ordinarie per assoluta irreperibilità dei soggetti destinatari, gli obblighi di notificazione sono assolti mediante la pubblicazione degli stessi atti sul sito *web* dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le modalità stabilite con determinazione del Direttore dell’Agenzia”».

1.1000/3000/327

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso «Art. 13-*ter*.6», inserire il seguente:*

«Art. 13-*ter*.7.

*(Disposizioni in materia di acquisti di veicoli
per le persone con disabilità)*

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ”Le cessioni e le importazioni di autocaravan di cilindrata da 2.000 fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina, e da 2.500 a 3.200 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedito capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 5 per cento”.

2. All’onere derivante dal presente articolo, stimato in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.1000/3000/328

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.7.

(Rivalutazioni beni d'impresa)

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, commi 696-700 della legge n. 160 del 2019, ai fini del riconoscimento dei maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione, hanno proceduto entro il termine dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili, è riconosciuto un credito di imposta da utilizzarsi in compensazione pari alla differenza tra quanto effettivamente versato e quanto applicabile secondo quanto previsto dall'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 18,6 milioni per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.1000/3000/329

FAZZOLARI, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.7.

(Proroga adempimenti intermediari in isolamento)

1. Per gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 per i quali sia stato accertato il contagio da COVID-19, ovvero che siano ricoverati in una struttura sanitaria ovvero posti in isolamento sanitario obbligatorio per aver contratto il virus o per contatti diretti con soggetti contagiati, è stabilita la proroga dei termini dell'invio delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel.

2. La durata della proroga coincide con il periodo accertato di contagio, ricovero ovvero isolamento obbligatorio.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

A decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.1000/3000/330

PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.7.

1. All'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo: "Se il termine del quinquennio di cui al periodo precedente, ovvero del triennio previsto nel testo previgente alla modifica introdotta dall'articolo 5, comma 4, lettera a), e comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, scade nel periodo d'imposta 2020 o in periodi d'imposta successivi, i ricercatori o i docenti hanno diritto all'ulteriore prolungamento dei benefici previsti al successivo comma 3-*ter*, qualora ne ricorrano le condizioni, tenendo conto, nella determinazione di tale periodo, degli anni di esenzione di cui abbiano già usufruito"».

1.1000/3000/331

GIANNUZZI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.6» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.6-bis.

(Proroga GAS per i Comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017 e equiparazione del comodatario con stretti vincoli di parentela)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la lettera *i-ter*) è sostituita con la seguente:

''*i-ter*) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2021. A tal fine sono equiparati alla figura del proprietario i comodatari legati da vincoli di parentela in linea retta e in primo grado con il proprietario dell'immobile inagibile.''

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.330.000,00 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/332

GIANNUZZI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.6» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.6-bis.

(Proroga sospensione adempimenti fiscali per i Comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017 e proroga contratti del personale in servizio)

1. Al decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno di imposta 2021'';

b) al comma 4, le parole: ''dal 2018 al 2020 dei mutui'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 2018 al 2021 dei mutui'';

c) al comma 5, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: "6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6 lettera b), per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, la proroga fino al 31 dicembre 2021 avviene anche in deroga ai limiti di durata previsti da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva di categoria.";

2) all'articolo 33, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "è sospeso fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "è sospeso fino al 31 dicembre 2021";

b) al secondo periodo, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022";

3) all'articolo 34, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "a decorrere dal 1° febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° febbraio 2022";

4) all'articolo 35, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2020 e riprendono dal 1 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021 e riprendono dal 1° gennaio 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 lettera d) del presente articolo, valutati in euro 810.000,00 di euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».

1.1000/3000/333

GIANNUZZI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.6» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.6-bis.

(Proroga sospensione adempimenti fiscali per i Comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017 e stabilizzazione personale per la ricostruzione)

1. Al decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2021";

b) al comma 4, le parole: "dal 2018 al 2020 dei mutui" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2018 al 2021 dei mutui";

c) al comma 5, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: "6-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.";

2) all'articolo 33, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "è sospeso fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "è sospeso fino al 31 dicembre 2021";

b) al secondo periodo, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022";

3) all'articolo 34, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "a decorrere dal 1° febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° febbraio 2022";

4) all'articolo 35, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2020 e riprendono dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021 e riprendono dal 1° gennaio 2022"».

1.1000/3000/334

CALDEROLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), dopo il capoverso «Art.13-ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.7

*(Agevolazioni utilizzo degli strumenti elettronici
ai fini delle detrazioni fiscali)*

1. Per i soggetti di età superiore agli 80 anni, le disposizioni di cui al comma 679, della legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per gli anni 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 57,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 32,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/335

MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6» aggiungere il seguente:

«Art. 13-ter.7

(Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria (c.d. Canone unico)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 816 la parola: "2021" è sostituita con la seguente: "2022";
- b) al comma 836 la parola: "2021" è sostituita con la seguente: "2022";
- c) al comma 837 la parola: "2021" è sostituita con la seguente: "2022";
- d) al comma 843 la parola: "2020" è sostituita con la seguente: "2021";

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno-un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti

interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

1.1000/3000/336

DE LUCIA, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Art. 13-ter.6-bis.

(Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese)

1. Ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto un credito di imposta pari ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione di nuovi interessi a seguito della sospensione del pagamento delle somme di capitale e interessi.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/337

CALIGIURI, BATTISTONI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art.13-ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.7.

(Rinegoziazione del debito bancario)

1. Dopo il comma 4-*sexies* dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, è aggiunto il seguente:

''4-*sexies*.1. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1''.

2. Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al

Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni», con le seguenti: «200 milioni».

1.1000/3000/338

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera l), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», inserire il seguente:

«13-ter.7. Dopo il comma 4-*sexies* dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere seguente:

''4-*sexies*-bis. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1. Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2021. Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito''».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/339

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), dopo il capoverso «Art.13-ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.7.

(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le pa-

role: "31 dicembre 2020.", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".».

1.1000/3000/340

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», è inserito il seguente articolo:

«Art. 13-ter.7.

(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti per il periodo di emergenza da Covid-19)

1. All'articolo 40, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2020, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "autostradale", sono soppresse;
- b) al comma 2, la parola: "autostrada" è soppresa;
- c) al comma 3, dopo le parole: "Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: "da emanarsi entro 160 giorni dalla data di conversione in Legge del presente Decreto".

1.1000/3000/341

SANTILLO, ANASTASI, ANGRISANI, CORBETTA, D'ANGELO, LANZI, COLTORTI, SANTANGELO, GALLICCHIO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso: «Art.13-ter.6» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.6-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
 - b) alla lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici che presentano una elevata superficie finestrata la detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio. I nuovi infissi deve avere un valore di trasmittanza minore o pari ai valori

riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche agli edifici in cui non sia presente un impianto di climatizzazione invernale.";

3) dopo le parole: "funzionalmente indipendenti" sono inserite le seguenti", a meno dell'allaccio alla rete idrica e alla rete fognaria,";

c) alla lettera c) dopo le parole: "funzionalmente indipendenti" inserire le seguenti: ", a meno dell'allaccio alla rete idrica ed alla rete fognaria,";

b) al comma 1-ter dopo le parole: "eventi sismici", sono inserite le seguenti: "verificatisi a far data dal 1° aprile 2009";

c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'aliquota di cui al comma 1 si applica anche agli interventi necessari per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. La detrazione è calcolata nei limiti di spesa previsti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

2-ter. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche ai seguenti interventi nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1:

a) interventi di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

b) interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 20.000 euro ad edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 5.000 euro ad unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

d) bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro ad edificio;

e) interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

f) per la realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 2.000 euro ad edificio condominiale. Per gli interventi di cui alla presente lettera, si applica la maggioranza prevista dal comma 2, dell'articolo 1120 del codice civile. Conseguentemente, al comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 2-*bis* e 2-*ter*";

d) al comma 3, per locuzione: "conseguimento della classe energetica più alta" si intende il passaggio dalla classe di partenza a quella immediatamente successiva.

e) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle aliquote delle detrazioni previste dai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno;

f) al comma 4-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) le parole: "dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77" sono sostituite dalle seguenti: "dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009";

c) dopo il comma 4-*ter* sono inseriti i seguenti:

"4-*quater*. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

4-*quinquies*. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1 sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica del-

l'edificio eseguita ai sensi della normativa tecnica vigente. La detrazione è riconosciuta anche per le relative spese fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 5.000 euro ad edificio.”;

g) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ”31 dicembre 2021”, sono sostituite dalle seguenti: ”31 dicembre 2023”;

b) dopo le parole: ”26 agosto 1993, n. 412”, sono inserite le seguenti: ”ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici”;

c) dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli interventi in corso d’opera per i quali non sia stata ancora comunicata la data di ultimazione dei lavori a condizione che sia stato eseguito uno degli interventi di cui al comma 10 al comma 4.”;

h) al comma 6, le parole: ”agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5” sono soppresse;

i) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: di euro 2000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; di euro 1500 per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; di euro 1200 per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine. L’agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare”;

l) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

”8-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 8, per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento, per le spese relative agli interventi di contestuale installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui al medesimo comma 8 e di impianti solari fotovoltaici di cui al comma 5 del presente articolo”. Conseguentemente all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, lettera *f*), dopo le parole: ”di cui al comma 8” sono aggiunte le seguenti: ”e 8-*bis*”;

m) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: ”a) sulle parti comuni di edifici e dagli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, fino ad un massimo di 4 unità immobiliari, ivi compresi i fabbricati con destinazioni d’uso appartenenti a diverse categorie funzionali ai sensi dell’articolo 23-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché con destinazione prevalente residenziale.”;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari";

c) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: "e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero; e-ter) dai contribuenti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); e-quater) da associazioni, anche non riconosciute, dalle associazioni e società sportive e dalle altre persone giuridiche, purché senza scopo di lucro, per interventi realizzati su immobili confiscati alla criminalità organizzata, o su immobili demaniali concessi a tempo determinato a qualsiasi titolo dagli enti territoriali per il perseguimento di finalità non lucrative.";

n) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo nel cartello esposto presso il cantiere, in luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura 'Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Superbonus 110 per cento per interventi di efficienza e/o interventi antisismici'".

o) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli interventi di cui al presente articolo, per l'importo deliberato dall'assemblea del condominio anche in deroga al regolamento del condominio. La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio;

p) dopo il comma 15-bis, inserire il seguente:

"15-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuate apposite misure volte a promuovere corsi di formazione o di riqualificazione professionale di alto contenuto tecnico e tecnologico, anche mediante il coinvolgimento di Università, di enti pubblici di ricerca e di qualificati enti pubblici e privati, nelle materie oggetto del presente articolo rivolti ai beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e agli iscritti nei centri per l'impiego e nelle agenzie per il lavoro"».

2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "negli anni 2020 e 2021," sono sostituite dalle seguenti: "dal 2020 al 2023";

b) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f-bis) interventi relativi a /sistemazione a verde/, impianti di irrigazione, realizzazione pozzi o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui all'articolo 1 commi da 12 a 15 della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Non fanno decadere dalla detrazione violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo."

3. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 127,2 milioni di euro per l'anno 2021, 1941,45 milioni di euro per l'anno 2022, 4963,65 milioni di euro per l'anno 2023, 4402,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4133,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4129,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2036,1 milioni di euro per l'anno 2027, 41,4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/342

LICHERI, SANTILLO, ACCOTO, FENU, ANASTASI, PESCO, GIROTTO, COLTORTI, CIOFFI, LANZI, ABATE, AGOSTINELLI, AIROLA, ANGRISANI, AUDDINO, BOTTICI, BOTTO, CAMPAGNA, CASTELLONE, CASTIELLO, CORBETTA, CORRADO, CROATTI, CRUCIOLI, D'ANGELO, DE LUCIA, DELL'OLIO, DESSÌ, DI GIROLAMO, DI MICCO, DI NICOLA, DONNO, ENDRIZZI, EVANGELISTA, FEDE, FERRARA, FLORIDIA, GALLICCHIO, GARRUTI, GAUDIANO, GIANNUZZI, GRANATO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LA MURA, LANNUTTI, LEONE, LEZZI, LOMUTI, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MANTERO, MANTOVANI, MARINELLO, MATRISCIANO, MAUTONE, MININNO, MOLLAME, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NATURALE, NOCERINO, ORTIS, PAVANELLI, Marco PELLEGRINI, PERILLI, PETROCELLI, PIARULLI, PIRRO, Giuseppe PISANI, PUGLIA, QUARTO, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, RUSSO, SANTANGELO, TAVERNA, TONINELLI, TRENTACOSTE, VACCARO, VANIN

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso: «Art.13-ter.6.» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.6-1.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, al-

l'alinea, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2027, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2028, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2030 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/343

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso: «Art. 13.ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.7.

*(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare
in presenza di irregolarità fiscali)*

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

”*b)* all'articolo 80, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ”Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro”;

2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: ”Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento

di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo.'».

1.1000/3000/344

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.6.», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.7.

(Proroga dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116)

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020 n.116, le parole: "1 gennaio 2021" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2022"».

1.1000/3000/345

SANTANGELO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.6» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.6-bis.

(Misure economiche in favore degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

2) al secondo periodo, le parole: "lo gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2022";

b) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e pari a 612.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.’’».

1.1000/3000/346

CONZATTI, COMINCINI, GINETTI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso «Art. 13.ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.7.

(Riapertura dei termini per l'estromissione agevolata beni ai soci o trasformazione in società semplice)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2021, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data del 30 settembre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2019 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 6 per cento ovvero 8,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 11 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifica-

zioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui al presente articolo, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2021 e la restante parte entro il 16 giugno 2022, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. L'imprenditore individuale o il libero professionista che alla data del 31 ottobre 2019 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2021, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 6 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo.

8. Tali aliquote trovano applicazione anche a favore dei soggetti che hanno provveduto all'assegnazione ovvero alla trasformazione sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690 della legge n. 160/2019.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 52,1 milioni di euro per l'anno 2022 e 51,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/347

DELL'OLIO, FENU

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.6-bis.

(Istituzione del Registro nazionale degli intermediari che effettuano operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. È istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli il Registro nazionale degli intermediari che effettuano operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria. Il Direttore Generale dell'Agenzia individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente e disciplina con provvedimento direttoriale le modalità di iscrizione e tenuta del registro.

3. Il registro di cui al presente articolo è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli esercita poteri di vigilanza, controllo e sanzionatori sugli operatori di cui al comma 2-*quater*, secondo quanto disciplinato dalle disposizioni normative di cui ai Titoli V-*ter*, VI, VII e IX del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in quanto compatibili.

5. Il comma 368 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

6. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione delle presenti disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.1000/3000/348

FENU, DELL'OLIO, ACCOTO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.6» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.6.1.

(Impignorabilità delle somme relative a depositi cauzionali di diritti doganali e degli ordini di accreditamento in banca d'Italia a favore di funzionari delegati di ADM)

1. Sono impignorabili e pertanto non soggette ad esecuzione forzata tutte le somme affidate da soggetti privati agli uffici doganali a titolo di

deposito cauzionale di diritti doganali, che siano riversate nella contabilità speciale intestata ai ricevitori doganali presso la tesoreria dello Stato di cui all'articolo 5 del decreto 27 dicembre 1999 del Ministero delle finanze, nonché le somme assegnate ai funzionari delegati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con ordini di accreditamento in Banca d'Italia, per il rimborso a privati di tributi.

2. Con riferimento alle somme di cui al comma 1, non sono ammessi atti di sequestro ovvero pignoramenti presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro ovvero di pignoramento eventualmente notificati non determinano l'obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né comportano la sospensione dell'accantonamento di somme nelle contabilità speciali intestate ai ricevitori doganali né gli ordini di accreditamento in Banca d'Italia di somme destinate al rimborso di tributi a favore dei privati.».

1.1000/3000/349

ACCOTO, FENU, DELL'OLIO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.6.1.

(Disposizioni in materia di denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Agenzia delle dogane e dei monopoli assume la denominazione di "Agenzia Accise Dogane e Monopoli" e l'acronimo "ADM".

2. La denominazione di cui al comma 1 sostituisce la precedente in ogni atto normativo e regolamentare per ogni effetto di legge.

3. L'amministrazione interessata provvede all'attuazione delle presenti disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.1000/3000/350

CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.6.1.

(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno valore di norma di interpretazione autentica.».

1.1000/3000/351

FARAONE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», aggiungere il seguente:

«Art. 13-ter.7.

(Stabilizzazione personale addetto ai servizi essenziali di assistenza igienico personale a favore degli alunni diversamente abili della regione Siciliana)

1. Al fine di stabilizzare il personale addetto ai servizi essenziali di assistenza igienico personale specialistica a favore degli alunni diversamente abili delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado della regione Siciliana, titolari di contratti di lavoro attivati dagli enti locali e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni scolastiche statali ed in servizio al 2019, con rapporti di convenzione con gli enti locali, è avviata dal Ministero dell'istruzione, un'apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, previo assenso del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione è definito apposito bando, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che determina il numero dei posti, le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma precedente.

3. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui ai commi precedenti, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie individuate dalla Regione Siciliana.

4. Nelle more dell'espletamento della procedura pubblica selettiva gli enti locali sono autorizzati, al fine di garantire la continuità del servizio, alla proroga delle convenzioni in essere o scadute al 30 dicembre 2020».

1.1000/3000/352

COMINCINI, CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) Alla lettera l) dopo il capoverso "Art. 13-sexies", inserire il seguente articolo:

"Art. 13-sexies.1.

(Misure di sostegno alla Federazione italiana per il superamento dell'handicap)

1. Al fine di garantire le attività mirate all'inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai principi della

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è integrato il contributo di cui al comma 337 articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 di ulteriori 250.000 euro l'anno 2021 e viene attribuito, a decorrere dall'anno 2023, un contributo annuo di 650.000 euro alla FISH - Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250.000 euro annui per l'anno 2021 e 650.000 euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 34''».

1.1000/3000/353 (testo 3)

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il punto 2), inserire il seguente:

«2-bis) al capoverso ''Art. 13-quinquies'', sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

''3-bis. Il bonus è riconosciuto, altresì, ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari''».

1.1000/3000/353 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il punto 2), inserire il seguente:

«2-bis) al capoverso «Art. 13-quinquies», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il *bonus* è riconosciuto, altresì, ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.».

Conseguentemente, al comma 6 del capoverso «Art. 13-quinquies» le parole: «il limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituire dalle seguenti: «7,5 milioni di euro per l'anno 2020 e, per quanto specificamente attiene ai benefici di cui al comma 3-bis, 5 milioni per l'anno 2021».

Conseguentemente, al comma 7 del capoverso «Art. 13-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come rifinanziato dall'articolo 34 del presente decreto».

1.1000/3000/353

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il punto 2), inserire il seguente:

«2-bis) al capoverso «Art. 13-quinquies», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

»3-bis. Il *bonus* è riconosciuto, altresì, ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari».

1.1000/3000/354

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alinea, alla lettera f), dopo il comma 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) Al capoverso »Art. 13-sexies», al comma 1, dopo le parole: »iscritte nella relativa anagrafe» inserire le seguenti: »e dei Circoli ricreativi anche non titolari di partita IVA».

1.1000/3000/355

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo il capoverso «Art. 13-septies», inserire il seguente:

»Art. 13-septies.1

(Disposizioni in materia di Trattamenti di fine servizio)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo le parole: »ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», sono sostituite dalle seguenti: »comunque denominato, nonché i soggetti cui è riconosciuta l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

’2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano anche al personale del comparto difesa e sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico’.

2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 3 milioni per l’anno 2021, il fondo di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementato di ulteriori 3 milioni di euro per il 2021.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre-2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 34, comma 5, del presente decreto-legge’».

1.1000/3000/356

ROMANO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) *al capoverso* ’’Art. 13-octies», *sostituire la rubrica con la seguente:* ’Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1833 e della direttiva (UE) 2020/739’».

1.1000/3000/357

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), aggiungere il seguente:

«2-bis) *dopo il capoverso* «Art. 13-decies», *inserire il seguente:*

’’Art. 13-decies.1

(Disposizioni in materia di trattenimento in servizio di medici universitari ed ospedalieri)

Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l’espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai servizi di preminente interesse nazionale, contenendo altresì il numero di vacanze d’organico durante l’emergenza pandemica, per gli anni 2021, 2022 e 2023, su domanda dell’interessato, entro 6 mesi dal collocamento a riposo, è aumentata di tre anni l’età di collocamento d’ufficio a riposo per sopraggiunti limiti di età, sulla base dei rispettivi ordinamenti, dei professori universitari di ruolo e dei medici chirurghi ospedaliera direttori di unità operativa complessa che esercitano

attività presso una Scuola di Medicina in convenzione ovvero presso strutture pubbliche”».

1.1000/3000/358

NENCINI, SBROLLINI

*Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), aggiungere il seguente:
«2-bis) dopo il capoverso ”Art. 13-decies”, aggiungere il seguente:*

”Art. 13-duodecies.

*(Disposizioni in materia di sostegno della ricerca scientifica
per lo sviluppo di cure efficaci contro il Covid-19)*

1. All’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ’dell’emergenza epidemiologica da COVID-19’ sono inserite le seguenti: ’e in materia di ricerca scientifica per lo sviluppo di cure efficaci contro il COVID-19’;

b) al comma 2, dopo le parole: ’all’emergenza epidemiologica da COVID-19’ sono inserite le seguenti: ’e della ricerca scientifica per lo sviluppo di cure efficaci contro il COVID-19’;

c) alla rubrica, dopo le parole: ’dell’emergenza epidemiologica da COVID-19’ sono inserite le seguenti: ’e della ricerca scientifica per cure contro il COVID-19’.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 45 milioni di euro per l’anno di imposta 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 34.11”».

1.1000/3000/359

NANNICINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera f), inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

*(Misure in materia di riconoscimento del Reddito
di cittadinanza ai senza fissa dimora)*

1. All’articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

”1.1. Ai fini del riconoscimento del RdC, il requisito di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2, non si applica ai soggetti senza fissa dimora con residenza fittizia in un comune, aventi un patrimonio immobiliare in un comune diverso, con meno di 5.000 abitanti, e un valore, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di 50.000 euro”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 34».

1.1000/3000/360

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera g), al capoverso «Art. 15-bis» premettere il seguente:

«Art. 15.1.

(Indennità per i professionisti iscritti ad una cassa previdenziale privata)

1. Al fine di riconoscere un ristoro per sostenere il reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, ai soggetti beneficiari dell’indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è erogata un’ulteriore indennità *una tantum* pari a 1.000 euro.

2. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell’indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell’indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 31 maggio 2020 al 31 ottobre 2020. Le domande per l’accesso all’indennità per i soggetti di cui al precedente periodo devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Per le finalità di cui al presente comma, salvo quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 maggio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è erogato nei limiti di spesa di 650 milioni di euro per l’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.1000/3000/361

TESTOR, CENTINAIO, BERGESIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera g), sostituire le parole: «1.000», con le seguenti: «1.500 euro», ovunque ricorrano.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 225,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 145 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 57 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 32 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 18 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per 18,5 milioni di euro per l'anno 2020.

1.1000/3000/362

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera g), capoverso «Art. 15-bis» al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «di pensione, né»;

b) al comma 4, sopprimere la lettera b);

c) al comma 5, lettera c), sopprimere le parole: «di pensione e»;

d) al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «di pensione né».

1.1000/3000/363

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dopo la parola: «insufficiente», aggiungere le seguenti: «o mancato».

1.1000/3000/364

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera g), capoverso «Art. 15-bis» dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro».

1.1000/3000/365

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera g), all'articolo 15-bis.1, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai soggetti iscritti, nell'anno 2020, all'Albo Nazionale dei Maestri di Sci, che abbiano in tale anno prestato effettiva attività nell'ambito di riferimento, è riconosciuto un contributo *una tantum* per l'anno 2021 di euro 2.000,00».

Conseguentemente:

a) nel medesimo articolo le parole: «26,5 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «56,5 milioni per l'anno 2021»;

b) alla lettera o), articolo 34 apportare le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni».

1.1000/3000/366

MANCA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), capoverso «Art. 15-bis», dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fin di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione del-

l'epidemia "Covid-19", è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 43 milioni di euro, un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici, a condizione che presentino un fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. Il contributo previsto dal periodo precedente spetta anche ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019 e non sono in possesso di tutti i requisiti di cui al comma precedente.

11-ter. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del comma 11-bis, le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «557 milioni».

1.1000/3000/367

MANCA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), capoverso «Art. 15-bis», dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni per l'anno 2021» con le seguenti: «598,8 milioni di euro per l'anno 2021» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è altresì ridotto di 3,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023».

1.1000/3000/368

CROATTI, ANASTASI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), apportare le seguenti modifiche:

- 1) all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:»;
- 2) dopo il capoverso «Art. 15-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Investimenti in stampa grafica e cartotecnica pubblicitaria e commerciale funzionali alla ripresa delle attività produttive colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per l'anno 2021, ai soggetti di cui al comma 2, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di stampati pubblicitari e commerciali e/o cartotecnici.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese operanti nei settori indentificati dai seguenti codici ATECO:

- 11.02.2 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
- 30 12 00 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
- 46.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
- 47.19.9 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
- 47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
- 49.10.00 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
- 49.39.01 Gestioni di funicolari, *ski-lift* e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
- 49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
- 50.10.00 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
- 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
- 52.23.00 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
- 55.10.00 Alberghi
- 55.20.20 Ostelli della gioventù
- 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
- 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
- 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
- 56.2 Fornitura di pasti preparati (*catering*) e altri servizi di ristorazione
- 56.29.20 *Catering* continuativo su base contrattuale
- 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
- 64.99.60 Altre intermediazioni finanziarie nca
- 66.12.00 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci

- 77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
- 77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
- 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
- 79.12.0 Attività dei *tour operator*
- 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
- 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
- 90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
- 91.01.0 Attività di biblioteche ed archivi
- 91.02.0 Attività di musei
- 91.03.0 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- 91.04.0 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- 93.11 Gestione di impianti sportivi
- 93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
- 93.29.10 Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili
- 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
- 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
- 96.04.20 Stabilimenti termali
- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma i è autorizzata la spesa di 14,7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2021.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 14,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/369

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso: «Art. 15-bis» inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

(Indennità peri lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici sia privati, ovvero ancora all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi in ogni caso compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

3. L'indennità di cui al presente articolo può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni quattordici sottoposto alla misura della quarantena. Nel caso in cui un genitore fruisca dell'indennità di cui al presente articolo, l'altro genitore può presentare richiesta solo nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici, sottoposti alla misura della quarantena ai sensi del comma 1, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo della medesima misura.

4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche-sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.1000/3000/370

CIRIANI, DE CARLO, DE BERTOLDI, CALANDRINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), alinea, sostituire le parole: «il seguente» con le parole: «i seguenti», e dopo il capoverso: «Art. 15-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Misure per il sostegno degli operatori degli impianti sciistici)

1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo è istituito un apposito Fondo, denominato "Fondo per il turismo sciistico", con una dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle aziende ed enti proprietari e/o esercenti il trasporto a fune in concessione sul territorio nazionale, dei gestori delle aree turistiche attrezzate, delle piste da sci e degli impianti di risalita, dei maestri di sci, degli operatori economici del noleggio di sci, delle guide alpine e di alpinismo, delle aspiranti guide alpine e degli accompagnatori di media-montagna-maestri di escursionismo che operano stabilmente nel territorio nazionale.

2. I criteri e le modalità per l'accesso al Fondo, nonché le modalità della sua ripartizione, sono definiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sulla predetta autorizzazione di spesa per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo e le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.1000/3000/371

CALIGIURI, BATTISTONI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art.15-bis», inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, anche alla luce delle nuove esigenze emerse nell'emergenza COVID, e favorire nello stesso tempo l'attuazione degli obiettivi previsti nelle strategie della Commissione Europea From Farm to Fork e Biodiversità, può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola.

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, si provvede nell'ambito delle ordinarie disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

1.1000/3000/372

NANNICINI, MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 15-bis», inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

(Congedo straordinario per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente)

1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

''4-bis. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire per il periodo di cui ai commi 1 e 2, per i figli minori di 14 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto''.».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «550 milioni di euro».

1.1000/3000/373

NOCERINO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), al capoverso «Art. 15-bis» apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «Art. 15-bis», aggiungere il seguente:*

«Art. 15-ter.

(Indennità per gli addetti ad attività di supporto alle rappresentazioni artistiche)

1. Fermo restando quanto previsto al comma 6 dell'articolo 15 ai lavoratori addetti ad attività di supporto alle rappresentazioni artistiche con codice ATECO del gruppo 90.02, non titolari di pensione e non titolari di

rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità aggiuntiva per i mesi di dicembre 2020, nonché gennaio, febbraio e marzo 2021, pari a 1000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito i sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/374

NANNICINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 15-bis», inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

*(Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale
tra Italia e Albania)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi sul piano sociale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali».

Conseguentemente:

a) alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «580 milioni di euro»;

b) alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 6, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente: «gg) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

1.1000/3000/375

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI, RAUTI, URSO

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera g), dopo il capoverso «Art. 15-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Contributo a fondo perduto per i familiari dei pescatori sequestrati in Libia)

1. Al fine di sostenere i familiari dei pescatori italiani sequestrati a largo della Libia la sera del 1° settembre 2020, in ragione dell'interruzione e persistente sospensione dell'attività di pesca, è autorizzata la spesa di euro 1 milione di euro per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, da elargire con decorrenza dal 1° settembre 2020 sino al momento del rilascio dei pescatori e del dissequestro delle due imbarcazioni da parte delle autorità libiche, nella forma di contributo mensile a fondo perduto per ciascun nucleo familiare interessato dal sequestro.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i sindaci dei comuni di residenza dei pescatori di cui al comma 1, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, individua le famiglie beneficiarie delle contribuzioni di cui al comma precedente e determina le somme di spettanza e le modalità di erogazione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 1 milione per l'anno 2020 e 1,5 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/376

CALIGIURI, BATTISTONI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art.15-bis» inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

(Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)

1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso sulla decisione di esecuzione UE 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico dello Stato membro».

1.1000/3000/377

MANCA, NANNICINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 15-bis», inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

(Riconoscimento di un'indennità per i soggetti che hanno interrotto o sospeso un'attività di tirocinio extracurricolare a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Ai fini del riconoscimento di un'indennità per i soggetti che hanno interrotto o sospeso un'attività di tirocinio extracurricolare a causa dell'emergenza COVID-19, sono trasferiti alle regioni e province autonome 100 milioni di euro a valere sui fondi di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulle modalità di assegnazione ed erogazione di tale indennità».

1.1000/3000/378

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 15-bis», inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1.

(Modifiche al decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 59, comma 1, del decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "città metropolitana" sono inserite le seguenti: "e del comune di Aosta";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) per il comune di Aosta, in numero di almeno due volte superiore a quello dei residenti nello stesso comune."».

1.1000/3000/379

MANCA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 15-bis», inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1.

(Indennità peri lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. Al fine di garantire ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa Piceno, Valle del Tronto Val Vibrata, omogeneità dei trattamenti in deroga, è disposta un'assegnazione, per le competenze relative all'annualità 2020, di 4,5 milioni di euro a favore della Regione Marche, per la concessione del trattamento di mobilità in deroga.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, paria 4,5 milioni di euro si provvede a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, la Regione Marche può utilizzare le risorse già assegnate e non utilizzate, di cui all'articolo 44, comma 6-bis; del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel limite massimo dell'importo indicato al punto 2, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo decreto».

1.1000/3000/380

TARICCO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 15-bis», inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1.

(Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)

1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso sulla decisione di esecuzione UE 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico dello Stato membro».

1.1000/3000/381

CALIGIURI, BATTISTONI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 15-bis», inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

(Proroga definizione rifiuti urbani)

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2022"».

1.1000/3000/382

COMINCINI, CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) dopo la lettera l), è inserita la seguente:

''l-bis) all'articolo 16, comma 1, le parole 'aziende produttrici di vino e birra' sono sostituite dalle seguenti: 'aziende produttrici di bevande alcoliche'.'».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 589,16 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/383

PEROSINO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) all'articolo 16-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'Allegato 3 è inserito infine il seguente codice ATECO: "110100 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici";

2) al comma 3) le parole "226,8 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "237,64 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, le parole: «aziende produttrici di vino e birra» sono sostituite dalle seguenti: «aziende produttrici di bevande alcoliche»;*

2) al comma 7, le parole: «273 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «283,84 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «complessivamente in 19.071,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 19.082,196 milioni di euro per l'anno 2020, 7.921,917 milioni di euro per l'anno 2021»;

2) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o) quanto a 10,84 milioni di euro per l'anno 2020, 10,84 milioni di euro per l'anno 2021 e 30,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/384

FARAONE

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) alla lettera m), dopo il capoverso "Art. 16-bis", è inserito il seguente:

"Art. 16-bis.1.

(Esonero contributivo)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: 'del settore agricolo e';

b) al comma 1, in fine, inserire il seguente periodo: 'Con riferimento al settore agricolo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità attuative dell'esonero del versamento dei tributi previsti dal presente comma.';

c) sostituire il comma 4 con il seguente: 'Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 854,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 555,4 milioni di euro per l'anno 2021 e in 122,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.'».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34.», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 585 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/385

D'ANGELO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera h), dopo il capoverso «Art. 17-bis», inserire il seguente:

«Art. 17-bis.1.

(Contributo a fondo perduto per i liberi professionisti)

1. Al fine di consentire una ripartenza economica delle attività professionali, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei liberi professionisti titolari di partita iva aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività professionale risulti cessata alla data di pubblicazione della presente legge.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai liberi professionisti titolari di partita iva che abbiano un fatturato per l'anno 2020 inferiore a 60.000 euro a condizione che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 sia inferiore al 50 per cento dell'ammontare del fatturato dell'anno 2019.

4. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato del 2020 e l'ammontare del fatturato del 2019 come segue:

a) venti per cento per i professionisti con fatturato indicato al comma 3 non superiore a diecimila euro;

b) quindici per cento per i professionisti con fatturato indicato al comma 3 superiore a diecimila euro e fino a ventimila euro;

c) dieci per cento per i professionisti con fatturato indicato al comma 3 superiore a ventimila euro e fino a sessantamila euro.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi del comma 3, per un importo non inferiore a mille euro.

6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

7. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione

della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di cui al comma 8.

8. Le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

9. Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza di cui al comma 7, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n. 1778 “Fondi di Bilancio”. L’Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a i milione di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/3000/386

ROMANO, MATRISCIANO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) dopo il capoverso «Art. 17-bis.», inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Spese per acquisto di beni e servizi Inps)

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all’erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l’esercizio 2021, nel limite annuo massimo di 45 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell’articolo 34.».

1.1000/3000/387

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alinea, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) alla lettera o) dopo il capoverso "Art. 19-bis." inserire il seguente:

"Art. 19-bis.1.

1. All'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, lettera d), dopo la parola: 'dispositivi' inserire: 'e sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCREDIA e probanti con evidenze analitiche,'.

2. Agli oneri di cui al presente emendamento, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34.», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/388

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, FLORIS

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) dopo la lettera n) inserire la seguente:

''n-bis) dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

'Art. 17-bis.

(Indennizzo danno biologico in capitale)

1. Al fine di garantire un indennizzo per i danni all'integrità psico-fisica della persona derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali con una menomazione inferiore al 6 per cento anche a seguito da contagio per SARS-CoV-2, al secondo periodo dell'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: 'pari o superiore al 6 per cento' sono sostituite da: 'pari o superiore al 4 per cento'.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su delibera del Consiglio di Amministrazione del-

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la Tabella dell'indennizzo del danno biologico in capitale prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

3. Il presente articolo si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

4 Dall'entrata in vigore della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''».

1.1000/3000/389

PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis) alla lettera o), capoverso "Art. 19-ter.", comma 1, lettera b), comma 5-bis, sostituire ovunque ricorrano le parole: "90 per cento" con le seguenti: "95 per cento"».*

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «560 milioni».

1.1000/3000/390

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), al capoverso «Art. 19-ter.1» premettere il seguente:

«Art. 19-ter.01.

(Istituzione di borse di studio a favore degli orfani del personale sanitario)

1. A decorrere dall'anno accademico 2021-2022, nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, sono istituite borse di studio riservate agli orfani del personale sanitario rimasto vittima del COVID-19 nel corso dell'anno 2020, a totale o parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza, in essere o futura, del corso di laurea in medicina o in altri corsi universitari per le professioni sanitarie. Le borse di studio di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposizione fiscale. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di erogazione delle borse di studio di cui al presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/391 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera i), al capoverso «Art. 19-ter.1» premettere il seguente:

«Art. 19-ter.01.

(Disposizioni in materia di promozione della Società Studiare e Sviluppo e INDIRE)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19 ed al fine di garantire una migliore e più rapida risposta delle istituzioni centrali e locali all'emergenza pandemica, è facoltà delle amministrazioni dello Stato avvalersi dell'istituto INDIRE nei settori della scuola, università e ricerca e della Società Studiare Sviluppo per tutti gli altri settori per lo svolgimento di attività di supporto nella definizione e attuazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché delle attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo.

2. La società Studiare e Sviluppo è regolata dalle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui agli articoli 3, 9, 16 e 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i diritti del socio e le amministrazioni centrali dello Stato affidatarie esercitano il controllo analogo congiunto sugli atti direttamente affidati.

3. Ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per quanto attiene alle attività svolte dalla società Studiare e Sviluppo, e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 per quanto attiene alle attività svolte dall'Indire.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 del presente decreto legge.».

1.1000/3000/391

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), al capoverso «Art. 19-ter.1» premettere il seguente:

«Art. 19-ter.01.

(Disposizioni in materia di promozione della Società Studiare e Sviluppo e dell'agenzia Indire)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19 ed al fine di garantire una migliore e più rapida risposta delle istituzioni centrali e locali all'emergenza pandemica, è facoltà delle amministrazioni dello Stato avvalersi della Società Studiare Sviluppo, salvo scuola, università e ricerca, che vengono affidate all'agenzia Indire.

2. La società Studiare e Sviluppo è regolata dalle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui agli articoli 3, 9, 16 e 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i diritti del socio e le amministrazioni centrali dello Stato affidatarie esercitano il controllo analogo congiunto sugli atti direttamente affidati. È ammessa la facoltà per le regioni e gli enti locali di avvalersi dell'assistenza della società per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato.

3. Ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per quanto attiene alle attività svolte dalla società Studiare e Sviluppo, e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 per quanto attiene alle attività svolte dall'agenzia Indire.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 del presente decreto legge».

1.1000/3000/392

CANTÙ, ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), capoverso «Art. 19-ter.1», dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di erogare interventi di sostegno agli operatori del settore sanitario e socio-sanitario vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché finanziare attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, di seguito denominato "Fondo". Il

Fondo è alimentato da donazioni liberamente erogate dai lavoratori del settore pubblico e privato che abbiano delegato il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o suoi multipli in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di COVID-19, fissata per il 18 marzo di ciascun anno. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo.

1-ter. Chiunque svolga una professione sanitaria e socio-sanitaria e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, consistente in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella 8 allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177. L'indennizzo di cui al presente comma, integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, ha decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda e non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-quater. Qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19 sia derivata la morte dei soggetti di cui al comma *1-ter*, in sostituzione dell'indennizzo è erogata un assegno *una tantum* nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro. L'assegno non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-quinquies. L'indennizzo di cui al comma *1-ter* e l'assegno *una tantum* di cui al comma *1-quater* sono erogati dal Ministero della salute a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma *1-bis*, nonché dei fondi di cui agli articoli *22-bis* e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei limiti di capienza dei medesimi.

1-sexies. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui al comma *1-ter* o l'assegno *una tantum* di cui al comma *1-quater* presentano domanda al Ministero della salute entro il termine perentoria di tre anni, decorrente dalla data in cui, sulla base della documentazione di cui ai successivi periodi, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. Alla domanda di indennizzo è allegata la documentazione comprovante la data delle diagnosi e le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto. Alla domanda di assegno *una tantum* è allegata la documentazione comprovante la data della diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e il decesso.

1-*septies*. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra l'infezione da COVID-19 e la menomazione dell'integrità psicofisica o la morte è espresso dalla commissione medico ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativa 15 marzo 2010, n. 66. La presenza di concause preesistenti certificate, che abbiano determinato l'insorgenza dell'infezione da COVID-19, non preclude il diritto all'indennizzo di cui al comma 1-*ter* o all'assegno *una tantum* di cui al comma 1-*quater*. Nel verbale della commissione medica ospedaliera di cui al presente comma è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità, ai sensi della tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Avverso il giudizio della commissione è ammessa ricorso al Ministero della salute, da promuovere a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio. Entro sei mesi dalla data di presentazione del ricorso, il Ministro della salute decide con atto comunicato al ricorrente entro i successivi trenta giorni. La mancata decisione nel termine di cui al secondo periodo equivale ad accoglimento.

1-*octies*. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinnanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione di rigetto sul ricorso. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministero della salute entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio di aggravamento si osserva la procedura di cui al comma 1-*sexies*».

Conseguentemente, al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), capoverso «Art. 19-ter.1.», al comma 2 dopo le parole: «Agli oneri derivanti dal» inserire le seguenti: «comma 1 del».

1.1000/3000/393

COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alinea, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1» inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Regime tariffario dei medicinali omeopatici)

Entro il 30 marzo 2021, il Ministro della Salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, con proprio decreto, individua le tariffe relative ai medicinali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 che hanno espletato la procedura di cui all'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dovute dalle aziende titolari per la variazione, il trasferimento e il rinnovo quinquennale delle autorizzazioni in commercio dei medesimi medicinali. Gli importi di cui al periodo precedente sono stabiliti in misura non superiore al 10 per cento delle somme indicate dall'allegato 1 decreto del Ministro della Salute 6 dicembre 2016

pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2017, n. 25, nella parte riferita ai medicinali omeopatici concernente la modifica di una autorizzazione all'immissione in commercio e la modifica di una registrazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 14 della direttiva 2001/83/CE e relativi diritti per il rinnovo e per il trasferimento».

1.1000/3000/394

CASTELLONE, PIRRO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1» inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Finanziamento della diagnostica molecolare)

1. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori, per l'anno 2021, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare per il potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

2. Con decreto del Ministero della Salute, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Gruppo di progetto per la definizione della destinazione e distribuzione delle risorse allocate, composto da rappresentanti del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore della Sanità, dell'Agenzia Italiana del Farmaco e delle maggiori società scientifiche in ambito oncologico.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/395

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alea, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1» inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri)

1. Al fine di favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte della cittadinanza dei piccoli centri urbani, alle farmacie che operano nei

Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti, è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta, per un importo massimo di 3.000 euro, per l'acquisto e il noleggio di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della Salute 16 dicembre 2010, recante "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 153 del 2009".

2. Le prestazioni di telemedicina di cui al presente articolo possono essere erogate presso le farmacie di cui al comma 1 anche con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale previa prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, applicando le tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale ovvero l'eventuale regime di esenzione previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/396

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alinea, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1» inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Istituzione del Fondo di sostegno per le farmacie rurali)

1. Al fine di garantire la regolare continuità del servizio pubblico essenziale assicurato dalle farmacie rurali individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno 2021, il Fondo di sostegno per le farmacie rurali, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 30 milioni di euro, destinato all'erogazione di contributi a favore delle farmacie rurali che versano in condizioni di crisi economica, tali da comprometterne la prosecuzione dell'esercizio a favore della collettività.

2. Con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, sono stabiliti, entro il 30 marzo 2021, i criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle farmacie rurali, tenendo prioritariamente conto del fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA; della popolazione residente nel luogo ove opera la farmacia, della distanza

intercorrente tra il luogo ove opera la farmacia e il capoluogo di provincia più vicino.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi in conformità al Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis".

4. Ai fini del pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2020, l'indennità di residenza corrisposta ai titolari delle farmacie rurali situate in località con meno di 3.000 abitanti è esclusa dal computo della base imponibile.

5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni per il 2021, e di cui al comma 4, pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/397

CASTELLONE, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Disposizioni sulla formazione specialistica in medicina generale, di comunità e di cure primarie)

1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza nonché di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale e cure primarie, la Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, è riordinata, per l'anno accademico 2020-2021, per le scuole di specializzazione di area sanitaria, con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, nella Scuola di specializzazione in "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie", il cui diploma consente l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

2. Con il decreto di cui al comma 1, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie

conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.

3. L'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito oltre che ai medici in possesso del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie, di cui ai precedenti commi, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68.

4. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma i, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie";

c) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, e al diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, i quali seguono un percorso accademico, secondo quanto previsto dagli articoli dedicati alla formazione specialistica del titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e definiti dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.";

d) nell'allegato E, dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e

del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie”.

5. Con decreto del Ministro dell’università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, vengono definiti, ovvero istituiti, i settori scientifico disciplinari di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale ed ai medici operanti nelle cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Conseguentemente, è autorizzata l’ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

6. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 3, viene individuata, ai sensi dell’articolo 4, comma i, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina ”Medicina di Comunità e Cure Primarie” nell’area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui possono essere conferiti incarichi di assistenza sanitaria primaria per il secondo livello dirigenziale e quindi struttura complessa nelle Aziende Sanitarie.

7. A partire dell’anno accademico 2020-2021 di riferimento per le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai medici, almeno il 10 per cento del contingente di contratti di formazione a finanziamento statale viene destinato alle scuole di specializzazione di cui al presente articolo.

8. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.».

1.1000/3000/398

CASTELLONE, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Disposizioni sulla formazione specialistica in medicina di comunità e di cure primarie e dirigenza medica di assistenza sanitaria primaria)

1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza nonché di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all’assistenza territoriale, l’esercizio dell’attività di medico di assistenza primaria nell’ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del

diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68.

2. L'esercizio dell'attività di medico di assistenza primaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito ai medici in possesso dei requisiti di cui al comma 1, ed è da intendersi in rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68";

c) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, e al diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, i quali seguono un percorso accademico, secondo quanto previsto dagli articoli dedicati alla formazione specialistica del titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e definiti dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.";

d) nell'allegato E, dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68".

4. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, viene individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma i, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina "Medicina di Comunità e Cure Primarie" nell'area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui

possono essere conferiti incarichi di assistenza sanitaria primaria per il secondo livello dirigenziale e quindi struttura complessa nelle Aziende Sanitarie.

5. A partire dell'anno accademico 2020-2021 di riferimento per le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai medici, almeno il 5 per cento del contingente di contratti di formazione a finanziamento statale viene destinato alle scuole di specializzazione di Medicina di Comunità e Cure Primarie di cui al presente articolo per la formazione dei futuri dirigenti medici di assistenza primaria.

6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.».

1.1000/3000/399

CASTELLONE, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Disciplina specialistica della medicina dell'emergenza-urgenza)

1. Al fine di incrementare l'attrattività della disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza attraverso la corresponsione di un gettone forfettario in aggiunta agli emolumenti stipendiali ai dirigenti medici che operano nei Pronto Soccorso, a decorrere dall'anno 2021 è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro.

2. Per i medici convenzionati e dirigenti del Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118, per le analoghe motivazioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 77 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/400

FENU, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi)

1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i costi massimi per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private accreditate».

1.1000/3000/401

FENU, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1-bis.

(Disposizioni in materia di detraibilità delle spese sostenute per tamponi e test sierologici)

1. Fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le spese sostenute per i tamponi antigenici rapidi e per i test sierologici per il Covid-19 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/402

DI NICOLA, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo capoverso «Art. 19-ter.1», aggiungere il seguente:

«Art. 19-ter.1-bis.

(Credito d'imposta spese esami strumentali per infezione da SARS-CoV-2)

1. Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori, nonché in considerazione delle misure di prevenzione e contenimento per l'esposizione al rischio di contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro, ai titolari attività di impresa è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute o maturate nel 2020 e 2021 per l'eventuale espletamento obbligatorio ai propri lavoratori di esami strumentali complementari ai *test* diagnostici antigenici o molecolari per la ricerca di COVID-19 (SARS-CoV2), fino ad un massimo di 10.000 euro, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Gli accertamenti strumentali di cui al comma i devono essere decisi con il medico competente nominato dai titolari di impresa, specialista in medicina del lavoro, come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in relazione all'età anagrafica e alle condizioni di salute generali del lavoratore.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/403

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1.», aggiungere il seguente:

«Art. 19-ter.1-bis.

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti accreditate e contrattualizzate con il SSN, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di misure di isolamento degli utenti contagiati, di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti" volto a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 700

milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennizzo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo della legge n. 196 del 2009».

1.1000/3000/404

TOFFANIN

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1.», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA sui coagulometri portatili)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

''30-bis) coagulometri portatili per persone affetti da patologie che richiedono il ricorso alla terapia anticoagulante orale;''.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le linee guida e le modalità per la fruizione dell'IVA agevolata da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 137 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto-legge.».

1.1000/3000/405

BOLDRINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1.», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività)

1. L'indennità di esclusività di cui al comma 5 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992, compete, con decorrenza 1° gennaio 2021, anche ai dirigenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 251 del 2000 nella misura già prevista per gli altri profili professionali della dirigenza sanitaria. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

1.1000/3000/406

BOLDRINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1.», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia)

1. Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute, nonché di migliorare le condizioni di vita delle persone che ne sono affette, la fibromialgia è riconosciuta come malattia invalidante, accertata da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato di cui al comma 2 per la diagnosi e la cura della fibromialgia che ne attesti l'effetto invalidante.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia, per la definizione dei relativi protocolli terapeutici, dei presidi farmacologici convenzionali e non convenzionali, nonché di quelli riabilitativi idonei e per la rilevazione statistica dei soggetti affetti dalla predetta patologia.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso delle persone affette da fibromialgia, riconosciute nei termini del comma 1, all'attività telelavorativa nelle forme sia del lavoro a distanza sia del telelavoro domiciliare compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.

4. Il Ministro della salute con l'ausilio di una Commissione permanente istituita presso lo stesso Ministero e nominata d'intesa con le società scientifiche più rappresentative che si occupano della fibromialgia, nonché

con le associazioni senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da tali malattie, presenta ogni tre anni alle Camere una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in materia, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione della malattia e delle sindromi a essa correlate, nonché per individuare forme e modalità di più elevata assistenza.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

1.1000/3000/407

BOLDRINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Disposizioni in materia di attività svolte presso le Unità speciali di continuità assistenziale e le scuole di specializzazione in medicina)

1. Lo svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina.».

1.1000/3000/408

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1-bis.

(Disposizioni per l'incremento delle borse di studio dei medici specializzandi)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è corrispondentemente incrementato, per il medesimo anno, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,

e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1000/3000/409

PACIFICO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1-bis.

(Disposizioni in materia di formazione in medicina)

1. Al fine di garantire a tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, assunti durante il periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19, una adeguata formazione specialistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso articolo 34, comma 5, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 550 milioni.».

1.1000/3000/410

MANCA, COLLINA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Modifica al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria)

1. In ragione della situazione eccezionale e straordinaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine del recepimento di istanze provenienti da vari soggetti istituzionali, all'articolo 1 del de-

creto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

”2.1. Per l’anno 2021, la riapertura dell’elenco di cui al comma 2 viene effettuata tra il 10 e il 31 gennaio 2021.”»

1.1000/3000/411

NANNICINI, MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Istituzione di un Fondo per la riduzione dell’impatto psicologico dell’epidemia)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alla emissione di *voucher* per la riduzione dell’impatto psicologico dell’epidemia e facilitare la promozione del benessere e della produttività, favorendo l’accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione. Le modalità di utilizzo del Fondo e l’emissione dei *voucher* sono disciplinati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro con le seguenti: «590 milioni di euro».

1.1000/3000/412

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1-bis.

(Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali)

1. Al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali, le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti

pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, e di tener conto della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «550 milioni.».

1.1000/3000/413

FERRARI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Misure in materia di assunzione degli specializzandi e di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)

1. All'articolo 2-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "enti del Servizio Sanitario Nazionale" sono inserite le seguenti: "e le strutture private accreditate".».

1.1000/3000/414

PACIFICO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1-bis.

(Disposizioni urgenti per l'assunzione di personale medico, sanitario e dell'emergenza territoriale)

1. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, e fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere per l'anno 2021 all'assunzione straordinaria di personale infermieristico e sanitario, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, e conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio sanitari. Le graduatorie degli idonei ai concorsi in scadenza al 31 dicembre 2020 vengono prorogate fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Gli incarichi di cui al presente comma, sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno e possono essere rinnovati nei limiti e comunque entro la fine dell'emergenza. Le attività professionali svolte costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

2. Al fine di garantire la tenuta complessiva e la continuità dei servizi durante l'emergenza Sars-Cov-2, al momento del completamento dei concorsi a tempo indeterminato, tutti i medici risultati idonei e già assunti a tempo determinato sono assunti a tempo indeterminato dall'Azienda presso cui prestano servizio, secondo l'ordine di graduatoria; analogamente, al conseguimento della specializzazione, gli specializzandi presenti nella graduatoria separata del concorso a tempo indeterminato, a cui sia stato conferito un incarico libero professionale, saranno assunti a tempo indeterminato dall'Azienda che ha conferito l'incarico, secondo l'ordine di graduatoria.

3. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del SarsCoV-2, le regioni e le province autonome, durante la fase di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogano tutti i contratti del personale Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118 a tempo determinato in scadenza sino al 31 dicembre 2020 e reclutano ulteriori unità di personale sanitario da dedicare al servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118, mediante lo scorrimento delle graduatorie già in essere.

4. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, per un importo massimo di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1000/3000/415

PACIFICO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1-bis.

(Disposizioni per l'accelerazione delle assunzioni di infermieri di famiglia)

1. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione dell'infermiere di famiglia o di comunità come definito all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, procedono al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato.

2. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per l'attuazione del comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, per un importo massimo di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1000/3000/416

PACIFICO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1-bis.

(Disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria per operatori sanitari)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza ed evitare la diffusione del contagio dal virus SARS-CoV-2, a tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro, le aziende sanitarie territorialmente competenti garantiscono la sorveglianza sanitaria per gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi.

2. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.1000/3000/417

PACIFICO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1-bis.

(Disposizioni in materia di valorizzazione delle professioni sanitarie infermieristiche)

1. Al fine di rafforzare i servizi sanitari, garantire la continuità dell'assistenza e potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, l'attività del personale infermieristico del SSN, può essere svolta anche in deroga al regime di esclusività come definito dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nell'ambito della propria contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021, consentendo al predetto personale di svolgere un'attività libera professionale in costanza di rapporto di pubblico impiego.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di specificità professionale, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 385 milioni di euro con decorrenza dal 1° gennaio 2021, sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale, valorizzando le competenze, le specifiche attività svolte e l'autonomia tecnica-professionale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, pari a 385 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul li-

vello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato».

1.1000/3000/418

TARICCO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1.», alla fine del comma 2, inserire il seguente periodo: «, privilegiando la distribuzione di derrate alimentari di origine nazionale e, nel caso di prodotti trasformati, di prodotti ottenuti da materia prima interamente italiana».

1.1000/3000/419

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), al capoverso: «Art. 19-ter.2.», alla fine del comma 2, inserire il seguente periodo: «, privilegiando la distribuzione di derrate alimentari di origine nazionale e, nel caso di prodotti trasformati, di prodotti ottenuti da materia prima interamente italiana».

1.1000/3000/420

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), al capoverso: «Art. 19-ter.2.», comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: «, privilegiando la distribuzione di derrate alimentari di origine nazionale e, nel caso di prodotti trasformati, di prodotti ottenuti da materia prima interamente italiana».

1.1000/3000/421

CALIGIURI, BATTISTONI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), al capoverso: «Art. 19-ter.2.», alla fine del comma 2, inserire il seguente periodo: «privilegiando la distribuzione di derrate alimentari di origine nazionale e, nel caso di prodotti trasformati, di prodotti ottenuti da materia prima interamente italiana».

1.1000/3000/422

LAUS

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.2.», aggiungere il seguente:

«Art. 19-ter.2-bis.

(Rifinanziamento del Fondo)

1. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «570 milioni».

1.1000/3000/423

DORIA, LUNESU, FLORIS, CUCCA, MARILOTTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.2.», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.2-bis.

(Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)

1. Al fine di garantire efficacia e tempestività agli interventi di riparazione, ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture e degli edifici pubblici, nonché di garantire ristoro ai privati per i danni subiti al proprio patrimonio immobiliare, mobiliare registrato, nonché alle proprie attività economiche, conseguenti agli eventi atmosferici calamitosi del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della provincia di Nuoro, in particolare il territorio del comune di Bitti, alla Regione Sardegna è riconosciuto un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/424

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.2.», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.3.

(Misure urgenti per la fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. La presentazione della domanda per la fruizione del credito d'imposta, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata al 31 dicembre 2020».

1.1000/3000/425

FAGGI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.2.», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.3.

(Proroga misure a sostegno delle PMI)

1. Al comma 2 dell'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

1.1000/3000/426

FAGGI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.2.», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.3.

(Cessione dei crediti riconosciuti da provvedimenti emanati per emergenza da Covid-19)

1. All'articolo 122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al terzo capoverso, le parole: "non può essere utilizzata negli anni succes-

sivi” sono sostituite con le seguenti: ”può essere utilizzata nell’anno successivo”».

1.1000/3000/427

TESTOR, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.2.» inserire il seguente:

«Art. 19-ter.3.

(Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativa e affitto d’azienda)

1. All’articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: ”è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020”, aggiungere le seguenti: ”e 2021”».

1.1000/3000/428

FAGGI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.2.», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.3.

(Sostegno alla liquidità)

1. Al comma 1, lettera n), dell’articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: ”La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)”, sono aggiunte le seguenti: ”e purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi”».

1.1000/3000/429

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.2.», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.3.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.190,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.».

1.1000/3000/430

FAGGI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.2.» inserire il seguente:

«Art. 19-ter.3.

(Esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamento di cassa integrazione)

1. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui all'articolo 12, comma 14, del presente decreto-legge e di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione-dei lavoratori interessati dal suddetto esonero.».

1.1000/3000/431

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.2.», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.3.

(Cessione dei crediti riconosciuti da provvedimenti emanati per emergenza da COVID-19)

1. All'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: "è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020", aggiungere le seguenti: "e 2021".

2. All'articolo 122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al terzo capoverso, le parole: "non può essere utilizzata negli anni successivi" sono sostituite con le seguenti: "può essere utilizzata nell'anno successivo"».

1.1000/3000/432

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.2.», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.3.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C0911 del 20 marzo 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.190,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

1.1000/3000/433

GALLONE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i) dopo il capoverso «Art. 19-ter.2.» inserire il seguente:

«Art. 19-ter.3.

(Disposizioni in materia di riciclo della plastica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è fatto obbligo che i beni e gli imballaggi in plastica contengano almeno il 30 per cento di plastiche riciclate meccanicamente.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, vengono individuate le tipologie di beni e di imballaggi la cui produzione sia correlata a percentuali superiori in relazione ad obblighi comunitari, fermo restando quanto in dettaglio previsto dalla normativa in materia di acquisti verdi e per talune categorie di beni o imballaggi, in particolare per uso alimentare o sanitario.

3. Agli onori derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 del presente decreto».

1.1000/3000/434

COMINCINI, CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

«i-bis) alla lettera p), dopo il capoverso "Art. 22-ter.", è aggiunto il seguente:

"Art. 22-quater.

(Disposizioni in materia di contributo ai Comuni per percorsi didattici riabilitativi)

1. Per l'anno 2021, ai Comuni è riconosciuto un contributo pari a 20 milioni di euro da destinare a alle famiglie, residenti sul proprio territorio, per i percorsi didattici riabilitativi dei propri figli, affetti da disturbo specifico dell'apprendimento, diagnosticato ai sensi dell'articolo della legge 8 ottobre 2010 n. 170, presso specialisti o strutture accreditate.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 34 del presente decreto"».

1.1000/3000/435

FARAONE, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis*) dopo la lettera *o*) è inserita la seguente:

’’*o-bis*) dopo l’articolo 21, è aggiunto il seguente:

Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza ed efficientamento energetico degli impianti di ascensori)

1. Al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale i livelli di sicurezza degli impianti permanenti di ascensori per persone o per merci, a trazione, ad argano agganciato o idraulici, che servono livelli di fermata definiti, la cui cabina è mossa tra guide inclinate non oltre di 15 gradi, installati precedentemente al 1° luglio 1999, entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprietario dell’impianto o il suo legale rappresentante adottano, alla prima verifica utile, un piano di interventi finalizzato ad adeguare i livelli di sicurezza attuali agli standard europei.

2. Per i fini del comma 1, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini, i criteri e le modalità per la redazione del piano di interventi di cui ai commi precedenti.

3. All’articolo 121, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ’lettere *a*) e *b*)’ sono sostituite con le seguenti: ’lettere *a*), *b*) ed *e*) inclusi anche gli interventi aventi ad oggetto l’efficientamento energetico ed il miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensori e montacarichi’.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica’’».

1.1000/3000/436

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis*) alla lettera *p*) capoverso ’’Art. 22-bis.’’, al comma 1, prima delle parole: ’’Limitatamente alle aree del territorio nazionale’’ premettere

le seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,"».

1.1000/3000/437

VITALI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) alla lettera q) dopo il capoverso "Art. 23-bis." inserire il seguente:

Art. 23-bis.1.

(Disciplina della scadenza dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato)

1. In deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al periodo precedente non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere depositato, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le pubbliche amministrazioni disciplinano con proprio provvedimento, nel rispetto del termine di cui al comma 5, le modalità operative per la ricezione dei certificati di cui al comma 2, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo.

5. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

6. Resta in ogni caso esclusa, al ricorrere della condizione di cui al comma 1, la responsabilità del professionista o del suo cliente'».

1.1000/3000/438

NANNICINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) dopo l'articolo 22-bis, inserire il seguente:

''Art. 22-bis.1.

(Riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che effettuano versamenti al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

1. Al fine di verificare, consolidare e diffondere il ruolo e l'impatto delle comunità educanti promosse e sostenute dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui all'articolo 1, commi 292, 293 e 294, della legge n. 208 del 2015, per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle imprese che effettuano versamenti sul medesimo Fondo, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 65 per cento dei versamenti effettuati. Il contributo è assegnato fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34'».

1.1000/3000/439

NANNICINI, MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) dopo l'articolo 22-bis, inserire il seguente:

”Art. 22-bis.1.

(Misure in materia di lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

1. All’articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, a 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è abrogato;

b) al comma 6, le parole: 31 dicembre 2020’ sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio 2021’;

c) al comma 7, dopo le parole: per l’anno 2020’ sono aggiunte le seguenti: e di 30 milioni di euro per l’anno 2021’.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2021’».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «570 milioni di euro».

1.1000/3000/440

PICETTO FRATIN, SCIASCIA, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO, DE POLI, VITALI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) alla lettera q) dopo il capoverso ”Art. 23-bis.” inserire il seguente:

”Art. 23-bis.1.

(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia COVID-19)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia da COVID-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente a causa della scadenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione professionale nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento morboso.

2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. Il libero professionista deve inoltrare apposita comunicazione anche in modalità telematica al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1.

4. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

5. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione”».

1.1000/3000/441 (testo 2)

GINETTI, COMINCINI, CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera l) capoverso ”Art. 23-ter.1) premettere il seguente:

«Art. 23-ter.01

(Misure di contrasto dell'emergenza sanitaria nel sistema carcerario)

1. Al fine di contrastare l'emergenza sanitaria presente nel sistema carcerario a causa del perdurare dell'epidemia da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi, in particolare sulla salute mentale e psicologica della popolazione carceraria, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, monitora lo stato di applicazione delle linee guida in materia e dei LEA relativa alla sanità penitenziaria e adotta un Piano per garantire la salute nel sistema carcerario.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede:

a) il potenziamento dell'integrazione dei servizi territoriali con i servizi attivi nell'istituto penitenziario;

b) l'ottimizzazione dei ruoli professionali dell'infermiere e dello psicologo;

c) la definizione e la modulazione del rischio clinico nell'ambito del sistema carcerario;

d) l'adeguamento del numero di posti nei reparti ospedalieri strutturati al fine di consentire l'erogazione di prestazioni in ricovero, di servizi di *day hospital* e di *day surgery*;

e) il potenziamento dei presidi per consentire un'adeguata offerta di prestazioni ambulatorie e l'attivazione di una rete di sezioni sanitarie per le cronicità mediche e le disabilità;

f) l'adeguamento degli organici delle professionalità sanitarie e socio-sanitarie;

g) la stabilizzazione del personale precario a vario titolo;

h) la previsione di una specifica indennità economica per il personale che opera nei servizi e prestazioni afferenti alla sanità penitenziaria.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.1000/3000/441

GINETTI, COMINCINI, CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera l) capoverso «Art. 23-ter.1.» premettere il seguente:

«Art. 23-ter.01.

(Misure di contrasto dell'emergenza sanitaria nel sistema carcerario)

1. Al fine di contrastare l'emergenza sanitaria presente nel sistema carcerario a causa del perdurare dell'epidemia da COVID-19 e di contenere gli effetti negativi, in particolare sulla salute mentale e psicologica della popolazione carceraria, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, monitora lo stato di applicazione delle linee guida in materia e dei LEA relativa alla sanità penitenziaria e adotta un Piano per garantire la salute nel sistema carcerario.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede:

a) il potenziamento dell'integrazione dei servizi territoriali con i servizi attivi nell'istituto penitenziario;

b) l'ottimizzazione dei ruoli professionali dell'infermiere e dello psicologo;

c) la definizione e la modulazione del rischio clinico nell'ambito del sistema carcerario;

d) l'adeguamento del numero di posti nei reparti ospedalieri strutturati al fine di consentire l'erogazione di prestazioni in ricovero, di servizi di *day hospital* e di *day surgery*;

e) il potenziamento dei presidi per consentire un'adeguata offerta di prestazioni ambulatorie e l'attivazione di una rete di sezioni sanitarie per le cronicità mediche e le disabilità;

f) l'adeguamento degli organici delle professionalità sanitarie e socio-sanitarie;

g) la stabilizzazione del personale precario a vario titolo;

h) la previsione di una specifica indennità economica per il personale che opera nei servizi e prestazioni afferenti alla sanità penitenziaria».

1.1000/3000/442

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.100/3000, alla lettera l), capoverso «Art. 23-ter.1.», comma 1, all'elenco 1 annesso sopprimere i numeri 3, 4, 5 e 6.

1.1000/3000/443

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.100/3000, alla lettera l), capoverso «Art. 23-ter.1.», comma 1, all'elenco 1 annesso sopprimere le parole: «3. Trentino Sviluppo Spa».

1.1000/3000/444

MOLES

Al subemendamento 1.100/3000, alla lettera l), capoverso «Art. 23-ter.1.», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni per gli enti di diritto privato, non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001, è considerato ai soli fini della classificazione di natura statistica e in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica».

1.1000/3000/445

TOFFANIN

Al subemendamento 1.100/3000, alla lettera l), capoverso «Art. 13-ter.1.», al comma 3 sostituire le parole da: «di elevata» a: «articolo 19-bis» con le seguenti: «bassa, media o elevata gravità, come individuate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».

1.1000/3000/446

TOFFANIN

Al subemendamento 1.100/3000, alla lettera l), capoverso «Art. 13-ter.1», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione di fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da bassa, media o elevata gravità, come individuate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».

1.1000/3000/447

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.100/3000, dopo l'alea, alla lettera l), capoverso «Art. 23-ter.1.», inserire il seguente:

«Art. 23-ter.2.

(Misure per l'implementazione di professionalità psicologiche negli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 5 milioni di euro l'anno 2021, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34.», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/448

DELL'OLIO, ACCOTO, FENU, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.100/3000, alla lettera l), capoverso «Art. 23-ter.1.», aggiungere il seguente:

«Art. 23-ter.1-bis.

(Disposizioni in materia di servizi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)

1 Ai servizi informatici economico-finanziari ed alla gestione delle banche dati ad essi connessi, ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all'articolo 1, decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dei soggetti individuati secondo quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 1, del citato decreto legge 105 del 2019, si applicano le disposizioni dell'articolo 162, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

1.1000/3000/449

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.100/3000, alla lettera l), capoverso «Art. 23-ter.1.», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Salvo diversa determinazione della Regione o della Provincia Autonoma di riferimento, le finanziarie regionali e delle Province Autonome di cui all'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al fine di accedere a tutti gli strumenti finanziari europei e nazionali in vista delle emergenze derivanti dalla pandemia Covid-19, non sono ricomprese nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in applicazione del Regolamento UE n. 549/2013.

2-ter. Ai soggetti di cui al comma 2-bis si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di comunicazioni dei dati e informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica».

1.1000/3000/450

MOLES

Al subemendamento 1.100/3000, alla lettera l), capoverso «Art. 23-ter.1.», inserire il seguente:

«Art. 23-ter.2-1.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono rese esigibili in favore della Regione Ba-

silicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE».

1.1000/3000/451

FLORIDIA, GRASSO, Pietro PISANI, MARINELLO, LOREFICE, D'ANGELO, LEONE, CAMPAGNA, MOLLAME, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.100/3000, alla lettera l), capoverso «Art. 23-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 23.ter.1-bis.

(Fondo per l'acquisto acqua)

1. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica e la continuità del servizio pubblico locale, è istituito presso il Ministero della salute, il Fondo per l'acquisto acqua, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 destinato ai comuni delle isole minori in stato di pre-dissesto, dissesto e/o in condizione di squilibrio finanziario certificato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/452

CONZATTI, COMINCINI, VONO

Al subemendamento 1.100/3000, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) Dopo la lettera q), inserire la seguente:

''q-bis) All'articolo 27, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

’1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle mo-

dalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario, esattamente come previsto nel caso di udienza pubblica in presenza secondo le ordinarie regole del rito tributario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti presenti istanza di discussione della controversia da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In questo caso la causa è rinviata a nuovo ruolo per garantire il rispetto del principio del contraddittorio''».

a) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto e non sia chiesta la discussione in pubblica udienza di cui al comma precedente, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. La parte resistente, in questi casi, per garantire il diritto di difesa e la regolarità del contraddittorio, deposita la costituzione in giudizio venti giorni prima della data di fissazione dell'udienza. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio».

1.1000/3000/454

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) dopo la lettera q), inserire la seguente:

''q-bis) all'articolo 27, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

'Art. 27.

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, in deroga all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione con collegamento da remoto, da svolgersi, salvo quanto previsto nel presente articolo, secondo

le modalità di cui all'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136 e le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 novembre 2020, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno cinque giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In tutti i casi in cui sia stata richiesta la discussione da remoto, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria comunica alle parti, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al primo periodo, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la discussione con collegamento da remoto nel rispetto dei medesimi termini. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione del collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito al collegamento da remoto di cui al presente articolo si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario. Nel caso in cui sia stata richiesta la discussione con collegamento da remoto ai sensi del primo periodo e non sia possibile procedervi, la controversia è rinviata a nuovo ruolo.

2. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata. I componenti dei collegi giudicanti che abbiano richiesto l'esonero di cui al periodo precedente, partecipano alle udienze o camere di consiglio da svolgersi con collegamento da remoto ai sensi del comma 1, utilizzando le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 novembre 2020.'''».

1.1000/3000/455

CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) dopo la lettera q), inserire la seguente:

''q-bis) all'articolo 31, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

’3-bis. Tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 ed al fine di assicurare che le consultazioni elettorali di cui ai precedenti commi 1 e 2 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, indipendentemente dalle finalità di cui ai richiamati commi 1 e 2, le elezioni degli Ordini e Collegi professionali già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate e si svolgono non prima di 90 giorni e non oltre i 150 giorni successivi alla stessa data.

3-ter. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui all’articolo 3 della legge 15 luglio 1994 n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti.’’».

1.1000/3000/456

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), al capoverso: «Art. 31-ter.1.» premettere il seguente:

«Art. 31-ter.01.

(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca)

1. All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

’’2-bis. Entro e non oltre il 30 marzo 2021, gli enti pubblici ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, possono assumere personale che abbia i requisiti di cui ai commi 1 e 2, che abbia superato le procedure concorsuali riservate di cui al comma 2 o che risulti comunque idoneo a selezioni pubbliche nazionali, dando priorità all’assunzione al personale che abbia conseguito i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2017.’’.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nel limite di 32 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 4, comma 5, del presente decreto.».

1.1000/3000/457

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), al capoverso: «Art. 31-ter.1.» premettere il seguente:

«Art. 31-ter.01.

(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca)

1. All'articolo 74 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, le parole: "nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca." sono soppresse;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di consentire la piena applicazione della Carta Europea dei ricercatori, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i Ministeri vigilanti degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, nonché di ANPAL ed INAIL Ricerca, tramite proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie di ciascuno dei predetti enti, determina i criteri per l'adeguamento delle linee guida di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo entro e non oltre il 31 marzo 2021. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, cessa di applicarsi agli enti pubblici di ricerca di cui al presente comma l'articolo 9."».

1.1000/3000/458

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), al capoverso: «Art. 31-ter.1.» premettere il seguente:

«Art. 31-ter.01.

(Disposizioni in materia di sostegno all'Università e alla Ricerca)

1. All'articolo 238, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2020, n.77, le parole: "per l'anno 2020" sono soppresse.».

1.1000/3000/459

FARAONE, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), al capoverso: «Art. 31-ter.1.» premettere il seguente:

«Art. 31-ter.01.

(Disposizioni in materia di sostegno all'Università e alla Ricerca)

1. All'articolo 238, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2020, n.77, le parole: "le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 591 e 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"».

1.1000/3000/460

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), al capoverso: «Art. 31-ter.1.» premettere il seguente:

«Art. 31-ter.01.

(Misure urgenti per la messa in sicurezza per i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina)

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere infrastrutturali di salvaguardia del territorio interessato dalla Frana di Spriana, sia dal punto di vista idrogeologico che della viabilità, e mettere in sicurezza lo stesso in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, è autorizzata la spesa complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 34 del presente decreto.».

1.1000/3000/461

DE LUCIA, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso: «Art. 31-ter.1.», aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.1.1.

1. Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

”Art. 122-bis.

(Credito di imposta per i costi sostenuti per la cessione a favore di istituti di credito ed altri intermediari finanziari dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. Ai soggetti beneficiari dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 individuati dal comma 2 dell'articolo 122 che optino per la cessione ad istituti di credito ed altri intermediari finanziari è riconosciuto un credito di imposta per i costi sostenuti per la cessione pari al valore dei costi sostenuti e nel limite del 5 per cento del valore del credito ceduto.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”».

1.1000/3000/462

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.1.», inserire il seguente:

«Art. 31-ter.1-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ”, nonché agli atti d'acquisto delle proprietà delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in Provincia autonoma di Bolzano.”».

1.1000/3000/463

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), capoverso: «Art. 31-ter.2.», sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

''2-bis. Gli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché quelli indicati al comma 4 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale. In apposita sezione del comparto confluisce altresì il personale contrattualizzato delle Università Statali, nelle modalità previste dagli accordi tra Aran e confederazioni rappresentative. La dirigenza amministrativa degli Enti di cui al presente comma e delle Università Statali costituisce apposita sezione nell'area contrattuale della dirigenza dei Ministeri, come definita dagli appositi accordi tra Aran e rappresentanze sindacali. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente''.

2. La rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Costituzione del comparto di contrattazione Università ed Enti Pubblici di Ricerca e differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale».

Conseguentemente, all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 2, la parola: «quattro» è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: «cinque».

1.1000/3000/464

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso: «Art. 31-ter.2.» è inserito il seguente:

«Art. 31-ter.2.1.

(Misure di tutela in materia di mostre ed esposizioni culturali)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2022, in favore dell'organizzatore di una mostra o di una esposizione culturale di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60 per cento per l'anno 2021 e al 30 per cento per l'anno 2022 delle spese sostenute per attività che la pubblica ammini-

strazione coinvolta nella mostra o nell'esposizione culturale di interesse pubblico certifichi.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto alla data di apertura della mostra o esposizione culturale di interesse pubblico, che costituisce per la pubblica amministrazione termine di certificazione ai sensi del comma 1.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è esigibile per l'anno 2023, non produce effetti e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. Il credito d'imposta è nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 34 del presente decreto.».

1.1000/3000/465

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.2.» è inserito il seguente:

«Art. 31-ter.2.1.

(Misure di tutela in materia di mostre ed esposizioni culturali)

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

''6-*bis*. Sono mostre o esposizioni culturali di interesse pubblico quelle nelle quali si realizza un'iniziativa volta alla crescita culturale indipendentemente dalla natura del soggetto promotore, con il coinvolgimento qualificato dello Stato, di una Regione, di una Città Metropolitana, di una Provincia o di un Comune, che avvenga mediante:

- a) l'organizzazione, in tutto o in parte, dell'iniziativa;
- b) un contratto di partenariato fra più soggetti pubblici e privati, stipulati ad esito di procedure di gara ovvero a seguito di trattative dirette tenuto conto della natura esclusa delle prestazioni artistiche e culturali;
- c) la previsione che l'iniziativa venga realizzata in locali pubblici, purché la pubblica amministrazione sovrintenda all'iniziativa con risorse e mezzi propri. Il coinvolgimento qualificato della pubblica amministrazione può avvenire anche attraverso società, fondazioni o enti partecipati, fermo restando che, in ogni caso, per essere qualificate quali mostre o esposi-

zioni culturali di interesse pubblico, le iniziative devono escludere ogni forma di compravendita dei beni oggetto di mostra o esposizione”».

1.1000/3000/466

CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.2.», inserire il seguente:

«Art. 31-ter.2.1.

(Differimento aggiornamento professionale revisori legali)

1. Per l'anno 2020, l'obbligo di aggiornamento professionale relativo all'acquisizione di almeno 20 crediti formativi, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, stabilito dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si intende assolto anche se i relativi crediti sono conseguiti nel corso degli anni 2021 e 2022 per un totale complessivo di 60 crediti formativi nel triennio 2020/2022. L'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2017/2019 è effettuato al termine del triennio formativo 2020/2022».

1.1000/3000/467

TARICCO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.2.», inserire il seguente:

«Art. 31-ter.2-bis.

(Misure per favorire lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e la liquidità delle imprese)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento, i soggetti richiedenti il regime di sostegno di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, possono richiedere il rilascio dei certificati bianchi per le unità di cogenerazione, in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al GSE. La restante quota è rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, a conclusione delle procedure per il riconoscimento effettuate dal GSE.

2. I soggetti richiedenti il rilascio dei certificati bianchi, per le unità di cogenerazione secondo le modalità di cui al comma 1, presentano al GSE idonea fideiussione bancaria di valore pari all'importo richiesto.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, sono adeguate le disposizioni che definiscono il

regime di sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenerazione ad alto rendimento.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1000/3000/468

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), sopprimere il capoverso «Art. 31-ter.3.».

1.1000/3000/469

RICCIARDI, COLTORTI, CIOFFI, FENU, MININNO, GRANATO, DE LUCIA, MAUTONE, MARINELLO, LA MURA, DONNO, ANGRISANI, MANTOVANI, FERRARA, PIARULLI, CROATTI, GAUDIANO, CASTELLONE, MAIORINO, Giuseppe PISANI, DI MICCO, ORTIS, BOTTO, MORONESE, Marco PELLEGRINI, GALICCHIO, CORBETTA, ROMANO, TRENTACOSTE, NATURALE, VACCARO, LANZI, NOCERINO, PUGLIA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), al capoverso «Art. 31-ter.3.», al comma alinea, dopo le parole: «nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale,» inserire le seguenti: «e previa individuazione nonché integrale attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.».

1.1000/3000/470

RICCIARDI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), al capoverso: «Art. 31-ter.3.» aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre la perequazione al 100 per cento del fondo di solidarietà comunale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e relative disposizioni di attuazione».

1.1000/3000/471

TARICCO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso Art. 31-ter.3, inserire il seguente:

«Art. 31-ter.3-bis.

(Rinvio dei termini di cui al decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n. 33)

1. Nelle more della revisione delle disposizioni normative in materia, al regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n. 33, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2018, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: "per 42 mesi dalla suddetta data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

2) al comma 2, le parole da: "di 42 mesi" fino a: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 giugno 2022";

b) all'articolo 8, al comma 1, lettera b), le parole da: "per 42 mesi" fino a: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022"».

1.1000/3000/472

FEDE, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.4.» inserire il seguente:

«Art. 31-ter.4.1.

(Disposizioni in materia di radio comunitarie)

1. All'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare"».

1.1000/3000/473

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), sopprimere il capoverso «Art. 31-ter.5.».

1.1000/3000/474

CALIGIURI, BATTISTONI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), sopprimere il capoverso «Art. 31-ter.5.».

1.1000/3000/475

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, l'articolo «31-ter.5.» è soppresso.

1.1000/3000/476

TARICCO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), capoverso «Art. 31-ter.5.», sopprimere il comma 1.

1.1000/3000/477

COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.5.», inserire il seguente:

«Art. 31-ter.5.1.

(Responsabilità erariale)

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo le parole: "limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021" inserire le seguenti: ", salvo i fatti compiuti antecedentemente e con procedimenti in atto non ancora conclusi,".

1.1000/3000/478

FENU, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.6.», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 56, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "alla data di pubblicazione del presente decreto" sono soppresse.».

1.1000/3000/479

GAUDIANO, CASTIELLO, LANNUTTI, RICCIARDI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.6.», inserire il seguente:

«Art. 31-ter.6.1.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di gruppo bancario cooperativo)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37-bis, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

»1-ter. Le banche di credito cooperativo, diverse da quelle di cui al comma 1-bis, hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Detti sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale.».

b) dopo l'articolo 37-ter, è inserito il seguente:

»Art. 37-quater.

(Trasformazione del gruppo bancario cooperativo)

1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale dei Gruppi Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema, siano adottati meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle banche aderenti al sistema.

2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi mantengono i medesimi processi di classificazione, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche aderenti. Esse affidano all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di appositi contratti di esternalizzazione.

3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, incluso il potere di nominare, opporsi alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.

4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse banche aderenti comuni standard organizzativi, ivi compresi quelli inerenti il sistema informativo e fornisce linee guida in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori: *a)* definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'ente gestore e sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite; *b)* comunicano tali piani all'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento dell'ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato sentita la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.

5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di nocimento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.

6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5'».».

1.1000/3000/480

RICCARDI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.6-bis.

Il comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è soppresso».

1.1000/3000/481

FENU, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.6.», inserire il seguente:

«Art. 31-ter.6.1.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All'articolo 28, comma i, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito di imposta è riconosciuto con riferimento a ciascuna unità produttiva locata e/o affittata".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/482

FENU, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.6.», inserire il seguente:

«Art. 31-ter.6.1

(Proroga biennale dei contratti di locazione in scadenza)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica, per quanto concerne i contratti di locazione in scadenza nel corso dell'anno 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, gli stessi sono automaticamente prorogati per ulteriori due anni a prescindere che si tratti della prima o della seconda sca-

denza del contratto. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1986, n. 131. Non si applicano le disposizioni relative all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1986, n. 131 e le relative sanzioni previste all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

1.1000/3000/483

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.6.», inserire il seguente:

«Art. 31-ter.6-bis.

(Disposizioni in materia di esercizio prevalente dell'attività di garanzia dei consorzi di garanzia fidi)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo".»

1.1000/3000/484

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.6.», inserire il seguente:

«Art. 31-ter.6-bis.

(Disposizioni in materia di provvedimenti relativi ai consorzi di garanzia fidi)

1. Allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività a sostegno delle micro e piccole medie imprese da parte dei Confidi iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 855, i provvedimenti di revoca di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 53 del 2 aprile 2015, conseguenti al raggiungimento e/o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro, sono sospesi sino al 31 dicembre 2022.»

1.1000/3000/485

DAMIANI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.», lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo la numerazione: «56.10.12» aggiungere la seguente: «03.11.00»;*

b) *dopo la parola: «alimentari» aggiungere le seguenti: «nonché del settore pesca e acquacoltura».*

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni», con le seguenti: «585 milioni».

1.1000/3000/486

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C-2020/91 e successive modifiche 3.1. o, in alternativa, nei limiti previsti dal Regolamento 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.»

1.1000/3000/487

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C-2020/91 e successive modifiche 3.1. o, in alternativa, nei limiti previsti dal Regolamento 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.»

1.1000/3000/488

TARICCO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), capoverso: «Art. 31-ter.7.», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

’’4. L’erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea ’’’Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del-Covid-19’’’ C2020/91 e successive modifiche .3.1. o, in alternativa, nei limiti previsti dal Regolamento 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti *de minimis*’’».

1.1000/3000/489

CALIGIURI, BATTISTONI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), al capoverso: «Art. 31-ter.7.», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

’’4. L’erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea ’’’Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19’’’ C-2020/91 e successive modifiche 3.1. o, in alternativa, nei limiti previsti dal Regolamento 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti *de minimis*’’».

1.1000/3000/490

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), capoverso «Art. 31-ter.7.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 224, comma 5-bis, del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020 n. 77 dopo le parole: ’’in scadenza nel 2020’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e nei primi tre mesi del 2021’’».

1.1000/3000/491

BATTISTONI, CALIGIURI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), al capoverso: «Art. 31-ter.7.», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di agevolare il recupero dei crediti vantati, per la vendita di prodotti agroalimentari, dalle imprese agricole nei confronti di imprenditori assoggettati a procedure concorsuali, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis del codice civile è riconosciuto anche per i crediti vantati dagli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i corrispettivi della vendita dei prodotti agricoli.».

1.1000/3000/492

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso: «Art. 31-ter.7.» è inserito il seguente:

«Art. 31-ter.8.

Dopo il comma 4-*sexies* dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere il comma 4-*sexies*-bis.:

»4-*sexies*-bis. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1.

Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito»».

1.1000/3000/493

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, VONO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso: «Art. 31-ter.7.» è inserito il seguente:

«Art. 31-ter.8.

(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, anche alla luce delle nuove esigenze emerse nell'emergenza COVID-19, e favorire nello stesso tempo l'attuazione degli obiettivi previsti nelle strategie della Commissione Europea *From Farm to Fork* e Biodiversità, può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola.

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, si provvede nell'ambito delle ordinarie disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

1.1000/3000/494

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso: «Art. 31-ter.7.», inserire il seguente:

«Art. 31-ter.7-bis.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche

indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, anche alla luce delle nuove esigenze emerse nell'emergenza COVID-19, e favorire nello stesso tempo l'attuazione degli obiettivi previsti nelle strategie della Commissione *Europea From Farm to Fork* e Biodiversità, può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola.

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/495

FERRO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso: «Art. 31-ter.7.» aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.7.1.

1. Gli istituti di credito ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di *rating* espressi fino al gennaio 2020».

1.1000/3000/496

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso: «Art. 31-ter.7.», inserire il seguente:

«Art. 31-ter.7.1.

(Fondi mutualistici COVID-19)

1. Nel limite di 10 milioni di euro per l'annualità 2021, ISMEA è autorizzata a concedere contributi agli imprenditori agricoli attivi aderenti a fondi di mutualità riconosciuti che eroghino, mediante iniziative innovative con alto contenuto tecnologico, compensazioni solidali a fronte della perdita di reddito derivante dall'assenza temporanea o dalla morte a causa di comprovata infezione da SARS-CoV-2 (COVID-19) dell'imprenditore agricolo o degli occupati, anche collaboratori familiari, nelle imprese agricole medesime.

2. I contributi possono essere erogati agli imprenditori agricoli beneficiari o direttamente al soggetto gestore del fondo mutualistico a cui aderiscono, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nella misura massima dell'80 per cento del costo di adesione alla copertura mutualistica sostenuta dai singoli aderenti a partire dal 1° novembre 2020; l'entità del costo ammissibile a contributo pubblico non potrà superare l'importo di euro 500,00 annui, per impresa agricola.

3. I contributi erogati ai sensi del presente articolo sono accreditati con cadenza semestrale, sulla base della rendicontazione conforme alle modalità stabilite dal medesimo provvedimento. Previa presentazione di documentazione con specifica indicazione dei CUUAA degli aderenti e dell'entità dei contributi dagli stessi cumulativamente versati possono essere accreditati direttamente su conto corrente dedicato del soggetto gestore del fondo.

4. I contributi sono concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione Europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19 marzo 2020, (C (2020) 1863), e successive modificazioni ed integrazioni e successivamente alla sua scadenza in linea con il regime *de minimis* agricolo.

5. I regolamenti di funzionamento del fondo mutualistico devono essere approvati dall'assemblea del soggetto gestore, prevedere la durata del fondo almeno triennale e l'adozione di condizioni di funzionamento secondo quanto previsto dal decreto dirigenziale di cui al precedente comma 2. I regolamenti possono prevedere criteri forfettari di determinazione della compensazione.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

1.1000/3000/497

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso: «Art. 31-ter.7.», inserire il seguente:

«Art. 31-ter.7.1.

(Semplificazione fondi mutualistici nel settore agricolo e della pesca)

1. Non si considera attività commerciale l'attività svolta, in attuazione degli scopi istituzionali e senza scopo di lucro, da enti gestori di fondi mutualistici in agricoltura e pesca, effettuata dietro pagamento di contributi, ovvero di corrispettivi specifici, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, loro soci o partecipanti, e l'attività svolta nei confronti degli imprenditori agricoli e ittici che facciano parte di un'associazione, società o ente, aderente al medesimo ente gestore.

2. Per fondo mutualistico si intende il patrimonio autonomo rispetto a quello dell'ente gestore attraverso il quale gli aderenti possono beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai e di epizootie o fitopatie, da intestazioni parassitarie, dal verificarsi di una emergenza ambientale o a causa del manifestarsi di situazioni ed eventi che determinano un calo di reddito.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri a carico della finanza pubblica».

1.1000/3000/498

BATTISTONI, CALIGIURI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso: «Art. 31-ter.7.» inserire il seguente:

«Art. 31-ter.7-bis.

(Disposizione a sostegno delle società agricole)

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "di cui all'articolo 1, comma 3," sono inserite le seguenti: "nonché all'articolo 2, comma 4-bis,".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1000/3000/499

TARICCO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.» inserire il seguente:

«Art. 31-ter.7-bis.

(Disposizioni a sostegno dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole)

1. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate non è dovuto il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada ai sensi dell'articolo 268, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 tenuto conto del limitato transito su strada di tali convogli.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1000/3000/500

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.»», inserire il seguente:

«Art. 31-ter.7-bis.

(Interventi in favore dei Centri autorizzati di assistenza agricola)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale decreto deve confermare la piena inclusione, nelle attività di cui ai commi 1 e 2, dei liberi professionisti sia con contratto di lavoro dipendente che con contratto di incarico professionale";

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alcun modo le Convenzioni Organismo Pagatore-CAA potranno limitare le attività di operatore CAA esclusivamente in forza di specifici contratti di lavoro dipendente"».

1.1000/3000/501

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m) dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.», inserire il seguente:

«Art. 31-quater.8.

Dopo l'articolo 190, inserire il seguente: "Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso sulla decisione di esecuzione UE 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico dello Stato membro".

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 24,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/502

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.», è inserito il seguente articolo:

«Art. 31-ter.8.

Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso sulla decisione di esecuzione UE 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico dello Stato membro».

1.1000/3000/503

BATTISTONI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.» inserire il seguente:

«Art. 31-ter.7-bis.

(Promozione dei prodotti vitivinicoli e brassicoli italiani)

1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione nel mercato interno dell'Unione europea dei vini e delle birre artigianali di produzione italiana, alle imprese agricole esistenti alla data del 1° gennaio 2020 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 30.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche che si svolgono all'estero in Paesi dell'Unione europea, nonché per quelle relative all'organizzazione di iniziative promozionali, ivi compresi incontri con operatori del settore anche finalizzati allo svolgimento di attività di degustazione, nonché per le attività pubblicitarie e di comunicazione connesse alle predette attività.

3. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari.

4. Al fine di sostenere la partecipazione a fiere digitali del settore agroalimentare da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1 per la promozione dei prodotti ivi indicati, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per il 2021. Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto in forma di *voucher* per il rimborso fino all'80 per cento delle spese sostenute per la partecipazione alle fiere virtuali.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 ed il contributo di cui al comma 4 sono erogati nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti *de minimis*.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni per il 2021 e 10 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/504

BATTISTONI, CALIGIURI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.» inserire il seguente:

«Art. 31-ter.7-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della ristorazione e della birra)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica e la continuità delle attività di ristorazione e di produzione della birra, alle imprese esercenti attività di somministrazione di pasti e bevande, in attività alla data di entrata in vigore della presente in legge, è riconosciuto un credito di imposta per le spese sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di birra come definita ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 e successive modificazioni.

2. Il credito di imposta di cui al precedente comma 1 è pari al 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di birre artigianali, come definite dall'articolo 2, comma 4-*bis*, della citata legge n. 1354 del 1962, e al 5 per cento delle spese sostenute nel medesimo anno per l'acquisto di tipologie di birre diverse da quelle artigianali. Il credito di imposta non può essere comunque superiore a 10 mila euro.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i codici ATECO delle attività esercitate dai soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al precedente comma 1, nonché le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 5.

5. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare minori entrate superiori a 25 milioni di euro.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/505

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.» è inserito il seguente:

«Art. 31-ter.7.1.

(Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali)

1. Al fine di sostenere i piccoli birrifici indipendenti, produttori di birra artigianale con capacità produttiva inferiore ai 10.000 HL/annui, così definiti ai sensi della legge 1354/1962, articolo 2, comma 4-*bis*, che abbiano subito danni in termini di riduzione delle vendite di prodotto confezionato a causa della crisi epidemiologica COVID-19, a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie particolari produzioni, nonché a causa dell'alta deperibilità dei prodotti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, denominato "Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali" con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno subito a causa delle giacenze di prodotto che nel 2020 è rimasto invenduto ed è deperito.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente.

3. Le modalità di calcolo del beneficio di cui al comma 2 dovranno essere effettuate in base ai dati di giacenza reperibili dal bilancio di produzione annuale trasmesso ogni anno dai birrifici all'Agenzia delle Dogane, dai carichi per confezionamento, nonché dalle vendite del periodo. Il beneficio di cui al comma 2 sarà quindi riferito alla svalutazione ed inutilizzabilità del prodotto confezionato in magazzino.

4. Anche per le finalità di cui al comma 1, nonché per una più specifica identificazione, valorizzazione e promozione della birra artigianale, considerata la crescente importanza dei piccoli birrifici artigianali e la loro diffusione su tutto il territorio nazionale, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una specifica classificazione di attività economica e di prodotto merceologico ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 del presente decreto-legge».

1.1000/3000/506

BATTISTONI, CALIGIURI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.» inserire il seguente:

«Art. 31-ter.7-bis.

(Disposizioni in materia di aliquota IVA delle cessioni di peperoncino)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della filiera del peperoncino piccante, alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella parte 11-bis, dopo il numero 1-*quinqies*), è aggiunto il seguente:

''1-*sexies*) pimenti del genere *Capsicum* (ex v.d. 9.04)''.

b) nella parte III, il numero 25) è sostituito con il seguente:

''25) spezie, esclusi i pimenti del genere *Capsicum* (v.d. ex 9.04 e da 09.05 a 09.10)''.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, come convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.1000/3000/507

TARICCO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo capoverso «Art. 31-ter.7.» inserire il seguente:

«Art. 31-ter.7-bis.

(Disposizioni in materia di aliquota IVA delle cessioni di caviale e succedanei)

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, n. 58), al n. 58) la parola: ''escluso'' è sostituita con la seguente: ''compreso'' e le parole: ''ex 16.04'' sono sostituite con la seguente: ''16.04''».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «596 milioni».

1.1000/3000/508

COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.» è inserito il seguente:

«Art. 31-ter.7.1.

(Disposizioni in materia di disciplina della riproduzione animale)

1. Al fine di assicurare la piena efficacia dell'attività di programmazione svolta dagli Enti selezionatori di diritto privato riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, i suddetti Enti procedono a reciproche fusioni, ai sensi dell'articolo 42-bis del codice civile, nell'ambito dei singoli comparti produttivi di cui al citato articolo 3.

2. Le fusioni di cui al precedente comma 1 devono concludersi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza dal riconoscimento degli Enti selezionatori che non vi abbiano provveduto.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1000/3000/509

BATTISTONI, CALIGIURI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.» inserire il seguente:

«Art. 31-ter.7-bis.

(Denominazioni di "carne")

1. Il termine "carne" è riferito a tutte le parti commestibili degli animali, compreso il sangue, di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale nonché al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) a 1234/2007 del Consiglio.

2. Sono riservate alle carni, alle carni macinate, alle preparazioni di carni, alle carni separate meccanicamente e alle preparazioni a base di carne ed ai prodotti a base di carne nonché a tutti gli alimenti contenenti carne le denominazioni di "bistecca", "salame", "salsiccia", "prosciutto", "burger", "hamburger" e, comunque usuali, descrittive o tradizionalmente impiegate per indicare prodotti contenenti carne, anche in lingua diversa da quella italiana.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a seguito del perfezionamento della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori».

1.1000/3000/510

TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.», aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.7-bis.

(Disposizioni in materia di agricoltura biologica)

1. All'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola vulcanica sono inserite le seguenti: "e per le coltivazioni di frutta in guscio, in qualsiasi terreno ubicate,"».

1.1000/3000/511

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.», è inserito il seguente articolo:

«Art. 31-ter.8.

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020 n.116, le parole: "1 gennaio 2021" sono sostituite con le seguenti: "1 gennaio 2022"».

1.1000/3000/512

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.», inserire il seguente:

«Art. 31-ter.8.

1. All'articolo 130 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n. 77 al comma 1 lettera a) sostituire le parole: "1° gennaio 2021" con le seguenti: "1° ottobre 2021"».

1.1000/3000/513

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.», è inserito il seguente articolo:

«Art. 31-ter.8.

1. All'articolo 130 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n. 77 al comma 1 lettera a) sostituire le parole: "1° gennaio 2021" con le seguenti: "1° ottobre 2021"».

1.1000/3000/514

FERRO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.» aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter7.1.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: "23 febbraio 2020" con le seguenti: "23 febbraio 2021"».

1.1000/3000/515

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.», è inserito il seguente articolo:

«Art. 31-ter.8.

1. All'articolo 15-ter, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dopo la parola: "insufficiente", sono aggiunte le seguenti: "o mancato"».

1.1000/3000/516

CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), il capoverso «Art. 31-ter.8.» è sostituito dal seguente: «Art. 31-ter.8. - (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali) - 1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "nel cui capitale non figurino privati;" sono sostituite con le seguenti: "nel cui capitale eventualmente figurino privati, anche già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014"».

1.1000/3000/517

MANTOVANI, DI GIROLAMO, LANZI, CROATTI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), sostituire il capoverso «Art. 31-ter.8.» con il seguente:

«Art. 31-ter.8. - (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali) - 1. Per l'infrastruttura autostradale A22 Brennero - Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

1.1000/3000/518

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), capoverso «Art. 31-ter.8.», comma 1, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, accantonato in esenzione d'imposta fino alla data dell'affidamento di cui all'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre

2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.».

1.1000/3000/519

MANTOVANI, DI GIROLAMO, LANZI, CROATTI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), capoverso «Art. 31-ter.8.», dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Le società in house si occupano esclusivamente della gestione e manutenzione delle infrastrutture autostradali esistenti e non possono stipulare accordi di project financing ovvero partecipare a società miste o ad associazioni temporanee di impresa per la realizzazione di nuove infrastrutture.».

1.1000/3000/520

VACCARO, SANTILLO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), capoverso «Art. 31-ter.8.», dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 11 è sostituito dal seguente:

''11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 e nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 8, un importo complessivo pari a euro 43.413.812 a valere sulle risorse esistenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario *ad acta*, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è versato nell'anno 2021 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica della corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 e della coerenza della sistemazione realizzativa e finanziaria degli interventi con i dati inseriti nel citato sistema:

a) per un importo pari ad euro 7.362.418 al Fondo unico ANAS', per i lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 Ofantina' in località Nerico;

b) per un importo pari a euro 35.987.993 per i lavori di completamento delle attività relative al collegamento A3 (Contursi) - SS 7Var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli) - tratta campana strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda;

Sulla base del decreto di cui al comma 8, e previa ricognizione degli importi corrispondenti a obbligazioni giuridicamente vincolanti o necessari per far fronte a contenziosi o procedure esecutive in corso, le eventuali risorse residue della contabilità speciale 3250 sono riassegnate, ove necessario, mediante versamento all'entrata di bilancio dello Stato, alle Ammi-

nistrazioni titolari degli interventi da completare nei territori di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria nelle Aree di sviluppo industriale (ASI).”.

1-ter. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto quantificati in 13,4 milioni di euro per il 2021, 20 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

1.1000/3000/521

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), capoverso «Art. 31-ter.8.», aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-bis. Il comma 2-bis dell’articolo 117 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2021. Conseguentemente, ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 117 le parole: ”ai commi 2 e 2-bis” sono sostituite con le seguenti: ”al comma 2”.

1-ter. All’articolo 47 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente: ”2-bis. Rientrano nella categoria M1 di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo anche i veicoli a motore aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e dotati di un cassone per il trasporto di bagagli, attrezzi e simili, purché impiegati esclusivamente per uso proprio».

Conseguentemente sostituire la rubrica del capoverso «Art. 31-ter.8» con la seguente: «(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali e di circolazione stradale».

1.1000/3000/522

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l’alinea, alla lettera m), al capoverso «Art. 31-ter.8.» dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per far fronte ai ritardi nel rilascio, da parte degli enti preposti, delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, i suindicati titoli autorizzativi in scadenza dal 31 gennaio 2020 al

31 gennaio 2021 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.».

1.1000/3000/523

ROSSOMANDO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), capoverso «Art. 31-ter.8.», dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Per garantire migliori collegamenti ferroviari, al fine di potenziare l'afflusso turistico e per sostenere le imprese della logistica, le risorse di cui al comma 5 dell'articolo 208 del decreto n.34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.77/2020 sono incrementate di 45 milioni per l'anno 2021, anche al fine di risolvere i problemi idrogeologici lungo la linea e di portare al livello di esecutività le progettazioni attualmente a livello preliminare».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «555 milioni».

1.1000/3000/524

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), capoverso «Art. 31-ter.8.», dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

«All'esito della definitiva quantificazione dei benefici finanziari registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la scadenza del 30 aprile 2014 e calcolati in contraddittorio in base ai criteri definiti nella delibera 1 agosto 2019, n. 59, del CIPE, qualora tale valore, al netto del valore di subentro, fosse a debito per il concessionario uscente, il medesimo importo è accantonato progressivamente in bilancio dal nuovo concessionario della tratta A22 Brennero-Modena, affinché sia assicurato l'equilibrio finanziario necessario alla sua piena operatività, ed impiegato, dopo il primo periodo regolatorio e nel corso della durata della concessione, per opere di compensazione ambientale e miglioramento del sistema della mobilità dei territori attraversati dall'asse autostradale sulla base di un programma da presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva approvazione da parte del CIPE.»

1.1000/3000/525

CUCCA, CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», è inserito il seguente articolo:

«Art. 31-ter.9.

(Disposizioni in materia di infrastrutture delle reti energetiche nazionali)

1. All'articolo 60 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sostituire il comma 6 con i seguenti:

''6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di *phase out* delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire l'avvio della concorrenza sul prezzo finale del gas per tutti i consumatori sardi, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari e della regolazione e nel rispetto delle relative normative sulla separazione contabile, l'insieme delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi da spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di stoccaggio e rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da realizzare all'interno delle aree portuali dell'isola. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e sulla base della proposta del gestore della rete nazionale di trasporto, il MISE e la Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di competenza, definiscono l'elenco dei terminali di stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella rete nazionale di trasporto, con particolare riferimento alle infrastrutture GNL già in costruzione o in autorizzazione e tenendo in considerazione la possibilità di localizzarne altre presso le aree industriali di Portovesme e Porto Torres. Le infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione, come sopra definite, sono regolate da ARERA, anche prevedendo un regime transitorio, secondo i principi di accessibilità e non discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinando le condizioni di accesso che garantiscano ai consumatori sardi benefici di prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del gas naturale la Regione Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari in cui ricade il punto di partenza della infrastruttura di trasporto come definita nel presente comma.

6-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo la parola: «1102,» sono aggiunte le seguenti: «nei comuni della Sardegna,».

1.1000/3000/526

ROSSOMANDO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», inserire il seguente:

«Art. 31-ter.9.

(Progetto di sostegno alla logistica portuale)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

»Art. 4-bis.

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Autorità di Sistema Portuale è tenuta a promuovere la realizzazione della Comunità di Energia Rinnovabile Portuale (CERP), ne pubblica lo statuto e ne sostiene i costi di istituzione e gli oneri burocratici; tutti i soggetti concessionari di spazi demaniali in ambito portuale possono aderire alla CERP.

2. La CERP assume la forma di soggetto dotato di personalità giuridica che ha come scopo principale fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi aderenti e alle aree locali in cui opera. Alla CERP possono aderire su base volontaria anche imprese estranee all'ambito portuale, in quota comunque non maggioritaria.

3. Ciascun concessionario aderente alla CERP sviluppa progetti di investimento per la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili, ovvero di stoccaggio di energia rinnovabile in ambito portuale da parte dei concessionari, ai quali, all'uopo, è consentito accordarsi per l'utilizzo di aree in concessione ad altri per l'installazione e la gestione di detti impianti. Qualora i siti individuati non rientrano in spazi demaniali in concessione a soggetti aderenti alla CERP, spetta all'Autorità la decisione relativa all'utilizzo dei predetti spazi, ove del caso intervenendo sui titoli concessori interessati dall'installazione degli impianti mediante la costituzione di servitù, comunque non tali da pregiudicare la realizzazione dei programmi di attività e di investimento dei concessionari interessati.

4. La CERP propone ai propri aderenti e all'Autorità un piano triennale di sviluppo dell'energia rinnovabile installata e consumata da parte dei propri aderenti; tale piano è redatto con il supporto dell'AdSP, che vigila sulla realizzazione del piano stesso. La CERP può altresì realizzare o far realizzare i rilevanti investimenti in impianti. Le risorse economiche apportate all'uopo dagli aderenti alla CERP vengono conteggiate ai fini

di cui al comma 6. Gli interventi di installazione di impianti di produzione o stoccaggio di energie rinnovabili sono realizzati dalla CERP nell'interesse degli aderenti, e approvati dall'Autorità, previa convocazione di conferenza di servizi *ex art.* 14, comma 2 della legge 8 agosto 1990, n. 241, in particolare con le modalità accelerate di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

5. Obiettivo della CERP è consentire non solo l'autoconsumo di energia rinnovabile, ma anche lo scambio della stessa tra i soggetti aderenti e la cessione a terzi delle eventuali eccedenze di produzione. Al riguardo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito, ad esclusione delle lettere *a)* e *d)* del comma 4.

6. Gli investimenti realizzati dai concessionari aderenti alla CERP, nonché quelli effettuati direttamente dalla CERP mediante le risorse apportate dagli aderenti, costituiscono variazioni ai rispettivi programmi di attività dei concessionari medesimi, e il loro ammontare viene riconosciuto in detrazione dal canone demaniale fino alla misura del 100 per cento degli investimenti stessi. Sono compresi nei costi di investimento anche quelli di funzionamento della CERP, in quota parte rispetto alle percentuali di partecipazione dei concessionari aderenti, su cui peraltro vigila l'Autorità. In alternativa, alla detrazione, i concessionari interessati possono fare istanza all'Autorità di prorogare il termine di scadenza dei relativi titoli concessioni al fine di consentire l'ammortamento degli investimenti stessi.

7. La Comunità di Energia Rinnovabile Portuale, in quanto idonea a raggruppare un distretto di imprese collocate in uno spazio chiuso, costituisce un progetto pilota ai fini della promozione di iniziative analoghe di Comunità Energetiche in altri distretti industriali, e si avvale in quanto tale dei benefici al riguardo previsti dalla normativa vigente. Le Regioni possono prevedere incentivi e finanziamenti aggiuntivi per le CERP.

8. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti volti a favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto, l'autorità procedente indice, entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione del progetto, la conferenza di servizi istruttoria di cui all'articolo 14 della legge n.241 del 7 agosto 1990 per effettuare un esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti anche in più procedimenti amministrativi connessi. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-*bis* di cui alla medesima legge n. 241 del 1990 o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente».

9. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante 'Nuove norme sul procedimento amministrativo', dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: '5-*bis*. Fatte salve le disposizioni di cui al presente e ai successivi articoli, qualora per la realizzazione di un medesimo progetto la legge preveda il rilascio di diversi atti, ai fini di tutela dell'ambiente del paesaggio, ai fini urbanistici ed edilizi, autorizzazioni, concessioni, approvazioni, pareri, intese e nulla osta comunque denominati, i relativi procedimenti amministrativi sono di regola svolti contestualmente all'interno della Conferenza di Servizi decisoria convocata in modalità semplificata in forma

asincrona o simultanea telematica. Qualora i procedimenti amministrativi siano svolti parallelamente, essi dovranno svolgersi contestualmente alla Conferenza di Servizi e concludersi entro 20 giorni dal termine della stessa”».

1.1000/3000/527

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l’alinea, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter-8.», inserire il seguente:

«Art. 31-ter.9.

(Misure volte a garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni sull’intero territorio nazionale nel quadro delle misure urgenti adottate per il contenimento del contagio di cui all’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, è consentita l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, le strade di interesse nazionale, nelle aree di sosta dedicate all’autotrasporto, nelle aree portuali ed interportuali, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro».

1.1000/3000/528

MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», inserire il seguente:

«Art. 31-ter.9.

(Misure in materia di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale)

1. Al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificati nel corso dell’anno 2020 interruzioni alla viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale, è stanziato un apposito Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2021 per l’erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «597 milioni di euro».

1.1000/3000/529

CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), il capoverso «Art. 31-ter.8.» è sostituito dal seguente:

«Art. 31-ter.8. - (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali) - 1. All'articolo 13-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

''5-bis. Qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini di cui al comma 4, il concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione da parte del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti - nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento - l'estensione della concessione autostradale fino al 31 dicembre 2025, condizionata a uno specifico programma di investimenti straordinario. Gli adempimenti previsti ai commi 2 e 3 saranno definiti nelle diverse modalità di affidamento adottate''».

1.1000/3000/530

CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), il capoverso «Art. 31-ter.8.» è sostituito dal seguente:

«Art. 31-ter.8. - (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali) - 1. All'articolo 94, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: ''entro il 29 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 giugno 2021''.

2. Al fine di supportare l'istruttoria necessaria alla modifica dell'articolo 13-bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Società Autostrada del Brennero S.p.A. e degli enti territoriali soci della società richiamata».

1.1000/3000/531

CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), il capoverso «Art. 31-ter.8.» è sostituito dal seguente:

«Art. 31-ter.8. - (*Disposizioni in materia di infrastrutture stradali*) -
1. All'articolo 13-bis comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "nel cui capitale non figurino privati" sono sostituite dalle seguenti: "nel cui capitale sociale figurino privati, obbligatoriamente già soci, nei limiti e nelle modalità previste dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014"».

1.1000/3000/532

COMINCINI, CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alea, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.» inserire il seguente:

«Art. 31-ter.9.

1. Al fine di consentire il completamento dei lavori del Progetto Mantova HUB, la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del suddetto progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico e religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2021 a completamento del finanziamento del Progetto. La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento:

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 593 ,5 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/533

MANCA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.8-bis.

1. Al fine di consentire il completamento dei lavori del Progetto Mantova HUB, la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del suddetto progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico e religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 615 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «593,5 milioni».

1.1000/3000/534

BRUZZONE, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.» inserire il seguente:

«Art. 31-ter.9.

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 e altre disposizioni relative al Commissario straordinario al Comune di Genova)

1. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: "per gli anni 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2018, 2019, 2020 e fino al 15 agosto 2021";

2) al comma 2 le parole: "e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", di euro 10.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021";

3) al comma 4 le parole: "e 10 milioni per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e 10 milioni di euro complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021";

4) al comma 4-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, e per il finanziamento delle misure previste dall'articolo 8-*bis*";

b) all'articolo 4-*ter*, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-*bis*. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità *una tantum* pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3. L'indennità è concessa nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato".

2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 6, e all'articolo 4-*bis*, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, pari complessivamente a 88.466.000 di euro, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 8, del medesimo decreto-legge, sono assegnati direttamente dal Commissario Straordinario al Comune di Genova per opere di rigenerazione e riqualificazione urbana sottostanti il Viadotto Genova San Giorgio e opere accessorie.».

1.1000/3000/535

FARAONE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.9.

(Disposizioni in materia di società che gestiscono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e società affidatarie della gestione del servizio idrico integrato)

1. Alle società che gestiscono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alle società affidatarie della gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, articolo 19 e articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

1.1000/3000/536

COLLINA, MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.8-bis.

1. Al fine di garantire la riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti locali e degli altri enti competenti, nonché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomassa, il materiale e di residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti-pubblici preposti, contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritratti, rispondono ai criteri della tracciabilità e rintracciabilità di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2010 e sono conseguentemente considerati "biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali" ai sensi dell'articolo 2 nonché inclusi nella Tabella B del medesimo decreto».

1.1000/3000/537

FARAONE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.9.

(Disposizioni in materia di società pubbliche aventi un unico socio)

1. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 alle società totalmente partecipate da una regione ovvero da un ente locale in qualità di socio unico non si applica l'articolo 11, comma 7, del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. Nel suddetto periodo, il compenso omnicomprensivo degli amministratori delle società di cui al comma 1, è determinato in misura pari all'ottanta per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 ovvero in proporzione alle frazioni dell'anno 2013 di permanenza in carica calcolate in dodicesimi pari ai mesi o frazioni di mesi in cui sono state corrisposte mensilità agli amministratori.

3. Nei casi in cui, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle società di cui al comma 2 non sia adottata una delibera assembleare di adeguamento ai sensi e per gli effetti del comma 3, il consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, ha facoltà di deliberare ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2.».

1.1000/3000/538

NENCINI, SBROLLINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», è inserito il seguente articolo:

«Art. 31-ter.9.

(Modifiche alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

”Art. 9-bis.

(Modifiche alla procedura di omologazione del piano del consumatore e l'accordo del debitore con riserva)

1. Il debitore può depositare un ricorso contenente la domanda di omologazione del piano del consumatore o dell'accordo, o l'istanza di apertura della liquidazione dei beni, unitamente alle dichiarazioni dei redditi e, per le imprese, ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

2. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il giudice può nominare il professionista di cui all'articolo 15, comma 9. Il professionista, quando accerta la presenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, deve riferirne immediatamente al giudice, il quale, sentito il debitore e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda.

3. Dopo il deposito del ricorso e fino al termine di cui al primo comma fissato dal giudice, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del giudice, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del professionista, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.

4. Con il decreto che fissa il termine di cui al primo comma, il giudice deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del professionista se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita in tribunale una situazione finanziaria. In caso di violazione di tali obblighi, il giudice dichiara improcedibile la domanda. Quando risulta

che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il giudice, anche d'ufficio, sentito il debitore e il professionista se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al primo comma. Il giudice può in ogni momento sentire i creditori.

5. La domanda di cui al primo comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione al piano del consumatore, all'accordo o l'apertura della liquidazione dei beni.

6. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.

7. Il giudice, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti, sentito il debitore, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile il ricorso. In tali casi il Tribunale, su istanza dei creditori o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 6, comma 2, lettera a), e 7, comma 2, lettere a) e b), dichiara l'apertura della liquidazione dei beni.

8. Contro il decreto che dichiara l'apertura della liquidazione è proponibile reclamo a nonna dell'articolo 10, comma 6.

9. Dalla data di deposito del ricorso presso il Tribunale competente e fino al termine di cui al primo comma, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.''.

b) all'articolo 15, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

''6-bis. Gli importi spettanti all'OCC per i costi amministrativi e i compensi del professionista sono concordati con il debitore o, in difetto, liquidati dal presidente del tribunale competente o da un suo delegato, tenuto conto dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento, sulla base dei seguenti parametri:

a) in caso di mancata comparizione del debitore, il compenso minimo del curatore ridotto al cinquanta per cento, di cui la metà all'ufficio del referente e la restante metà al professionista;

b) per la sola audizione del debitore, il compenso minimo del curatore, di cui un terzo all'ufficio del referente e due terzi al professionista;

c) per il procedimento di composizione assistita della crisi, i compensi e i rimborsi delle spese previsti dal decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, articoli 14, 15 e 16, in quanto compatibili, avuto riguardo all'attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti dall'organismo.

6-ter. Ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio e sugli ordini professionali per consentire il funzionamento degli OCC si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e della finanza, viene fissata la quota del diritto annuo destinata agli OCC presso gli ordini professionali, tenuto conto del numero di procedure ogni anno.''.

c) all'articolo 14-*ter*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

”3. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.”.

d) l'articolo 14-*quinqüies* è sostituito dal seguente: ”Art.14-*quinqüies*. - (*Decreto di apertura della liquidazione*) - 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-*ter*, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione-nel registro delle imprese;

d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-*ter*, comma 5, lettera b).

3. Il liquidatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. 4. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

5. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-*undecies* per i quattro anni successivi al deposito della domanda”.

1.1000/3000/539

NENCINI, SBROLLINI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.» inserire il seguente:

«Art. 31-ter.9.

(Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

”Art. 18-bis.

(Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore con riserva)

1. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 6 dell'articolo 17, il referente dell'OCC procede senza indugio alla nomina di un professionista in qualità di gestore della crisi tra quelli iscritti nell'albo di cui all'articolo 356. Le nomine sono effettuate secondo criteri di trasparenza ed efficienza, tenuto conto in ogni caso della specificità dell'incarico.

2. Entro il giorno successivo alla nomina, il professionista deve rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3. Il professionista nominato ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sua sostituzione.

3. Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione, l'OCC convoca dinanzi al professionista il debitore medesimo per l'audizione in via riservata e confidenziale.

4. Il professionista, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti, nonché dei dati e delle informazioni assunte, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di soggetto al quale non si applicano gli strumenti di allerta, dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute. Il professionista dispone in ogni caso l'archiviazione quando il debitore, con l'ausilio di un professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c). All'attestazione devono essere allegati i documenti relativi ai crediti. L'attestazione ed i documenti allegati sono utilizzabili solo nel procedimento dinanzi all'OCC. Il referente comunica l'archiviazione al debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione.

5. Quando il professionista rileva l'esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.

6. Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere del termine fissato ai sensi del comma 5, il professionista informa con breve relazione scritta il referente, che ne dà immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni.

7. Dell'eventuale presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi da parte del debitore, ai sensi dell'articolo 19, il referente dà notizia ai soggetti qualificati di cui agli articoli 14 e 15 che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.”;

b) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

”Art. 23-bis.

(Effetti dell'allerta per le imprese minori e fase dell'OCC)

1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18-bis, comma 3, il professionista fissa un termine non superiore a novanta giorni, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori novanta giorni solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi da sovraindebitamento, assumendo il compito di seguire le trattative.

2. Il professionista procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione. Il professionista può acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili.

3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione della ristrutturazione dei debiti del consumatore o di apertura del concordato minore, il professionista procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati.

4. Quando, in pendenza del termine fissato ai sensi del comma 1, viene presentata da soggetti diversi dal debitore domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata, la domanda viene definita dal tribunale all'esito del decorso dei termini medesimi, ma in pendenza il tribunale può compiere le attività istruttorie ritenute necessarie.

5. Le misure protettive di cui all'articolo 20 si applicano anche alle imprese minori e alle imprese agricole, fermo restando la competenza del tribunale locale per chiederne l'applicazione. Si applicano gli articoli 54 e 55 in quanto compatibili. Il giudice designato per la trattazione dell'istanza può sentire i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o il professionista di cui all'articolo 18-bis.

6. La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a tre mesi e può essere prorogata anche più volte, su istanza del debitore, fino al termine massimo di cui al comma 1, a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il

raggiungimento dell'accordo, su conforme attestazione resa dal professionista di cui all'articolo 18-*bis*.

7. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione, il debitore può chiedere al giudice competente ai sensi del comma 5, che siano disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma e 2482-*ter* del codice civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile. Su istanza del debitore, il provvedimento può essere pubblicato nel registro delle imprese.

8. Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il professionista di cui all'articolo 18-*bis* segnala al giudice competente che non è possibile addivenire a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione.

9. Se allo scadere del termine di cui al comma 1 il debitore non è in grado di formulare una proposta funzionale al superamento della crisi, il professionista comunica al referente dell'OCC l'esito negativo. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCC dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato.

10. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione controllata o di un procedimento penale.

11. Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non deposita l'istanza di cui al comma 1, senza che sia stata disposta dal professionista l'archiviazione di cui al comma 9, il professionista, se non risulta che il debitore ha comunque depositato domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza e se ritiene che gli elementi acquisiti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

12. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa di cui all'articolo 268, comma 2.

13. Il compenso dell'OCC, se non concordato con l'imprenditore, è liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attività svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.'';

c) dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

”Art. 25-bis.

(Composizione assistita della crisi da sovraindebitamento)

1. L’impresa minore o l’impresa agricola che ha presentato all’OCC istanza tempestiva a norma dell’articolo 24, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti i benefici previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Quando, nei reati di cui agli articoli 344, limitatamente alle condotte poste in essere prima dell’apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l’istanza all’OCC ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione controllata ovvero viene omologato un piano di ristrutturazione del debitore del consumatore o un concordato minore. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l’istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, il valore dell’attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell’ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l’importo di 2.000.000 euro.”;

d) dopo l’articolo 66, è aggiunto il seguente:

”Art. 66-bis.

(Introduzione delle misure protettive in caso di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento)

Ai debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *c)*, che intendono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dagli articoli 54 e 55. 11;

e) all’articolo 269, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

’3-bis. Il liquidatore, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale’.

f) all’articolo 283, il sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

’4. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall’OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore’;

2) il comma 6 è abrogato;

3) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

'9-bis. In assenza di atti in frode ai creditori, il giudice concede l'esdebitazione al debitore incapiente anche quando non meritevole, a condizione che il debitore si attivi per svolgere i lavori socialmente utili a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, secondo le modalità stabilite dal giudice, sentito il parere dell'OCC e tenuto conto delle capacità del debitore, a partire dalla data di emissione del decreto di cui al comma 7 e per i successivi quattro anni.';

g) dopo l'articolo 351, è inserito il seguente:

'Art. 351-bis.

(Introduzione di spese per la copertura dei costi di funzionamento degli OCC)

1. Gli importi spettanti all'OCC per i costi amministrativi e i compensi del professionista sono concordati con il debitore o, in difetto, liquidati dal presidente del tribunale competente o da un suo delegato, tenuto conto dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento, sulla base dei seguenti parametri: *a)* in caso di mancata comparizione del debitore, il compenso minimo del curatore ridotto al cinquanta per cento, di cui la metà all'ufficio del referente e la restante metà al professionista; *b)* per la sola audizione del debitore, il compenso minimo del curatore, di cui un terzo all'ufficio del referente e due terzi al professionista; *c)* per il procedimento di composizione assistita della crisi, i compensi e i rimborsi delle spese previsti dal decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, articoli 14, 15 e 16, in quanto compatibili, avuto riguardo all'attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti dall'organismo.

2. Ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio e sugli ordini professionali per consentire il funzionamento degli OCC si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e della finanza, viene fissata la quota del diritto annuo destinata agli OCC presso gli ordini professionali, tenuto conto del numero di procedure ogni anno''''».

1.1000/3000/540

BOTTICI, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.» aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.9.

(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All'articolo 29-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

”3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 29, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese *start-up* innovative, il 50 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative.

3-ter. La deduzione di cui al comma 4 si applica alle sole *start-up* innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento. La deduzione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*.

3-quater. L’investimento massimo deducibile per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”».

1.1000/3000/541

CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), dopo l’articolo 31-ter.8. aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.8-bis.

(Riduzione canoni concessionari)

1. All’articolo 199, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: ”la riduzione di cui alla presente lettera” fino a: ”fatturato registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: ”la riduzione di cui alla presente lettera può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 una diminuzione del fatturato mensile pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nei medesimi mesi dell’anno 2019”».

1.1000/3000/542

VACCARO, CROATTI, ANASTASI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», inserire il seguente:

«Art. 31-ter.8-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3)

1. All'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:

''9-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese PMI innovative, il cinquanta per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in PMI innovative; la deduzione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 /2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali''».

1.1000/3000/543

FENU

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.» aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.8-bis.

(Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 11, dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: ''della Guardia di finanza,'' sono inserite le seguenti: ''dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,''.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle presenti disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1000/3000/544

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.» inserire il seguente:

«Art. 31-ter.8.1.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

1.1000/3000/545

ANASTASI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.» aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.8-bis.

(Modifiche all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "all'acquisto" inserire le seguenti: "anche in locazione finanziaria";

b) al comma 3, dopo la parola: "per l'acquisto" inserire le seguenti: "anche in locazione finanziaria".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/546

PIARULLI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Art. 31-ter.8-bis.

1. Al fine di far fronte all'emergenza sanitaria in atto, consolidare e semplificare le stabilizzazioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, il personale dirigente e non dirigente collocato in comando, ovvero in aspettativa senza assegni, secondo la normativa vigente, presso i Comuni da oltre un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed utilizzato dagli stessi Comuni nelle aree dei servizi sociali ovvero di Protezioni Civile ovvero di Polizia Locale e che abbia ricevuto, esclusivamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato, nulla osta per l'utilizzo presso i Comuni per almeno tre anni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può richiedere, sino al termine dello stato di emergenza da Covid 19, e comunque non oltre il 31 gennaio 2021, mediante specifica istanza la stabilizzazione di cui all'articolo 30, comma 2-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza.

2. Tale disposizione si applica, per omogeneità di trattamento, anche al personale di cui all'articolo 3, comma 1-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 collocato in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni e già in attività presso un Comune da oltre un anno alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, in applicazione dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Esclusivamente per l'inquadramento di cui al comma 1 il Comune procede a domanda dell'interessato, nei limiti del fabbisogno di personale per l'anno 2020, approvato dagli organi comunali. L'inquadramento avviene nell'area funzionale, qualifica e posizione economica corrispondente a quella già ricoperta presso il Comune di destinazione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/547

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», è inserito il seguente articolo:

«Art. 31-ter.9.

(Riduzione della bolletta elettrica mediante interventi in tema di versamento oneri di sistema - componente ASOS)

1. A sostegno dei clienti finali del settore elettrico nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, non sono dovuti oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 (componente Asos) da parte di tutti gli utenti finali, domestici e non domestici, per i consumi di energia elettrica nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. Per il medesimo periodo di consumo, pertanto, il distributore non procederà all'addebito ai venditori di energia elettrica la quota di oneri di sistema relativa alla componente Asos e non sarà dovuto il versamento del gettito della componente Asos da parte delle imprese esercenti il servizio di distribuzione a CSEA o al GSE.

2. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con propria delibera adottata entro il 31 gennaio 2021, definisce le modalità per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma.

3. Ai sensi dell'articolo 43.5 del TIT, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, la CSEA continuerà a versare al Gestore dei servizi energetici (GSE) gli importi previsti, ponendo tali oneri a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, utilizzando eventuali giacenze del Conto, oppure, nel caso di insufficienza di fondi, utilizzando i fondi del Conto emergenza COVID-19 istituito con la delibera ARERA n. 60/2020 proprio al fine di garantire il finanziamento delle iniziative a sostegno dei clienti finali del settore elettrico, gas e idrico, fino a concorrenza dell'importo di 1 miliardo di euro.

4. Gli importi relativi alla componente Asos non riscossi nel periodo temporale ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente comma, saranno recuperati nel corso di ventiquattro mesi a partire dal 1° gennaio 2022, con le modalità e periodicità da stabilirsi da parte dell'ARERA con delibera da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

5. Il GSE, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, è autorizzato, qualora necessario a seguito dell'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, a posticipare per un periodo temporale non superiore a 90 giorni il versamento, ai beneficiari ultimi, degli incentivi coperti della componente Asos».

1.1000/3000/548

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, MORONESE, LA MURA, COMINCINI, NUGNES, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.8-bis.

1. Per promuovere il riciclo del polietilentereftalato (PET) e l'utilizzo del PET riciclato nella fabbricazione delle bottiglie, i distributori con esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio superiore a 500 metri quadrati assicurano ai sistemi di responsabilità estesa del produttore autorizzati, di cui facciano parte i produttori di bottiglie, l'installazione degli eco-compattatori. Tali macchinari, che sono installati e gestiti dai predetti sistemi autorizzati, devono garantire il riconoscimento delle bottiglie per liquidi alimentari e la tracciabilità dei flussi intercettati, ai fini della produzione e dell'utilizzo del PET riciclato idoneo al diretto contatto alimentare.

2. I distributori di cui al comma 2 riconoscono incentivi economici ai consumatori che conferiscano le bottiglie post consumo negli eco-compattatori e beneficiano di un credito d'imposta di importo pari agli incentivi economici riconosciuti ai consumatori, fino ad un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun distributore, nel limite massimo complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «597,5 milioni».

1.1000/3000/549

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.» inserire il seguente:

«Art. 31-ter.9.

(Disposizioni in materia di competenza del giudice di pace)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 2 è inserito il seguente: ''2-bis. Nei casi in cui la viola-

zione sia contestata a conducenti di veicoli commerciali di proprietà, detenuti in *leasing* o comunque in possesso per qualsiasi titolo da soggetti iscritti nell'Albo nazionale degli autotrasportatori, l'opposizione di cui al comma 2 è proposta davanti al giudice di pace del luogo in cui ha sede legale la società'».

1.1000/3000/550

NENCINI, SBROLLINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», è inserito il seguente articolo:

«Art. 31-ter.9.

(Disposizioni in materia di responsabilità per soggetti iscritti agli ordini professionali)

1. Per i soggetti iscritti agli ordini professionali che, per complicazioni dovute a contagi diffusi nell'ambiente lavorativo, non sono in grado portare a compimento le proprie attività entro i termini previsti, non si configura alcun tipo di responsabilità.».

1.1000/3000/551

CALIGIURI, BATTISTONI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», inserire il seguente:

«Art. 31-ter.9.

(Depositi agricoli)

1. All'articolo 130 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, al comma 1 lettera a) sostituire le parole: "1° gennaio 2021" con le seguenti: "1° ottobre 2021"».

1.1000/3000/552

FERRAZZI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo l'articolo 31-ter.8, è aggiunto il seguente:

«Art. 31-ter.9.

(Obblighi per le imprese in materia di etichettatura)

1. L'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

1.1000/3000/553 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera f), al capoverso «Art. 13.ter.1» premettere il seguente articolo:

«Art. 13-ter.01.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale.''

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi:

''In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del consiglio deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi.''

3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

''m-bis) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.''

4. All'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 è inserito, in fine, il seguente periodo: ''Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto, dei membri che compongono il Consiglio.''

5. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "nel registro dei revisori contabili" sono aggiunte le seguenti: "assicurando l'equilibrio di genere di modo che il genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi";

6. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo: "In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del Consiglio nazionale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi.";

b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole "nel rispetto delle proporzioni" sono inserite le seguenti: "e dell'equilibrio tra i generi";

- è inserito, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato."

7. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali."

8. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "assicurando l'equilibrio tra i generi di modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi."».

1.1000/3000/553

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), inserire il seguente capoverso:

«Art. 31-quater.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale.";

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi:

"In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del consiglio deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi."

3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera *m*) è inserita la seguente:

''*m-bis*) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato. L'esposizione dei nominativi nell'elenco dovrà essere alternata per genere almeno per le prime dodici posizioni''.

4. All'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 è inserito, in fine, il seguente periodo: ''Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto, dei membri che compongono il Consiglio. L'esposizione in lista dovrà essere alternata per genere''.

5. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: ''nel registro dei revisori contabili'' sono aggiunte le seguenti: ''assicurando l'equilibrio di genere di modo che il genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi''.

6. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo:

''In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del Consiglio nazionale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi.'';

b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: ''nel rispetto delle proporzioni'' sono inserite le seguenti: ''e dell'equilibrio tra i generi'';

- è inserito, in fine, il seguente periodo: ''Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato e l'esposizione in lista dovrà essere alternata per genere''.

7. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

''4-*bis*. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali''.

8. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''assicurando l'equilibrio tra i generi di modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi''.».

1.1000/3000/554

SUDANO

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) dopo la lettera *r*), inserire la seguente: ''*r-bis*) all'articolo 33, dopo il comma 1, è inserito il seguente: *1-bis*. All'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, al primo periodo, dopo le parole dello stesso decreto legislativo' sono aggiunte le seguenti: di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, dello stesso decreto legislativo,' e dopo le parole: dello stesso decreto' sono aggiunte le seguenti: e di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge 27 luglio 2000; n. 212.';''».

1.1000/3000/555

CAMPARI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), al capoverso «Art. 32-bis.», dopo le parole: «Forze di polizia», ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: «del Corpo di Polizia penitenziaria».

1.1000/3000/556

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera n), capoverso «Art. 32-bis.», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate)

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, per il periodo di cui al comma 1, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 5.098.636,26 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 5.098.636,26 per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/557

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera n), all'articolo «Art. 32-bis.», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 mediante il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo è istituito, nella città di L'Aquila, il Centro di formazione territoriale di L'Aquila del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

2-ter. Il Centro di formazione territoriale di L'Aquila concorre, insieme alle altre strutture formative, alla attuazione delle politiche di formazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139 recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229", anche per consentire, in via innovativa, l'acquisizione di capacità tecnico-manuali propedeutiche all'attività operativa mediante appositi moduli didattici nell'ambito del corso di formazione iniziale del personale dei vigili del fuoco.

2-quater. Con apposita convenzione, da stipularsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tra il comune dell'Aquila e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono individuate e messe a disposizione del Centro di formazione territoriale le unità immobiliari di proprietà del Comune dell'Aquila, atteso anche il carattere residenziale della struttura formativa medesima.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede nell'ambito delle risorse stanziare per le attività di ricostruzione di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, assegnate dal CIPE all'esito di istruttoria della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri».

1.1000/3000/558

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), al capoverso «Art. 32-bis.», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 15 novembre e fino al 31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 3.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della Polizia Penitenziaria.».

Conseguentemente, al comma 5, le parole: «71,96» sono sostituite dalle seguenti: «74,96».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3, lettera h) le parole: «57» sono sostituite dalle seguenti «60».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.

1.1000/3000/559

VATTUONE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), al capoverso «Art. 32-bis.», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''13-bis. Ai fini dell'Iscrizione dell'Agenzia industrie difesa al Registro di cui al comma 1, non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 773 del 1931''».

1.1000/3000/560

D'ANGELO, PIARULLI, EVANGELISTA, GAUDIANO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), al capoverso «Art. 32-bis.», apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.025.176 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede, per l'anno 2020, quanto a euro 1.961.966, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a euro 3.063.210, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.»;

b) al comma 5, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo».

1.1000/3000/561

ROMANO, LAUS, MATRISCIANO, FEDELI, NANNICINI, AUDDINO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), al capoverso «Art. 32-bis.», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di massimizzare le iniziative di vigilanza finalizzate al rispetto delle misure di prevenzione dal contagio da SARS COV2, nonché di implementare le azioni di contrasto allo sfruttamento lavorativo e il miglioramento dei servizi per i cittadini e le imprese, a decorrere dall'anno 2021, l'avanzo di amministrazione non vincolato dell'Ispettorato nazionale del lavoro, effettivamente realizzato, risultante al termine dell'esercizio precedente, è destinato, nel limite del 75 per cento e comunque per un importo non superiore a 40 milioni di euro, ad una incentivazione del proprio personale attraverso l'integrazione dei relativi fondi per il trattamento accessorio, secondo percentuali di attribuzione stabilite d'intesa con le organizzazioni sindacali».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'efficientamento dell'attività di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro».

1.1000/3000/562

ROMANO, MATRISCIANO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), al capoverso «Art. 32-bis.», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di sopperire alle gravi carenze di personale e di garantire la continuità amministrativa nelle more della definizione delle procedure concorsuali già autorizzate, nonché di garantire la definizione delle istruttorie concernenti la procedura di emersione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ispettorato nazionale del lavoro si avvale, per l'anno 2021, dell'istituto della somministrazione del lavoro temporaneo attraverso contratti di servizio, che prevedano l'utilizzo di un numero massimo di 150 unità di personale inquadrato nell'area II, posizione economica F2, da stipulare con agenzie interinali secondo la disciplina contrattuale vigente per le amministrazioni centrali. Gli oneri derivanti dalla stipulazione dei contratti di servizio con le agenzie interinali gravanti sul bilancio dell'INL sono esclusi dall'applicazione del limite di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

1.1000/3000/563

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alinnea, alla lettera n), al capoverso «Art. 32-bis.», inserire il seguente:

«Art. 32-bis.1.

(Misure volte a conferire nuove competenze degli spedizionieri doganali e Centri di assistenza doganale)

1. Ferme restando le funzioni ed attribuzioni degli spedizionieri doganali iscritti all'albo da almeno tre anni che esercitano l'attività professionale, non vincolati da rapporto di lavoro subordinato e dei centri di assistenza doganale CAD, già riconosciuti dalle legge 22 dicembre 1960 n.1612, dal decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549 e dalla legge 25 luglio 2000, n. 213, agli stessi, su richiesta dell'operatore interessato, vengono delegate dall'amministrazione doganale le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 29, comma 3, del Regolamento UE 2447/2015, nonché le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni previste dal Regolamento UE n. 952/2013 nelle fasi del rilascio, dell'appuramento o della proroga, per regimi doganali, luoghi approvati e esportatori autorizzati.

2. Le attività istruttorie che gli spedizionieri doganali e i centri di assistenza doganale possono effettuare ai sensi del comma precedente dovranno essere asseverate con le modalità previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213 e possono prevedere controlli documentali e controlli fisici dei luoghi, nonché attività di *pre-audit* presso le imprese.

3. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549 è soppresso.

4. All'articolo 1, comma 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, dopo le parole: "gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "nonché i centri di assistenza doganale"».

1.1000/3000/564

D'ANGELO, PIARULLI, EVANGELISTA, GAUDIANO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-bis.», inserire il seguente:

«Art. 32-bis.1.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provvede nel limite delle risorse iscritte a legislazione vigente nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" - «Azione magistratura onoraria» dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.».

1.1000/3000/565

TARICCO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-bis.», inserire il seguente:

«Art. 32-bis.1.

(Disposizioni in materia di Enti locali)

1. All'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: "di cui al comma 12 dell'articolo 113" inserire le seguenti: ", e i trasferimenti in sede di assegnazione di beni mobili ed immobili e di aziende effettuati dalle società totalmente partecipate dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti così come i redditi conseguenti alla liquidazioni di tali società," e dopo le parole: "catastali e da ogni altra imposta," inserire le seguenti: "anche sui redditi,"».

1.1000/3000/566

MARINELLO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-bis.», inserire il seguente:

«Art. 32-bis.1.

(Riserva degli Ufficiali inferiori del Corpo Militare volontario della Croce Rossa)

1. Fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1666, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gli ufficiali inferiori del Corpo Militare volontario della Croce Rossa restano a far parte della riserva e possono essere richiamati in servizio, se fisicamente idonei, fino al compimento del 70° anno di età.

2. Dall'attuazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

1.1000/3000/567

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso: «Art. 32-bis.» inserire il seguente:

«Art. 32-bis.1.

(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 "Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1, 7 milioni di euro per l'anno 2020, 2,4 milioni di euro per il 2021, 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/568

DELL'OLIO, FENU, ACCOTO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-bis.», inserire il seguente articolo:

«Art. 32-bis.1.

(Misure per la funzionalità dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 7 agosto 2012 n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001".

1.1000/3000/569

PIARULLI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-bis.», inserire il seguente:

«Art. 32-bis.1.

(Equiparazione dei Dirigenti Penitenziari ai Dirigenti di P.S. del trattamento previdenziale e pensionistico)

1. Al comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "giuridici ed economici", sono sostituite dalle seguenti: "giuridici economici e previdenziali";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "È facoltà del personale della carriera dirigenziale il riconoscimento degli istituti pensionistici previsti dal legislatore vigente per il personale di Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente."

2. Ai maggiori oneri pari a euro 100.000 per l'anno 2020, euro 25.440.885 per l'anno 2021, euro 25.208.558 per l'anno 2022 a euro 28.282.224 per l'anno 2023, euro 30.136.064 per l'anno 2024, euro 29.706.809 per l'anno 2025, euro 29.150.324 per l'anno 2026, euro 29.669.579 per l'anno 2027, euro 28.110.488 per l'anno 2028, euro 28.625.850 a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/570

D'ANGELO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-bis.», inserire il seguente:

«Art. 32-bis.1.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. Ai magistrati onorari di cui al capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che attestano tramite idonea certificazione medica, la positività al COVID-19, nel periodo ricompreso tra il 12 maggio e il giorno dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione del periodo tra il 31 luglio e il 1 settembre, è riconosciuto un ulteriore contributo economico una tantum pari a 600,00 euro a titolo di ristoro. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità co-

munque denominati erogati a norma della legge di conversione del presente decreto. Il contributo economico è concesso con decreto del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia, nel limite di spesa complessivo di 1,50 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «598,5 milioni».

1.1000/3000/571

FAZZOLARI, DE CARLO, DE BERTOLDI, CALANDRINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 32-bis.» aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.1.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di 5 per mille)

1. All'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "5 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "10 per mille", e dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) investimenti in sicurezza urbana effettuati dal comune di residenza del contribuente"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 950 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

1.1000/3000/572

FAZZOLARI, DE CARLO, DE BERTOLDI, CALANDRINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 32-bis.» aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.1.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di 5 per mille)

1. All'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) investimenti in sicurezza urbana effettuati dal comune di residenza del contribuente"».

1.1000/3000/573

BERNINI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), al capoverso «Art. 32-ter.» apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo le parole:* «di 250 milioni di euro ripartite secondo la Tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020» *sono sostituite con le seguenti:* «di 450 milioni di euro, di cui 250 milioni ripartiti secondo la Tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020, e 200 milioni ripartiti:

1) quanto a 100 milioni:

a) nella misura del 50 per cento per le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;

b) nella misura del 30 per cento per le regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;

c) nella misura del 20 per cento per le regioni non rientranti nelle categorie di cui ai nn. 1) e 2);

2) quanto a 100 milioni, considerando le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno già destinato una parte delle risorse del proprio bilancio al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da Covid-19 e delle regioni comunque destinatarie di ordinanze regionali più restrittive rispetto a quanto disposto dai provvedimenti governativi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al precedente periodo.»;

b) *al terzo periodo, le parole:* «250 milioni di euro» *sono sostituite con le seguenti:* «450 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 200 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo della legge 196/2009.

1.1000/3000/574

BOLDRINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), capoverso «Art. 32-ter.», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Limitatamente all'anno 2010, la quota relativa alla spesa farmaceutica derivante dall'incremento del Fondo Sanitario Nazionale determinata per effetto del decreto-legge 27 marzo, 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, è interamente destinata al tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

1.1000/3000/575

COLLINA, BITI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», aggiungere il seguente:

«Art. 32-ter.1.

(Incentivazione all'istituzione di gestioni associate della progettazione per la redazione di progetti oggetto di possibili finanziamenti europei)

1. Al fine di incentivare l'assunzione da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni di figure specializzate nella ricerca di finanziamenti europei e nell'euro progettazione, la spesa di personale relativa alla nuova assunzione di personale dedicato alle funzioni di cui al presente comma non concorre ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fatto salvo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «590 milioni».

1.1000/3000/576

MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», aggiungere il seguente:

«Art. 32-ter.1.

1. In considerazione dell'emergenza Covid-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 decorrono dal 1° gennaio 2022.

2. Il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: ''10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punte 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico-e dimostrano di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del-servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.».

1.1000/3000/577

SAVIANE, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», inserire il seguente:

«Art. 32-ter.1.

(Ulteriori disposizioni in materia di contabilità degli enti territoriali)

1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali, di mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla connessa crisi economica, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2021, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, anche per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dalla diminuzione delle entrate proprie dovuta all'emergenza stessa.

2. Agli stessi fini di cui al comma 1, e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2021, anche in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n.145, possono:

a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili, anche con riferimento a squilibri di parte corrente;

c) disporre l'utilizzo dei fondi vincolati risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza;

d) applicare al bilancio di previsione le quote vincolate di avanzo di amministrazione correlate ad entrate certe derivanti da trasferimenti da terzi e da mutui e prestiti non ancora incassati;

e) fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 dicembre 2021 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Le spese sostenute attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, da sottoporre alla ratifica dell'organo consiliare entro il 30 dicembre 2021».

1.1000/3000/578

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», inserire il seguente:

«Art. 32-ter.1.

(Contributo per la riduzione del debito dei comuni in squilibrio finanziario)

1. Al fine di garantire le funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte dei comuni che si trovino in stato di *deficit* strutturale, dissesto finanziario, ovvero che abbiano dei piani di rie-

quilibrio attivi alla data del 31 dicembre 2020 ai sensi del Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione delle perdite di gettito derivanti dalla crisi economica connessa alle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai predetti comuni è riconosciuto un contributo per l'anno 2020 di 50 milioni di euro, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti criteri e modalità di ripartizione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/579

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», inserire il seguente:

«Art. 32-ter.1.

(Contributo per la riduzione del debito dei comuni)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario, in considerazione delle perdite di gettito derivanti dalla crisi economica connessa alle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai comuni aventi un numero di abitanti superiore o uguale a 100.000 è riconosciuto un contributo per l'anno 2020 di 150 milioni di euro, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti criteri e modalità di ripartizione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo».

1.1000/3000/580

SAVIANE, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», inserire il seguente:

«Art. 32-ter.1.

(Ulteriori disposizioni in materia di fiscalità locale)

1. Per gli anni 2021 e 2022, il 30 per cento del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D riservato allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è versato direttamente al comune in cui è situato l'immobile oggetto di imposta.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.139 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede:

a) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 120 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 440 milioni di euro per l'anno 2021 e 920 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

1.1000/3000/581

DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», inserire il seguente:

«Art. 32-quater.

(Riduzione delle ritenute d'acconto per i lavoratori autonomi dal 20 per cento al 10 per cento)

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "20 per cento" sono sostituite con le seguenti: "10 per cento"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 3 mila milioni di euro, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, del di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1.1000/3000/582

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», inserire il seguente:

«Art. 32-quater.

(Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari-deroga all'articolo 243, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018, di cui al successivo comma 5».

1.1000/3000/583

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», inserire il seguente:

«Art. 32-quater.

(Incremento anticipazioni di tesoreria per gli enti locali)

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto anche dell'emergenza determinatasi su tutto il territorio nazionale al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di

cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

2. Sono abrogati i commi da 857 a 864 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

1.1000/3000/584

MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», aggiungere il seguente:

«Art. 32-quater.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai rettori che espletano il mandato durante il periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19, da marzo 2020 a dicembre 2020, a causa delle sospensioni delle attività e delle conseguenti difficoltà determinatesi, vista l'eccezionalità della contingenza pandemica, la durata della carica di rettore è prorogata con decorrenza dalla data di naturale scadenza per un ulteriore anno non rinnovabile"».

1.1000/3000/585

MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», aggiungere il seguente:

«Art. 32-quater.

(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da *virus* Covid-19 ed ai fini della corretta applicazione del principio contabile n. 5 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, possono formulare le previsioni di bilancio 2021-2023, tenendo conto della media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019; ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso».

1.1000/3000/586

D'ALFONSO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», aggiungere il seguente:

«Art. 32-quater.

1. Ai fini del contrasto degli effetti della pandemia da Covid-19 ed al fine di garantire una migliore e più rapida risposta delle istituzioni centrali e locali all'emergenza pandemica, è facoltà delle amministrazioni dello Stato di avvalersi della Società-Studiare Sviluppo. La società risponde ai dettami del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ex articoli 3, 9, 16 e 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i diritti del socio e le amministrazioni centrali dello Stato affidatarie esercitano il controllo analogo congiunto sugli atti direttamente affidati. È ammessa la facoltà per le regioni e gli enti locali di avvalersi dell'assistenza della società per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «595 milioni».

1.1000/3000/587

MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», aggiungere il seguente:

«Art. 32-quater.

(Modifiche in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle amministrazioni pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applica per l'anno 2020.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d), le parole: "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,

n. 175, e s.m.i., le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 555, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conta dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.";

b) dopo il comma 555, è aggiunto il seguente:

"555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento".

6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; è differito al 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «550 milioni.

1.1000/3000/588

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», inserire il seguente:

«Art. 32-quater.

(Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 19 e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la Regione Siciliana è autorizzata, al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro atipico, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società per il transito del personale relativo al bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni ed al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse umane per contrastare gli effetti del COVID 19.

2. Nelle more dell'espletamento della procedura istitutiva del ruolo speciale di cui al comma 1, gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere o scaduti nell'anno 2020, sino al 31 dicembre 2021.

3. Dall'attuazione della presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.1000/3000/589

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», inserire il seguente:

«Art. 32-quater.

(Riduzione percentuale di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Nel corso del 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2021 nella missione "Fondi e accantonamenti" ad un valore pari al 70 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 320 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge».

1.1000/3000/590

MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», aggiungere il seguente:

«Art. 32-quater.

(Utilizzo delle graduatorie concorsuali)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, pre-

visti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018».

1.1000/3000/591

MANCA, PITTELLA, GARAVINI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.» aggiungere il seguente:

«Art. 32-quater.

(Misure per il comune di Campione d'Italia)

1. Al comma 2-*quinquies* dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le posizioni debitorie contratte successivamente alla data del 31 dicembre 2017, non confluite nella massa passiva dell'Organo Straordinario di Liquidazione; rientrano nella competenza dell'Ente. A tal fine, nell'anno 2021, è anticipato un importo, in un'unica soluzione e nei termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pari a due annualità della misura del contributo massimo di cui all'articolo 1, comma 433 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'erogazione del contributo di competenza per l'anno 2021. L'anticipazione di cui al periodo precedente è rimborsata mediante riduzione di importo costante del contributo annuale, erogato ai sensi dell'articolo 1 comma 433 sino alla scadenza di cui all'articolo 1, comma 438 della legge n. 232 del 2016.

2. All'articolo 1, comma 547, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte le seguenti parole: "e fino all'esercizio 2025".

3. All'articolo 188-*bis* comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla fine del primo capoverso dopo le parole: "di euro 26.000." è aggiunto il seguente periodo: "Relativamente ai redditi in euro, diversi da quelli di impresa delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, la riduzione forfetaria prevista al comma 1, fatto salvo l'abbattimento minimo di euro 26.000, si applica anche se sono prodotti al di fuori del territorio di detto comune".

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede:

a) quanto a 30 milioni per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 34, comma 5;

b) quanto a 20 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 20 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34, comma 1;

d) quanto a 20 milioni annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/592

MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.» aggiungere il seguente:

«Art. 32-quater.

(Proroga termine deliberazione bilancio consolidato)

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 novembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021"».

1.1000/3000/593

RIZZOTTI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.» aggiungere il seguente:

«Art. 32-quater.

(Disponibilità degli ambulatori mobili)

1. All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) ricorrere all'erogazione delle prestazioni sanitarie erogabili negli autoveicoli di cui all'articolo 203, comma 2, lettera t), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495"».

1.1000/3000/594

MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.» aggiungere il seguente:

«Art. 32-quater.

(Proroga contratti/affidamenti e organi revisione contabile)

1. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga».

1.1000/3000/595

GRASSO, ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.» aggiungere il seguente:

«Art. 32-quater.

(Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori)

1. In considerazione del fatto che l'approvvigionamento idrico delle isole minori è più oneroso della media nazionale, a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa, allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali, è disposta la concessione di un trasferimento ai comuni delle isole minori di euro tre milioni per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a tre milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/596

GRASSO, ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.» aggiungere il seguente:

«Art. 32-quater.

(Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali del Comune di Lipari)

1. Nelle more della redazione del Piano d'Ambito provinciale e della determinazione della tariffa unica da parte dell'Autorità Territoriale Idrica di Messina e considerato che l'approvvigionamento idrico dell'isola è più oneroso della media nazionale, a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa, allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali, è disposta la concessione di un trasferimento al Comune di Lipari di euro 1.500.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/597

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera o), premettere la seguente: «0o) alla lettera s), al capoverso "Art. 34." è premesso il seguente:

"Art. 034.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3'».

1.1000/3000/598

MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. In considerazione

dette necessità connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli anni 2021 e 2022 la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle spese di funzionamento, comunque denominate, relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998».

1.1000/3000/599

RICCIARDI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «598 milioni»;*

b) *alla lettera p), sostituire il numero «1)» con il seguente:*

«1) capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, sono inserite le seguenti:

47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200,00%
60.10.00 - Trasmissioni radiofoniche	200,00%

1.1000/3000/600

MAUTONE, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «598 milioni»;*

2) *alla lettera p), al numero 1), aggiungere la seguente riga:*

47.19.20 - Commercio al dettaglio apparecchi radio, televisivi, HI-FI e materiale accessorio	100,00%
--	---------

1.1000/3000/601

MAUTONE, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «598 milioni»;*

2) alla lettera p), al numero 1), aggiungere la seguente riga:

« 13.92.1 - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento	100,00%
---	---------

».

1.1000/3000/602

MAUTONE, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «598 milioni»;

2) alla lettera p), al numero 1), aggiungere la seguente riga:

« 47.70.20 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia	100,00%
--	---------

».

1.1000/3000/603

VACCARO, CROATTI, ANASTASI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «597 milioni»;

b) alla lettera p), sostituire il numero «1)» con il seguente:

«1) capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, sono inserite le seguenti:

« 47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
95.29.03 - Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie	200%

».

1.1000/3000/604

DI GIROLAMO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «597 milioni»;

b) alla lettera p), sostituire il numero «1)» con il seguente:

«1) capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, sono inserite le seguenti:

« 47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie	200%
47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%

1.1000/3000/605

CROATTI, VACCARO, ANASTASI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «597 milioni»;

b) alla lettera p), sostituire il numero «1)» con il seguente:

«1) capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, sono inserite le seguenti:

« 47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
85.59.2 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale	100%

1.1000/3000/606

LANZI, VACCARO, CROATTI, ANASTASI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000,apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «597 milioni»;

b) alla lettera p), sostituire il numero «1)» con il seguente:

«1) capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, sono inserite le seguenti:

« 23.41.0 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	200%
47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%

1.1000/3000/607

CROATTI, VACCARO, ANASTASI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000,apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «592 milioni»;

b) alla lettera p), sostituire il numero «1)» con il seguente:

«1) capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, sono inserite le seguenti:

« 47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica	100%
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine <i>web</i>	100%
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie	100%
73.11.02 - Conduzione di campagne di <i>marketing</i> e altri servizi pubblicitari	100%
».	

1.1000/3000/608

VACCARO, CROATTI, ANASTASI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «595 milioni»;

b) alla lettera p), sostituire il numero «1)» con il seguente:

«1) capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, sono inserite le seguenti:

« 46.34.10 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche	200%
46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche	200%
47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
».	

1.1000/3000/609

VACCARO, CROATTI, ANASTASI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «595 milioni»;

b) alla lettera p), sostituire il numero «1)» con il seguente:

«1) capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, sono inserite le seguenti:

« 47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
79.11 - Attività delle agenzie di viaggio	100%
79.12 - Attività dei <i>tour operator</i>	100%
».	

1.1000/3000/610

VACCARO, CROATTI, ANASTASI, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «597 milioni»;*

b) *alla lettera p), sostituire il numero «1)» con il seguente:*

«1) capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, sono inserite le seguenti:

47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
56.29.20 - <i>Catering</i> continuativo su base contrattuale	200%

1.1000/3000/611

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 6; apportare le seguenti modificazioni:

1) *le parole: «complessivamente in 19.071,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 19.082,196 milioni di euro per l'anno 2020, 7.921,917 milioni di euro per l'anno 2021»;*

2) *la lettera o) è sostituita dalla seguente:*

«o) quanto a 10,84 milioni di euro per l'anno 2020, 10,84 milioni di euro per l'anno 2021 e 30,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, Al subemendamento del Governo 1.1000, alla lettera m), capoverso «Art. 16-bis.» sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *all'Allegato 3 è inserito infine il seguente codice ATECO: «110100 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici»;*

2) *al comma 3) le parole: «226,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «237,64 milioni di euro per l'anno 2021».*

Conseguentemente, all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, le parole: «aziende produttrici di vino e birra» sono sostituite dalle seguenti: «aziende produttrici di bevande alcoliche»;*

2) *al comma 7, le parole: «273milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «283,84 milioni di euro per l'anno 2020».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma .200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/612

PICCHETTO FRATIN

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) *le parole: «complessivamente in 19.071,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 19.082,196 milioni di euro per l'anno 2020, 7.921,917 milioni di euro per l'anno 2021»;*

2) *la lettera o) è sostituita dalla seguente:*

«o) quanto a 10,84 milioni di euro per l'anno 2020, 10;84 milioni di euro per l'anno 2021 e 30,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, Al subemendamento 1.000, alla lettera m), capoverso «Art. 16-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *all'Allegato 3 è inserito infine il seguente codice ATECO: «110100 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici»;*

2) *al comma 3) le parole: «226,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «237,64 milioni di euro per l'anno 2021».*

Conseguentemente, all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, le parole: «aziende produttrici di vino e birra» sono sostituite dalle seguenti: «aziende produttrici di bevande alcoliche»;*

2) *al comma 7, le parole: «273 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «283,84 milioni di euro per l'anno 2020».*

1.1000/3000/613

CRUCIOLI, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera o), capoverso «Art. 34», comma 6, lettera p), sostituire le parole: «quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «quanto a 7.633,1 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, al subemendamento Governo 1.1000/3000, lettera o), capoverso "Art. 34.», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 13-ter.2, comma 1, sono destinate al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.».

1.1000/3000/614

DESSÌ, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 8 aggiungere, infine, il seguente periodo: «All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, le parole: "fino al 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».

1.1000/3000/615

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga "46.12 - Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici - 100,00%" con la seguente: "46.12 - Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici - 150,00%"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/616

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e

pubblicitari) - 100,00%’’ con la seguente: ’’46.18.97 -Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) - 150,00%’’».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/617

BRIZIARELLI, FAGGI, PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: ’’46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 100,00%’’ con la seguente: ’’46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%’’.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/618

PAZZAGLINI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: ’’46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 100,00%’’ con la seguente: ’’46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%’’.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corri-

spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/619

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: ''493210 - Trasporto con taxi - 100,00%'' con la seguente: ''493210 - Trasporto con taxi - 150,00%''».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/620

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: ''493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - 100,00%'' con la seguente: ''493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - 150,00%''».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/621

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "55.1000 - Alberghi - 150,00%" con la seguente: "551000 - Alberghi - 200,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai/a presente .disposizioni, stimati in 10- milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/622

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "552010 - Villaggi turistici - 150,00%" con la seguente: "552010 - Villaggi turistici - 200,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritta, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/623

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "552020 - Ostelli della gioventù - 150,00%" con la seguente: "552020 - Ostelli della gioventù - 200,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/624

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "552030 - Rifugi di montagna - 150,00%" con la seguente: "552030 - Rifugi di montagna - 200,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/625

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "552040 - Colonie marine e montane - 150,00%" con la seguente: "552040 - Colonie marine e montane - 200,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/626

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast, residence* - 150,00%" con la seguente: "552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast, residence* - 200,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, alla scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/627

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole - 150,00%" con la seguente: "552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole - 200,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/628

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte - 150,00%" con la seguente: "553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte - 200,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/629

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero - 150,00%" con la seguente: "559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero - 200,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/630

ARRIGONI, BAGNAI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 50,00%" con la seguente: "561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 200,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/631

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) alla lettera t), all'Allegato 1, dopo la riga: "562100", è inserita la seguente:

« 562910 - Mense	200%
------------------	------

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 5, sostituire le parole: "600 milioni di euro" con le seguenti: "597 milioni di euro"».

1.1000/3000/632

RAMPI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) Alla lettera t), all'Allegato 1, inserire le seguenti voci:

Codice ATECO	%
592020 - Edizione di musica stampata	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900301 - Attività dei giornalisti indipendenti	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «580 milioni».

1.1000/3000/633

BORGONZONI, ARRIGONI, PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "61020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto- 50,00%" con la seguente: "61020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 200,00%"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corri-

spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/634

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point - 50,00%" con la seguente: "619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point - 150,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/635

EMANUELE PELLEGRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "855201 - Corsi di danza - 100,00%" con la seguente: "855201 - Corsi di danza - 200,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/636

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli - 200,00%" con la seguente: "900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli - 400,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritta, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/637

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 200,00%" con la seguente: "900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 400,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/638

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento - 200,00%" con la seguente: "932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento - 400,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni della stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/639

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t), sostituire la riga: "94.99.20 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* - 200,00%" con la seguente: "94.99.20 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* - 400,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/640

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) alla lettera t), all'Allegato 1, alla riga: "960110 - Attività delle lavanderie industriali" sostituire il numero: "100 per cento" con il seguente: "200 per cento" e aggiungere le seguenti:

Codice ATECO	%
85.59.10 - Università popolare	150%
94.99.40 - Attività di organizzazioni per la cooperazione internazionale	150%
96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie	100%

Conseguentemente, alla lettera o), articolo 34, comma 6, sostituire le parole: "19.071, 356 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "19.091 ,356 milioni di euro per l'anno 2020".

Conseguentemente, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

"v-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito previsionale di base di parte corrente ""Fondo speciale"" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

1.1000/3000/641

BAGNAI, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t), sostituire la riga: "960110 - Attività delle lavanderie industriali -100,00%" con la seguente: "960110 - Attività delle lavanderie industriali - 200,00%"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/642

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t), sostituire la riga: "960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie - 200,00%" con la seguente: "960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie - 400,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/643

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera p), premettere la seguente:

«Op) alla lettera t), capoverso: "all'allegato 1", per le attività turistico ricettive contrassegnate dal codice ATECO 551000, 552010, 552020, 552030, 552040, 552051, 552052, 553000, 559020, la percentuale "150,00%", è sostituita dalla seguente: "200,00%".».

1.1000/3000/644

PARAGONE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera p), punto 1), Allegato 2, aggiungere infine il seguente:

«47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie - 200%».

1.1000/3000/645

FERRO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera p), numero 1), dopo la riga: «47.72.10», aggiungere la seguente:

«73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari - 150%».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 34, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2020.

1.1000/3000/646

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«01.1 - I coltivazione di colture agricole non permanenti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/647

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«01.2 - I coltivazione di colture permanenti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/648

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«01.3 - I riproduzione delle piante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/649

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«01.4 - I allevamento di animali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/650

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«01.5 - I coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritta, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesima.

1.1000/3000/651

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«01.6 - attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/652

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«01.7 - Caccia, cattura di animali e servizi connessi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corri-

spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/653

VALLARDI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«01.49.30 - Apicoltura - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/654

CALIGIURI, BATTISTONI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), anteporre il seguente codice Ateco:

« 01.70.00 - Caccia - servizi vari connessi	100% ».
---	---------

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 34, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

1.1000/3000/655

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«01.70.00 - Caccia - servizi vari connessi».

1.1000/3000/656

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«01.70.00 - Caccia -servizi vari connessi».

1.1000/3000/657

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«02.1 - silvicoltura ed altre attività forestali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/658

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«02.2 - utilizzo di aree forestali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/659

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«02.3 - raccolta di prodotti selvatici non legnosi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/660

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

-«03.1 - Pesca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/661

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«03.2 - Acquacoltura - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nel-

l'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/662

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/663

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«10.71.10 - I Produzione di prodotti di panetteria freschi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/664

BORGONZONI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/665

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«10.72 - Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/666

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«10.83.01 - Lavorazione del caffè - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale

di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/667

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«10.85.01 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni della stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/668

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«10.85.02 - Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi *fish and chips* - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/669

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«10.85.03 - Produzione di piatti pronti a base di ortaggi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/670

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«10.85.04 - Produzione di pizza confezionata - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/671

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«10.85.05 - Produzione di piatti pronti a base di pasta - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nel-

l'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/672

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«10.85.09 - Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/673

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 29, aggiungere, in fine, la seguente riga:

«11.01.00 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/674

PUCCIARELLI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2, aggiungere, in fine, la seguente riga:

«14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/675

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«14.19.10 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/676

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corri-

spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/677

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«18.2 - Riproduzione di supporti registrati - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/678

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«23.29.00 - Altri lavori di costruzione e installazione - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/679

BRIZIARELLI, FUSCO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/680

MODENA, GASPARRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera p), numero 2), all'«Allegato 4», anteporre il seguente codice Ateco:

« 23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	100% ».
--	---------

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/681

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«28.93 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/682

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«26.70.20 - Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche e cinematografiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/683

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«26.70.20 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/684

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«33.12.60 - Riparazione e manutenzione di trattori agricoli - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/685

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«32.40.1 - Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/686

VALLARDI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«32.99.90 - Fabbricazione di altri articoli nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corri-

spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/687

RUFA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«35.14.00 - Commercio di energia elettrica - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/688

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«43.29 - installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/689

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/690

Pietro PISANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«45.11.01 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/691

Pietro PISANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«45.11.02 - Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corri-

spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/692

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«45.20.1 - Riparazioni meccaniche di autoveicoli - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/693

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«45.20.20 - Riparazione di carrozzerie di autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia-e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/694

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«45.20.30 - Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/695

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«45.20.40 - Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/696

Pietro PISANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«45.20.91 - Lavaggio auto - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corri-

spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/697

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.1 - intermediari del commercio - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/698

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2, aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.11 - Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/699

FAZZOLARI, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera p), numero 2), all'«Allegato 4» sono aggiunti i seguenti codici ateco:

«	46.11.01 - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI MATERIE PRIME AGRICOLE	100,00%
	46.11.02 - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI FIORI E PIANTE	100,00%
	46.11.04 - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI FIBRE TESSILI GREGGE E SEMILAVORATE; PELLI GREZZE	100,00%
	46.11.05 - PROCACCIATORI D'AFFARI DI MATERIE PRIME AGRICOLE, ANIMALI VIVI, MATERIE PRIME E SEMILAVORATI TESSILI; PELLI GREZZE	100,00%
	46.11.06 - MEDIATORI IN MATERIE PRIME AGRICOLE, MATERIE PRIME E SEMILAVORATI TESSILI; PELLI GREZZE	100,00%
	46.18.21 - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO, MATERIALE ELETTRICO PER USO DOMESTICO	100,00%
	46.18.23 - PROCACCIATORI D'AFFARI DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO, MATERIALE ELETTRICO PER USO DOMESTICO, ELETTRODOMESTICI	100,00%
	46.18.24 - MEDIATORI IN ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO, MATERIALE ELETTRICO PER USO DOMESTICO, ELETTRODOMESTICI	100,00%
	46.18.31 - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI PRODOTTI FARMACEUTICI; PRODOTTI DI ERBORISTERIA PER USO MEDICO	
	46.18.32 - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI PRODOTTI SANITARI ED APPARECCHI MEDICALI, CHIRURGICI E ORTOPEDICI; APPARECCHI PER CENTRI DI ESTETICA	100,00%
	46.18.33 - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI PRODOTTI DI PROFUMERIA E DI COSMETICA (INCLUSI ARTICOLI PER PARRUCCHIERI); PRODOTTI DI ERBORISTERIA PER USO COSMETICO	100,00%
	46.18.34 - PROCACCIATORI D'AFFARI DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DI COSMETICI	100,00%
	46.18.35 - MEDIATORI IN PRODOTTI FARMACEUTICI E COSMETICI	100,00%
	69:20.11 - SERVIZI FORNITI DA DOTTORI COMMERCIALISTI	100,00%
	69.20.3 - ATTIVITÀ DEI CONSULENTI DEL LAVORO	100,00%
».		

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

A decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.1000/3000/700

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera p), numero 2), all'«Allegato 4» aggiungere, in fine, fa seguente riga:

«46.13 - Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/701

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera p), numero 2), all'«Allegato 4» aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.14 - Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/702

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.15 - Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» detto stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/703

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.16 - Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/704

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.17 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni della stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» della stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/705

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.18 - Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/706

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/707

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.19 - Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/708

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/709

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.32 - Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corri-

spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/710

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.32.1 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/711

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.33 - I Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/712

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/713

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.34 - I Commercio all'ingrosso di bevande - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fonda speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/714

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.35 - Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nel-

l'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/715

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.36 - I Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/716

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.37 - I Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/717

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.38 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/718

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/719

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.39 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/720

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/721

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.43.20 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/722

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/723

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, Alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, fa seguente riga:

«46.49.9 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca - ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/724

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/725

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.59.91 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/726

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.6 - commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/727

CENTINAIO, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.75.02 - commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da riparti-re» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/728

CENTINAIO, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.65.00 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/729

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.71 - commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/730

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.71 - commercio al dettaglio di abbigliamento - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/731

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/732

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numera 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.71.20 - commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni della stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» della stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesima.

1.1000/3000/733

DAMIANI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera p), numero 2), Allegato 4, aggiungere, in fine, il seguente codice Ateco:

«47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati - 100,00%».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 34, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2020.

1.1000/3000/734

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.71.30 - commercio al dettaglio di biancheria personale maglieria e camicie - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/735

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/736

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.71.40 - commercio al dettaglio di pelliccia e abbigliamento in pelle - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/737

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.71.50 - commercio al dettaglio di cappelli ombrelli guanti e cravatte - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/738

BERGESIO, RUFÀ, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/739

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.72.50 - commercio al dettaglio cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/740

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/741

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/742

ALESSANDRINI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.78.31 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/743

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.78.32 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/744

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.78.33 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritta, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/745

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.78.34 - Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/746

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/747

Pietro PISANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente-iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/748

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.78.37 - Commercio al dettaglio di articoli per: le belle arti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/749

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/750

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, alla scopa parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesima.

1.1000/3000/751

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.79.20 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di anti-quariato - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/752

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.8 - Commercio al dettaglio e ambulante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/753

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.81 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni della stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/754

MALLEGNI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera p), numero 2), «Allegato 4», aggiungere, in fine, i seguenti:

Codice ATECO	%
47.81.01 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	100%
47.81.02 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	100%
47.81.03 - Commercio al dettaglio ambulante di carne	100%
47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	100%

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 54 milioni di euro per il 2020 e, in termini di fabbisogno netto e indebitamento netto, 36 milioni per il 2021, si provvede: quanto a 54 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009; quanto a 34 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 34, comma 5, del presente decreto.

1.1000/3000/755

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.82 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/756

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.89 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/757

BAGNAI, BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'« Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/758

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane - ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/759

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«49.39.01 - Gestioni di funicolari, *ski-lift* e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/760

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, fa seguente riga:

«49.41.00 - trasporto merci su strada - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/761

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«49.49.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corri-

spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/762

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numera 2, aggiungere, in fine, la seguente riga:

«50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni della stanziamento del fonda speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, alla scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/763

Pietro PISANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«52.21.50 - Gestione di parcheggi e autorimesse - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-202.2, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi ai Ministero medesimo.

1.1000/3000/764

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«55.30.2 - Ristorazione con preparazione di cibi da asporto - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/765

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«56.29.10 - Mense - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/766

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera p), numero 2), all'allegato 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	100% ».
--	---------

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, 11. 307, come incrementato dalla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 1.

1.1000/3000/767

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/768

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«58.11.00 - Edizione di libri - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/769

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«58.19.00 - Altre attività editoriali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/770

BORGONZONI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«59.11.00 - Attività di produzione, postproduzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/771

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«59.12 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni della stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/772

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/773

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«59.20.10 - Edizione di registrazioni sonore - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni della stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/774

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«59.20.20 - Edizione di musica stampata - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale

di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/775

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«59.20.30 - Studi di registrazione sonora - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/776

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«60.10 - trasmissioni radiofoniche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/777

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«61.30 - Telecomunicazioni satellitari - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/778

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«66.19.21 - Promotori Finanziari - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/779

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale

di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/780

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni della stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/781

DAMIANI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione - 100,00%».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 34, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020.

1.1000/3000/782

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/783

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«71.11 - Attività degli studi di architettura - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/784

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«71.12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/785

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«71.20 - Collaudi ed analisi tecniche - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/786

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/787

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2, aggiungere, in fine, la seguente riga:

«73.12 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corri-

spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/788

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«74.10 - Attività di design specializzate - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/789

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«74.10.10 - Attività di design di moda e design industriale - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/790

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2, aggiungere, in fine, la seguente riga:

«74.20.12 - Attività di riprese aeree nel campo della fotografia - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/791

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«74.20.19 - Altre attività di riprese fotografiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, alla scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/792

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2, aggiungere, in fine, la seguente riga:

«74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corri-

spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/793

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2, aggiungere, in fine, la seguente riga:

«74.30.00 - Traduzione e interpretariato - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/794

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«74.90.99 - Altre attività professionali nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/795

CENTINAIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«79.1 - Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/796

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/797

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«79.12.00 - Attività dei tour operator - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale

di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/798

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«79.12.00 - Attività dei tour operator - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/799

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«80.10.00 - Servizi di vigilanza privata - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/800

DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«81.21.00 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/801

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«82.19.09 - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/802

RUFA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«82.20.00 - Attività dei call center - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale

di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/803

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«82.99.20 - Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/804

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«82.99.40 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/805

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«82.99.99 - limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge 21/1992 - 150,00% ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/806

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/807

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo spe-

ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/808

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«85.59.2 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/809

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/810

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/811

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«88.10.00 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/812

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«88.91.00 - servizi di asili nido - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dallo presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo spe-

ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/813

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2, aggiungere, in fine, fa seguente riga:

«88.99.00 - Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/814

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«90.01 - Rappresentazioni artistiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritta, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/815

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«90.02 - attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/816

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«90.03 - Creazioni artistiche e letterarie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/817

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corri-

spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/818

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numera 2, aggiungere, in fine, la seguente riga:

«92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/819

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«95.29.03 - Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/820

ARRIGONI, BORGONZONI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/821

MARIN, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

Art. 2.**2.0.2 (testo 2)**

LUPO, ANASTASI, ANGRISANI, COLTORTI, D'ANGELO, DI GIROLAMO, DONNO, LANZI, MANTERO, PAVANELLI, RICCIARDI, ROMANO, TRENTACOSTE, VACCARO, VANIN, PIARULLI, FEDE, L'ABBATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione di un fondo di ristoro per il settore aereo)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19 e dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, e al fine di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità del trasporto aereo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi finalizzati alla compensazione dei danni subiti dagli operatori di seguito indicati:

a) società di manutenzione aeromobili, con sede in Italia, in possesso del Certificato EASA PART 145 "Maintenance Organization Approvals", rilasciato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) su classe "Aeromobili Rating A1" "Base" del tipo Narrow Body e Wide Body, nonché ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano negli scali aeroportuali nazionali;

b) società di gestione aeroportuale di scali che presentino i seguenti requisiti: abbiano garantito il servizio pubblico durante l'emergenza ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti 12 marzo 2020, n. 112 e successive modificazioni; non rientrino, alla data del 31 dicembre 2019 nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014; non siano presenti, alla data del 29 febbraio 2020, tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea e non risultino, alla medesima data, inadempienti, con procedura amministrativa di contestazione conclusa, rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di programma sottoscritto con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

2. L'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito esclusivamente alle società che applicano ai propri dipendenti trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti da Contratto collettivo nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. Ai fini della determinazione del contributo, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati nel trimestre precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rispetto al medesimo trimestre dell'anno pre-

cedente, relativamente ai servizi offerti, nonché, al fine di evitare sovra compensazioni:

a) delle riduzioni di costi, registrati nel trimestre precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rispetto al medesimo trimestre dell'anno precedente, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza COVID-19;

b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenziioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

4. Agli operatori può essere riconosciuto un contributo fino al 100% del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 3. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziare di cui al comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché di erogazione del contributo.

6. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 290.».

Art. 5.

5.81 (testo 2)

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In ragione dell'attuale interruzione delle attività di spettacolo dal vivo, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, è istituito un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2021, denominato "Fondo Palcoscenico virtuale" per finanziare progetti negli ambiti del teatro, danza, musica e circo contemporaneo, anche se svolti in teatri senza la partecipazione del pubblico per essere diffusi in live streaming, attraverso piattaforme digitali.

7-ter. I progetti possono essere presentati da soggetti privati e pubblici.

7-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali sono stabilite le modalità di partecipazione al bando e i-criteri di selezione per l'accesso al fondo di-cui al comma 7-bis.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 8.

8.61 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)».

Art. 10.

10.0.107 (testo 3)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Lavoratori impatriati altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti:

''*2-bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, i soggetti in possesso di un titolo di studio *post lauream* che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, nel periodo d'imposta in corso alla data di approvazione della presente legge, risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c*) del presente articolo, previo versamento di un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. La percentuale di cui al precedente periodo è ridotta al venti per cento per i predetti lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e al cinque per cento per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.''.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 4,8 milioni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 della presente legge.».

Art. 17.

17.0.2 (testo 2)

RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, SCIASCIA, PEROSINO, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Ripristino del riconoscimento dello status di ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili fino al termine dello stato di emergenza)

All'articolo 26 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, ovvero di certificazione clinica rilasciata dai medici specialisti dipendenti o convenzionati interni del SSN che hanno in carico l'assistito, attestante una condizione di maggior rischio di infezione da agenti virali derivante da patologie autoimmuni o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali o di quelle cliniche di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.";

b) il comma 2-bis è soppresso».

17.0.7 (testo 2)

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali)*

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119, 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, in materia di requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - *ecobonus*, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo nei confronti di questi, l'osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'articolo 1, comma 487 della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, nei riguardi dei professionisti incaricati agli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione garantisce le misure di vigilanza ai sensi del precedente comma, segnalando eventuali violazioni, all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo».

Art. 18.**18.0.1 (testo 2)**

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia Covid-19)*

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia da Covid-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, incluso il periodo di quarantena precauzionale riconducibile alla medesima malattia, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente a causa della sca-

denza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione professionale nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso.

2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. Il libero professionista deve inoltrare apposita comunicazione anche in modalità telematica al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1.

4. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

5. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.».

Art. 31.

31.2 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 ed al fine di assicurare che le consultazioni elettorali di cui ai precedenti commi 1 e 2 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, indipendentemente dalle finalità di cui ai richiamati commi 1 e 2, le elezioni degli Ordini e Collegi professionali già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate e si svolgono non prima di 90 giorni e non oltre i 150 giorni successivi alla stessa data.

3-ter Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui all'art. 3 della Legge 15 luglio 1994 n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti.».

31.0.1 (testo 2)

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è inserito il seguente:

»Art. 20-bis.

(Istituzione commissione elettorale)

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 21, comma 5, secondo periodo, il presidente dell'Assemblea costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati.

2. Quando il Consiglio dell'Ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico di cui all'articolo 21, comma 10-bis, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal Consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del Consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, terzo periodo, il Consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal Consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso di cui al comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente e segretario sono svolte rispettivamente dal presidente e dal segretario del Consiglio. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto dell'equilibrio tra i generi, ed anche delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 1 e 9, e 21, commi 5, 6 e 7 della presente legge e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti.

6. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.

7. La commissione è coadiuvata, per la sola fase dello scrutinio delle schede elettorali, da due scrutatori scelti dal Presidente, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti e che non risultino candidati.”.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

”10-bis. I Consigli dell'Ordine possono altresì, con propria delibera, disporre che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico, le cui caratteristiche ed esigenze di tutela saranno oggetto del regolamento elettorale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera p).”.

b) Al comma 13 dopo le parole: ”il presidente” sono inserite le seguenti: ”della commissione elettorale di cui all'articolo 20-bis” e dopo le parole: ”fra gli elettori presenti” sono inserite le seguenti: ”secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 7”.

c) Al comma 15 dopo le parole: ”il presidente” sono inserite le seguenti: ”della commissione elettorale di cui all'articolo 20-bis”.

3. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ”I revisori possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due.”».

31.0.2 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

”1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale.”.

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi:

”In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del consiglio deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi.”.

3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

”m-bis) predisporre l’elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l’Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.”.

4. All’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 è inserito, in fine, il seguente periodo: ”Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l’equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto, dei membri che compongono il Consiglio.”.

5. All’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole ”nel registro dei revisori contabili” sono aggiunte le seguenti: ”assicurando l’equilibrio di genere di modo che il genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi”;

6. All’articolo 25 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo: ”In attuazione dell’articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del Consiglio nazionale deve essere assicurato l’equilibrio tra i generi.”;

b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: ”nel rispetto delle proporzioni” sono inserite le seguenti: ”e dell’equilibrio tra i generi”;

- è inserito, in fine, il seguente periodo: ”Al fine di assicurare l’equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.”.

7. All’articolo 26 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

”4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali.”.

8. All’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ”assicurando l’equilibrio tra i generi di modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi.”».

Art. 33.**33.0.25 (testo 2)**

FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al fine di garantire l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 64-bis della legge 11 settembre 2020 n. 120, viene istituita l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSG) installati sul territorio nazionale. L'INAIL e le Agenzie Regionali Protezione Ambiente sono tenuti a custodire i dati loro inviati dai soggetti proprietari dei serbatoi di GPL per un periodo di 20 anni.

2. Per consentire l'implementazione dei dati dell'Anagrafe Nazionale dei serbatoi di GPL, i proprietari dei serbatoi di GPL con capacità sino a 13 metri cubi devono comunicare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma, a mezzo di un'unica e contestuale comunicazione inviata all'INAIL ed alle Agenzie Regionali Protezione Ambiente nel cui territorio risulta installato il serbatoio per GPL, i dati dei serbatoi per GPL installati in Italia indicando, per ciascuno di essi: - la capacità; - la Provincia presso cui risulta installato; - i dati per la geolocalizzazione; - la data di esecuzione dell'ultima verifica d'integrità. Copia della comunicazione deve essere consegnata anche al titolare del contratto di somministrazione di GPL cui il deposito si riferisce.

3. La comunicazione di cui al precedente comma 2 deve essere eseguita contestualmente al primo riempimento in caso di installazione e messa in esercizio di nuovi depositi di GPL con capacità sino a 13 metri cubi, consegnandone copia anche al titolare del contratto di somministrazione di GPL. Per i serbatoi che fossero già installati alla data di entrata in vigore della presente norma, la comunicazione all'ANSG dovrà essere eseguita entro il termine di mesi tre dalla data di entrata in vigore della presente norma. Copia della comunicazione dovrà essere comunque consegnata al titolare del contratto di somministrazione di GPL cui il deposito si riferisce.

4. In caso di omessa comunicazione, di cui ai commi 2 e 3, il deposito sarà posto fuori esercizio.

5. Le procedure di verifica introdotte dall'articolo 64-bis della legge 11 settembre 2020 n. 120, si applicano, anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m³ e dovranno essere eseguiti in conformità alle normative e tecniche italiane ed europee vigenti.

Plenaria

13^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 22,20.

IN SEDE REFERENTE

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che le Commissioni riunite torneranno a riunirsi domani, 10 dicembre, alle ore 11, dopo la riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, prevista per le ore 9,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9,30, è posticipata alle ore 11.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 22,25.

COMMISSIONI 7^a e 11^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledì 9 dicembre 2020

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
NENCINI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,40

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN MERITO ALL'ATTO DEL GOVERNO N. 230
(ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI E LAVORO SPORTIVO)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 9 dicembre 2020

Sottocommissione per i pareri**104^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PARRINI*La seduta inizia alle ore 14,45.*

(1474) De Bertoldi ed altri. – Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PARRINI (*PD*), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

– all'articolo 1, occorre sopprimere il comma 2, in quanto non compatibile con il principio di legalità delle sanzioni penali e amministrative o, nel caso in cui si intenda attribuirvi una funzione di specificazione rispetto al contenuto del comma 1, sostituirlo con una diversa formulazione, quale ad esempio quella contenuta nell'emendamento 1.1 interamente sostitutivo dell'articolo;

– all'articolo 3, comma 2, occorre coordinare il termine ivi previsto con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1. L'articolo 1 infatti ha ad oggetto i termini che scadono nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento e l'articolo 3 prevede un identico termine di trenta giorni per comunicare alle pubbliche amministrazioni l'avvenuta ricezione della documentazione, il quale decorre tuttavia non dall'evento ma dall'invio della copia dei mandati professionali e del certificato medico all'ordine o collegio professionale.

Esprime inoltre la seguente osservazione:

– all'articolo 3, comma 2, si rileva l'opportunità di prevedere il deposito di copia del mandato professionale e del certificato medico presso l'ordine o collegio professionale anche tramite posta elettronica certificata.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 4.1 parere non ostativo, osservando che sarebbe opportuno prevedere un termine per il deposito degli atti presso l'ordine o collegio professionale;

– sull'emendamento 5.1 parere non ostativo, osservando l'opportunità di prevedere il deposito anche tramite posta elettronica certificata;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1961) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. – Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il For-teto»

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (PD), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

Plenaria

205^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (n. 225)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, della legge 27 maggio 2019, n. 51. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° dicembre 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che giovedì 3 dicembre si è svolta l'audizione del presidente dell'ISTAT e dei componenti della commissione di esperti.

Avverte, quindi, che il gruppo di lavoro ristretto ha iniziato a riunirsi per la predisposizione dello schema di parere.

Comunica che si è deciso di procedere alla votazione nella giornata di domani e, di conseguenza, si è convenuto di far pervenire le osservazioni, corredate da adeguata motivazione, entro questa sera.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA***(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Parere non ostativo con osservazioni sul testo)

Il relatore GARRUTI (*M5S*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che è in fase di approvazione alla Camera dei deputati, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, in materia di immigrazione e sicurezza, che è stato inserito nel calendario dell'Assemblea del Senato la prossima settimana, stante la scadenza del termine il 20 dicembre.

Propone pertanto di iniziare l'esame del provvedimento in sede referente lunedì 14 dicembre, a partire dalle ore 14. Considerato il poco tempo a disposizione, ritiene preferibile fissare fin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore PERILLI (*M5S*), nel convenire sulla convocazione di una seduta nel primo pomeriggio di lunedì 14 dicembre, ritiene che non vi siano le condizioni per stabilire fin d'ora il termine per gli emendamenti. Si potrebbe invece fissarlo lunedì stesso, anche in tempi brevi.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che si potrebbe stabilire il termine alla conclusione delle audizioni.

Il PRESIDENTE rileva che, se si ritiene necessario svolgere un ciclo di audizioni informali, sarebbe opportuno quanto meno fissare fin d'ora il termine per la comunicazione dei soggetti da audire.

La senatrice VALENTE (*PD*) ritiene condivisibile la proposta del Presidente, anche per evitare di comprimere i tempi successivamente.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che il provvedimento non è stato ancora licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE, non ravvisando un orientamento comune sulla programmazione dei lavori, propone di convocare la Commissione per le ore 14 di lunedì 14 dicembre, per l'avvio dell'esame del provvedimento in sede referente. Successivamente, saranno fissati – anche con scadenze molto ravvicinate – sia il termine per l'indicazione dei soggetti da audire sia quello per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo, rilevando, all'articolo 33, che attribuisce alle Regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente, l'opportunità di inserire un riferimento esplicito alle province autonome di Trento e Bolzano, considerato che nella relazione illustrativa del provvedimento, si opera un riferimento alle «Autonomie speciali», che si presta a ricomprendere anche le province autonome.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 9 dicembre 2020

Plenaria**98^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 21,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2031) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore AIROLA (M5S), relatore, introduce, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 157 del 2020, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alle Commissioni 5^a e 6^a riunite.

Composto da 27 articoli, suddivisi in tre Titoli, e da due allegati, il decreto-legge in questione reca disposizioni in materia fiscale e contributiva (Titolo I, articoli 1-8), misure di sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro (Titolo II, articoli 9-13) e ulteriori misure urgenti (Titolo III, articoli 14-26).

Aspetti di interesse per la Commissione si rinviengono, nell'ambito del Titolo II, in relazione alle misure per l'internazionalizzazione delle imprese (articolo 12), e – sia pure in modo residuale – nell'ambito del Titolo III, in relazione alle modalità di risoluzione di controversie internazionali di natura fiscale (articolo 18).

L'articolo 12, comma 4, prevede che una serie di contributi, specificamente elencati, non concorrano alla formazione della base imponibile

delle imposte sui redditi e non rilevano ai fini di talune norme di carattere fiscale. In particolare, il testo chiarisce che i contributi a fondo perduto concessi a titolo di cofinanziamento ai crediti agevolati per l'internazionalizzazione delle imprese sul «Fondo 394» – ovvero sul Fondo istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri –, ivi inclusa la componente dedicata al sostegno del sistema delle fiere internazionali, nonché i contributi relativi ai settori turismo e cultura di cui agli articoli 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n.18 del 2020, afferenti al «Fondo per la promozione integrata» istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e quelli relativi all'articolo 91, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 in materia di internazionalizzazione degli enti fieristici e delle *start-up* innovative, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Sempre con riferimento alle misure per l'internazionalizzazione delle imprese, l'articolo 12, comma 6, del provvedimento in esame, rifinanzia per 400 milioni di euro per l'anno 2020 il già richiamato «Fondo 394/81», istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri e gestito da SIMEST. La stessa norma rifinanzia per 100 milioni il Fondo per la promozione integrata, istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020, con riferimento alla componente dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul Fondo 394. Si ricorda che il «Fondo per la promozione integrata», con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020, è volto al sostegno di iniziative di internazionalizzazione del sistema Paese.

Con riferimento alle modalità di risoluzione di controversie internazionali di natura fiscale – che attengono in modo residuale gli aspetti di interesse della Commissione – l'articolo 18, comma 3, prevede la limitazione alle ipotesi di dolo della responsabilità erariale dell'amministrazione finanziaria, in relazione alla definizione del contenzioso mediante gli istituti previsti dai meccanismi di risoluzione delle controversie tra Stati membri dell'Unione europea in materia fiscale, previsti dalla direttiva (UE) 2017/1852. Il medesimo comma 3 prevede la stessa limitazione anche in relazione alla definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e relative disposizioni di attuazione. Il Relatore ricorda, a tal riguardo, che la procedura amichevole (*Mutual Agreement Procedure – MAP*) è uno strumento per la composizione delle controversie internazionali in materia di doppia imposizione, che prevede la consultazione diretta tra le Amministrazioni fiscali dei Paesi contraenti, le quali attraverso le rispettive «autorità competenti», dialogano al fine di risolvere una controversia fiscale internazionale, relativa a casi di doppia imposi-

zione fiscale, esatta interpretazione o applicazione di una Convenzione contro le doppie imposizioni. Competente per le procedure amichevoli relative a questioni generali derivanti dall'interpretazione o applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni è il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia delle finanze.

L'articolo 18, comma 4, infine, interviene sulla disciplina relativa agli interessi applicabili alle imposte o maggiori imposte dovute dal contribuente nell'ambito delle procedure amichevoli previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi. In particolare, con la modifica dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, si prevede che i tassi di interesse siano applicati a decorrere dalla data degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, quando le imposte o le maggiori imposte siano dovute in esecuzione dei predetti accordi.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per l'esposizione testé svolta.

Il senatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*), in sede di dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione della propria parte politica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il presidente PETROCELLI pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole, *pubblicato in allegato*, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 21,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2031**

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

esaminate in particolare le norme in materia di internazionalizzazione delle imprese e in relazione alle modalità di risoluzione di controversie internazionali di natura fiscale;

espresso, in particolare, apprezzamento per i rifinanziamenti disposti dall'articolo 12, comma 6, per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane che operano sui mercati esteri;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 9 dicembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 90

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,45

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR PAOLO PRINETTO, DIRETTORE DEL
LABORATORIO NAZIONALE CYBERSECURITY, INTERVENUTO IN VIDEOCONFE-
RENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 423 (PROFILI DELLA
SICUREZZA CIBERNETICA ATTINENTI ALLA DIFESA NAZIONALE)*

Plenaria

84^a Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente PINOTTI, in relazione al disegno di legge n. 1893 e abbinati, recanti Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, ricorda

come in una precedente seduta fosse stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al prossimo lunedì 14 dicembre. Raccogliendo le richieste pervenute da alcuni colleghi, d'accordo con il relatore, propone di posticipare tale termine a lunedì 18 gennaio alle ore 14.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2020, relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm (n. 233)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come la Commissione sia chiamata a formulare un parere sul ripianamento delle scorte delle munizioni Vulcano 127 mm, da impiegare a bordo delle FREMM e di pattugliatori d'altura. Le nuove munizioni permetteranno di migliorare le prestazioni delle munizioni di pari calibro attualmente disponibili, incrementando gittata e precisione.

Il programma ha una durata prevista di 10 anni, con un costo complessivo stimato in circa 130 milioni. La tranche che sarebbe avviata con l'atto in esame prevede un finanziamento di poco più di 88 milioni, per le esigenze del naviglio attualmente in servizio. Il finanziamento ricade sul fondo investimenti della legge di bilancio per il 2019, allocati sul bilancio della Difesa, come somma destinata alle attività industriali di alta tecnologia e al sostegno alle esportazioni. I primi 88 milioni sarebbero spesi dal 2020 al 2029, e in particolare tra il 2022 (12,26 milioni) e il 2026 (13,76 milioni).

Per il completamento del programma complessivo saranno quindi poi necessari ulteriori 51 milioni, da individuare con prossimi finanziamenti.

Sottolinea che le munizioni Vulcano sono costruite con componenti prevalentemente realizzati da fornitori italiani. L'acquisizione da parte delle nostre Forze armate garantirebbe quindi un diretto ritorno industriale nel nostro Paese, assicurando anche ai produttori un importante biglietto da visita per i mercati esteri. Ci sono già delle significative prospettive in questo senso, in particolare in sede Nato. Nel mese di maggio 2020 è stato infatti firmato un *memorandum* sul munizionamento delle unità navali, cui hanno aderito, oltre all'Italia, Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Portogallo, Polonia e Finlandia. L'obiettivo dell'accordo è creare dei meccanismi centralizzati di acquisizione, in modo da sfruttare le economie di scala. Le munizioni Vulcano sono citate nell'accordo e quindi auspicabilmente potranno essere oggetto di commesse da parte di questi Paesi.

Relativamente agli aspetti contrattuali, evidenzia come la fornitura si svolgerà secondo le procedure fissate nel decreto legislativo n. 208 del

2011, di recepimento della direttiva europea n. 81 del 2009, e per quanto non disciplinato, e ove compatibile, dal Codice dei contratti.

Rimarca come anche il Documento programmatico pluriennale 2020-2022 descriva il programma in esame, sottolineandone l'importanza.

Conclude anticipando di voler proporre alla Commissione di esprimere un parere positivo.

Il sottosegretario di Stato CALVISI esprime apprezzamento sulla valutazione positiva del provvedimento.

La presidente PINOTTI constata come non vi siano iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 9 dicembre 2020

Plenaria

357^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ERRANI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1961) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. – Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BOTTICI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che le spese connesse alla proroga fino al 31 dicembre 2021 dei lavori della Commissione di inchiesta, nel limite massimo di 50 mila euro per il 2021, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1474) De Bertoldi ed altri. – Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore DELL'OLIO (M5S) illustra il disegno di legge ed i relativi emendamenti, segnalando, preliminarmente, che il provvedimento in esame prevede, in caso di ricovero ovvero cure domiciliari sostitutive per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico del professionista, nonché nei casi assimilati, la sospensione dei termini stabiliti in favore della pubblica amministrazione, per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente. Viene previsto l'invio della documentazione medica e di copia dei mandati professionali conferiti dai clienti all'ordine o collegio professionale di appartenenza, che dovrà darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione. L'articolo 7 estende la sospensione dei termini alle persone fisiche che svolgono attività di lavoro autonomo, alle persone fisiche che svolgono attività di impresa, nelle società in accomandita all'unico socio accomandatario, nelle società in nome collettivo all'unico socio amministratore, nelle società di capitali all'amministratore unico. L'articolo 9 prevede che le pubbliche amministrazioni possano richiedere alle aziende sanitarie locali (ASL) l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che chiedono la sospensione degli adempimenti.

Per quanto di competenza, posto che l'articolo 8 prevede la corresponsione, per il periodo di sospensione, degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di imposta, di tributi o di contributi sospesi, appare comunque necessaria la quantificazione degli effetti finanziari mediante la richiesta di una relazione tecnica, con particolare riferimento agli effetti finanziari nel caso di adempimenti effettuati in un esercizio finanziario diverso da quello originariamente previsto, nonché agli oneri amministrativi a carico delle pubbliche amministrazioni e delle ASL. Al riguardo, appare altresì opportuno valutare la possibilità di effetti emulativi ossia se, in presenza delle stesse cause impeditive, possa essere rivendicato e ottenuto in sede giurisdizionale il diritto alla sospensione anche da parte degli altri contribuenti.

In relazione alle proposte emendative, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.1 (che elimina il limite temporale di trenta giorni dal verificarsi dell'evento per l'adempimento da eseguire), 1.0.1 (con riferimento al processo amministrativo e tributario), 2.1 e 2.2 (che estendono l'operatività alle professioni non organizzate in ordini o collegi), 2.4 (che estende la disciplina agli impedimenti da SARS-COV-2), 4.1 (che al comma 1, primo periodo, allunga la sospensione per il parto prematuro fino a 180 giorni e, al secondo periodo, sembra estendere la disciplina al parto non prematuro e all'adozione, mentre al comma 2, in caso di interruzione della gravidanza, amplia la sospensione dal trentesimo

al quarantacinquesimo giorno successivo), 4.2 (che estende la sospensione sia in caso di parto prematuro che di interruzione di gravidanza dal trentesimo al quarantacinquesimo giorno successivo), 4.4 (che amplia l'ambito operativo alle interruzioni di gravidanza fino al terzo mese), 5.1 (che sembra eliminare, per il caso di decesso, il requisito del mandato professionale) e 6.1 (che amplia il limite applicativo all'esercizio della libera professione in forma associata da tre fino a cinque associati o soci). Comportano maggiori oneri gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI concorda con la necessita di acquisire la relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

La Commissione conviene, quindi, di acquisire formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di comando e controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica (n. 223)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo rilevando, preliminarmente, che il programma pluriennale in esame A/R SMD 03/2020 riguarda l'acquisizione di piattaforme aeree di ultima generazione caratterizzate da costi di gestione fortemente calmierati ed elevate prestazioni. Si tratta di un programma pluriennale particolarmente esteso nel tempo (termine 2056) e sul quale le competenti Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimere un parere relativamente alla prima fase di cui si prevede la conclusione nel 2032. La piattaforma di riferimento del nuovo sistema è rappresentata dal velivolo commerciale Gulfstream Gm550.

Per quanto di competenza, segnala che l'onere finanziario rappresentato dal Ministero della difesa nella tabella allegata all'atto è pari a 1223 milioni di euro (alle condizioni economiche 2020), eventualmente associabili a ulteriori fonti di finanziamento che si rendessero utili o di successiva istituzione nell'arco temporale di svolgimento del programma.

Conformemente a quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale (DPP) della difesa 2020-2022, la spesa graverà sul bilancio ordinario del Ministero della difesa e, in particolare, sul capitolo 7120-02. Le fasi successive, relative alla produzione di serie a regime (da realizzarsi con separato programma), saranno avviate subordinatamente all'iden-

tificazione delle necessarie risorse a valere sugli strumenti finanziari o sugli interventi recati dalle prossime leggi di bilancio.

In relazione al cronoprogramma di spesa 2021-2032, viene precisato che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario potrà essere rimodulata in ragione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

In conclusione, chiede quindi conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di accertare che il loro utilizzo non pregiudichi precedenti impegni di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il vice ministro MISIANI conferma la disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2020, relativo all'acquisizione di un veicolo tattico multiruolo per le operazioni speciali (n. 224)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente ERRANI (*Misto-LeU*), in sostituzione del relatore Manca, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il costo complessivo del programma è stimato in 15 milioni di euro. L'avvio del programma è previsto nel 2020 e la conclusione nel 2023. Esso sarà finanziato, per un importo pari a 5 milioni di euro, sugli stanziamenti (capitolo 7120-32) derivanti dalla ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) e, per un importo pari a 10 milioni di euro, sul bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03).

Le successive fasi, relative alla produzione di serie a regime (da realizzarsi con separato programma), saranno avviate subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere sia sui nuovi fondi di investimento recati dalle prossime leggi di bilancio sia su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione. La ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario potrà essere rimodulata nel tempo in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, in virtù del completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

In conclusione, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di escludere che il loro utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa.

Il rappresentante del GOVERNO conferma la disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di adozione del regolamento recante requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato (n. 222)
(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) riepiloga le precedenti fasi dell'esame.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che è in corso l'istruttoria per acquisire gli elementi di risposta alle richieste del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (n. 204)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il presidente ERRANI (*Misto-LeU*), in sostituzione della relatrice Gallicchio, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli articoli 1 (Oggetto) e 2 (Autorità competente e procedimento per la designazione dei candidati all'incarico di Procuratore europeo), premesso che le attività istruttorie che il Consiglio superiore della magistratura sarà chiamato a svolgere nell'ambito delle procedure di selezione e nomina del Procuratore europeo si svolgeranno attraverso l'apposita commissione per la valutazione dei magistrati, posto che la partecipazione alle sedute di commissione dà diritto a un'indennità e che il comma 17 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 stabilisce che le spese per la commissione non devono comunque comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare in ogni caso i limiti della dotazione finanziaria del CSM, CHE andrebbero richieste documentate conferme in merito alla sostenibilità degli oneri correlati ai nuovi fabbisogni istruttori, a carico della sola dotazione prevista per il funzionamento del CSM, eventualmente anche attraverso rimodulazione delle risorse assegnate.

Per quanto concerne l'articolo 3, in materia di collocamento fuori ruolo e trattamento economico del Procuratore europeo, per i profili di co-

apertura, pur convenendo in linea di massima con la certificazione di neutralità fornita dalla relazione tecnica in merito alla attivazione dell'istituto del «fuori ruolo» per il magistrato chiamato a far parte della Procura europea, evidenzia che l'articolo 58, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 citato dalla relazione tecnica, stabilisce che l'impiegato collocato fuori ruolo non occupi posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene, e che però nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza debba essere lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Pertanto, l'assoluta neutralità finanziaria del fuori ruolo risulterà pienamente garantita solo ove, contestualmente all'attivazione dell'istituto, sia reso indisponibile a fini di reclutamento un numero di posizioni organiche nel livello iniziale della carriera, che siano però finanziariamente equivalenti alla posizione interessata dall'attivazione del fuori ruolo, e comunque destinate ad essere effettivamente coperte.

In merito all'articolo 4, concernente l'Autorità competente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento, per i profili di quantificazione, segnala che andrebbe confermato che la platea determinata per la copertura degli oneri relativi alle spese da sostenersi per 26 Procuratori europei delegati, sia calibrata sulla base di un previsto fabbisogno di almeno un Procuratore europeo delegato per ciascuna Procura presso distretto di Corte d'Appello (il numero dei distretti è infatti pari a 26). Si evidenzia che soltanto la relazione tecnica prevede tale numero mentre la norma stabilisce che debba concludersi un accordo sul numero tra Ministro della giustizia italiano e Procuratore europeo. D'altra parte, l'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento UE 2017/1939 prevede che sia il Procuratore capo europeo, dopo essersi consultato e aver raggiunto un accordo con le competenti autorità degli Stati membri, ad approvare il numero dei Procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i Procuratori europei delegati all'interno di ciascuno Stato membro. Andrebbe quindi assicurato che il numero dei procuratori delegati ipotizzato dalla relazione tecnica in 26 sia tale da poter ricevere l'approvazione del Procuratore capo europeo. Inoltre, con riferimento poi alle singole voci di costo utilizzate per la quantificazione, andrebbero richieste le fonti ed i parametri considerati a tal fine, nonché le metodologie utilizzate per la stima degli oneri ivi previsti.

Con riferimento agli articoli 6, concernente i provvedimenti conseguenti alla nomina dei Procuratori europei delegati, e 7, in materia di trattamento economico e regime contributivo dei Procuratori europei delegati), fa presente che andrebbe chiarito se anche le componenti retributive correlate agli istituti del trattamento accessorio, quali, ad esempio, diarie di missione ed indennità, debbano considerarsi a carico della Procura europea, se riconducibili all'incarico di Procuratore europeo ovvero se associabili alla «ordinaria» attività di Procuratore nazionale. Quanto poi all'affermazione della relazione tecnica per cui la disposizione lascerebbe intravedere anche possibili effetti di risparmio, che allo stato non sarebbero quantificabili, derivanti dalla presa in carico da parte della Procura euro-

pea del trattamento economico spettante al magistrato nominato Procuratore europeo delegato, sia nel caso di esonero totale che di esonero parziale dalle funzioni giudiziarie ordinarie del magistrato, si segnala che i risparmi ipotizzati dalla relazione tecnica non appaiono plausibili, atteso che il previsto esonero del magistrato determinerà realisticamente riflessi sui fabbisogni di organico che, a meno di non ipotizzare che le relative funzioni possano essere integralmente assorbite dagli altri Procuratori del medesimo ufficio, porterà, prima o poi, a riflettersi sui fabbisogni di reclutamento nella carriera iniziale, salvo ipotizzare una riduzione dei procedimenti che la procura di appartenenza potrà seguire. Tra l'altro, si evidenzia che secondo la relazione tecnica l'esonero parziale sarebbe un'ipotesi residuale, per cui nella maggior parte dei casi vi sarà un esonero totale con conseguenti riflessi sulla funzionalità delle procure di appartenenza.

Per quanto concerne l'articolo 9, in materia di poteri dei Procuratori europei delegati e del Procuratore europeo, fa presente che andrebbe assicurato che le stime effettuate all'articolo 4 di 2 missioni mensili siano sufficienti per garantire lo svolgimento su tutto il territorio nazionale delle funzioni di Procuratore europeo delegato, a prescindere dalla sede assegnata, come previsto dall'articolo in esame.

Per quanto concerne l'articolo 10, in materia di sedi dei Procuratori europei delegati, in riferimento alla certificazione di neutralità finanziaria relativa allo svolgimento di tutti i poteri esercitabili dai Procuratori europei delegati, che stando alla relazione tecnica sarebbe assicurata dalla circostanza che per le attività connesse all'incarico, il Procuratore delegato europeo potrà comunque operare mediante l'utilizzo delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso le relative sedi di servizio, si osserva, sul piano metodologico, che a fronte di funzioni aggiuntive, andrebbero nel contempo assicurate le risorse umane e strumentali, anch'esse aggiuntive, che si rendano indispensabili ad assicurarne l'effettività. In particolare sui commi 2 e 3, si evidenzia che la mera previsione per cui i dirigenti delle procure della Repubblica interessate dalla attivazione degli uffici dei Procuratori delegati europei provvederanno alla adozione dei provvedimenti organizzativi necessari a dotarli di locali, risorse di personale e attrezzature idonee all'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento, senza però stanziare risorse aggiuntive, non appare in linea con i criteri desumibili dalla legge di contabilità allorché ci si trovi in presenza di nuove norme che prevedono nuove attività per l'Amministrazione. In tal senso, andrebbe assicurata la presenza di risorse adeguate, attraverso una rimodulazione di quelle presenti unita alla dimostrazione della sostenibilità di tale rimodulazione oppure tramite stanziamenti di risorse aggiuntive.

Con riferimento all'articolo 17, in materia di dichiarazioni relative alle misure di indagine di cui all'articolo 30 del Regolamento, al comma 1, chiede elementi ulteriori a conferma della neutralità finanziaria della disposizione, relativamente al riconoscimento della facoltà di disporre l'attivazione di intercettazioni e consegne controllate di merci da parte del Procuratore delegato europeo, il cui onere ricadrebbe sulle dotazioni finanzia-

rie e sui fabbisogni dell'Amministrazione giudiziaria italiana, in assenza dell'esplicita previsione di procedure di recupero delle spese sostenute per l'ufficio del Procuratore europeo delegato a carico della Procura europea. Sulla base della normativa del regolamento UE 2017/1939, con particolare riguardo all'articolo 91, paragrafi 5 e 6, potrebbe quindi essere valutata la possibilità di inserire nel provvedimento in esame la procedura di richiesta di rimborso delle spese di misure investigative dai costi eccezionalmente elevati.

Con riferimento, in fine, all'articolo 20, comma 1, recante la clausola di neutralità, pur considerando la certificazione della invarianza riportata dalla relazione tecnica, per cui per gli adempimenti giudiziari, di natura istituzionale, connessi alla istituzione dei Procuratori delegati europei potranno trovare attuazione mediante le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tali assicurazioni non appaiono pienamente in linea con quanto stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità. Rammenta che, in base a tale norma, ogni qualvolta le disposizioni risultino corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica dovrebbe riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'evidenziazione dei dati e degli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, fornendo, altresì, l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione e restando comunque precluso il ricorso a siffatte clausole nel caso di spese aventi natura obbligatoria.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute (n. 202)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 3, lettere h) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° dicembre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 210)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2020 (n. 219)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° dicembre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo già trasmessa per le vie brevi all'ufficio di segreteria della Commissione.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra quindi la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi informativi offerti dal Governo, da cui risulta che:

– viene confermato che, anche per gli interventi relativi al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le quote dello stanziamento sono da intendersi come limite massimo di spesa;

– con riferimento al calcolo degli oneri *tantum* riferiti alle missioni internazionali di cui alle schede tecniche nn. 1, 8-10, 11-13, 16, 17, 19, 21, 24-26, 29, 31, 33, 34 e 36-44, vengono illustrate le voci di spesa a cui si riferiscono, ossia le spese *pre* e *post* impiego, il trasporto con vettori militari, gli equipaggiamenti speciali e i flussi satellitari, con descrizione dettagliata ed esemplificativa delle relative componenti, e vengono chiariti i criteri e i parametri per la loro quantificazione, effettuata sulla base di un approccio programmatico e flessibile ripetutamente verificato in termini di correttezza, congruità, idoneità e coerenza interna dalla Ragioneria generale dello Stato e dalla Corte dei conti;

– con riguardo alle ragioni dell'imputazione di una quota di oneri 2021 a tutti e tre i saldi di finanza pubblica, viene riportato il prospetto

riepilogativo delle spese del Ministero della difesa ad esigibilità 202, suddiviso per settori di spesa, e si rappresenta, per le spese di funzionamento, che si è tenuto conto delle tempistiche di afflusso delle risorse, nonché dell'effettivo orizzonte temporale di consegna dei relativi beni e servizi con conseguente effetto produttivo nei primi mesi del 2021, generando pertanto in quell'anno l'indebitamento; si richiama poi, per le spese di personale, quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 34, ove si prevede che le spese per le competenze fisse ed accessorie relative al personale sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti;

– in relazione alla scheda n. 45, si conferma la correttezza delle quantificazioni e delle tempistiche di spesa, atteso che il ciclo di attuazione dei progetti di cooperazione è legato alle diverse caratteristiche degli interventi, alla situazione del Paese destinatario e ai tempi tecnici per acquisire l'accordo delle autorità locali sulle operazioni;

– per quanto concerne il rilievo mosso sul prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, si rappresenta che gli oneri per l'indebitamento netto relativi alle schede 30 e 31, seppur correttamente conteggiati, come si evince dal totale delle spese riportate, non risultano inseriti per un errore di trascrizione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– si richiama l'esigenza di inserire, nella "relazione tecnica – riepilogo degli effetti finanziari", con riferimento alle schede nn. 30 e 31, l'indicazione degli effetti finanziari, per le annualità interessate, in termini di indebitamento netto.».

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare ad una prossima seduta la votazione della proposta di parere avanzata dal relatore, per consentirne un approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 9 dicembre 2020

Plenaria

218^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
TOFFANIN

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 11,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente TOFFANIN constata la mancanza del numero legale per avviare l'esame in sede consultiva su Atti del Governo.

Ritiene quindi opportuno rinviare l'esame in sede consultiva degli Atti del Governo n. 222, sull'adozione del regolamento recante requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato, e n. 203, sull'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari.

Conviene la Commissione.

La PRESIDENTE avverte infine che il Governo ha assicurato che per entrambi gli Atti la procedura, come richiesto nel corso della seduta precedente, potrà concludersi successivamente al termine previsto, ma comunque entro il 15 dicembre prossimo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,50.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Mercoledì 9 dicembre 2020

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 140

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 15

(sospensione dalle ore 14,20 alle ore 14,30)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULLE PROBLEMATICHE DEL TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO CONNESSE ALLA MOBILITÀ DI STUDENTI E ALUNNI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

202^a Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2031) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole con raccomandazioni e osservazioni)

Il relatore VERDUCCI (*PD*) illustra per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del cosiddetto decreto-legge «Ristori-*quater*», il cui contenuto, unitamente a quello del decreto-legge n. 154 del 2020 (Ristori-*ter*), è stato riprodotto nell'emendamento 1.1000/3000 presentato dal Governo nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge n. 137 (Ristori).

Riferisce, in primo luogo, sull'articolo 1, che proroga il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP a beneficio di alcuni soggetti contribuenti, tra cui quelli esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Si sofferma quindi sui commi da 1 a 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 9, con i quali si riconosce un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori, tra cui anche i lavoratori dello spettacolo. Ai soggetti beneficiari della precedente indennità onnicomprensiva la nuova prestazione è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati devono presentare domanda all'INPS entro il 15 dicembre 2020; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'indennità in esame (così come quelle precedenti) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Oltre a disciplinare i divieti di cumulo della nuova indennità, si provvede anche a un'interpretazione autentica relativamente all'ambito di una preclusione per il riconoscimento di precedenti indennità temporanee in favore dei lavoratori dello spettacolo.

L'articolo 10 incrementa il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche di 92 milioni di euro per il 2020. La relazione tecnica fa presente che l'incremento previsto deriva dalla circostanza che, per far fronte alle richieste pervenute a seguito degli avvisi emanati dal Dipartimento per lo sport – complessivamente pari a 38.523 associazioni – sono necessari 171,4 milioni di euro. Ripercorre quindi brevemente le disposizioni dei precedenti decreti-legge, n. 34 del 2020, n. 137 del 2020 (decreto Ristori) e n. 149 del 2020 (decreto Ristori-*bis*) in materia.

L'articolo 11 prevede in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato olimpico nazionale italiano), il CIP (Comitato italiano paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva - riconosciuti dal CONI o dal CIP – e le società e associazioni sportive dilettantistiche un'indennità per il mese di dicembre 2020, pari a 800 euro; l'indennità è riconosciuta nel rispetto di un limite di spesa pari a 170 milioni di euro (per

il 2020), il quale è integrato dalle eventuali risorse residue, relative agli stanziamenti già disposti per le precedenti indennità temporanee per le categorie in esame. Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività; sono individuate alcune fattispecie in cui, ai fini in oggetto, il rapporto si considera in ogni caso cessato. L'indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A.

L'articolo 12, comma 1, assegna al Fondo di parte corrente – istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 – destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, 90 milioni di euro per il 2021. Il comma 7 reca le disposizioni di copertura finanziaria. La relazione tecnica fa presente che l'incremento è volto a consentire il ristoro di numerosi operatori già identificati da precedenti bandi.

L'articolo 12, comma 3, incrementa di ulteriori 350 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, e destina allo stesso Fondo 50 milioni di euro per il 2021. Il comma 7 reca le disposizioni di copertura finanziaria. In particolare, a seguito dell'incremento per il 2020 disposto con il comma 3 – che, in base al testo, è destinato al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi – le risorse complessivamente stanziare per tale anno sono pari a 631,5 milioni di euro.

L'articolo 12, comma 4, prevede che una serie di contributi (tra cui quelli a valere sul Fondo l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo e sul Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali) non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano ai fini di talune norme di carattere fiscale. Il comma 5 stabilisce che il documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020, conservi la propria validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021, ai soli fini dell'ottenimento dei medesimi contributi, nei settori della cultura e del turismo.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore VERDUCCI (*PD*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con raccomandazioni e osservazioni sul provvedimento in titolo, pubblicata in allegato, che riprende anche i contenuti di osservazioni già formulate sul disegno di legge di conversione del decreto-legge cosiddetto «Ristori», atto Senato n. 1994, derivanti da rilievi formulati da senatori appartenenti a diversi Gruppi parlamentari, approvate all'unanimità dalla Commissione nella seduta dell'11 novembre scorso e che hanno trovato eco in emendamenti presentati al disegno di legge n. 1994. Con tale

proposta si intende consentire alla Commissione di esprimere un parere che abbracci il complesso delle misure adottate con i vari provvedimenti d'urgenza denominati «Ristori».

Il senatore BARBARO (*Misto*) chiede di riformulare l'ultima osservazione richiamando espressamente singoli comparti dello spettacolo viaggiante.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) manifesta apprezzamento per la condivisione che si registra nella Commissione nel formulare raccomandazioni e osservazioni volte a tutelare e sostenere i comparti indicati nella proposta di parere, come già nel parere espresso sul disegno di legge n. 1994; non può, tuttavia, non stigmatizzare il fatto che si sia dovuti giungere a un decreto «Ristori-*quater*» per riuscire a includere tutte le categorie nell'ambito di applicazione delle misure di sostegno. Chiede di votare per parti separate la proposta di parere del relatore, preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo sull'ultima premessa, sul dispositivo e sulle raccomandazioni e osservazioni.

Il relatore VERDUCCI (*PD*) presenta e illustra una nuova proposta di parere favorevole con raccomandazioni e osservazioni, pubblicata in allegato, segnalando che l'ultima osservazione è stata riformulata in aderenza alla richiesta del senatore Barbaro.

Il PRESIDENTE ricorda che la senatrice Saponara ha chiesto di procedere alla votazione per parti separate della proposta di parere del relatore, richiesta ora da riferire alla nuova proposta del relatore, votando dapprima le premesse fino alle parole «altri operatori coinvolti», ossia esclusa l'ultima, e successivamente l'ultima premessa unitamente al complesso delle raccomandazioni e osservazioni.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, le premesse della nuova proposta di parere del relatore fino alle parole «altri operatori coinvolti», ossia esclusa l'ultima, sono poste ai voti e approvate. È quindi posta in votazione la restante parte della nuova proposta di parere, dalle parole «rilevata l'esigenza di ribadire» dell'ultima premessa, alla fine, comprendendo il dispositivo e il complesso delle raccomandazioni e osservazioni, che è approvata.

Il PRESIDENTE rileva che su tale ultima votazione si è registrata l'unanimità.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la nuova proposta di parere del relatore nel suo complesso, che è approvata.

Il PRESIDENTE rileva che su tale ultima votazione non vi sono stati voti contrari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2031

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

– il provvedimento è stato emanato nel solco dei precedenti decreti-legge (nn. 137, 149 e 154 del 2020) adottati dopo l'entrata in vigore dei DD.P.C.M. 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020 e 3 dicembre 2020 di contenimento dell'emergenza epidemiologica, recanti misure restrittive in alcuni settori che sono dunque i destinatari delle misure di sostegno economico contenute nei citati provvedimenti d'urgenza;

– è in corso l'*iter* di conversione dei predetti decreti-legge, i quali sono connessi tra di loro per quanto attiene in particolare agli ambiti di competenza;

considerato che il disegno di legge in titolo reca fra l'altro disposizioni specifiche per i comparti dei beni culturali e dello sport, con riguardo sia ai lavoratori che agli altri operatori coinvolti;

rilevata l'esigenza di ribadire le sollecitazioni già avanzate in particolare in occasione del parere sul decreto-legge n. 137 del 2020 (A.S. 1994), con riferimento alla scuola, all'università e alla ricerca, alla cultura e allo sport;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

1. si ribadisce la necessità di sostenere adeguatamente le produzioni indipendenti, anche mediante un monitoraggio costante delle attività potenzialmente penalizzate dalle misure di contenimento, al fine di ampliare l'elenco dei beneficiari dei contributi a fondo perduto;

2. si giudica indispensabile rafforzare ulteriormente la tutela dei lavoratori intermittenti dello spettacolo, con adeguate forme di ristoro;

3. si ritiene necessario estendere tutte le forme di agevolazioni fiscali a sostegno della cultura, soprattutto in favore di quelle realtà che non ricevono i contributi tramite il Fondo unico per lo spettacolo (FUS);

4. si valuti l'opportunità di sostenere le imprese di produzione del settore dello spettacolo, con particolare riferimento a quelle teatrali beneficiarie dei contributi a valere sul FUS, nonché ai soggetti non beneficiari del contributo a valere sul FUS;

5. si ribadisce la necessità di rifinanziare e rendere stabile il cosiddetto *bonus* cultura per i diciottenni, che ha contribuito finora al sostegno

in particolare del comparto musicale, nonché il cosiddetto «*bonus Stradivari*» per l'acquisto di strumenti musicali;

6. si ritiene indispensabile rendere effettivo l'obbligo – previsto dalla normativa vigente – di destinare una percentuale dell'importo dei lavori per la costruzione di nuovi edifici pubblici al loro abbellimento mediante opere d'arte;

7. si valuti l'estensione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 66 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche alle erogazioni liberali in materia di ricerca scientifica per lo sviluppo di cure efficaci contro il COVID-19;

8. si ritiene improcrastinabile tutelare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, anche la filiera legata all'industria dell'*entertainment* (ad esempio editori digitali *on line* specializzati in cinema, uffici stampa, agenzie *social*, di comunicazione, di eventi e promozioni specializzate);

9. si sollecita il potenziamento del Fondo per le imprese culturali e creative, anche in linea con le determinazioni europee;

10. anche in relazione alle misure di contenimento relative alla sospensione della didattica in presenza previste nei summenzionati D.P.C.M., si sottolinea la necessità di stanziare risorse adeguate per colmare le pesanti disparità formative create nei periodi di *lockdown*, al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, fenomeni già gravi nel nostro Paese, nonché per consentire il potenziamento della didattica digitale integrata in Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano;

e con le seguenti osservazioni:

a. si invita a valutare la possibilità di modulare le misure previste al fine di non penalizzare imprese culturali che operano in forma di cooperativa;

b. si reputa opportuno ampliare il meccanismo dell'*Art Bonus* includendo le Fondazioni di lirica ordinaria;

c. si invita a valutare l'opportunità di applicare un'aliquota IVA ridotta su alcuni prodotti e servizi culturali;

d. si giudica necessario semplificare il meccanismo di riscossione del compenso per copia privata;

e. si sollecita la dovuta attenzione alle problematiche dei circhi e dello spettacolo viaggiante.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2031

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

– il provvedimento è stato emanato nel solco dei precedenti decreti-legge (nn. 137, 149 e 154 del 2020) adottati dopo l'entrata in vigore dei DD.P.C.M. 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020 e 3 dicembre 2020 di contenimento dell'emergenza epidemiologica, recanti misure restrittive in alcuni settori che sono dunque i destinatari delle misure di sostegno economico contenute nei citati provvedimenti d'urgenza;

– è in corso l'*iter* di conversione dei predetti decreti-legge, i quali sono connessi tra di loro per quanto attiene in particolare agli ambiti di competenza;

considerato che il disegno di legge in titolo reca fra l'altro disposizioni specifiche per i comparti dei beni culturali e dello sport, con riguardo sia ai lavoratori che agli altri operatori coinvolti;

rilevata l'esigenza di ribadire le sollecitazioni già avanzate in particolare in occasione del parere sul decreto-legge n. 137 del 2020 (A.S. 1994), con riferimento alla scuola, all'università e alla ricerca, alla cultura e allo sport;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

1. si ribadisce la necessità di sostenere adeguatamente le produzioni indipendenti, anche mediante un monitoraggio costante delle attività potenzialmente penalizzate dalle misure di contenimento, al fine di ampliare l'elenco dei beneficiari dei contributi a fondo perduto;

2. si giudica indispensabile rafforzare ulteriormente la tutela dei lavoratori intermittenti dello spettacolo, con adeguate forme di ristoro;

3. si ritiene necessario estendere tutte le forme di agevolazioni fiscali a sostegno della cultura, soprattutto in favore di quelle realtà che non ricevono i contributi tramite il Fondo unico per lo spettacolo (FUS);

4. si valuti l'opportunità di sostenere le imprese di produzione del settore dello spettacolo, con particolare riferimento a quelle teatrali beneficiarie dei contributi a valere sul FUS, nonché ai soggetti non beneficiari del contributo a valere sul FUS;

5. si ribadisce la necessità di rifinanziare e rendere stabile il cosiddetto *bonus* cultura per i diciottenni, che ha contribuito finora al sostegno

in particolare del comparto musicale, nonché il cosiddetto «*bonus Stradivari*» per l'acquisto di strumenti musicali;

6. si ritiene indispensabile rendere effettivo l'obbligo – previsto dalla normativa vigente – di destinare una percentuale dell'importo dei lavori per la costruzione di nuovi edifici pubblici al loro abbellimento mediante opere d'arte;

7. si valuti l'estensione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 66 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche alle erogazioni liberali in materia di ricerca scientifica per lo sviluppo di cure efficaci contro il COVID-19;

8. si ritiene improcrastinabile tutelare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, anche la filiera legata all'industria dell'*entertainment* (ad esempio editori digitali *on line* specializzati in cinema, uffici stampa, agenzie *social*, di comunicazione, di eventi e promozioni specializzate);

9. si sollecita il potenziamento del Fondo per le imprese culturali e creative, anche in linea con le determinazioni europee;

10. anche in relazione alle misure di contenimento relative alla sospensione della didattica in presenza previste nei summenzionati D.P.C.M., si sottolinea la necessità di stanziare risorse adeguate per colmare le pesanti disparità formative create nei periodi di *lockdown*, al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, fenomeni già gravi nel nostro Paese, nonché per consentire il potenziamento della didattica digitale integrata in Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano;

e con le seguenti osservazioni:

a. si invita a valutare la possibilità di modulare le misure previste al fine di non penalizzare imprese culturali che operano in forma di cooperativa;

b. si reputa opportuno ampliare il meccanismo dell'*Art Bonus* includendo le Fondazioni di lirica ordinaria;

c. si invita a valutare l'opportunità di applicare un'aliquota IVA ridotta su alcuni prodotti e servizi culturali;

d. si giudica necessario semplificare il meccanismo di riscossione del compenso per copia privata;

e. si sollecita la dovuta attenzione alle problematiche dei circhi e dello spettacolo viaggiante, che ricomprende circhi equestri, giostre, attrazioni e parchi di divertimento, teatri viaggianti e teatri dei burattini.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 9 dicembre 2020

Plenaria

169^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) lamenta il fatto che non sia stata presa in considerazione la sua richiesta di rinviare, se possibile, le audizioni appena terminate, motivata dal fatto che il suo Gruppo parlamentare aveva nel frattempo convocato una riunione nella medesima fascia oraria. Ritiene tale decisione uno sgarbo istituzionale che rischia di incidere sulla qualità dei rapporti in seno alla Commissione.

Il PRESIDENTE rassicura il senatore Mallegni sul fatto che non era assolutamente intenzione della Presidenza commettere una scortesia nei confronti di chicchessia, ma le audizioni in questione erano già programmate da tempo in congiunta con l'omologa Commissione della Camera dei deputati e all'interno dei calendari dei lavori delle due Commissioni e delle due Assemblee non era possibile individuare una fascia oraria alternativa.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del dottor Zeno D'Agostino a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale (n. 67)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre scorso.

Prende la parola preliminarmente il sottosegretario MARGIOTTA per segnalare che le due proposte che la Commissione si accinge ad esaminare nella seduta odierna costituiscono le prime di un gruppo di nomine in relazione alle quali il Governo ha adottato come metodo l'individuazione di soggetti dotati di altissime professionalità, come emerge dai *curricula* dei due candidati odierni, e la condivisione con le regioni interessate.

Il relatore FEDE (*M5S*), alla luce del *curriculum* del candidato e di quanto emerso dall'audizione appena svolta, formula una proposta di parere favorevole.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) ribadisce che i senatori del suo Gruppo, per i motivi già esposti, non hanno potuto assistere all'audizione del candidato e approfondirne il profilo e che quindi si riservano di valutare la posizione da adottare nel corso della votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Partecipano alla votazione i senatori ASTORRE (*PD*), BARACHINI (*FIBP-UDC*), BARBONI (*FIBP-UDC*), BERUTTI (*Misto-IeC*), CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), CIOFFI (*M5S*), COLTORTI (*M5S*), CORTI (*L-SP-PSd'Az*), ROJC (*PD*) (in sostituzione del senatore D'Arienzo), DI GIROLAMO (*M5S*), FEDE (*M5S*), LUPO (*M5S*), MALLEGNI (*FIBP-UDC*), PAROLI (*FIBP-UDC*), PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), RICCIARDI (*M5S*), RUFA (*L-SP-PSd'Az*), SANTILLO (*M5S*), SUDANO (*IV-PSI*) e VONO (*IV-PSI*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 15 voti favorevoli e 5 voti contrari.

Proposta di nomina del dottor Pino Musolino a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Tirreno centro-settentrionale (n. 68)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre scorso.

Il relatore ASTORRE (PD), alla luce del *curriculum* del candidato e di quanto emerso dall'audizione appena svolta, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Partecipano alla votazione i senatori ASTORRE (PD), BARACHINI (FIBP-UDC), BARBONI (FIBP-UDC), BERUTTI (Misto-IeC), CAMPARI (L-SP-PSd'Az), CIOFFI (M5S), COLTORTI (M5S), CORTI (L-SP-PSd'Az), ROJC (PD) (in sostituzione del senatore D'Arienzo), DI GIROLAMO (M5S), FEDE (M5S), LUPO (M5S), MALLEGGNI (FIBP-UDC), PAROLI (FIBP-UDC), PERGREFFI (L-SP-PSd'Az), RICCIARDI (M5S), RUFA (L-SP-PSd'Az), SANTILLO (M5S), SUDANO (IV-PSI) e VONO (IV-PSI).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 15 voti favorevoli e 5 voti contrari.

Proposta di nomina del dottor Paolo Emilio Signorini a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale (n. 69)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame e rinvio)

La relatrice RICCIARDI (M5S) illustra la proposta di nomina in esame, ricordando che, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 84 del 1994, il presidente dell'Autorità di sistema portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il presidente della regione interessata, ferma restando l'applicazione della disciplina generale di cui alla legge n. 14 del 1978, che prevede il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sulle candidature proposte dei presidenti di enti pubblici.

Nel caso di specie, è stata acquisita l'intesa tra il Ministro e il Presidente della Regione Liguria, che è contenuta nella documentazione trasmessa dal Governo, insieme al *curriculum* del candidato, che è il Presidente uscente dell'Autorità portuale in questione. Il Governo, nel proporre la conferma dello stesso, è stato guidato dalla volontà di assicurare la prosecuzione dell'ente pubblico portuale, avendo il candidato dimostrato capacità manageriali funzionali allo sviluppo del sistema portuale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 9 dicembre 2020

Plenaria**150^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno 2020, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 232)

(Parere al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) illustra lo schema di decreto in esame – sul quale la 9^a Commissione deve esprimere il prescritto parere al Governo entro il 22 dicembre 2020 – facendo presente che è stato emanato sulla base dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 (recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002).

Tali disposizioni prevedono che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, fondazioni ed altri organismi sono iscritti in un'unica voce nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Lo schema di decreto in esame dispone appunto il riparto dei contributi di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2020. Nelle premesse dello schema si indica che sul relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero vi è una disponibilità totale per il suddetto anno di euro 300.000, mentre i contributi che si in-

tendono assegnare, sulla base delle domande pervenute dai soggetti interessati, sono pari complessivamente ad euro 294.641.

Lo schema è corredato della relazione tecnica predisposta dal Ministero. Tale relazione precisa che la proposta di ripartizione delle risorse che viene effettuata segue ad una procedura di selezione indetta con decreto MIPAAF rivolta ad individuare «enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione nel settore agricolo». Risulta che sono pervenute 25 richieste di contributo: di queste, 15 sono state esitate favorevolmente dalla Commissione all'uopo nominata, mentre 10 sono risultate prive dei requisiti richiesti. Considerata la disponibilità delle risorse, la Commissione ha ritenuto che possano usufruire del contributo le prime 11 istanze che abbiano ottenuto un miglior punteggio, quantificando appunto in euro 294.641 l'importo complessivo da corrispondere a tali soggetti.

Il provvedimento si compone di un unico articolo e di un allegato, contenente lo schema di riparto dei contributi, così suddivisi: Federazione europea di zootecnia: euro 14.641; Comitato italiano per l'irrigazione e la bonifica idraulica: euro 60.000; Accademia di agricoltura di Torino: euro 15.000; Accademia della vite e del vino: euro 24.000; Università degli studi di Pisa: euro 35.000; Società italiana di agronomia: euro 10.000; Ente nazionale ricerca e promozione per la standardizzazione: euro 35.000; Consorzio di ricerca «Ballatore»: euro 35.000; Federazione italiana dottori in scienze agrarie e forestali: euro 22.000; Agroinnova Università di Torino: euro 35.000; Associazione Agronomi per la terra: euro 9.000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 208)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che l'atto è stato trasmesso senza l'intesa della Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano e che pertanto è stato assegnato alla Commissione con la riserva che il parere parlamentare potrà essere espresso solo dopo la trasmissione da parte del Governo della documentazione mancante. In mancanza dell'intesa, la conclusione dell'esame dovrà essere rinviata alla prossima seduta utile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 209)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che l'atto è stato trasmesso senza l'intesa della Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano e che pertanto è stato assegnato alla Commissione con la riserva che il parere parlamentare potrà essere espresso solo dopo la trasmissione da parte del Governo della documentazione mancante. In mancanza dell'intesa, la conclusione dell'esame dovrà essere rinviata alla prossima seduta utile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 211)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che l'atto è stato trasmesso senza l'intesa della Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano e che pertanto è stato assegnato alla Commissione con la riserva che il parere parlamentare potrà essere espresso solo dopo la trasmissione da parte del Governo della documentazione mancante. In mancanza dell'intesa, la conclusione dell'esame dovrà essere rinviata alla prossima seduta utile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 212)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che l'atto è stato trasmesso senza l'intesa della Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano e che pertanto è stato assegnato alla Commissione con la riserva che il parere parlamentare potrà essere espresso solo dopo la trasmissione da parte del Governo della documentazione mancante. In mancanza dell'intesa, la conclusione dell'esame dovrà essere rinviata alla prossima seduta utile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA***(2031) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) illustra il decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alle commissioni riunite 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro), che viene esaminato in prima lettura dal Senato.

Per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 21, che al comma 1, lettera *a*), ridefinisce la dotazione del Fondo per la filiera della ristorazione. Pertanto la dotazione finanziaria del Fondo, che consisteva in 600 milioni di euro per il 2020, viene rideterminata in 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021, che costituiscono limite di spesa. Si precisa, poi, che le risorse relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020, nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità. La relazione tecnica specifica che tale disposizione riduce l'importo del Fondo nell'anno 2020, a fronte delle domande presentate entro il 15 dicembre 2020, e ne incrementa la dotazione per l'anno 2021.

Il medesimo comma 1, alla lettera *b*), aggiunge all'elenco di attività già previste per le quali è prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto a valere sulle risorse del Fondo per la filiera della ristorazione quella individuata con codice ATECO 55.20.52, relativa alle attività di alloggio connesse alle aziende agricole. Si consente inoltre anche agli ittiturismi di presentare la domanda di contributo al Fondo, anche se privi di

proprio specifico codice, essendo assimilati in tal caso agli agriturismi che esercitano attività di ristorazione.

Tra le altre disposizioni di interesse l'articolo 8 specifica che l'esenzione dal pagamento dell'IMU 2020, disposta dai decreti-legge emergenziali per alcuni immobili produttivi, trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi dell'imposta che siano altresì gestori delle attività economiche interessate dall'agevolazione e non solo, dunque, dei proprietari degli immobili stessi. Viene pertanto chiarito che l'operatività delle predette esenzioni IMU riguarda diverse tipologie di immobili e, tra questi, gli immobili degli agriturismi.

L'articolo 12, comma 3, incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 di 50 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali. L'incremento del Fondo previsto per il 2020 è specificamente destinato al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.

L'articolo 12, comma 4, prevede che una serie di contributi, ivi elencati, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano ai fini di talune norme di carattere fiscale. La norma fa riferimento ai contributi percepiti, tra gli altri, ai sensi delle seguenti norme: articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo al Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri; articolo 91, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, che istituisce un'apposita sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'internazionalizzazione delle imprese, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani.

Sempre con riferimento ai predetti contributi, il successivo comma 5 proroga la validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021, ai soli fini dell'ottenimento dei contributi.

Sempre in tema di internazionalizzazione, l'articolo 12, comma 6, rifinanzia per 400 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo 394/81, istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri. Viene anche rifinanziato per 100 milioni il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, istituito dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Segnala, infine, il comma 4 dell'articolo 20, che rimodula l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 103 (commi 23 e 25) del decreto-legge n. 34 del 2020 circa l'utilizzo da parte del Ministero dell'interno – per un periodo non superiore a 6 mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro – di prestazioni di lavoro a contratto a termine da ripartire tra le sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri impiegati in agricoltura, nella cura della persona o nel lavoro domestico.

Il PRESIDENTE fa presente che nelle commissioni di merito, che stanno esaminando il decreto-legge n. 137/2020, il Governo ha presentato un subemendamento all'emendamento 1.1000 del Governo stesso, che in-

clude le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame. Si tratterà pertanto di valutare il prosieguo dell'esame alla luce dello svolgimento dei lavori presso le Commissioni 5^a e 6^a.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute (n. 202)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute (n. 205)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 (n. 206)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 210)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Osservazioni favorevoli sugli Atti del Governo nn. 202, 205, 206 e 210)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che i relatori Mollame e Sbrana hanno già illustrato i quattro schemi di decreto legislativo in titolo.

Informa che – a seguito ad accordi intercorsi con la presidenza della 12^a Commissione – è necessario esprimere le osservazioni di competenza entro oggi.

Il relatore MOLLAME (*M5S*), anche a nome della relatrice SBRANA (*L-SP-PSd'Az*) illustra una proposta di osservazioni favorevoli sull'Atto del Governo n. 202, pubblicata in allegato. Illustra poi una proposta di osservazioni favorevoli sull'Atto del Governo n. 205, pubblicata in allegato. Passa poi ad illustrare una proposta di osservazioni favorevoli sull'Atto del Governo n. 206, pubblicata in allegato. Illustra infine una proposta di osservazioni favorevoli sull'Atto del Governo n. 210, pubblicata in allegato.

Viene quindi posta in votazione la proposta di osservazioni favorevoli sull'Atto del Governo n. 202.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta viene approvata all'unanimità.

Viene quindi posta in votazione la proposta di osservazioni favorevoli sull'Atto del Governo n. 205.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta viene approvata all'unanimità.

Viene quindi posta in votazione la proposta di osservazioni favorevoli sull'Atto del Governo n. 206.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta viene approvata all'unanimità.

Viene quindi posta in votazione la proposta di osservazioni favorevoli sull'Atto del Governo n. 210.

Il senatore BATTISTONI (*FIBP-UDC*) preannuncia il proprio voto contrario.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta viene approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il presidente VALLARDI comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 10 dicembre alle ore 9,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 202

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, per quanto di competenza,

premessò che:

lo schema di decreto legislativo attua la delega contenuta all'articolo 12 della legge di delegazione europea per il 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) che ha previsto l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

considerato che,

con lo schema di decreto, concernente i controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti da Paesi terzi, vengono istituiti i posti di controllo frontaliere (PCF) ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliere (PIF) e degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute;

lo schema di decreto, accorpando le attività dei PIF e degli USMAF all'interno dei PCF, intende razionalizzare le attività di controllo, al fine di consentire agli operatori di avere un unico ufficio di riferimento territoriale nonché un solo sistema informativo di riferimento – il sistema TRACES NT (*TRAdE Control and Expert System New Technology*) – messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione europea che gestisce l'informatizzazione delle segnalazioni di arrivo di animali e merci nonché la registrazione delle attività di controllo dei PCF,

esprime osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 205

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

lo schema di decreto legislativo attua la delega contenuta all'articolo 12 della legge di delegazione europea per il 2018 (L. 4 ottobre 2019, n. 117) che ha previsto l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo, in continuità con la normativa attuale, mantiene le competenze sulla filiera dei controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea in capo agli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) del Ministero della salute, e che molte di queste competenze istituzionali rientrano a pieno titolo nelle attività di profilassi internazionale, materia che la Costituzione affida allo Stato,

esprime osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 206

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, per quanto di competenza,

premessò che:

lo schema di decreto legislativo attua la delega contenuta all'articolo 12 della legge di delegazione europea per il 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) che ha previsto l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

considerato che

lo schema di decreto si riferisce ai controlli ufficiali, basati sul rischio, effettuati dalle varie autorità competenti nei rispettivi ambiti operativi, per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Vengono pertanto individuate quali autorità competenti il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF);

ritenuto, in particolare, che:

l'adeguamento della disciplina nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali abbia un impatto importante sull'operatività delle aziende e sui rapporti che le stesse instaurano con le autorità competenti, i quali dovrebbero fondarsi necessariamente su un'efficace e positiva collaborazione, a garanzia del raggiungimento di elevati livelli di sicurezza e di qualità degli alimenti;

le autorità competenti sono tenute a garantire l'accesso alle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali e pubblicare regolarmente informazioni sui controlli ufficiali e sui risultati ottenuti, garantendo e verificando l'efficacia e la coerenza dei controlli che svolgono;

d'altro canto, ai fini del raggiungimento dell'obiettivi espressi dal regolamento (UE) 2017/625, ed in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 16 del medesimo regolamento, che indica tra le prescrizioni aggiuntive per i controlli ufficiali quelle relative alle aspettative dei consumatori in materia di composizione degli alimenti e i cambiamenti nei modelli di consumo degli stessi, sarebbe opportuno introdurre criteri per una maggiore trasparenza nelle filiere agroalimentari che incoraggino l'adesione su base volontaria degli operatori ad un sistema di valutazione basato su criteri che determinano livelli più alti di prestazione al fine di valorizzazione le eccellenze delle filiere agroalimentari;

sarebbe necessario, nell'ambito della predisposizione del Piano di controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) (articolo 3), sviluppare specifiche raccomandazioni sull'organizzazione dei controlli e l'implementazione degli stessi in relazione alla presenza di eventuali agenti infettivi propri della fauna selvatica, con particolare riferimento ai rischi emergenti legati all'eventuale diffusione sul territorio nazionale di malattie come la peste suina africana;

rilevato che:

lo schema di decreto modifica le procedure attualmente in essere per quanto concerne i controlli e il diritto di difesa sulla base dell'istituto della revisione di analisi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo specifiche disposizioni in materia di controperizie (articolo 7) e di controversie (articolo 8);

ritenuto altresì che

la Commissione competente debba valutare di adottare ulteriori misure affinché sia sempre garantita l'esperibilità delle successive analisi nell'ambito della controperizia e della controversia, a tutela di diritto del produttore al contraddittorio sulla base delle risultanze tecnico scientifiche degli esami, prevedendo poi espressamente la facoltà della parte interessata di partecipare personalmente alle suddette procedure;

in riferimento all'esecuzione della controperizia, la Commissione di merito debba valutare di introdurre, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, la possibilità di ripetizione dell'esame presso un laboratorio terzo accreditato;

la Commissione di merito debba inoltre valutare l'opportunità di introdurre meccanismi premiali nei confronti degli operatori della filiere agroalimentari che, su base volontaria, si sottopongano ad un sistema di valutazione basato sulla corrispondenza a criteri che determinino livelli più alti agli standard di conformità, accertati dalle Autorità competenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione, distribuzione degli alimenti, al fine di rendere disponibili al consumatore informazioni circa la qualità e la sicurezza degli alimenti e di valorizzare le eccellenze delle filiere agroalimentari;

la Commissione di merito debba valutare, inoltre, nell'ambito delle attività di coordinamento fra le autorità competenti in materia di controlli

ufficiali, necessarie ai fini dell'adozione del PCNP, di adottare specifiche raccomandazioni sull'organizzazione dei controlli, in particolare prevedendone l'incremento, nel caso di un rischio noto o emergente legato all'eventuale diffusione sul territorio nazionale di malattie come la peste suina africana,

tutto ciò premesso, esprime osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 210

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, per quanto di competenza,

premessò che:

lo schema di decreto legislativo attua la delega contenuta all'articolo 12 della legge di delegazione europea per il 2018 (L. 4 ottobre 2019, n. 117) che ha previsto l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

considerato che

lo schema di decreto legislativo reca disposizioni inerenti la copertura dei costi dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (UE) 2017/625 per i seguenti ambiti: gli alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti; i mangimi e la loro sicurezza; la salute animale; i sottoprodotti di origine animale; il benessere degli animali; le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari;

in riferimento all'applicazione delle tariffe rispetto alla tipologia di attività produttiva dello stabilimento, lo schema di decreto prevede che le stesse vengano calcolate su base forfettaria annua distinte in tre fasce di rischio, in luogo della categorizzazione in base all'entità produttiva, ai sensi di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194;

ritenuto che

essendo i regolamenti europei molto dettagliati, la Commissione competente debba valutare di prendere in considerazione la complessità dei temi senza inasprimento delle sanzioni già previste in sede europea per non penalizzare le aziende produttrici italiane, valutando altresì le misure per rendere quanto più obiettivi controlli ed analisi al fine di garantire la salute dei consumatori ed il lavoro delle aziende produttrici;

la Commissione di merito debba valutare di esplicitare, con riferimento all'applicazione delle tariffe differenziate in tre fasce di rischio (basso, medio, alto) i meccanismi alla base dell'attribuzione del rischio stesso, in funzione dei criteri di valutazione previsti,

esprime osservazioni favorevoli.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 203

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 9 dicembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 156

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 10 alle ore 11,40

AUDIZIONI INFORMALI DEL RESPONSABILE AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE DELLA CIA – AGRICOLTORI ITALIANI, DI RAPPRESENTANTI DELLA COLDIRETTI, DEL DIRETTORE AREA POLITICHE EUROPEE, COMPETITIVITÀ E UFFICIO STUDI DI CONFAGRICOLTURA E DEL PRESIDENTE DI ASSO.N.A.T. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE APPRODI E PORTI TURISTICI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 401 (I SISTEMI DI SOSTEGNO E DI PROMOZIONE DEI SERVIZI TURISTICI E LE FILIERE PRODUTTIVE ASSOCIATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO)

Plenaria

126^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Alessia Morani.*

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante definizione delle modalità e dei criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia (n. 231)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-*bis*, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore ANASTASI (*M5S*) illustra l'atto di Governo, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 60-*bis* della legge annuale sulla concorrenza (legge n. 124 del 2017), che dispone in ordine alle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti finali (piccole imprese, microimprese, domestici) nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas, tenuto conto delle diverse caratteristiche dei *cluster* di clienti interessati dalla fine tutela e detta alcuni criteri per il passaggio delle piccole imprese al mercato elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il provvedimento si concentra sull'obiettivo di promuovere l'ingresso autonomo degli utenti dei servizi energetici nel mercato libero attraverso iniziative di carattere informativo volte a incrementare il grado di consapevolezza sulle opportunità del mercato in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili. Ricorda che la legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha modificato la citata legge 124, prevedendo il superamento dei regimi dei prezzi regolati (ossia la cessazione dei regimi di tutela) dell'energia elettrica, a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese (imprese con meno di 50 occupati) e dal 1° gennaio 2022 per le microimprese (imprese con meno di 10 occupati) ed i clienti domestici. Per il settore del gas naturale, le scadenze decorrono dal 1° gennaio 2022 per tutti i clienti domestici attualmente in tutela (domestici e condomini ad uso domestico). Si dispone inoltre che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. All'ARERA è altresì demandato di stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla normativa europea in materia, contenuta nella Direttiva 2019/944/UE. Il decreto in esame è stato adottato dopo che il Ministero dello sviluppo economico ha consultato l'ARERA e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Passando all'esame del provvedimento, l'articolo 1 disciplina l'ambito di applicazione del provvedimento, il quale individua le prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas; i criteri e le modalità per l'ingresso nel mercato dell'energia elettrica da parte delle piccole imprese a decorrere dal 1° gennaio 2021. Sono individuate pertanto norme concernenti l'avvio di campagne informative destinate alle micro e piccole imprese e ai clienti domestici per incrementarne la consapevolezza circa il mercato libero dell'energia e a promuovere il loro ruolo attivo nella transizione

energetica; i criteri per il passaggio delle piccole imprese al mercato libero elettrico e l'avvio di specifiche iniziative informative per favorirne l'esercizio del diritto di scelta del fornitore; il rafforzamento dei progetti a vantaggio dei consumatori a carico del Fondo alimentato con i proventi delle sanzioni comminate dall'ARERA. L'articolo 2 contiene norme per la promozione dell'ingresso consapevole dei clienti finali nei mercati dell'energia. La promozione di un ruolo attivo dei consumatori rientra nell'ottica comunitaria. In particolare, possono risultare efficaci le forme di autoconsumo, l'adesione alle comunità energetiche dei cittadini, l'utilizzo delle fonti rinnovabili, il consumo consapevole, la ricerca di una maggiore efficienza energetica e la partecipazione al mercato dei servizi di efficienza energetica. Il comma 2 si occupa delle campagne informative di GSE ed ENEA, che propongono – entro il 31 gennaio – al Ministero dello sviluppo economico (MISE) progetti destinati alle piccole imprese, alle micro imprese e ai clienti domestici. Il comma 3 prevede campagne informative destinate alle piccole imprese da parte dell'ARERA, tenuta a evidenziare gli aspetti relativi alla piena apertura del mercato finale dell'energia elettrica, alla cessazione del regime di tutela, alla pluralità di offerte presenti sul mercato e agli strumenti per la loro confrontabilità, ai diritti degli utenti. Ai sensi del comma 4, l'ARERA aggiorna ed integra il Progetto informazione apertura mercati, rivolto ai consumatori, che mira alla realizzazione di campagne informative relative alla piena apertura dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas, alla cessazione dei regimi di tutela al 1° gennaio 2022. Il comma 5 consente al MISE e all'ARERA, per le attività divulgative espone, di avvalersi del supporto della società Acquirente Unico S.p.A. L'intervento di Acquirente Unico è rafforzato dal comma 6, in base al quale per verificare l'efficacia delle azioni volte a promuovere il passaggio dei clienti finali nel mercato libero, l'ARERA effettua un apposito monitoraggio con rapporto annuale, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico. Con riferimento alle campagne informative di cui all'articolo 2, l'ARERA, nel parere espresso e allegato allo schema di decreto, segnala che occorrerebbe «individuare con chiarezza ed univocità i meccanismi di coordinamento tra i soggetti incaricati delle diverse iniziative di comunicazione indicate dall'articolo 2 dello schema di decreto, in modo da garantire uniformità di messaggio e coordinamento nelle tempistiche». Per quanto riguarda le campagne informative di cui ai commi 1 e 3, l'ARERA rileva che andrebbe chiarito con quali risorse economiche esse possano essere realizzate, mentre con riferimento alle risorse del fondo costituito dai proventi delle sanzioni irrogate, che finanzia i progetti di cui al comma 4, ARERA rimarca che si tratta di risorse non programmabili. Per quanto riguarda il comma 6, ARERA chiede di chiarire se essa possa avvalersi delle informazioni provenienti dal Sistema informativo integrato (SII) aggiunte a quelle degli operatori e se tale rapporto sia predisposto con cadenza semestrale, a partire da luglio 2021 e fino a fine 2022. A sua volta, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel parere anch'esso allegato allo schema di decreto, dichiara di condividere l'utilità delle campagne informative, auspicando anzi che sia espressamente

stabilito «lo svolgimento di campagne a mezzo stampa e televisivo, nonché informative dirette agli utenti interessati che utilizzino i sistemi di comunicazioni mobile e *internet*, dettagliandone altresì la ricorrenza e la frequenza nel tempo». L'articolo 3 contiene una disciplina provvisoria per le piccole imprese dal 1° gennaio 2021 fino alla stipula di un contratto sul mercato libero. Fino all'esercizio del diritto di scelta del fornitore, interviene un servizio a tutele gradualmente disciplinato dall'ARERA. L'individuazione dei fornitori del servizio a tutele gradualmente avviene sulla base di procedure concorsuali svolte dall'Acquirente Unico Spa, favorendo la più ampia partecipazione degli operatori e evitando la concentrazione dell'offerta. La gara deve poi rispettare una quota di mercato massima assegnabile ad un singolo operatore. La soglia massima si applica sull'intero territorio nazionale nel caso di società appartenenti allo stesso gruppo. Il periodo di esercizio del servizio a tutele gradualmente ha una durata non superiore a tre anni. Fino all'espletamento delle procedure concorsuali, per le quali è fissato un termine al 30 giugno 2021, ARERA assicura che non ci siano soluzioni di continuità e ingiustificate alterazioni delle condizioni di fornitura. Ricorda inoltre che l'ARERA, con il documento di consultazione 220/2020/R/eel del 16 giugno 2020 (denominato DCO), oltre alla definizione del limite di potenza contrattualmente impegnata al di sopra della quale è possibile l'identificazione delle piccole imprese, ha definito i criteri per la definizione del servizio a tutele gradualmente. In particolare, il documento prevede un periodo di assegnazione provvisoria, da gennaio 2021, in cui l'erogazione del servizio sarà effettuata da parte degli esercenti la maggior tutela, e l'assegnazione a regime non oltre l'inizio del secondo semestre del 2021. L'ARERA è tenuta ad elaborare un rapporto sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio e un rapporto periodico sull'attuazione del servizio a tutele gradualmente. Nel parere allegato allo schema di decreto, ARERA, con riferimento all'articolo 3, chiede: di eliminare, al comma 1, lettera *a*), l'indicazione «caratterizzate da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti» per la definizione delle aree territoriali; di eliminare, al comma 1, lettera *a*), le indicazioni relative alla fissazione di una quota di mercato massima assegnabile ad un singolo operatore, stabilendo al contempo la fissazione di una soglia massima alle aree assegnabili a ciascun partecipante quantificata sulla base dei volumi totali di energia prelevata dai clienti oggetto delle procedure concorsuali; di eliminare, al comma 1, lettera *b*), l'indicazione del tempo di tre anni come durata massima di erogazione del servizio; che i meccanismi incentivanti, di cui al comma 1, lettera *c*), non debbano essere introdotti necessariamente, ma possano essere definiti qualora le caratteristiche dei clienti, quali la non disalimentabilità, siano tali da incidere notevolmente sul rischio legato alle ordinarie modalità di recupero del credito; di eliminare la previsione delle forme di rendicontazione periodica e il contenuto delle stesse di cui al comma 1, lettera *e*); di eliminare la previsione di specifici obblighi rispetto alle condizioni di erogazione del servizio da parte degli esercenti di cui al comma 3; di prevedere che il rapporto sull'attuazione del servizio a

tutele graduali e sull'esito delle procedure di cui al comma 6 sia elaborato dall'Autorità entro 120 giorni dalla conclusione delle procedure. Anche su questo articolo si è espressa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nel parere allegato allo schema di decreto. L'Autorità ritiene che il ricorso allo strumento del sistema a tutela gradualità (STG) debba essere temporaneo e debba assicurare una effettiva transizione al mercato. L'Autorità condivide che gli affidatari del servizio siano individuati attraverso procedure concorsuali ripartite su più lotti caratterizzati da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti, con la previsione di un numero massimo di lotti aggiudicabile ad un medesimo gruppo societario, calcolato su base nazionale. L'Autorità chiede di privilegiare un criterio di omogeneità dei lotti (non basato sul criterio territoriale) e di individuare un tetto *antitrust* auspicabilmente non superiore al 35 per cento dei lotti messi a gara, al fine di consentire di distribuire su più soggetti la fornitura del servizio ai clienti del precedente mercato tutelato, conducendo quindi ad una struttura meno concentrata e più concorrenziale del mercato. Da ultimo, l'Autorità chiede l'introduzione di un sistema di informazione agli utenti che già nel corso del triennio faccia emergere «le migliori offerte di mercato disponibili sul Portale Offerte sulla base dei consumi annui effettivi del singolo cliente». L'articolo 4, infine, detta disposizioni transitorie e finali, precisando che dal decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Conclusivamente propone di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Il sottosegretario Alessia MORANI, dopo aver ricordato il contesto normativo di riferimento, si sofferma sull'impatto del decreto sul segmento delle piccole e medie imprese, che transiteranno nei prossimi mesi verso il mercato libero dell'energia. Per tali soggetti, in possesso di maggiori conoscenze tecniche e commerciali, il mercato ha da tempo sviluppato offerte adeguate. Diverso è invece il passaggio al mercato libero che coinvolgerà le microimprese e le famiglie, dove il minore potere contrattuale e la numerosità dei clienti potenziali (circa 15 milioni nel settore elettrico e 10 milioni in quello del gas) impongono una modifica del mercato stesso, ancora contrassegnato da una concentrazione dell'offerta, verso più incisive misure per favorire la concorrenza. Il superamento dei regimi regolati dei prezzi dell'energia rappresenta una riforma necessaria per il completamento del mercato europeo, spesso sollecitata anche dalla Commissione europea.

Inoltre, l'articolo 2 dello schema rafforza e integra le misure informative a favore dei consumatori, finanziate dal Fondo alimentato dalle sanzioni irrogate dall'ARERA, e prevede la partecipazione dell'ENEA e del GSE alla progettazione di campagne conoscitive finalizzate alla promozione del ruolo attivo dei clienti dei servizi energetici. Per tali scopi possono trovare impiego le somme allocate per i programmi di informazione e formazione sulle tematiche dell'efficienza energetica, di cui alla direttiva (UE) 2018/2002.

Osserva poi che, con l'articolo 3, si introduce il servizio a tutele gradualistiche (STG) per le piccole imprese che, al 1° gennaio 2021, non abbiano ancora scelto autonomamente la fornitura sul mercato libero. Sul punto, ricorda che il MISE, per garantire la concorrenza, ha già predisposto un elenco di fornitori, in modo da orientare le PMI. Tale elenco potrà ulteriormente essere integrato a partire dal 2022, quando terminerà il regime di mercato tutelato per famiglie e microimprese.

Si sofferma quindi sulle valutazioni positive espresse dall'ARERA e dall'AGCM sullo schema in esame. In particolare, l'ARERA propone di individuare criteri più puntuali nella disciplina del servizio a tutele gradualistiche, mentre l'AGCM interpreta quest'ultimo come un servizio di natura transitoria e di durata predeterminata. In conclusione, conferma l'attenzione del Governo sul tema della durata della gradualità del passaggio al mercato libero, attualmente limitata a tre anni, e si dichiara disponibile a considerare un prolungamento della durata degli strumenti di garanzie per i consumatori, nel caso in cui le Commissioni parlamentari lo richiedessero. Il servizio a tutele gradualistiche, infatti, potrebbe proseguire oltre il triennio, poiché rappresenta un sistema di salvaguardia non temporaneo, nel caso di clienti che dovessero trovarsi senza fornitore.

Prima dell'avvio della discussione generale, il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente la necessità che il ciclo di audizioni proposto dal relatore sia completo e che vengano effettivamente auditi i soggetti proposti dai Gruppi parlamentari.

Il relatore ANASTASI (*M5S*) puntualizza l'esigenza di limitare il numero delle audizioni, in considerazione della scadenza per l'espressione del parere, fissata al 22 dicembre. L'approfondimento istruttorio potrà essere effettuato anche mediante la trasmissione alla Commissione di apposita documentazione da parte dei principali portatori di interesse.

Il senatore COLLINA (*PD*) ritiene che lo schema di decreto rappresenti un passo in avanti verso la liberalizzazione soltanto per le imprese che sono sufficientemente strutturate. Per definire la migliore configurazione dell'Albo dei venditori occorre infatti individuare le caratteristiche dei soggetti in grado di resistere alla competizione sul mercato e l'impatto complessivo dell'intero disegno regolamentare sui clienti domestici.

Il presidente GIROTTO osserva che il numero delle audizioni sarà necessariamente limitato dalla esigua disponibilità di tempo per i lavori delle Commissioni nel corso della prossima settimana, tenuto conto della fitta programmazione dei lavori dell'Assemblea. Invita infine i rappresentanti dei Gruppi a trasmettere le proposte di audizione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (n. 207)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 novembre.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente GIROTTO dichiara esperita tale fase procedurale. Quindi, in qualità di relatore, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni, (*pubblicata in allegato*).

Il sottosegretario MORANI interviene sulla proposta del relatore, rilevando che l'invito al Governo a valutare l'opportunità di includere nel Comitato di cui all'articolo 8 un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli mal si concilia con la prescrizione dell'articolo 21, comma 3, lettera c) della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018) e che comunque l'intervento di un delegato della stessa Agenzia è già previsto nel corso di riunioni del Comitato in cui si trattino temi a questa attinenti.

Il relatore GIROTTO (*M5S*) riformula quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni, espungendo l'ultima osservazione.

Il senatore PARAGONE (*Misto*) rileva che la legge di delegazione europea non vieta espressamente l'inclusione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel Comitato di cui all'articolo 8 dello schema di decreto.

Non essendovi altri interventi sulla riformulazione del relatore, verificata la presenza del numero legale, il presidente GIROTTO pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, come modificata, (*pubblicata in allegato*), *che risulta approvata*.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (n. 200)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 24 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente GIROTTO dichiara esperita tale fase procedurale.

Il relatore ANASTASI (M5S) illustra quindi lo schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone ai voti lo schema di parere, che risulta approvato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente GIROTTO avverte che la documentazione depositata nel corso delle audizioni di SNAM S.p.A. e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si sono svolte rispettivamente sull’atto del Governo n. 200 e n. 207, nonché l’ulteriore documentazione ricevuta sull’atto del Governo n. 200, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 207

La 10^a Commissione permanente (industria, commercio, turismo),

esaminato l'atto del Governo recante «Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio»,

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame reca la disciplina per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio; tali obblighi si applicano dal 1° gennaio 2021;

l'articolo 21 della legge n. 117 del 2019 (Legge di delegazione europea 2018) ha delegato il Governo ad adottare il decreto legislativo in esame, prevedendo, tra i principi e criteri direttivi, che il Ministero dello sviluppo economico sia designato quale autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione effettiva ed uniforme del Regolamento citato, nonché dell'esecuzione dei controlli *ex post* finalizzati a garantire che gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli adempiano agli obblighi previsti dal regolamento, nonché di favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea, con le rispettive autorità doganali e le altre autorità competenti degli Stati membri,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento agli articoli 5 e 9, valuti il Governo l'opportunità di:

- prevedere che l'Autorità nazionale competente consideri, ai fini dell'espletamento dei controlli *ex post*, non solo i dati trasmessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ma anche quelli relativi alle operazioni doganali di importazione presentate dai soggetti italiani presso le altre dogane europee;
- prevedere al contempo che le altre Autorità nazionali competenti ricevano le informazioni relative alle operazioni doganali di importazione presentate in Italia dagli operatori unionali non italiani;

– con riferimento all'articolo 8, valuti il Governo l'opportunità di includere nel Comitato per il coordinamento delle attività un rappresentante permanente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di fornire un valido supporto, in particolare, nella determinazione del piano annuale dei controlli *ex post* di cui all'articolo 11 del regolamento.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 207

La 10^a Commissione permanente (industria, commercio, turismo),

esaminato l'atto del Governo recante «Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio»,

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame reca la disciplina per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio; tali obblighi si applicano dal 1° gennaio 2021;

l'articolo 21 della legge n. 117 del 2019 (Legge di delegazione europea 2018) ha delegato il Governo ad adottare il decreto legislativo in esame, prevedendo, tra i principi e criteri direttivi, che il Ministero dello sviluppo economico sia designato quale autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione effettiva ed uniforme del Regolamento citato, nonché dell'esecuzione dei controlli *ex post* finalizzati a garantire che gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli adempiano agli obblighi previsti dal regolamento, nonché di favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea, con le rispettive autorità doganali e le altre autorità competenti degli Stati membri,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento agli articoli 5 e 9, valuti il Governo l'opportunità di:

– prevedere che l'Autorità nazionale competente consideri, ai fini dell'espletamento dei controlli *ex post*, non solo i dati trasmessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ma anche quelli relativi alle operazioni doganali di importazione presentate dai soggetti italiani presso le altre dogane europee;

– prevedere al contempo che le altre Autorità nazionali competenti ricevano le informazioni relative alle operazioni doganali di importazione presentate in Italia dagli operatori unionali non italiani.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 200

La 10^a Commissione permanente (industria, commercio, turismo),

esaminato l'atto del Governo recante «Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010»,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo attua la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/11938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, perseguendo, tra gli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia, in particolare, il rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea;

il Regolamento 2017/1938/UE reca misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione. Per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento o di interruzione di un'infrastruttura di trasporto del gas naturale, il Regolamento prevede misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento, sia in termini di prevenzione, che di reazione alle medesime, assicurando così la tutela dei clienti protetti;

considerato che:

in questa fase di contrazione economica, il tema della sicurezza degli approvvigionamenti resta fondamentale in una prospettiva di medio termine, anche in relazione agli obiettivi europei di decarbonizzazione dell'economia, che determineranno un potenziale aumento della domanda di gas naturale;

la creazione di un mercato unico europeo per il settore energetico volto ad attuare un mercato interno libero senza più frontiere tra gli Stati membri è un processo lungo che non si è ancora concluso con la completa integrazione dei singoli mercati nazionali;

la realizzazione di un mercato unico europeo implica inevitabilmente alcuni rischi per la competitività dei singoli Paesi, in particolare lo Spread PSV-TTF, il differenziale di mercato che riflette la catena dei costi di trasporto per importare il gas dagli *hub* liquidi europei in Italia,

risente delle distorsioni che possono essere create anche dalle decisioni delle Autorità di regolazione estere, le quali fissano le tariffe di trasporto per le tratte di competenza relative ai punti di interconnessione tra i diversi paesi;

preso atto che l'Italia risulta particolarmente penalizzata dalla mancanza di regole comuni che limitino la sovrapposizione di tariffe diverse ogni volta che si è in presenza di uno scambio transfrontaliero da cui deriva una stratificazione di costi che gli operatori devono pagare lungo la rotta per importare il gas dal nord Europa (cd. fenomeno del *pancking tariffario*);

valutato che, nell'ottica di una reazione coordinata ad eventuali crisi di approvvigionamento di gas naturale, quale risorsa cruciale, non solo in ambito industriale, ma quotidiano per la popolazione, il Regolamento (UE) 2017/11938 mira ad assicurare misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento e, a tal fine, introduce, all'articolo 13, una significativa innovazione con la previsione che gli Stati membri adottino accordi intergovernativi in base ai quali ciascuno Stato potrà chiedere o fornire solidarietà nella fornitura di gas a uno Stato membro direttamente interconnesso, o connesso attraverso un paese terzo, nel caso in cui una grave situazione di emergenza non consenta di assicurare la fornitura di gas ai propri clienti protetti dalla solidarietà;

preso atto del ruolo fondamentale del Ministero dello sviluppo economico per quanto riguarda il coordinamento con ARERA nella gestione tecnica delle misure previste dagli accordi di solidarietà, al fine di garantire un raccordo con le disposizioni sul bilanciamento, la cui disciplina rientra nelle competenze di ARERA,

esprime parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 9 dicembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 163

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,05

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO «POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA MEDICINA TERRITORIALE NELL'EPOCA POST COVID» (ATTO N. 569)

Plenaria

185^a Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il vice ministro della salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2031) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

La PRESIDENTE (IV-PSI), relatrice, riferisce sul provvedimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in esame reca un complesso di misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Riguardo alle materie di interesse Commissione, rileva, in primo luogo, che l'articolo 24 integra la disciplina sull'individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La novella dispone che il successivo inquadramento della regione in un livello di rischio (o scenario) inferiore rispetto a quello della precedente classificazione comporti in ogni caso l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative al livello (o scenario) immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia per la classificazione del rischio ritenga congruo un periodo inferiore.

La novella in esame fa inoltre salvi gli atti già adottati in conformità alle disposizioni dalla stessa introdotta.

La disposizione in discorso costituisce un'integrazione della disciplina in materia introdotta dall'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, attualmente in fase di conversione alle Camere (ciascuno di tali articoli inserisce un comma nell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni).

Tale disciplina prevede che, sulla base dei dati acquisiti e delle relative elaborazioni condotte dalla Cabina di regia per la classificazione del rischio, il Ministro della salute, sentito sui medesimi dati il Comitato tecnico-scientifico, possa individuare, con ordinanza, sentiti i presidenti di regione interessati, le regioni a più alto rischio epidemiologico. Tale regioni sono destinatarie di misure più restrittive – rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale – definite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. L'accertamento – in base al monitoraggio in oggetto – della permanenza della regione per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. La novella di cui al presente articolo 24 interviene su quest'ultimo punto, prevedendo che tale nuova classificazione sia costituita dal livello (o scenario) immediatamente inferiore e che essa sia applicata per almeno quattordici giorni (fatta salva la diversa valutazione summenzionata).

In proposito, la relatrice segnala l'opportunità di chiarire se la durata minima di quattordici giorni prevista dal presente articolo 24 (salva la diversa valutazione suddetta) operi esclusivamente nell'ambito dell'orizzonte temporale di applicazione del singolo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, considerato che l'articolo 30 del decreto-legge n. 149 prevede che le ordinanze di inquadramento delle regioni nei livelli di rischio in esame vengano comunque meno alla scadenza del decreto presidenziale di riferimento.

Si sofferma, quindi, sul comma 3 dell'articolo 20 del provvedimento in esame, il quale prevede che, a decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfettario di impiego al personale militare

medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate sia autorizzata la spesa complessiva di euro 6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020 ed euro 2.169.162 per l'anno 2021. Tale autorizzazione è posta al fine di consentire lo svolgimento delle attività aggiuntive necessarie a contrastare la diffusione del COVID-19. La norma in esame si pone in esplicita deroga ad alcune disposizioni, relative (per alcune delle categorie in oggetto) ai limiti orari individuali del lavoro straordinario ed alla misura giornaliera del compenso forfettario di impiego.

In conclusione, la relatrice fa presente che il Governo ha proposto la trasposizione delle norme del presente decreto-legge n. 157 e del citato decreto-legge n. 149 all'interno del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con la presentazione (con riferimento a quest'ultimo decreto) dell'emendamento 1.1000 e del relativo subemendamento 1.1000/3000.

Si apre la discussione generale.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) esprime apprezzamento per gli interventi tesi a remunerare chi a vario titolo ha portato soccorso in emergenza pandemica e in condizioni di rischio elevato, pur rilevando che il provvedimento in esame è intriso di notevoli incongruenze e criticità, su cui non ravvisa l'opportunità di soffermarsi in questa sede.

Reputa invece opportuno far rilevare che per le ragioni note, già oggetto di ampia discussione in Commissione, è stato presentato un subemendamento, nella sede referente sull'Atto Senato n. 1994, che consente di indennizzare chi è deceduto o ha subito lesioni permanenti nell'esercizio delle funzioni professionali sanitarie e socio sanitarie per andare ad aiutare chi ne aveva bisogno.

Ritiene che l'approvazione di tale subemendamento, di cui offre una sintetica illustrazione, costituirebbe un atto di profonda giustizia ed esprime pertanto l'auspicio che la maggioranza lo vorrà accogliere, perché esso non sottende una visione ideologica, né tantomeno partitica.

Si augura che i contenuti di tale proposta emendativa siano trasfusi nel parere che la Commissione si accinge a rendere sul provvedimento in esame, in coerenza con la raccomandazione già espressa all'unanimità sul disegno di legge n. 2027.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) rileva innanzitutto che, nonostante il nuovo ampliamento dei codici Ateco e delle categorie che vengono risarcite, mancano misure per ristorare direttamente i professionisti ordinistici: nessuna indennità o possibilità di accesso a contributi è stata prevista per i tanti liberi professionisti che, a causa della seconda ondata, hanno nuovamente visto ridotta la propria attività lavorativa, e nemmeno incentivi fiscali. Questo conferma, a suo modo di vedere, la disattenzione nei confronti delle categorie professionali.

Rileva che è presente invece la proroga, per imprese e professionisti, del versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap dal 30 novembre

al 10 dicembre, che sarà estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33 per cento del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Evidenzia, in proposito, l'innovatività dello strumento del «comunicato-legge», col quale il Ministro dell'economia, che ancora non aveva pronto il decreto-legge per la proroga della rata delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre, ha annunciato la proroga, diventata norma vigente solo il 1° dicembre con la pubblicazione del decreto-legge n. 157.

Segnala che ciò non ha tolto dalle difficoltà le imprese, e che il Governo era a conoscenza sia delle scadenze fiscali che delle risorse dello scostamento da 8 miliardi, quindi avrebbe dovuto agire prima e togliere dallo stato di incertezza centinaia di migliaia di imprese e di professionisti, molti dei quali dovranno comunque pagare entro il 10 dicembre.

Soggiunge che anche le imprese sono peraltro in attesa del nuovo DPCM, che segnerà il loro destino dopo il 3 dicembre, assieme alle prossime ordinanze.

Si sofferma, quindi, sulle norme relative alle coperture finanziarie, facendo rilevare che viene ancora una volta utilizzata una parte del Fondo che era stato costituito per assicurare i pagamenti dei debiti certi ed esigibili nei confronti delle imprese: vale a dire che le imprese creditrici, mentre riceveranno i ristori previsti in maniera arbitraria dal Governo, devono ancora ottenere quanto è loro dovuto per i lavori o i servizi resi alla pubblica amministrazione.

Infine, fa propria l'osservazione formulata dalla relatrice in riferimento all'articolo 24 del decreto in esame.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Avverte, quindi, che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella seduta antimeridiana di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliери del Ministero della salute (n. 202)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute (n. 205)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 (n. 206)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 210)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 3, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale congiunta.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) osserva che gli schemi di decreto legislativo in discussione palesano la necessità di essere rivisti nella logica della «sinergia tra piani», posto che la recente epidemia ha dimostrato come non sia stata colpita allo stesso modo tutta la popolazione: hanno inciso, da una parte, le diseguaglianze economico-sociali e, dall'altra, le malattie non trasmissibili, dovute essenzialmente a cattivi stili di vita strettamente connessi all'inappropriata giornata alimentare: in estrema sintesi, vi è stata la dimostrazione di quanto pesino l'insufficiente nutrizione e la cattiva nutrizione.

Ritiene quindi che occorra mettere l'accento politico sulla centralità dei controlli nell'intera filiera agroalimentare, per porre l'alimentazione quale primo gradino della prevenzione, considerato che i sani alimenti sono l'architrave di un efficiente sistema immunitario.

Segnala la strettissima connessione degli atti governativi in trattazione con i dettami del disegno di legge n. 1660 a sua prima firma, ladove il Piano Nazionale Integrato della Prevenzione Veterinaria (PNIPV) rappresenta lo strumento più evoluto dell'interpretazione del potenziamento dei controlli in tutte le fasi dei processi di coltivazione, allevamento e produzione, per tutelare la filiera produttiva italiana e, conseguentemente, il consumatore. Occorre a suo parere un cambio di paradigma del sistema dei controlli, per un ulteriore sviluppo in termini di qualità e quantità delle produzioni agroalimentari italiane, sviluppo che la sua parte politica chiede da tempo e che solo settorialmente e parzialmente il Governo sin qui ha preso in considerazione.

Dichiara che lo schema di decreto legislativo n. 206 è quello a cui la sua parte politica ha dedicato più attenzione in ragione della sua precipua rilevanza: in esso si riscontra una serie di lacune e manchevolezze, accompagnate da indicazioni a maglie troppo larghe che meriterebbero un grande approfondimento.

Ricorda di aver posto nella disponibilità della relatrice e dei commissari un testo in cui le sue proposte di modifica sono elencate in dettaglio, nell'auspicio di addivenire a un parere unanimemente condiviso volto ad assicurare la salubrità degli alimenti, che è un presupposto fondamentale della salute della popolazione e ha risvolti economici relevantissimi. Auspica anche il recepimento delle osservazioni della Commissione Agricoltura.

tura, la quale si è mostrata estremamente attenta alle connessioni tra il citato disegno di legge n. 1660 e l'applicazione di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2017/625, in tema di prescrizioni aggiuntive per i controlli ufficiali.

Conclusivamente, fa rilevare l'importanza di tenere conto anche delle richieste emendative formulate dalla Conferenza delle Regioni nell'ambito della procedura prodromica all'intesa sugli atti in esame.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) premette che tra le principali lamentele che i Paesi membri hanno sempre rivolto alla Commissione UE vi è quella relativa alla scarsa armonizzazione tra le norme nazionali, spesso in conflitto tra loro, che mettono a dura prova le scarse risorse disponibili.

Ciò posto, sottolinea che il regolamento (UE) 2017/625 integra in un unico provvedimento il sistema dei controlli su alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari, ed è inteso a modernizzare e semplificare il sistema, eliminando sovrapposizioni di norme, prevedendo una serie di regole comuni e globali per i controlli su derrate animali e vegetali provenienti dai paesi *extra-Ue* e rafforzando e chiarendo le regole in materia di assistenza amministrativa e collaborazione per aumentare la lotta alle contraffazioni.

Soggiunge che detto provvedimento impone agli Stati membri di allocare sufficienti risorse da destinare ai controlli, mantiene l'attuale sistema di tariffe obbligatorie, da cui sono esentate le microimprese, e introduce un nuovo sistema integrato di trattamento delle informazioni (sarà ad esempio più semplice segnalare la comparsa di un organismo nocivo da quarantena e perseguire chi immette in commercio prodotti fitosanitari contraffatti o in generale attenta alla sicurezza della filiera agroalimentare).

Segnala che in mancanza di adeguate misure di sicurezza in tutta l'Unione europea le sostanze pericolose contenute nei pesticidi possono continuare ad avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

Ricorda che nell'ultimo decennio ci sono stati importanti progressi nelle procedure di esame delle prove scientifiche dei rischi per la salute derivanti dalle sostanze chimiche. Questi progressi, a suo parere, devono riflettersi nella valutazione del rischio dei pesticidi, se si vuole una regolamentazione equa, trasparente ed efficace che protegga la salute e riduca al minimo l'impatto ambientale dell'agricoltura.

Osserva che, se si vuole che le politiche sui pesticidi abbiano credibilità scientifica e legittimità democratica, occorre anche garantire una valutazione corretta dei rischi dei prodotti commerciali, senza limitarsi alla valutazione del solo ingrediente attivo, e si deve inoltre garantire che le incertezze siano pienamente riconosciute e che il principio di precauzione sia applicato in modo coerente.

Auspica che le proposte di modifica avanzate nel corso delle audizioni, finalizzate a rendere più chiara la distinzione di competenze sul

controllo dell'etichettatura tra aspetti con valenza sanitaria e aspetti con valenza merceologica, siano prese seriamente in considerazione.

Ritiene, d'altra parte, che la riforma del Servizio Fitosanitario Nazionale sia un passo obbligato per un'adeguata ed efficace applicazione della nuova normativa europea in materia.

Paventa che la criticità sarà rappresentata dall'applicazione di questa necessaria riforma, che comporta adeguamenti a tutti i livelli, anche da parte delle Regioni.

Evidenzia che la riforma ha come scopo quello di prevenire e controllare le potenziali minacce ai sistemi produttivi. Infatti, per contrastare le emergenze si prevede l'adozione di un Piano di emergenza nazionale, con procedure e, soprattutto, risorse finanziarie definite da mettere in campo in caso di ritrovamento di focolai di organismi nocivi, come prevede il regolamento (UE) n. 2017/625: verranno, a tal proposito, rinforzati i controlli, non solo sulle produzioni interne, ma anche sulle importazioni.

Si augura, infine, che il sistema dei controlli venga reso uniforme sull'intero territorio europeo, e che tutti i Paesi membri si adeguino in maniera tempestiva.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Avverte, quindi, che il seguito e la conclusione dell'esame congiunto avranno luogo nella seduta antimeridiana di domani, qualora risulti sciolta la riserva formulata dalla Presidenza del Senato all'atto dell'assegnazione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte lo scorso 1° dicembre, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sugli Atti del Governo nn. 202, 205, 206 e 210, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 9 dicembre 2020

Plenaria**208^a Seduta***Presidenza del Presidente*
STEFANO*La seduta inizia alle ore 14,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 211)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° dicembre.

La senatrice LONARDO (*Misto*), relatrice, svolge una relazione integrativa, inerente, ad una questione emersa nella precedente seduta, circa l'esigenza di verificare le implicazioni derivanti dalle disposizioni del capo II del provvedimento, in materia di OGM.

Ricorda, quindi, che il capo II (articoli da 7 a 17), disciplina i Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive. In particolare, sono previsti Registri per ciascuna specie di coltura, comprese le linee ibride destinate a servire da componenti per le varietà finali.

L'obbligatorietà dell'iscrizione nei Registri riguarda unicamente le specie elencate nell'allegato II, inerenti alle varietà di patate, di barbabietola da zucchero e da foraggio, alle varietà di specie foraggere, cereali, oleaginose e da fibra, nonché alle varietà di specie ortive. Il Ministero delle politiche agricole può inoltre istituire Registri volontari delle specie agrarie e ortive elencate nell'allegato III.

Secondo il comma 5 dell'articolo 7, all'interno del Registro è istituita un'apposita sezione dove riportare le varietà OGM, indicando anche la na-

tura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni e l'identificatore unico di cui al regolamento (CE) n. 65/2004.

L'articolo 11, comma 2, chiarisce che una varietà OGM può essere iscritta nel Registro solo se: – autorizzata all'immissione in commercio dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003; – autorizzata all'immissione in commercio dall'Autorità nazionale competente di uno Stato membro, ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE; – autorizzata all'immissione in commercio dal Ministero dell'ambiente, ai sensi del decreto legislativo n. 224 del 2003, di attuazione della direttiva 2001/18/CE.

Infine, l'articolo 17 istituisce la Commissione per i prodotti sementieri geneticamente modificati, che ha il compito di valutare i rischi ed esprimere parere vincolante sulla richiesta di iscrizione di varietà di sementi OGM. Lo stesso articolo 17, inoltre, demanda ad un decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della Salute, il compito di stabilire le norme applicative delle disposizioni relative ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.

Per quanto riguarda le condizioni per l'immissione in commercio, stabilite al capo IV del provvedimento, l'articolo 35, comma 4, stabilisce che, nel caso di prodotti sementieri OGM, le indicazioni riportate sui cartellini o etichette e su ogni documento che li accompagna deve includere chiaramente l'informazione che la varietà è stata geneticamente modificata, indicando eventualmente anche la percentuale di sementi OGM presenti nella confezione.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, nei locali adibiti alla vendita, è vietato detenere e vendere prodotti sementieri OGM che non siano confezionati in involucri o imballaggi chiusi e debitamente etichettati ai sensi delle disposizioni vigenti, posizionati in apposite scaffalature o sezioni dei locali.

La Relatrice sottolinea, quindi, che lo schema di decreto legislativo non interviene a modifica della vigente normativa sulla commercializzazione e la coltivazione dei prodotti OGM, che rimane subordinata al sistema di autorizzazione stabilito dalla direttiva 2001/18/CE (attuata con il decreto legislativo n. 224 del 2003) e dal regolamento (CE) n. 1829/2003, e ai relativi sistemi di controllo di cui al regolamento (UE) 2017/625.

Al riguardo, ricorda che, ad oggi, risultano autorizzate alla commercializzazione, dall'Unione europea, circa 60 varietà di mais, soia, cotone, colza e barbabietola da zucchero, come si evince dal sito Internet del Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Mentre solo una di queste varietà è stata autorizzata dall'Unione europea anche per essere coltivata sul territorio europeo. Si tratta del mais MON810 della Monsanto, che attualmente è prodotto solamente in Spagna e in Portogallo.

Precisa che la posizione dell'Italia sul tema degli OGM, rimane ferma nel sostegno al principio di precauzione e nel puntare alle produzioni proprie del *Made in Italy*.

La Relatrice ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, contribuendo invece alla piena applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, e propone di esprimere osservazioni favorevoli.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, *pubblicato in allegato* al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo (n. COM(2020) 613 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che prevede procedure speciali e deroghe alla normativa ordinaria, volte a consentire una rapida attivazione della solidarietà nei confronti di uno Stato membro, per far fronte a situazioni eccezionali di afflussi massicci e irregolari di cittadini di Paesi terzi o di apolidi, di entità e natura tale da rendere inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro e che rischiano di avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo e del sistema di gestione della migrazione dell'Unione.

La proposta prevede che lo Stato membro che ritenga di trovarsi in una situazione di crisi migratoria può presentare alla Commissione europea una richiesta motivata, finalizzata all'applicazione di una serie di deroghe ai regimi generali in materia di procedure di asilo, di rimpatrio e di registrazione di domande di protezione internazionale, disciplinati dalle proposte facenti parte del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo.

Se la Commissione ritiene giustificata una tale richiesta, autorizza con decisione d'esecuzione lo Stato membro interessato ad applicare le norme derogatorie. Il regime speciale definisce un più vasto campo di applicazione per le misure di ricollocazione, ampliato allo scopo di includervi tutti i richiedenti asilo (che siano o meno soggetti alla procedura di frontiera), i migranti irregolari e i beneficiari della protezione immediata.

Inoltre, l'obbligo di trasferimento del migrante irregolare nel territorio dello Stato membro sponsor del rimpatrio si concretizza se la persona interessata non viene rimpatriata o non viene allontanata entro quattro mesi (in deroga agli otto mesi previsti dal regime generale sulla gestione dell'asilo e della migrazione).

La normativa include disposizioni relative a situazioni di crisi che consentono deroghe anche al regolamento sulla procedura di asilo. In particolare, gli Stati hanno la facoltà di estendere l'ambito di applicazione della procedura di frontiera ai cittadini di Paesi terzi e agli apolidi il cui tasso di riconoscimento in prima istanza a livello dell'UE sia pari o inferiore al 75 per cento.

Da ultimo, viene prevista la concessione dello status di protezione immediata agli sfollati che nel loro Paese d'origine siano esposti a un rischio eccezionalmente alto di subire violenza indiscriminata, in una situazione di conflitto armato, e che non siano in condizione di ritornare in tale Paese terzo. La proposta abroga, pertanto, la direttiva 2001/55/CE del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi fra gli Stati membri.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, occorre anzitutto considerare che la base giuridica è individuata negli articoli 78, paragrafo 2, lettere *c*), *d*) ed *e*), e 79, paragrafo 2, lettera *c*), del TFUE. Il primo prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di un sistema europeo comune di asilo, mentre il secondo prevede la procedura ordinaria per l'adozione di misure concernenti l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.

Il principio di sussidiarietà, secondo la Commissione europea, è rispettato in quanto le norme relative alla gestione in modo strutturato delle situazioni di crisi migratorie riguardano i casi in cui uno Stato membro non può, da solo, affrontare la situazione. Inoltre, le misure relative a situazioni di forza maggiore che possono essere applicate da uno Stato membro, o dall'Unione nel suo insieme, rivestono carattere transfrontaliero.

La Commissione europea ritiene inoltre la proposta conforme al principio di proporzionalità, in quanto gli elementi del meccanismo diretto ad affrontare le situazioni di crisi migratoria o specifiche situazioni di forza maggiore si limitano a introdurre le opportune deroghe procedurali, necessarie a permettere di attivare rapidamente le misure di solidarietà e procedure di asilo e di rimpatrio, assicurando ai richiedenti pari trattamento relativamente a diritti e garanzie.

Il Governo ha trasmesso alle Camere la sua relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui non rileva criticità in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, ma ritiene eccessivamente articolata e complessa la procedura relativa all'obbligatorietà della solidarietà anche in caso di crisi grave, che prevede l'adozione di una decisione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea a maggioranza qualificata. Inoltre, ritiene che l'obbligatorietà sia indebolita dalla possibilità, per gli Stati membri, di optare fra il ricorso alla ricollocazione dei migranti e i rimpatri sponsorizzati, i quali ultimi non consentono, nell'immediato, di alleviare la pressione sullo Stato membro sotto pressione migratoria.

In questo senso, la relazione del Governo giudica conformi all'interesse nazionale le previsioni normative che consentono una gestione europea delle situazioni di crisi a beneficio di uno Stato membro sotto pressione, la cui applicazione è estesa anche ai migranti irregolari non richiedenti asilo. Evidenzia, tuttavia, che la «formulazione dovrebbe essere rafforzata e semplificata, sia per quanto riguarda il profilo procedurale, sia per il livello di coinvolgimento degli altri Stati membri». Si sottolinea, infine, che è indispensabile mantenere ferma la cosiddetta «logica a pacchetto», per valutare unitariamente tutte le proposte normative messe in campo.

La proposta COM(2020) 613 è attualmente all'esame di 10 parlamenti nazionali, di cui la Camera dei deputati della Repubblica ceca ha completato l'esame, mentre il Parlamento danese, pur non riscontrando problemi legati alla sussidiarietà, ha rilevato criticità nella proposta.

Il senatore FAZZOLARI (*FdI*) evidenzia che le proposte che compongono il nuovo Patto sull'asilo e le migrazioni sementiscono la narrazione della Sinistra italiana secondo cui gli Stati dell'Est europeo sono quelli che si oppongono all'adozione di un sistema solidale di redistribuzione dei migranti. Il Patto invece delinea un sistema diverso, fatto di controllo alle frontiere, di *screening* pre-ingresso, di rimpatrio e di strutture di trattenimento dei migranti irregolari. In particolare, queste ultime, che si basano sulle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2018, sono già attive come «centri ancora» in Germania.

Ricorda, quindi, che l'accordo di Dublino, che non riguarda i migranti economici, ma solo i rifugiati richiedenti asilo, fu introdotto dopo la caduta del muro di Berlino per porre un argine all'afflusso di tedeschi dell'Est negli altri Stati membri, in contrasto con il rivendicato spirito di solidarietà.

Esprime, pertanto, dubbi che le osservazioni del Governo italiano sull'opportunità di snellire e rafforzare le procedure relative all'attuazione dei meccanismi di solidarietà possano ottenere un qualche accoglimento. Non si può chiedere di tenere aperti i confini e al contempo pretendere il ricollocamento, come dimostrano le discussioni in materia di immigrazione sull'ipotesi di escludere il territorio italiano dal sistema di Schengen.

La relatrice GINETTI (*IV-PSI*) si dichiara aperta alla discussione in Commissione, per la successiva elaborazione di un parere e precisa che il governo tiene conto delle considerazioni svolte dal senatore Fazzolari, cercando di consentire la gestione delle crisi migratorie in uno spirito di responsabilità e di solidarietà.

Ribadisce la logica di pacchetto, per l'esame congiunto di tutte le proposte in materia, da considerare anche in connessione con il sistema di Schengen, che peraltro – ricorda – è stato sospeso in numerose occasioni in passato e andrebbe forse rivisto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento], per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 (n. COM(2020) 614 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che reca modifiche alla proposta COM(2016) 272, del 2016, di rifusione del regolamento Eurodac (regolamento (UE) n. 604/2013), derivanti dall'accordo provvisorio raggiunto dai legislatori europei nel febbraio del 2019.

La proposta, che fa parte del pacchetto di misure relative a un nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo, mira a trasformare l'Eurodac in una banca dati comune europea a sostegno delle politiche dell'UE in materia di asilo, reinsediamento e migrazione irregolare. Contiene disposizioni per consentire l'applicazione delle varie misure e norme previste nella proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (ad esempio ricollocazione, trasferimento di competenza) e per garantire la coerenza con la proposta di regolamento sugli accertamenti alle frontiere. Inoltre, raccogliendo i dati sui singoli richiedenti, in aggiunta ai dati sulle domande, mira a disporre di un quadro più preciso e completo, in grado di orientare l'elaborazione delle politiche e quindi contribuire più efficacemente al controllo della migrazione irregolare e all'individuazione degli spostamenti non autorizzati.

Ad oggi, infatti, non è possibile conoscere il numero di richiedenti asilo presenti nell'UE, in quanto i numeri si riferiscono alle domande, mentre diverse domande possono far capo alla medesima persona. In considerazione di ciò, la Commissione europea ha proposto di collegare in sequenza tutte le serie di dati dell'Eurodac riferiti a una singola persona, indipendentemente dalla loro categoria. Inoltre, specifiche disposizioni dovrebbero consentire a eu-LISA (l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia) di elaborare statistiche sul numero di richiedenti asilo e di richiedenti che presentano domanda per la prima volta, fornendo un quadro preciso del numero di cittadini di Paesi terzi e apolidi che chiedono asilo nell'UE.

La proposta intende anche fornire un sostegno supplementare alle autorità nazionali che trattano i richiedenti asilo la cui domanda è già stata respinta in un altro Stato membro, contrassegnando le domande respinte.

Sono previste, inoltre, una serie di modifiche a due strumenti giuridici, il regolamento (CE) 767/2008 concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, e il regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema

europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), volte a garantire il corretto funzionamento dell'Eurodac nell'ambito del nuovo quadro per l'interoperabilità.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, occorre anzitutto considerare che la base giuridica è individuata negli articoli 78, paragrafo 2, lettere *d*), *e*) e *g*), e 79, paragrafo 2, lettera *c*), del TFUE. Il primo prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di un sistema europeo comune di asilo, mentre il secondo prevede la procedura ordinaria per l'adozione di misure concernenti l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare, nonché negli articoli 87 e 88 del TFUE, per quanto attiene agli elementi connessi alla raccolta, all'archiviazione, al trattamento, all'analisi e allo scambio delle pertinenti informazioni.

Il principio di sussidiarietà, ad avviso della Commissione europea, è rispettato in quanto la proposta stabilisce che il confronto dei dati relativi alle impronte digitali tramite l'Eurodac potrà essere effettuato soltanto dopo che le banche dati nazionali di impronte digitali e i sistemi automatizzati nazionali di identificazione mediante impronte digitali di altri Stati membri, a norma della decisione 2008/615/GAI del Consiglio (accordi di Prüm), abbiano dato risultato negativo. La proposta costituisce inoltre un ulteriore sviluppo del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e della politica dell'UE in materia di migrazione e mira a garantire che le norme comuni in materia di acquisizione ai fini dell'Eurodac dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto di cittadini di Paesi terzi siano applicate nello stesso modo in tutti gli Stati membri. Infine, viene sottolineato che solo a livello dell'Unione possono essere stabilite le modifiche necessarie per l'efficace attuazione del quadro di interoperabilità, che non può essere applicato dagli Stati membri singolarmente.

La Commissione europea ritiene inoltre che la proposta è conforme al principio di proporzionalità, ovvero che questa non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli scopi prefissati, in quanto, sotto il profilo del diritto alla protezione dei dati personali, non impone la raccolta e la conservazione di dati più numerosi e per una durata superiore a quanto strettamente necessario per permettere al sistema di funzionare e conseguire i suoi obiettivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, anche su sollecitazione del senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), propone di procedere in modo congiunto all'esame delle proposte legislative europee in materia di migrazione e asilo COM(2020) 610, COM(2020) 611, COM(2020) 612, COM(2020) 613 e COM(2020) 614.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(2031) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore NANNICINI (*PD*), relatore, introduce l'esame del provvedimento in titolo, cosiddetto «Ristori *quater*», che interviene con un ulteriore stanziamento di risorse destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute in relazione all'epidemia da Covid-19, e al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.

Con riguardo alle sole misure di maggiore attinenza al rispetto della normativa dell'Unione europea, l'articolo 1 proroga al 10 dicembre 2020 il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Inoltre, il comma 6 proroga al 30 aprile 2021, senza sanzioni o interessi, il termine del 30 novembre previsto dall'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020 per la sospensione del versamento dell'IRAP, disposta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio), in caso di errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dal *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato della Commissione europea.

L'articolo 4 proroga dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine per rimediare al mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate relative alle procedure di definizione agevolata dei debiti tributari, in scadenza nel 2020, tra le quali rientrano anche le definizioni agevolate relative ai carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea.

L'articolo 6 estende le misure relative al contributo a fondo perduto di cui al «decreto Ristori» per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, in cui è già previsto il rispetto del citato *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato, anche ai soggetti che svolgono come attività «prevalente» una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del provvedimento.

L'articolo 12, comma 2, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator nonché le guide e gli accompagnatori turistici, in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, ed estende la platea dei beneficiari degli aiuti anche alle imprese che effettuano trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti. L'articolo 12, comma 4, prevede che una serie di contributi in favore dell'internazionalizzazione delle imprese, dei settori dello spettacolo, del turismo e della cultura non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano ai fini di talune norme di carattere fiscale. L'articolo 12,

comma 6, rifinanzia il Fondo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, il quale opera comunque nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato *de minimis*, e per il 70 per cento in favore delle PMI.

L'articolo 16 differisce di un ulteriore biennio, dal 2021 al 2023, l'entrata in vigore, in attuazione della delega sul federalismo fiscale, dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali.

L'articolo 18, comma 1, stabilisce che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Tale deroga è prevista in considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi.

Al riguardo, l'articolo 52 della legge n. 234 del 2012 ha previsto che i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato, trasmettano le relative informazioni al «Registro nazionale degli aiuti di Stato» istituito presso il MISE. Tale normativa disciplina l'obbligo di registrazione anche degli aiuti in esenzione dalla notifica, gli aiuti *de minimis* e l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili. Il Registro deve essere consultato prima della concessione o erogazione degli aiuti. L'inadempimento degli obblighi previsti comporta la responsabilità patrimoniale del soggetto responsabile.

In attuazione di tale normativa, è stato adottato il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 115 del 2017 che, in base al comma 2 dell'articolo 18, dovrà essere modificato entro il 31 dicembre 2022, al fine di semplificare le procedure di inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa, e di razionalizzare il regime di responsabilità. Il comma 3 dell'articolo 18 è finalizzato a completare il quadro normativo vigente sulla responsabilità erariale dell'amministrazione finanziaria limitata alla sola ipotesi di dolo, anche con la definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale. Inoltre, al fine di tenere conto della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, attuata di recente con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, prevede a un aggiornamento della disposizione, inserendo tra i riferimenti normativi citati per le procedure amichevoli relative a contribuenti individuati anche quello relativo alla predetta direttiva.

L'articolo 19 consente ai gestori di fondi di investimento alternativi (FIA) che gestiscono fondi immobiliari italiani di prorogare in via straor-

dinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. I fondi di investimento alternativi (FIA) sono definiti «alternativi» rispetto ai fondi di cui alla direttiva 2009/65/CE: si tratta in sostanza dei fondi speculativi (*hedge funds*), dei fondi di *private equity*, di *venture capital*, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali.

L'articolo 21 ridefinisce la dotazione del Fondo per la filiera della ristorazione, attribuendogli risorse per 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021. Esso, inoltre, integra l'elenco dei codici ATECO che individuano le attività per le quali si può accedere alle risorse del predetto Fondo.

L'articolo 22 assegna alle regioni a statuto ordinario un contributo di 250 milioni di euro per la riduzione del debito in scadenza nell'anno 2020 e stabilisce che i conseguenti risparmi sono destinati al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza Covid-19.

L'articolo 25, in relazione alle infrastrutture autostradali di cui al comma 1 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017 (vale a dire le infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia) e al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società *in house* esistenti nel ruolo di concessionari, stabilisce che la società da essi a tal fine individuata può procedere al riscatto delle azioni possedute da soggetti privati, al fine di consentire l'adempimento dell'obbligo previsto dal citato articolo 13-*bis*, secondo cui nel capitale di tali società *in house* non devono figurare privati.

Al riguardo, si rileva che la norma, e i principi in essa richiamati, andrebbe coordinata con quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, il quale prevede che qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi le società ad emettere delle azioni riscattabili, essa stabilisce per il riscatto di tali azioni almeno il rispetto di talune condizioni, tra cui quella di cui alla lettera *a*) secondo cui «il riscatto deve essere autorizzato dallo statuto o l'atto costitutivo prima della sottoscrizione delle azioni riscattabili».

Inoltre, considerata la natura interamente pubblica delle concessionarie *in house* subentranti, andrebbe valutato l'eventuale inserimento delle stesse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato. In tale ipotesi, andrebbe infatti verificato se possano determinarsi effetti sul debito e/o sui saldi di finanza pubblica in conseguenza dell'accollo delle passività delle attuali concessionarie (non inserite attualmente nel predetto elenco) e del valore di subentro delle concessioni oppure per effetto di investimenti ed oneri per le infrastrutture.

Non si ravvisano, nei contenuti del decreto-legge, altri profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e, pertanto, si propone di esprimere un parere non ostativo, con le predette osservazioni relative all'articolo 25.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia la ripetizione, a brevissimi lassi di tempo, di decreti-legge in materia di ristori, su aspetti che invece erano ampiamente prevedibili, dimostrando un approccio sempre *ex post* e frammentato del Governo.

Pur favorevole alla necessità di provvedere al ristoro delle imprese e delle persone che hanno subito le restrizioni dovute alla pandemia, stigmatizza il modo insoddisfacente di procedere.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere elaborato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (n. COM(2020) 682 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 novembre.

Il senatore NANNICINI (*PD*), relatore, riferisce che, in merito alla proposta di direttiva, è in corso l'esame da parte dei competenti organi del Consiglio UE, sedi in cui è intervenuto anche il Commissario al lavoro e ai diritti sociali, Schmit, la cui presenza testimonia il rilievo attribuito al tema da parte della Commissione europea.

Nel presentare gli obiettivi generali della proposta, il Commissario ha sottolineato che assicurare salari minimi equi, a livello unionale, rappresenta una risposta alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori europei, anche in chiave di lotta alla povertà e alle disuguaglianze, nonché uno strumento per assicurare la piena realizzazione del modello di economia sociale di mercato che caratterizza l'Unione. L'obiettivo, sostiene il Commissario, non è uniformare i sistemi nazionali sui salari minimi per la definizione di un salario minimo unico per tutti gli Stati membri, ma piuttosto tendere ad una convergenza verso l'alto delle retribuzioni minime, rispettando le specificità di ogni ordinamento interno e favorendo al contempo il dialogo tra le parti sociali. Il Commissario ha altresì messo in rilievo che differenze salariali tra gli Stati non devono essere i presupposti di vantaggi economici e competitivi tra gli Stati ed ha posto l'accento anche sull'aspetto complementare di tale obiettivo di equità sociale e retributiva con un mercato unico già caratterizzato da un'unione economica e monetaria.

Nelle prime discussioni sulla proposta sono stati sollevati alcuni punti, tra cui quelli relativi: alla forma della proposta, alcuni preferendo lo strumento della raccomandazione al posto della direttiva; all'esigenza di salvaguardare al massimo le specificità nazionali, in termini di modelli

di relazioni industriali e di partecipazione delle parti sociali; al tema della rappresentanza sindacale e della contrattazione collettiva; al tema della base giuridica e di altri aspetti connessi alla sussidiarietà, avendo alcune delegazioni evidenziato perplessità in merito all'appropriatezza della base giuridica scelta dalla Commissione europea per la proposta, con riferimento all'articolo 153, paragrafi 1 e 2, del TFUE. Proprio su tale ultimo aspetto, è stato chiesto dalla Presidenza tedesca il parere del Servizio giuridico del Consiglio.

Il Governo ha trasmesso la relazione prevista dalla legge n. 234 del 2012, in cui, in merito alla base giuridica, si ritiene che la proposta di direttiva non contenga misure che hanno un'incidenza diretta sul livello delle retribuzioni, nel rispetto dei limiti imposti all'azione dell'Unione dall'articolo 153, paragrafo 5, TFUE.

La relazione ritiene inoltre che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione europea si esplica nell'ambito delle condizioni di lavoro ed è volta a sostenere e completare l'azione degli Stati membri nel rafforzare i sistemi di determinazione dei salari minimi.

Per il Governo, la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità, in quanto consegue gli obiettivi relativi al miglioramento delle condizioni di lavoro espressamente previsti dai Trattati nel rispetto delle tradizioni nazionali consolidate in materia di determinazione dei salari minimi. Peraltro, si ipotizza, almeno in una fase iniziale, un incremento dei costi del lavoro per le imprese, in particolare, per quelle imprese ricadenti in settori dove la paga base oraria è fissata al di sotto dei livelli generalmente considerati minimi. Tale incremento potrebbe in parte essere attenuato da un incremento dei consumi dei lavoratori a basso salario, che sosterrrebbe la domanda interna. Le imprese e, in particolare le PMI, trarrebbero inoltre vantaggio da aumenti più progressivi e prevedibili dei salari minimi, che potrebbero migliorare la produttività e il contesto produttivo.

Per quanto concerne la conformità all'interesse nazionale, la relazione ritiene che le disposizioni contenute nella proposta di direttiva possono ritenersi conformi, in quanto è intenzione del Governo italiano adottare un disegno di legge per introdurre anche in Italia il salario minimo, in attuazione dei principi sanciti dalla nostra Costituzione. L'ordinamento giuridico italiano non prevede un salario minimo, ma l'articolo 36 della Costituzione riconosce il diritto, per il lavoratore, ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

L'ordinamento giuridico nazionale non prevede, peraltro, l'obbligo di pagare un minimo salariale, legalmente riconosciuto, al di sotto del quale i datori di lavoro non possono scendere. Al momento, dunque, in Italia, la determinazione delle condizioni di lavoro, tra cui il trattamento economico minimo, viene demandata alla libera negoziazione fra le parti sociali, realizzata attraverso la contrattazione collettiva nazionale di categoria (CCNL), in base all'inquadramento dei lavoratori nel livello di appartenenza.

La proposta di direttiva, peraltro, secondo la relazione: colma le grandi divergenze nell'adeguatezza dei salari minimi, contribuendo a migliorare l'equità del mercato del lavoro, a stimolare miglioramenti della produttività e a promuovere il progresso economico e sociale del cittadino/lavoratore; garantisce che i lavoratori abbiano accesso a opportunità di impiego e a salari minimi adeguati, ciò essendo essenziale per favorire una ripresa economica sostenibile e inclusiva; assicura, con la tutela garantita dal salario minimo adeguato, una vita dignitosa ai lavoratori, contribuendo a sostenere la domanda interna, rafforzando gli incentivi al lavoro e riducendo la povertà lavorativa e le disuguaglianze nella fascia più bassa in termini di distribuzione salariale; promuove, con la tutela garantita dal salario minimo, la parità di genere.

I miglioramenti della tutela garantita dal salario minimo comporterebbero una riduzione superiore al 10 per cento della povertà lavorativa e delle disuguaglianze salariali e una riduzione pari almeno al 5 per cento circa del divario retributivo di genere.

Il Governo non rileva al momento criticità nel testo, sostanzialmente allineandosi alla proposta della Commissione europea. La direttiva non impone agli Stati membri, come l'Italia, nei quali la tutela garantita dal salario minimo è fornita esclusivamente mediante contratti collettivi, l'obbligo di introdurre un salario minimo legale né di rendere i contratti collettivi universalmente applicabili. Non sono, pertanto, ravvisabili elementi di particolare impatto normativo sull'ordinamento nazionale.

Viene segnalata, tuttavia, l'importanza che riveste il problema dei cosiddetti contratti pirata, che vengono stipulati da organizzazioni sindacali con rappresentatività scarsa o nulla, ma che inducono al fenomeno del dumping o shopping contrattuale che produce condizioni retributive peggiorative imposte ai lavoratori. In tale ottica, rileva anche il fatto che in alcuni Stati dell'Est Europa non esiste una forte contrattazione nella fissazione degli stipendi con loro inevitabile contrazione verso il basso: il dumping salariale che ne consegue – sostiene la relazione del Governo – è la principale causa delle delocalizzazioni che subisce da anni l'Italia.

Viene altresì evidenziato un profilo inerente all'articolo 12 della proposta, relativo alle sanzioni, posto che – essendo il sistema di determinazione delle sanzioni rimesso in Italia alla contrattazione collettiva – l'impianto sanzionatorio dovrebbe essere accompagnato dalla fissazione di un precetto chiaro e tipizzato, ma questo rischia di essere difficilmente configurabile in considerazione della indeterminatezza dei minimi obbligatoriamente applicabili. In altri termini, la presenza in ciascun settore produttivo di una pluralità di contratti collettivi, parimenti abilitati in virtù del principio di libertà sindacale di cui all'articolo 39 della Costituzione, impone al Legislatore, per conformarsi alla direttiva e per non ledere il principio di tassatività del precetto, di individuare normativamente la fonte contrattuale di riferimento del minimo salariale rispetto al quale parametrare l'eventuale scostamento ai fini dell'applicazione della sanzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 10 dicembre alle ore 11, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 211

La 14^a Commissione permanente,

considerato lo schema di decreto legislativo disciplina la produzione e la commercializzazione delle sementi, in attuazione della delega all'emanazione di un testo unico in materia, stabilita dall'articolo 11 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), in coordinamento con il regolamento (UE) 2016/2031, in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi, e il regolamento (UE) 2017/625, in materia di controlli ufficiali;

considerato che il provvedimento prevede, in particolare:

– al capo II (articoli da 7 a 17), la disciplina dei Registri nazionali per le specie di coltura agrarie e ortive, comprese le line ibride destinate a servire da componenti per le varietà finali, la cui obbligatorietà è prevista per le specie elencate nell'allegato II, inerenti le varietà di patate, di barbabietola da zucchero e da foraggio, le varietà di specie foraggere, cereali, oleaginose e da fibra, nonché le varietà di specie ortive;

– al comma 5 dell'articolo 7, l'istituzione all'interno del Registro di un'apposita sezione dove riportare le varietà OGM, indicando anche la natura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni e l'identificatore unico di cui al regolamento (CE) n. 65/2004;

– all'articolo 11, comma 2, la possibilità di iscrizione di varietà OGM nel Registro solo se autorizzate all'immissione in commercio dalla Commissione europea in base al regolamento (CE) n. 1829/2003, da uno Stato membro in base alla direttiva 2001/18/CE o dal Ministero dell'ambiente in base al decreto legislativo n. 224 del 2003, di attuazione della direttiva 2001/18/CE;

l'articolo 35, comma 4, stabilisce che i prodotti sementieri OGM devono includere chiaramente l'informazione che la varietà è stata geneticamente modificata, indicando eventualmente anche la percentuale di sementi OGM presenti nella confezione;

ritenuto che lo schema di decreto legislativo non modifica la vigente normativa sulla commercializzazione e la coltivazione dei prodotti OGM, che rimane subordinata al sistema di autorizzazione stabilito dalla direttiva 2001/18/CE (attuata con il decreto legislativo n. 224 del 2003) e dal regolamento (CE) n. 1829/2003, e ai relativi sistemi di controllo di cui al regolamento (UE) 2017/625;

valutato, quindi, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2031

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 157 del 30 novembre 2020 (cosiddetto «Ristori *quater*»), che introduce ulteriori misure urgenti con riguardo all'esigenza di stanziare risorse destinate al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute in relazione all'epidemia da Covid-19, e al sostegno dei lavoratori in esse impiegati;

considerato che, per quanto riguarda gli aspetti attinenti al rispetto della normativa dell'Unione europea:

– l'articolo 1 proroga al 10 dicembre 2020 il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, e, al comma 6, proroga al 30 aprile 2021, senza sanzioni o interessi, il termine del 30 novembre, previsto dall'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020 per la sospensione del versamento dell'IRAP disposta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto «Rilancio»), in caso di errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dal *Temporary Framework* di cui alla comunicazione della Commissione europea sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19;

– l'articolo 4 proroga dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine per rimediare al mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate relative alle procedure di definizione agevolata dei debiti tributari, in scadenza nel 2020, tra le quali rientrano anche le definizioni agevolate relative ai carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea;

– l'articolo 6 estende le misure relative al contributo a fondo perduto di cui al «decreto Ristori» per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, in cui è già previsto il rispetto del citato *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato, anche ai soggetti che svolgono come attività «prevalente» una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del provvedimento;

– l'articolo 12, comma 6, rfinanzia il Fondo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, il quale opera comunque nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato *de minimis*, e per il 70 per cento in favore delle PMI;

– l'articolo 18, comma 1, stabilisce che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, previsti in attuazione dell'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. La deroga è prevista in considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, dovuto alle misure eccezionali e transitorie, attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi;

– l'articolo 18, comma 2, prevede che, entro il 31 dicembre 2022, siano apportate le necessarie modifiche al decreto ministeriale n. 115 del 2017, di attuazione del citato articolo 52 della legge n. 234 del 2012, al fine di semplificare le procedure di inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa, e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità;

– l'articolo 18, comma 3, finalizzato a completare il quadro normativo sulla responsabilità erariale dell'amministrazione finanziaria limitata all'ipotesi di dolo, anche alla definizione delle procedure amichevoli interpretative generali, provvede anche a un aggiornamento della disposizione, inserendo tra i riferimenti normativi citati per le procedure amichevoli relative a contribuenti individuati, anche quello relativo alla direttiva (UE) 2017/1852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49;

– l'articolo 19 consente ai gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), di cui alla direttiva 2011/61/UE (*Alternative investment fund managers directive*), attuata con il decreto legislativo n. 44 del 2014, che gestiscono fondi immobiliari italiani, di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti;

– l'articolo 25, in relazione alle infrastrutture autostradali di cui al comma 1 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017 (vale a dire le infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia) e al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società *in house* esistenti nel ruolo di concessionari, stabilisce che la società da essi a tal fine individuata può procedere al riscatto delle azioni possedute da soggetti privati, al fine di consentire l'adempimento dell'obbligo previsto dal citato articolo 13-*bis*, secondo cui nel capitale di tali società *in house* non devono figurare privati,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 25, che prevede il riscatto delle azioni detenute da privati, di società *in house* esistenti, individuate da regioni o enti locali per avvalersene nel ruolo di concessionario in relazione alle infrastrutture autostradali di cui al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare tale articolo, e i principi da esso richiamati, con quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, il quale prevede che qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi le società ad emettere delle azioni riscattabili, essa stabilisce per il riscatto di tali azioni almeno il rispetto di talune condizioni, tra cui quella di cui alla lettera a) secondo cui «il riscatto deve essere autorizzato dallo statuto o l'atto costitutivo prima della sottoscrizione delle azioni riscattabili»;

valutino inoltre le Commissioni di merito, considerata la natura interamente pubblica delle concessionarie *in house* subentranti, l'eventuale inserimento delle stesse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato. In tale ipotesi, andrebbe infatti verificato se possano determinarsi effetti sul debito e/o sui saldi di finanza pubblica in conseguenza dell'accoglienza delle passività delle attuali concessionarie (non inserite attualmente nel predetto elenco) e del valore di subentro delle concessioni oppure per effetto di investimenti ed oneri per le infrastrutture.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 9 dicembre 2020

Comitato XX

**Prevenzione e repressione delle attività predatorie
della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria**

Riunione n. 5

Relatore: LATTANZIO (Misto)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,55

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 9 dicembre 2020

Plenaria
22ª Seduta

Presidenza del Presidente
PUGLIA

Interviene per l'Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani (Emapi) il Presidente, dott. Demetrio Houlis.

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della Commissione potranno essere quindi seguiti dall'esterno sulla *web TV* della Camera. Segnala, inoltre, che, in armonia con il parere reso dalla Giunta per il Regolamento il 10 novembre ultimo scorso, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, è consentita la partecipazione dei membri della Commissione con collegamento in videoconferenza ai lavori, ferma restando la presenza in sede almeno del Presidente o del Vice Presidente della Commissione e del capo dell'Ufficio di segreteria.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni: audizione del Presidente dell'Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani (Emapi)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 25 febbraio.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Houlis per la sua disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Rileva che presidente dell'Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani (EMAPI) è chiamato, in questa sede, a fornire il suo autorevole contributo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni. In particolare, sottolinea che la Commissione intende approfondire alcuni elementi informativi specifici inerenti alla tutela della salute dei professionisti, con particolare riferimento al dettaglio delle prestazioni che vengono sostenute dai fondi sanitari, alla modalità di prestazione e al livello di soddisfazione degli iscritti rispetto alle spese sostenute. Rappresenta che l'obiettivo ultimo, da perseguire nell'ambito dell'indagine conoscitiva già richiamata, sarebbe quello di riuscire ad evidenziare: la quota di prestazioni rese dai fondi sanitari per interventi che rientrino nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e il complemento degli interventi che eccedono tali livelli; i costi di struttura; i costi di riassicurazione che diano conto dell'efficienza di questa tipologia di assistenza integrativa ovvero consentano di evidenziare ove la stessa possa generare inefficienze, confrontando i benefici fiscali ottenuti con i costi sostenuti per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie effettivamente rese; nonché la destinazione delle agevolazioni fiscali di cui il settore è destinatario, nonché la loro effettiva utilità sociale. Dà quindi la parola al Presidente dell'EMAPI.

Il dottor HOULIS sottolinea che il settore dell'assistenza sanitaria integrativa nel suo complesso sta registrando in questi ultimi anni una continua e sempre più accentuata espansione che, ritiene, meriti l'attenzione, oltre che degli organi di stampa e del mercato assicurativo, anche del legislatore, per affrontare alcuni elementi disfunzionali alla realizzazione del comune interesse di tutela della salute dei cittadini. Evidenzia che, accanto alla centralità del Servizio sanitario nazionale (SSN) universalistico, è necessaria anche la presenza di una componente privata in cui, tuttavia, è importante che prevalgano gli elementi di razionalizzazione della spesa e di forte presenza di aspetti solidaristici e di mutualità. Ricorda a tale proposito che la spesa sanitaria non assorbita dal SSN nel nostro Paese ammonta a 37,3 miliardi di euro ed equivale al 24 per cento del totale della spesa sanitaria nazionale. Sottolinea che solo per il 15 per cento è

collegato allo strumento associativo e mutualistico, al contrario di quel che accade in molti Paesi europei, dove si raggiunge quasi il 50 per cento. Fa presente che la riduzione della spesa sanitaria e sociale operata in questi anni nel bilancio dello Stato, unita ad una diffusa crisi economica, ha determinato la rinuncia a prestazioni sanitarie per il 17,6 per cento delle famiglie italiane e che 4,4 milioni di italiani risultano aver affrontato marcate difficoltà economiche per fronte direttamente a spese sanitarie. Ritiene che i fondi sanitari possano fornire un sostanziale contributo alla tutela della salute sempreché siano organizzati intorno a principi solidaristici e di mutualità e si pongano in un rapporto sinergico e complementare con le iniziative pubbliche. In questo quadro generale, colloca la realtà dei professionisti che stanno vivendo difficoltà simili a quelle degli altri ceti produttivi del Paese: redditi ridotti, marcata presenza di marginalità professionale e precarizzazione sono ormai un dato comune alle libere professioni e i dati riscontrati in occasione dei recenti interventi assistenziali legati alla pandemia ne sono un esempio inequivocabile. Rappresenta che gli enti previdenziali dei professionisti sono, in tal senso, divenuti sempre più consapevoli della necessità di operare attraverso forme di «welfare integrato» di cui l'intervento nel settore sanitario, declinato nelle sue diverse articolazioni, rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare reali condizioni di difficoltà e fragilità, purtroppo sempre più diffuse. Con riferimento ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ritiene che stentino a essere effettivamente applicati e nutre dubbi legati alle risorse realmente disponibili e sulle disparità di trattamento presenti nelle diverse Regioni. Rileva che, rispetto ai livelli e alla qualità delle prestazioni, in particolare per i liberi professionisti incida in maniera molto significativa la variabile tempi di attesa, in quanto, a differenza dei lavoratori dipendenti essi non godono di alcuna tutela in caso astensione dal lavoro e, quindi, incertezza e dilatazione dei tempi di attesa, oltre che avere un impatto direttamente sul quadro clinico, producono danni economici anche molto rilevanti. A livello fiscale desideriamo ricordare che EMAPI, in quanto fondo riferito a liberi professionisti, non usufruisce di alcuna deducibilità dei contributi versati, introducendo con ciò un significativo e incomprensibile elemento di differenziazione rispetto ad analoghi fondi utilizzabili da lavoratori dipendenti. Sottolinea inoltre che la materia assistenziale-sanitaria sta evidenziando un sempre più elevato grado di complessità, per cui ritiene necessario sviluppare specifiche competenze tecniche, per evitare di offrire prestazioni inadeguate alle necessità degli iscritti con costi inutilmente elevati ed EMAPI, con la propria attività, si pone proprio questo obiettivo: offrire agli enti associati uno strumento che permetta di erogare agli iscritti prestazioni assistenziali di livello elevato a costi estremamente competitivi. Rappresenta i principali passaggi che hanno caratterizzato l'esistenza di EMAPI, sin dalla sua costituzione agli inizi degli anni 2000, in un contesto di progressiva riduzione delle attività dello stato sociale. Ricorda che l'attività operativa è stata avviata a partire dal 2007 con l'attivazione di una copertura di assistenza sanitaria integrativa a favore degli iscritti agli enti aderenti, ottenendo successiva-

mente il riconoscimento di associazione con personalità giuridica e l'iscrizione nell'Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della Salute nel 2010, anno in cui tale elenco venne istituito. Sottolinea che attualmente sono dodici gli enti previdenziali dei professionisti. Ritiene che EMAPI rappresenti un importante strumento di aggregazione efficiente, realizzato su base volontaria e anticipatoria rispetto anche a possibili azioni vincolanti da parte del legislatore. Sul piano delle prestazioni erogate ricorda che l'offerta di EMAPI si articola in più settori, tutti coperti attraverso l'utilizzo dello strumento assicurativo, con individuazione dei soggetti fornitori attraverso gare europee ad evidenza pubblica. Fa presente che il fondo offre in primo luogo una copertura di assistenza sanitaria integrativa che si rivolge attualmente a oltre 250.000 professionisti, molti dei quali hanno inteso estendere questa tutela assistenziale anche al proprio nucleo familiare. Ritiene che questa platea sia destinata a consolidarsi con anche possibilità di incrementi legati all'eventuale adesione di ulteriori enti. Sottolinea che la copertura si articola sostanzialmente su due livelli, uno di tipo «base» e uno di tipo più ampio, che gli iscritti possono attivare volontariamente. Ritiene che la copertura di assistenza sanitaria integrativa erogata da EMAPI si collochi su livelli di assoluta eccellenza non solo nel rapporto costo/prestazioni, ma soprattutto per la qualità delle prestazioni che riconosce agli iscritti, definendo, a livello di mercato, una sorta di benchmark di efficienza anche per l'innovazione delle prestazioni che offre. Ricorda a questo proposito l'inclusione delle patologie pregresse, la presenza di massimali fino a 500.000 euro, la copertura di tutte le patologie tumorali senza introduzione di sotto massimali, il contenimento di eventuali franchigie entro limiti certi e ridotti, la tutela per malformazioni dei figli minori, la copertura per cure palliative, la presenza di appositi pacchetti assistenziale aggiuntivi, erogati in forma collettiva, «per la tutela della maternità» e per il «check up prevenzione». Rappresenta che un altro settore assistenziale nel quale interviene l'ente e che ormai ha assunto una assoluta rilevanza non solo per gli aspetti quantitativi che coinvolge, è quello riguardante la tutela della non autosufficienza attraverso la copertura di *Long Term Care*, di cui presenta le principali caratteristiche. Sottolinea che in relazione alle caratteristiche della copertura di LTC erogata da EMAPI, si è assistito a un costante ampliamento delle adesioni, che rendono attualmente il relativo fondo di settore con il più alto numero di iscritti presente in Italia. Evidenzia che nell'anno in corso è stata inoltre attivata una nuova copertura in forma collettiva a favore degli iscritti agli enti associati relativa alla copertura Temporanea in Caso di Morte (TCM). Ricorda infine che è presente, non nella formula collettiva con oneri a carico degli enti ma ad adesione esclusivamente volontaria, la copertura relativa alla tutela dell'iscritto per gli infortuni professionali ed extraprofessionali. Sottolinea che le attività dell'ente, nonostante il notevole impegno per l'operatività ordinaria, non sono né potranno essere in futuro limitate alla sola gestione delle coperture assicurative ma riguardano anche un lavoro di analisi e riflessione in merito all'andamento dei sinistri, alla loro tipologia e agli interventi per continuare a migliorare le presta-

zioni a favore dei colleghi. Sottolinea che la mole di dati raccolti in tredici anni di gestione della copertura di assistenza sanitaria, che supera ampiamente i 38.000 sinistri all'anno, unita all'andamento di oltre otto anni di copertura di LTC, che ha permesso di erogare oltre 450 rendite vitalizie, consentono all'ente di sviluppare ipotesi realistiche riguardo a possibili future modalità d'intervento, tenuto conto che si tratta di settori in piena espansione nei quali, in particolare in Italia e soprattutto per quanto attiene alla copertura di LTC, non esistono ancora consolidate esperienze a cui fare direttamente riferimento. Ritiene che il compito di EMAPI non sia quello di «centrale d'acquisto» che cerca di ottenere le migliori condizioni già presenti sul mercato, quanto piuttosto di individuare, attraverso un'accurata analisi della domanda proveniente prevalentemente dagli iscritti degli enti associati, le prestazioni più efficaci e, in questo modo, di partecipare alla definizione delle relative caratteristiche. Evidenzia che l'ente ha avviato da diversi anni una ricerca fra gli iscritti volta a rilevare una «Valutazione della qualità percepita» che, a fronte di risultati complessivi particolarmente lusinghieri (punteggio medio di 5,4 su 6), ha permesso di far emergere una specifica criticità nei momenti di post ricovero e riabilitazione nelle quali i colleghi si sentivano poco supportati appunto nelle fasi di recupero della loro salute dopo il momento dell'acuzie.

Questi risultati, pubblicati sulla rivista Salute e Società, hanno indotto EMAPI a sviluppare un progetto di assistenza domiciliare integrata che sta per essere avviato con lo scopo di offrire un supporto ai colleghi che si trovano in difficoltà, in maniera complementare rispetto a quanto riesce a mettere in campo il S.S.N., che su questo piano non riesce ad essere al passo dei principali Paesi europei. Rappresenta inoltre come le fasi di post ricovero, legate sia a patologie acute che croniche, richiedano, tra le capacità del personale sanitario, anche quella di attivare le risorse della persona per renderla soggetto attivo nel processo di recupero della salute e che, altresì, ciò sia possibile attraverso una integrazione e collaborazione di figure professionali diverse, integrazione che, tuttavia, viene molto poco praticata. Dalla constatazione di queste necessità, l'impegno per la realizzazione di un progetto di assistenza domiciliare si è anche concretizzato nella raccolta e l'aggiornamento di una serie di informazioni riguardanti la realtà dell'assistenza domiciliare esistente oggi in Italia, e la redazione di un «manuale di fruizione delle strutture pubbliche di assistenza domiciliare» nel quale sono fornite, regione per regione, le indicazioni sull'accesso a tali servizi. Sottolinea inoltre che l'ente ha definito l'architettura di una centrale operativa per l'assistenza domiciliare che dovrebbe avere funzioni di consulenza agli iscritti e di coordinamento delle strutture di assistenza e dei professionisti che faranno parte della rete appositamente costituita. Presenta, infine, la struttura dell'ente composta dagli organi statutari e da undici dipendenti a tempo pieno, con CCNL del personale dipendente AdEPP.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito, premettendo che la seduta odierna si svolge in una giornata particolare per l'assemblea parlamentare ed è necessario, pertanto, organizzare i lavori bilanciando la cer-

tezza dai tempi con la soddisfazione delle esigenze informative. Propone, pertanto, di raccogliere interventi e domande per il Presidente Houllis, lasciando all'audito tutto il tempo necessario per rispondere con una nota scritta, che ci consenta di concludere la seduta in tempo utile.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) osserva che le enunciazioni espresse sono degne di apprezzamento anche con riguardo alle nuove coperture prospettate in punto di temporanea in caso di morte e di *Long Care Term* per la tutela della non autosufficienza, rilevando peraltro fa specie che EMAPI, nonostante la sensibilità dimostrata in materia di *welfare* socio sanitario e assistenza integrativa, non abbia affrontato il problema relativo al fatto che le assicurazioni non hanno riconosciuto risarcimento ai sottoscrittori di polizze infortuni, medici e operatori sanitari a diverso titolo, che nel periodo di emergenza epidemica nello svolgimento della loro professione e in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata hanno messo a rischio se stessi per salvare altri, in alcuni casi restando vittime di quello stesso male che così tecnicamente le compagnie assicurative hanno considerato insuscettibile di indennizzo, negando la equiparabilità della causa virulenta' con quella violenta' ai fini della copertura assicurativa. Ritiene invece che queste situazioni avrebbero dovuto rientrare nella copertura assicurativa. Chiede all'audito di sostenere ogni iniziativa utile rientrante nelle prerogative di EMAPI per agire anche quale qualificato stakeholder in termini di pungolo affinché le compagnie possano rivedere la loro posizione, superando disquisizioni esegetico giuridiche astrattamente legittime ma contrarie al ruolo sociale che le compagnie di assicurazioni debbono, almeno in parte, avere per poter rivendicare di essere protagoniste' nell'assistenza sanitaria integrativa. Esprime l'auspicio di poter contare di avere EMAPI al suo fianco e con la Commissione tutta in questo percorso correttivo, dedicato alla previsione di forme di indennizzo o ristoro in favore di tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile anche se non sottoscrittori di polizza, tenendo in particolare come riferimento quanto disposto in materia dal disegno di legge n. 1861 e anticipando per i sottoscrittori di polizza infortuni il dovuto riconoscimento nell'attesa che le compagnie facciano un ravvedimento operoso. Sottolinea di essersi fatta promotrice in sede di conversione dei cosiddetti decreti ristori con un subemendamento dedicato che recepisce la raccomandazione al Governo promosso in Commissione Sanità che l'ha fatta sua all'unanimità, maggioranza e opposizione, il 2 dicembre scorso in sede di parere al disegno di legge 2027.

Non essendoci altri interventi, il PRESIDENTE dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta dalla Commissione

(Seguito dell'esame e approvazione)

Il PRESIDENTE ricorda che nelle sedute del 21 luglio e del 22 settembre è stata presentata una relazione che si intende sottoporre all'approvazione della Commissione nella seduta odierna. La Commissione approva all'unanimità.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell'audizione del Presidente dell'Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani (Emapi) svolta in data odierna è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 9 dicembre 2020

Plenaria
50ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
BINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Leonardo Marini, medico tossicologo SerD (Dipartimento per le politiche antidroga) di Pistoia, il professor Giuseppe Giuntoli, medico psichiatra e psicoterapeuta, il professor Luca Bernardo, direttore del Dipartimento medicina dell'infanzia e dell'età evolutiva e direttore di pediatria P.O. Fatebenefratelli di Milano e della dottoressa Francesca Maisano, psicologa e psicoterapeuta.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti in diretta – dall'esterno – sia sulla *web tv* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte degli auditi, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani:
audizione di esperti**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 25 novembre.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi, per la disponibilità a partecipare, da remoto, ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole contributo sulle questioni oggetto della indagine, precisa che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione.

Dà quindi subito la parola alla dottoressa MAISANO, psicologa e psicoterapeuta che, nel richiamare il documento scritto consegnato dal professor Luca Bernardo, Direttore di pediatria dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano, sottolinea come l'adolescenza segni una separazione significativa dal mondo infantile verso una nuova condizione di adulto in un'interazione che comprende una serie di variabili di natura individuale, ambientale, culturale e relazionale, considerando che oggi non esiste una sola adolescenza ma molteplici adolescenze, frutto della storia personale di ciascun soggetto, su cui potranno influire sia fattori esterni sia fattori interni. Durante questo processo nella clinica si evidenziano diversi conflitti interiori e diverse trasformazioni che interessano l'area corporea, l'immagine del Sé, il modo di pensare e di agire, le relazioni familiari e interpersonali. Non sempre i cambiamenti biologici e fisiologici coincidono con quelli psichici e con le modificazioni emotive e cognitive. A tal proposito è evidente come l'adolescenza di oggi sia intrisa e permeata della dimensione virtuale e dell'era digitale, con i cui crescono e si sviluppano gli adolescenti e con cui è indispensabile confrontarsi.

Sempre più dati consolidati riconoscono un esordio precoce di specifiche dipendenze patologiche in adolescenza. Identificare i fattori di rischio è una delle strategie fondamentali per identificare un sottogruppo di soggetti ad alto rischio su cui concentrare interventi preventivi. Spesso le condotte a rischio si associano tra loro ed espongono allo sviluppo di successivi sintomi depressivi, ideazioni suicidarie e tentativi autolesivi. Le diverse manifestazioni cliniche fisiologiche diventano patologiche quando sono caratterizzate da elevata ripetitività, durata, intensità e pervasività.

Si sofferma quindi sulle dipendenze da sostanze sottolineando come dagli studi dell'ESPAD (Progetto Europeo di Indagine sulla Scuola per l'alcol e le altre droghe) emerga come in Italia circa il 28 per cento degli studenti tra i 15 e i 19 anni abbia fatto uso nella vita di una o più sostanze illegali. Il sistema nervoso centrale di un adolescente è un sistema ancora

immaturo e in formazione, quindi plasmabile. Tra le sostanze più utilizzate tra i giovani e che qui faremo riferimento citiamo: la cannabis, la cocaina, le nuove sostanze psicoattive e l'alcol. La *cannabis* è certamente la sostanza d'abuso più utilizzata tra la popolazione giovanile dopo l'alcol. In Italia il 33 per cento circa della popolazione giovanile ha utilizzato *cannabis* almeno una volta nella vita. Circa il 22 per cento di coloro che hanno assunto *cannabis* è considerato un soggetto a rischio. L'uso problematico di *cannabis* apre le porte a un policonsumo tra i giovani con problemi di dipendenza più gravi. Dopo aver dato conto dei principali effetti negativi derivanti dall'uso della *cannabis*, si sofferma sulla questione relativa all'utilizzo della cocaina tra la popolazione giovanile da un punto di vista fisico, essendo la cocaina un vasocostrittore i rischi fisici a cui possono andare incontro gli adolescenti sono: vasospasmo coronario, ischemie cerebrali e danni alla mucosa nasale. Sono evidenti alterazioni comportamentali, aggressività, non consapevolezza del pericolo, attacchi di panico e insonnia. A lungo termine e con dipendenza cronica si presentano gravi alterazioni paranoidee e il soggetto avverte l'ambiente esterno pericoloso ed ostile. Inoltre si presentano persecuzioni e allucinazioni visive e uditive. In fase di astinenza l'umore è depresso o disforico.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sull'uso – abuso di sostanze alcoliche, si sofferma sul fenomeno dell'Hikikomori. Si tratta di una forma volontaria di auto-reclusione dal mondo esterno, isolamento dal contesto sociale e rifiuto totale per ogni forma di relazione. La vita di questi adolescenti si svolge all'interno della propria camera, con una inversione dei ritmi circadiani sonno/veglia. Gli Hikikomori trascorrono le loro giornate navigando in *internet* fino a restare dodici ore davanti allo schermo del computer. Di conseguenza tale patologia presenta numerosi punti di contatto con la Dipendenza da Internet e circa 1/10 degli adolescenti con diagnosi di Hikikomori soddisfano anche i criteri per questa diagnosi, seppur con le dovute differenze.

Altrettanto preoccupante è la diffusione tra i giovani del *gambling* (gioco patologico o gioco d'azzardo patologico). La letteratura scientifica ha in particolare evidenziato un incremento del gioco d'azzardo tra i più giovani, i cosiddetti ludopatici, nonostante il divieto imposto dalla legge. Il *gambling* in età adolescenziale risulta associato a problemi di salute e psicosociali che includono stati depressivi, aggressività, rischio per altre dipendenze e comportamenti antisociali.

Legata sempre al mondo virtuale è poi la dipendenza da videogiochi, il cosiddetto *gaming*. I videogiochi *online* rappresentano per i giovani l'attrattiva più accattivante della rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo. Negli ultimi anni sono diventati parte integrante della condivisione delle nuove generazioni. Tuttavia sono emersi quadri di *gaming* patologico con risvolti drammatici, legati all'uso estremo dei *videogame*, tanto da interferire con le attività quotidiane e la salute.

Si sofferma quindi sul tema delle *social network* e *smartphone addiction*, un fenomeno che interessa prevalentemente le ragazze. Negli adolescenti con uso eccessivo dello *smartphone* sono stati riscontrati livelli più elevati di ansia, sintomi depressivi e disturbi del sonno. Uno dei fenomeni degli ultimi anni è quello del *vamping* ovvero le *chat* con amici coetanei e non solo, che possono protrarsi per lunghe ore durante la notte. La scarsa qualità del sonno o l'insonnia sembrano essere il meccanismo biologico alla base dello sviluppo di sintomatologia ansio-depressiva negli *smartphone addicted*. La dipendenza negli adolescenti di questo fenomeno deriva dalle loro insicurezze, insicurezze e frustrazioni.

Conclude osservando come tutte le forme di dipendenza, sia da sostanze sia comportamentali, si fondano sul circuito di ricompensa e rinforzo e sono caratterizzate da salienza, tolleranza, ritiro, modifica dell'umore, ricaduta, conflitto. Il rilascio di dopamina attivato durante il gioco come per l'uso delle sostanze comporta delle modificazioni a lungo termine nel circuito cerebrale della ricompensa. Tutte le sostanze e i comportamenti di dipendenza agiscono sul sistema meso-cortico- limbico che sono le strutture cerebrali che regolano i meccanismi di gratificazione. La dipendenza va ad alterare il sistema di ricompensa e di gratificazione e nella sperimentazione delle stesse, il soggetto tende a replicarle, instaurando i meccanismi di tolleranza e astinenza fino a diventare dipendente. Questo genera future patologie più o meno gravi, disturbi di personalità o possibili risoluzioni se si improntano programmi specifici di sensibilizzazione, prevenzione e cura.

Prende quindi la parola il professor Leonardo MARINI, medico tossicologo SerD di Pistoia, il quale sottolinea come oltre il 25 per cento della popolazione studentesca abbia dichiarato di aver utilizzato nel 2019 almeno una volta sostanze stupefacenti, in particolare la cannabis. L'elevato numero di giovani consumatori conferma come il problema dell'uso di sostanze non sia una questione che interessa solo fasce marginali e ai limiti della società, ma sia drammaticamente diffusa. Ciò che emerge è quindi un serio problema informativo, sui rischi che l'uso prolungato di queste sostanze può comportare. Negli adolescenti che consumano regolarmente la cannabis e altre sostanze si riscontra, nell'immediato, un significativo calo del rendimento scolastico, con evidenti ripercussioni sul loro stesso futuro anche lavorativo.

Non sono sufficienti quindi interventi formativo-educativi saltuari, ma occorre introdurre a livello scolastico un insegnamento *ad hoc*, di educazione alla salute. L'insegnamento di questa materia dovrebbe essere demandato a medici o laureati in scienze sanitarie.

Il sistema di cura dei soggetti con dipendenze in Italia risulta efficiente e uno fra i migliori nello scenario internazionale, come è confermato dal bassissimo numero – se confrontato con altri Paesi – di morti

per overdose. Si sofferma quindi sul tema delle nuove sostanze psicoattive, sempre più diffuse tra i giovani e facilmente acquistabili tramite il *web*. Si tratta di sostanze di difficile rilevazione con i tradizionali *screening*. La difficoltà di rilevazione pone evidenti problemi sul piano della diagnosi e della cura.

Sottolinea poi come la nicotina – quindi una sostanza legale – sia la prima sostanza ad essere abusata dai giovani. Recenti studi scientifici confermano come il consumo di nicotina aumenti la tolleranza delle altre sostanze, in qualche modo predisponendone all'utilizzo.

Dopo aver ribadito i numerosi aspetti positivi del sistema italiano di cura e trattamento delle dipendenze, basato su una stretta connessione tra il pubblico e il privato sociale, affronta, concludendo, la questione del rapporto tra disturbi psichiatrici e tossicodipendenze.

Il professore Giuseppe GIUNTOLI, medico psichiatra e psicoterapeuta, dopo aver svolto alcune considerazioni sulla dipendenza da nicotina, si sofferma sul sistema di trattamento delle dipendenze del nostro Paese, evidenziando come la collaborazione tra servizio pubblico e privato sociale renda il sistema particolarmente efficiente. Sottolinea poi come le tossicodipendenze non debbano essere considerate come mere devianze, ma debbano essere trattate alla stregua delle altre malattie psichiatriche. Ciò appare confermato peraltro dai dati statistici che mostrano la più elevata incidenza fra i consumatori di droghe della propensione al suicidio. Il desiderio della sostanza e l'impulsività rappresentano due dei principali sintomi dei consumatori di sostanze. Tanto più eclatanti sono questi sintomi tanto più grave è la malattia. Dopo aver svolto ulteriori considerazioni sulle connessioni tra disturbi psichiatrici e tossicodipendenze, ribadisce come la tossicodipendenza sia una malattia multifattoriale che richiede interventi multidisciplinari. Quella delle tossicodipendenze è una questione di estrema attualità e che desta preoccupazione soprattutto per il progressivo abbassamento dell'età dei consumatori.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi per l'intervento svolto e dichiara aperto il dibattito.

L'onorevole SIANI (*PD*) chiede in primo luogo se le misure di limitazione della libertà personale adottate durante il *lockdown* abbiano, e in che misura, influito sulle problematiche connesse alle tossicodipendenze. Domanda poi se vi siano dei segnali precoci in grado di consentire una più efficace prevenzione. Chiede infine agli auditi quale sia la loro opinione in ordine alla possibile istituzione di una *equipe* medica a livello scolastico, in grado di poter svolgere anche un ruolo di informazione sanitaria.

La relatrice Maria Teresa BELLUCCI (*FDI*) sottolinea con preoccupazione come l'Italia «detenga un terribile *record*» nel consumo giovanile di *cannabis*. Evidenzia poi come il sistema attuale, apprezzato dagli auditi,

costituisca una eccellenza nonostante le scarse risorse, soprattutto se comparate a quelle destinate dagli altri Paesi europei, stanziare per interventi in tema di salute mentale. Chiede quindi alla dottoressa Maisano quali tipi di cure – mediche, farmacologiche, psicologiche – debba, a suo parere, ricevere una persona affetta da dipendenza patologica da sostanza o comportamentale. Rispetto alla questione formazione e prevenzione domanda quali tipi di iniziative debbano essere adottate nello specifico. Dagli interventi svolti emerge come la legalizzazione di una sostanza, come nel caso della nicotina ad esempio, possa diventare patologizzante. Sarebbe opportuno quindi che di tale considerazione si tenesse conto nel dibattito circa una possibile legalizzazione della *cannabis*, che potrebbe pertanto incentivarne la dipendenza. Conclude ponendo quesiti sul tema della prevenzione e in particolare sull'opportunità di istituire un insegnamento di educazione alla intelligenza emotiva a livello scolastico.

L'onorevole Maria SPENA (FI) auspica che interventi come quelli della seduta odierna possano essere svolti anche nelle scuole. Questi interventi infatti, così scientificamente ineccepibili, potrebbero in modo efficace sensibilizzare i giovani sui temi delle dipendenze e sui rischi legati al consumo di sostanze. Chiede poi agli auditi se sia possibile individuare dei comportamenti giovanili che in qualche modo fanno presagire una propensione al consumo di sostanze o allo sviluppo di altre forme di dipendenza patologica. Domanda ancora se, dal punto di vista degli auditi, la istituzione di sportelli con psicologi dell'età evolutiva possa in qualche modo rappresentare uno strumento di prevenzione, in grado di intervenire prima del vero e proprio accesso al sistema di cura e trattamento.

L'onorevole Patrizia MARROCCO (FI) osserva come i temi oggetto della indagine conoscitiva siano particolarmente delicati ed attuali. È evidente la presenza di un *gap* informativo soprattutto sui possibili rischi connessi all'uso, precoce, della *cannabis*. Ad aggravare questa scarsa percezione dei rischi è sicuramente il dibattito politico sulla possibile legalizzazione di alcune droghe. Dopo aver chiesto agli auditi di esplicitare le ragioni che inducono i giovani a sviluppare dipendenze pone quesiti sulla istituzione di sportelli scolastici.

La presidente Caterina BINI (PD) sottolinea come la posizione espressa dagli auditi sia molto diversa da quella sostenuta dai responsabili delle comunità terapeutiche, già ascoltati dalla Commissione, per i quali le dipendenze patologiche più che un problema medico-clinico rappresenterebbero il corollario di una diffusa perdita del «senso dell'esistenza».

Chiede poi se e con quale incidenza i consumatori di *cannabis* nel tempo passino all'uso di droghe più pesanti. Pone infine quesiti sull'uso del metadone per il trattamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti.

La senatrice Raffaella Fiormaria MARIN (L-SP-PSd'Az) sottolinea come oltre ad un peggioramento scolastico l'utilizzo regolare di droghe

si associ nei più giovani ad un generale aumento di comportamenti pericolosi. Pone quindi quesiti sull'attuale sistema e sulla opportunità di reintrodurre strutture ospedaliere psichiatriche.

La PRESIDENTE, dopo aver preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, invita gli auditi a rispondere per iscritto ai quesiti posti. Dichiara quindi chiusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 15,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione**

Mercoledì 9 dicembre 2020

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,35 alle ore 8,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema bancario e finanziario

Mercoledì 9 dicembre 2020

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in via sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione dell'Amministratore Delegato di Guber Banca Spa, Francesco Guarneri, in merito ai modelli di *business* degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP (Svolgimento e conclusione)

CARLA RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione. Avverte che le eventuali richieste di segretazione dovranno limitarsi allo stretto necessario ed essere possibilmente formulate nella parte finale della seduta.

Francesco Guarneri, *Amministratore Delegato di Guber Banca Spa*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì alla Commissione documentazione.

CARLA RUOCCO, *presidente*, interviene per alcune precisazioni e dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 14,55.

